

Antonino Giuffrida

# Le reti del credito nella Sicilia moderna

18

**M** Quaderni  
Mediterranea  
ricerche storiche



Antonino Giuffrida

# Le reti del credito nella Sicilia moderna

18

**M** Quaderni  
Mediterranea  
ricerche storiche

18

Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche

ISSN 1828-1818

Collana diretta da Orazio Cancila

Comitato scientifico: Walter Barberis, Pietro Corrao, Domenico Ligresti, Aurelio Musi, Walter Panciera, Alessandro Pastore, Luis Ribot García, Angelantonio Spagnoletti, Mario Tosti

Giuffrida, Antonino <1946>

Le reti del credito nella Sicilia moderna / Antonino Giuffrida. –  
Palermo: Associazione Mediterranea, 2011.

(Quaderni Mediterranea. Ricerche storiche; 18)

ISBN 978-88-96661-02-4 (a stampa) ISBN 978-88-96661-06-02 (online)

1. Credito – Sicilia – Sec. 16.-19.

332.70945806 CCD-22

SBN Pal0234367

Le ricerche sono state svolte nell'ambito  
del PRIN 2007 coordinato da Aurelio Musi.

2011 © Associazione no profit "Mediterranea" - Palermo  
on line sul sito [www.mediterranearicchestoriche.it](http://www.mediterranearicchestoriche.it)

LE RETI DEL CREDITO  
NELLA SICILIA MODERNA

## AVVERTENZE

### *Abbreviazioni utilizzate*

Acp = Archivio del comune di Palermo; Asme = Archivio di stato di Messina; Asm = Archivio di stato di Milano; Asp = Archivio di Stato di Palermo; Ast = Archivio di Stato di Torino; Ags = Archivio generale di Simancas; Me = Conservatoria di registro, Mercedes; Cp = Corte pretoriana; Dr = Deputazione regno; Nd = Notai defunti, 1 stanza; Np = Numerazione provvisoria; Ps = Paesi di Sicilia; Pr = Protonotaro del regno; Rc = Regia cancelleria; Sp = Secrezia di Palermo; Spe = Scritture pendenti; Sr = Segreteria del Regno; Tco = Tribunale del Concistoro; Trp = Tribunale del Real Patrimonio; Vi = Visitas de Italia.

■ Questo lavoro nasce da una duplice sollecitazione. In primo luogo dalle conversazioni con mio padre svoltesi negli ultimi anni della sua vita. Si rammaricava di non avere potuto portare a termine le sue ricerche sul credito e, nello stesso tempo, faceva il punto sui suoi studi, fermi da molti anni, riempiendomi la borsa di appunti, di trascrizioni e di libri. La sua raccomandazione quotidiana era quella di impegnarmi a riaprire il cantiere della ricerca sul credito e di completare alcuni percorsi. Un cammino di ricerca che ha avuto come altro stimolo la lettura dei saggi di Carmelo Trasselli sui temi del credito e il ricordo di articolati dibattiti sul credito e il ruolo della banca svoltisi a Prato, ai quali ho avuto la fortuna di assistere, che vedevano come protagonisti Carmelo Trasselli, Federico Melis e Fernand Braudel. Non a caso in un primo momento questo lavoro sui banche siciliani era stato concepito come un'articolata introduzione alla ristampa di alcuni saggi di Trasselli. Diversi anni di ricerca e il continuo confronto con Orazio Cancila mi hanno spinto a elaborare un percorso diverso che vuole costituire un ponte tra esperienze diverse.

Il saggio è maturato in un quotidiano e serrato dibattito con Daniele Palermo. Rossella Cancila e Fabrizio d'Avenia mi sono stati prodighi di riflessioni e di suggerimenti. Valentina Favarò si è assunta l'ingrato compito della revisione editoriale del testo e della sua normalizzazione. Francesco Benigno, Giuseppe De Luca, Claudio Marsilio e Walter Panciera sono stati gli attenti lettori della prima stesura della monografia. I loro dubbi, le loro chiose e le loro osservazioni sono stati preziosi per la stesura definitiva del volume e li ringrazio per la loro generosità e amicizia.

## INTRODUZIONE

La ricostruzione del sistema del credito siciliano dal medioevo all'età moderna poggia sui lavori di Vito Cusumano, di Carmelo Trasselli e di Romualdo Giuffrida. Cusumano è stato il precursore di questa stagione di studi grazie anche alle ricerche archivistiche portate avanti sia sui frammenti superstiti dei libri contabili dei banchieri del secolo XVI e sui conti dei tesoreri della Regia Corte, sia sulla documentazione dell'Archivio comunale di Palermo<sup>1</sup>. I suoi lavori, pubblicati tra il 1887 e il 1892, aprono un capitolo totalmente nuovo della storiografia siciliana che nelle intenzioni del Cusumano, esplicitate nell'introduzione del primo volume della sua opera, avrebbe dovuto «descrivere l'ordinamento bancario della Sicilia nelle sue diverse manifestazioni e nei rapporti coll'economia monetaria dell'Isola»<sup>2</sup>.

Per riprendere gli studi sulla storia del credito bisogna aspettare il 1958 e Carmelo Trasselli che, traendo spunto dai lavori del Cusumano, pubblicherà una trilogia dedicata rispettivamente: ai banchi nel XIV secolo (1958); alle zecche e alle monete nel XV secolo (1959); ai banchi nel XV secolo (1968)<sup>3</sup>. Si trattava di una ricerca mirata a

<sup>1</sup> V. Cusumano, *Storia dei Banchi della Sicilia*, a cura di R. Giuffrida, Fondazione culturale «Lauro Chiazzese», Palermo, 1974. Nell'introduzione di Romualdo Giuffrida si ricorda che nel piano di lavoro che l'autore si era dato erano previsti un volume sul banco di Prefetia di Trapani e sulla Tavola di Messina oltre ad una storia del Banco di Sicilia cui era membro del Consiglio Generale (ivi, p. XVI).

<sup>2</sup> Cusumano utilizza come modello storiografico per la ricerca i lavori di Alessandro ed Elia Lattes. Il lavoro di Elia sulle banche a Venezia è citato ampiamente da Cusumano il quale, certamente, trae spunti per l'impianto della sua opera come nel caso dell'ampio spazio dedicato alla pubblicazione della normativa che regola l'attività dei banchi come fa il Lattes (E. Lattes, *La liberta delle banche a Venezia dal secolo 13. al 17. secondo i documenti inediti del r. archivio dei Frari, con due orazioni contro e per la liberta e pluralita delle banche pronunciate negli anni 1584-1587 dal senatore veneziano Tommaso Contarini*, ricerche storiche, Milano, 1869). I lavori di Alessandro più utilizzati sono quelli riguardanti il diritto commerciale negli statuti delle città italiane e il fallimento nella legislazione bancaria della repubblica di Venezia (A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, U. Hoepli, Milano, 1882; id., *Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica di Venezia*, Venezia, 1880).

<sup>3</sup> C. Trasselli, *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XIV secolo*, Palermo, 1958; id., *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, parte I - *Zecche e monete*, Palermo, 1959; id., *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, parte II - *I banchieri e i loro affari*, Palermo, 1968.

ricostruire non soltanto gli aspetti tecnici dell'attività del banco, ma soprattutto il contesto economico-politico e finanziario in cui interagisce questa struttura erogatrice del credito. La novità che emerge è che la struttura dei gestori locali del credito è costituita essenzialmente dai cambiavalute che intorno al 1380 scompaiono, creando un vuoto che è riempito dai mercanti-banchieri pisani che hanno capitali e, soprattutto, si avvalgono di tecniche contabili raffinate. I pisani, grazie a questi strumenti, diventeranno i protagonisti della storia finanziaria siciliana del '400. Questa linea di ricerca si consolida nel volume del 1968 dedicato ai banchieri e ai loro affari, nel quale Trasselli fa confluire migliaia di schede raccolte in quegli anni negli archivi siciliani che gli permetteranno di ricostruire non solo l'attività di banchieri importanti, come il pisano Pietro Afflitto, ma anche il consolidamento di nuove realtà quale quella dei valenzani e degli aragonesi. Il lavoro di Trasselli avrebbe dovuto completarsi con un volume dedicato ai banchi cinquecenteschi per il quale inizia le ricerche e che però non riesce a completare anche se alcune anticipazioni saranno pubblicate in due saggi: uno dedicato al tentativo di aprire banco da parte dei lucchesi<sup>4</sup> e l'altro al banchiere genovese Nicolò Gentile che opera in Sicilia negli anni '70 del '500<sup>5</sup>. Per Trasselli la ricostruzione delle tecniche bancarie e dei registri contabili è funzionale a un'approfondita analisi della realtà della struttura sociale, politica ed economica della società siciliana e per focalizzare spunti di ricerca proiettati in un'ottica mediterranea.

I lavori di Trasselli e l'incontro con Domenico De Marco spingono Romualdo Giuffrida a iniziare lo studio sistematico del processo di rifondazione e di ammodernamento del sistema bancario siciliano nell'800. Un processo che si costruisce anche grazie a una felice sintesi di diversi fattori concomitanti: il riformismo borbonico; il fiorire degli studi di economia grazie ai contributi dell'economista Paolo Balsamo e di Saverio Scrofani; il consolidamento di una nuova classe di "negozianti", cioè di mercanti-finanzieri locali sulla quale s'innesteranno gli inglesi, che ha una sua gerarchia costruita sul volume degli affari. L'arrivo degli inglesi sarà determinante per il reinserimento della Sicilia nei mercati internazionali quali quello

<sup>4</sup> C. Trasselli, *Un episodio lucchese nella storia bancaria siciliana*, «Annali» dell'Istituto di Storia Economica e Sociale, n. 5, 1964.

<sup>5</sup> C. Trasselli, *Un banco genovese a Palermo nel 1570*, «Revue internationale d'histoire de la banque», Ginevra, 1970.

americano. Un processo articolato che passa per la creazione delle Casse di Corte di Palermo e Messina, della Cassa di soccorso per le opere pubbliche, della Casse di sconto del Banco regio dei reali domini al di là del Faro, e che culmina nella costituzione del Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele di Palermo<sup>6</sup>.

Questi studi permettono non solo di consolidare un momento di riflessione sul ruolo svolto dai banchi pubblici o privati nella realtà della finanza siciliana, ma, soprattutto, di elaborare una chiave per leggere nel lungo periodo il respiro delle linee dello sviluppo della storia siciliana in un contesto nel quale aspetti economici-finanziari si intersecano in modo indissolubile con quelli politici e sociali. Carmelo Trasselli esprime molto bene nel 1971 quale ruolo storiografico debba avere la storia delle banche<sup>7</sup>:

la storia delle banche non è mai un episodio od un capitolo a sé stante della storia economica generale di un Paese, bensì ne è il filo conduttore in quanto il sistema bancario è il risultato delle due componenti, economica e politica, che condizionano la vita pubblica.

Auspica, quindi, che la storia del sistema bancario si sviluppi parallelamente e contestualmente a quella della finanza pubblica e del credito<sup>8</sup>.

Considerazioni che derivano non solo dai suoi percorsi di ricerca, ma anche dalle sollecitazioni maturate nella fucina dell'Istituto Datini, diretto da Federico Melis, e dibattute nel convegno di Prato del 1971 dedicato al credito e alle banche<sup>9</sup>. Il dibattito storiografico

<sup>6</sup> Romualdo Giuffrida ha tratteggiato la ricostruzione del processo di formazione del sistema bancario siciliano nell'800 nei seguenti lavori: R. Giuffrida, *Il Banco di Sicilia I - Dalle origini all'autonomia (1843-1867)*, Banco di Sicilia, Palermo, 1971; id., *Il Banco di Sicilia II*, Banco di Sicilia, Palermo, 1973; id., *Il Banco Regio dei reali domini al di là del Faro*, «Nuovi Quaderni del Meridione» 18 (1967); id., *Dalle casse di sconto di Palermo e Messina alla Cassa di Risparmio per le Province siciliane*, «Economia e credito», 1 (1967); id., *Il problema delle strade in Sicilia e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche dal 1843 al 1883*, «Economia e Storia», I (1968); id., *Il problema dell'istituzione di Casse di Risparmio in Sicilia nel periodo preunitario*, «Economia e Credito», (1968); id., *Il Banco di Sicilia e l'espansione della Banca Nazionale (1860-1862)*, Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1968; id., *Problemi del processo di formazione delle strutture bancarie in Sicilia nel decennio preunitario*, «Revue International d'histoire de la banque», 2, 1969; id., *Il problema del risparmio in Sicilia nel periodo preunitario*, «Clio», A. XIX, n. 3, luglio-settembre 1983.

<sup>7</sup> Il Trasselli fa queste considerazioni nell'introduzione al primo volume della Storia del Banco di Sicilia di Romualdo Giuffrida (R. Giuffrida, *Il Banco di Sicilia*, I, cit., p. 7).

<sup>8</sup> Ivi, p. 14.

<sup>9</sup> A. Vannini Marx (a cura di), *Credito, banche e investimenti: secoli XIII-XX*, Atti della Quarta settimana di studio, 14-21 aprile 1972, Le Monnier, Firenze, 1985.

su questi temi prende l'abbrivio in quegli anni, ma si sviluppa intorno al 1980 a seguito di un confronto serrato tra le diverse esperienze storiografiche degli storici dell'economia e dei modernisti, con il quale si superano gli steccati del tecnicismo, legati a una ricostruzione della struttura operativa del credito e della banca, per proiettarsi in un contesto molto più ampio. Giuseppe De Luca nel suo saggio sulla storiografia della finanza italiana individua due punti di svolta di questo dibattito: il primo nel congresso di Verona degli storici dell'economia del 1987<sup>10</sup>, nel quale ci si sforza di individuare «in modo più panoramico il complesso rapporto tra l'attività creditizia e la fruizione assoluta dal credito nella fase di crescita o meno di tutto il sistema economico»; il secondo nel convegno, organizzato nel 1990 da Giuseppe Felloni a Genova, su banche pubbliche, banche private e Monti di Pietà nell'Europa preindustriale, che segna un momento di ulteriore evoluzione storiografica<sup>11</sup>. Infatti, gli interventi «metodologicamente attenti a cogliere, in larga prevalenza, la destinazione funzionale e la fisiologia del credito più che i suoi elementi anatomici, abbozzavano un quadro in cui banche pubbliche, banchieri privati (italiani ed anche ebrei), monti di pietà e monasteri, con le loro innervature nella complessa realtà economica, venivano a costituire la ricca geografia creditizia dell'Italia moderna»<sup>12</sup>.

L'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento promuove contestualmente alcuni seminari per approfondire i legami fra politiche finanziarie e ragion di Stato. In particolare, nel seminario del 1984 sviluppò un approccio «che personalizzava la funzione creditizia, concentrandosi al limite sul rapporto degli operatori finanziari con i loro principali clienti, i sovrani e le camere regie»<sup>13</sup>.

Il dato storiografico acquisito è che gli studi su banche e banchieri devono andare di pari passo con quelli sulla fiscalità e sul

<sup>10</sup> *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'età contemporanea*, Atti del primo Convegno nazionale della Società italiana degli storici dell'economia, 4-6 giugno 1987, Verona, 1988.

<sup>11</sup> *Banche pubbliche, banche private e monti di pietà nell'Europa preindustriale: amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Atti del Convegno, Genova, 1-6 ottobre 1990, Atti della società ligure di storia patria, n. s. XXXI/1-2, (1991).

<sup>12</sup> G. De Luca, *La storiografia più recente sulla finanza italiana dell'età moderna: gli studi sulla moneta, i banchi e i banchieri*, «Rivista di storia finanziaria», n. 10 (gennaio-giugno 2003), Atti del convegno su *Le più recenti tendenze della storiografia finanziaria italiana* - Università di Cassino, 27-28 settembre 2002, pp. 24-25.

<sup>13</sup> Ivi, p. 26. Gli atti sono stati pubblicati nel 1986 nel volume A. De Maddalena, H. Kellenbenz (a cura di), *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, Atti della Settimana di studio tenuta a Trento nel 1984, Il Mulino, Bologna, 1986.

debito pubblico in un unico ambito, analizzando i punti di snodo intorno ai quali si coagula l'interazione tra i diversi contesti. Inoltre, è maturata la convinzione che queste realtà sono state parte integrante del processo di formazione dello Stato moderno. Risponde, infatti, a una ben ponderata scelta editoriale la pubblicazione nello stesso numero della «Rivista di storia finanziaria», oltre al saggio di De Luca, anche di quelli di Luciano Pezzolo sugli studi sulla fiscalità della prima età moderna<sup>14</sup> e di Gaetano Sabatini<sup>15</sup> sul tema del debito pubblico.

La puntualizzazione storiografica sul tema del rapporto tra il sistema imperiale spagnolo e il “sottosistema” Italia con tutte le sue articolazioni territoriali, politiche e finanziarie, emersa nel convegno di Raito di Vietri sul Mare del 1993, ha evidenziato, ad esempio, non solo l'importanza del ruolo del debito pubblico e della finanza nei processi politici che caratterizzano il Mezzogiorno d'Italia, ma anche la partecipazione attiva nei processi decisionali dei responsabili del governo locale che li determinano<sup>16</sup>. Su quest'ultimo punto si sofferma il Pezzolo che, prendendo spunto anche dal Musi<sup>17</sup>, sottolinea sia l'importanza del sistema tributario ideato dagli Spagnoli per la redistribuzione delle risorse fiscali nel contesto del sistema, sia l'ampia libertà gestionale attribuita ai gruppi di potere locali, che ha come contropartita la garanzia di assicurare «un crescente flusso di denaro verso il centro sotto forme di imposte e/o di finanziamento del debito statale». Per raggiungere quest'obiettivo è necessario riformare la riscossione conferendo in appalto l'esazione delle imposte e creando la figura del “percettore” con il compito di assicurare la fluidità della disponibilità delle risorse finanziarie nelle casse statali. L'ulteriore punto di forza della riforma fiscale è costituito dall'intro-

<sup>14</sup> L. Pezzolo, *La storiografia più recente sulla finanza italiana della prima età moderna: gli studi sulla fiscalità*, «Rivista di storia finanziaria» cit., pp. 33-77.

<sup>15</sup> G. Sabatini, *La storiografia più recente sulla finanza italiana dell'età moderna: gli studi sul debito pubblico*, ivi, pp. 79-127.

<sup>16</sup> A. Musi (a cura di), *Nel sistema imperiale. L'Italia spagnola*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1994. In particolare il riferimento è al saggio di Antonio Calabria su *La finanza pubblica a Napoli nel primo cinquecento*. Cfr. anche A. Calabria, *The cost of Empire The finances of the Kingdom of Naples in the time of Spanish rule*, Cambridge university press, Cambridge, 1991, dove questi temi sono ampiamente sviluppati. Sul tema dell'integrazione e della resistenza, cfr. anche A. Musi, *L'Italia dei viceré Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Avagliano, Cava de' Tirreni, 2001, 2 ed.

<sup>17</sup> A. Musi, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo stato moderno*, Guida, Napoli, 1991.

duzione del principio del “riscosso per non riscosso” grazie al quale il concessionario alla riscossione era tenuto a versare alla Regia Corte i donativi iscritti a ruolo come se fossero già stati incassati. Da queste premesse si comprende come «il sistema degli appalti della riscossione tributaria moltiplica il tasso di coinvolgimento di soggetti più o meno eminenti nella gestione del denaro pubblico». La conseguenza è che la figura del «perceutore si pone al centro di una rete costituita da clientele e relazioni informali che gli conferiscono ulteriore potere»<sup>18</sup>. In questa situazione, un corretto funzionamento del sistema del credito è essenziale per attivare una filiera che garantisca non solo la riscossione, ma anche il trasferimento delle somme raccolte verso il centro per fare funzionare l'apparato amministrativo e soprattutto quello militare. I soldati dovevano essere pagati, le fortificazioni costruite, i ministri ricevere il loro salario o le galere essere armate per navigare. Il logoramento e la crisi del sistema dei banchi gestiti dai mercanti, che sarà sostituito da quello dei banchi pubblici, sul modello della Tavola di Barcellona con le garanzie fornite dalle città, derivano proprio dalla necessità di gestire e amministrare il debito pubblico e di garantire il funzionamento della predetta filiera.

Finanza e debito pubblico costituiscono un binomio inscindibile che accelera l'evoluzione in senso moderno non solo dell'intero mercato finanziario ma, soprattutto, dell'organizzazione politica delle forme di governo dello Stato. Gaetano Sabatini pone l'accento sul fatto che l'interpretazione sull'evoluzione del ricorso al debito pubblico nei processi di formazione degli stati moderni oscilla tra due differenti posizioni: quella del Körner che presenta «in una linea di sostanziale continuità ... anche le innovazioni istituzionali che, tra XVI e XVII secolo, accompagnano le crescenti emissioni di rendita e la conseguente maggiore domanda di capitali: la formazione dei banchi pubblici, la collocazione dei titoli sul mercato, la differenziazione sociale degli acquirenti delle quote»; e quella di Luciano Pezzolo il quale «colloca il quadro dei debiti pubblici dell'Italia cinque-seicentesca nel più ampio contesto della *financial revolution*»<sup>19</sup>.

La lettura della tesi del Pezzolo, mirata a sottolineare il ruolo svolto dal debito pubblico nell'attivare l'evoluzione della politica finanziaria dello stato moderno, è più adeguata a descrivere i

<sup>18</sup> L. Pezzolo, *La storiografia più recente* cit., p. 62.

<sup>19</sup> G. Sabatini, *La storiografia più recente sulla finanza* cit., pp. 82-83.

cambiamenti che caratterizzano il mercato finanziario italiano soprattutto nel '600 ed è illuminata da un'approfondita conoscenza dell'osservatorio privilegiato della piazza di Venezia, dove si percepiscono al meglio i cambiamenti e gli assestamenti del mercato finanziario europeo. L'esempio più efficace è legato alla costatazione del disimpegno da parte dei genovesi nei confronti degli investimenti nel mezzogiorno che saranno dirottati su Venezia e Roma, mentre il loro posto sarà preso da «operatori regnicoli, forse attirati dalla valenza politica della rendita pubblica»<sup>20</sup>. Un disimpegno che caratterizzerà il mercato finanziario della Sicilia tra la fine del '600 e la prima metà del '700.

Il percorso bibliografico delineato mostra chiaramente come in questi ultimi anni sia cambiato l'approccio metodologico agli studi sulla finanza italiana: banche, banchieri, fiscalità, debito pubblico costituiscono facce diverse di un medesimo contesto nel quale si esercita il potere del credito che opera in sintonia con il potere della politica.

Giuseppe De Luca e Angelo Moioli hanno meglio focalizzato il modello da utilizzare per affrontare il tema del potere del credito nel senso lato del termine, sviluppando il concetto di reti. In particolare affermano che

dagli anni Settanta del XVI secolo, l'offerta e l'organizzazione del credito assunsero, in alcuni dei principali centri delle aree economicamente più progredite dell'Italia centro-settentrionale, un connotato sempre più sistemico, svolgendo un ruolo decisivo sia per l'attività produttiva che per la dinamica politica e sociale. Accanto al rafforzamento delle componenti istituzionali, quali banche pubbliche, monti, banche private, sensali e altri, anche il livello informale del commercio del denaro si potenziò in maniera costante: le reti che legavano in

<sup>20</sup> L. Pezzolo, *Elogio della rendita. Sul debito pubblico degli Stati italiani nel Cinque e Seicento*, «Rivista di storia economica», N.S., volume XII (ottobre 1995) fasc. 3, p. 315. «Ma erano veramente sicuri gli investimenti in titoli di Stato nell'Italia del Seicento? Le vicende del debito pubblico nei domini spagnoli sono costellate di riduzioni del saggio d'interesse, di interruzione di pagamenti, di ritardi, di inadempienze da parte del governo. Non sarà certo un caso se i genovesi distrarranno progressivamente i propri investimenti dal Mezzogiorno per approdare nei mari considerati più tranquilli di Roma e Venezia. I genovesi furono presumibilmente sostituiti da operatori regnicoli, forse attirati dalla valenza politica della rendita pubblica. I titoli romani, veneziani e genovesi apparivano più rassicuranti: questi governi mostravano di avere in cura le sorti dei sottoscrittori, e potevano vantare – perlomeno dal Cinquecento – solide tradizioni di solvibilità. La sicurezza era andata in alcuni casi anche dalla consapevolezza che destini del debito pubblico erano connessi alla struttura di governo».

un'ampia massa di transazioni creditizie enti e privati, cittadini e rurali, operatori professionali e non, si addensarono progressivamente e disegnarono una geografia sempre più ramificata e capillare. I circuiti formali e informali si intrecciarono poi funzionalmente combinando l'offerta con la domanda di capitali<sup>21</sup>.

Per valutare correttamente il funzionamento del modello è necessario tenere in conto un'altra variabile che incide sia sui processi di funzionamento delle strutture, sia sui rapporti nei confronti con la "res pubblica". Questo punto di forza è rappresentato dalla costruzione di una giurisdizione, grazie alla quale si consolida un percorso volto a ricondurre l'attività del privato sotto il controllo pubblico. Il ruolo di vigilanza e garanzia assunto dal sovrano nei confronti delle reti formali di credito si espliciterà grazie all'esercizio della giustizia.

Si tratta di un contesto storiografico in questo caso quasi del tutto inesplorato, ma denso di implicazioni rilevanti. I processi normativi e giurisprudenziali, attraverso i quali il sovrano tenta di governare il mercato del credito, si consolidano in parallelo al rafforzamento della tutela dell'interesse collettivo. Una scelta necessaria per il corretto funzionamento del mercato strutturato del credito, anche se comporta la necessità di condizionare la libertà di iniziativa che si intesta al privato.

Un quadro bibliografico da costruirsi poiché bisogna sintetizzare le esperienze degli storici del diritto con quelle dei modernisti. I lavori di Beatrice Pasciuta<sup>22</sup>, di Andrea Romano<sup>23</sup> e di Angela De Benedictis<sup>24</sup> permettono una lettura comparata con la quale tracciare il percorso attraverso il quale il sovrano, costretto a convivere con fori, privilegi, libertà, usi e consuetudini, riesce a trovare la via per governare il processo di controllo dell'attività dei circuiti di gestione formale del credito. La situazione della Sicilia è particolare in quanto, come rileva Andrea Romano, il sovrano deve operare tenendo conto del rispetto di una "legislazione regia" siciliana che poggia le sue

<sup>21</sup> G. De Luca, A. Moioli, *Il potere del credito. Reti e istituzioni nell'Italia centro-settentrionale fra età moderna e decenni preunitari*, in *La banca*, Storia d'Italia, Annali 23, Einaudi, Torino, 2008, p. 212.

<sup>22</sup> B. Pasciuta, *In Regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardo medievale*, Giappichelli Torino, 2003.

<sup>23</sup> A. Romano, *Definizione e codificazione dello ius commune siculum*, in «*Il Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*», Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, a cura di Italo Birocchi e Antonello Marrone, Viella, Roma, 2006.

<sup>24</sup> A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzione nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001.

fondamenta su due fonti specifiche: i *capitula* deliberati dal Parlamento e la normativa delle *sanctiones* e delle *pragmaticae* promulgate dal sovrano e dal viceré, sentito il Sacro Regio Consiglio<sup>25</sup>. La preminenza della “legislazione regia” sulle altre fonti normative, inoltre, non costituisce un dato di fatto assodato, giacché tale realtà doveva fare i conti con una consolidata platea di privilegi e di consuetudini sulle quali, ad esempio, si costruisce il governo delle più importanti città demaniali come Palermo o Messina<sup>26</sup>. Riflessioni sul pluralismo degli ordinamenti, sul diritto comune, sulla nascita del diritto penale pubblico sono state sviluppate da Paolo Prodi nel suo lavoro sulla giustizia che porta l’efficace sottotitolo «dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto»<sup>27</sup>. Renata Ago, inoltre, suggerisce di

prestare maggiore attenzione al ruolo dei tribunali nelle società di *ancien régime* e, in particolare, allo specifico modo di funzionare di quelli civili, solo in parte assimilabile al concetto astratto di giustizia con il quale storici ed economisti tendono ad operare. Le fonti seicentesche mostrano infatti che, in questo campo, l’azione giudiziaria è quasi totalmente demandata all’iniziativa autonoma delle parti<sup>28</sup>.

Utilizzando il predetto contesto bibliografico ho affrontato una lettura dell’evoluzione delle reti di credito della Sicilia tra ’500 e ’700, ricostruendo i punti essenziali di un processo i cui punti di forza sono: il superamento del modello banco-azienda consolidatosi alla fine del medioevo; la creazione dei banchi pubblici; il nuovo ruolo giocato dall’impetuoso consolidamento del peso della finanza pubblica nel contesto del mercato del credito; la crescita del debito pubblico; la ricerca di nuovi modelli per favorire il cambiamento e il riallineamento del sistema Sicilia con la realtà europea.

<sup>25</sup> A. Romano, *Definizione e codificazione cit.*, p. 491.

<sup>26</sup> Ivi, pp. 498-504.

<sup>27</sup> P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000. In particolare, si segnala il capitolo «*utrumque iuris in utroque foro*» dove si affronta il tema della pluralità dei fori e del sottile equilibrio che ne permetteva la convivenza. In particolare Prodi rileva che «a partire del XIII secolo vi sono una molteplicità di fori e che essi non coincidono con gli ordinamenti giuridici se non in parte. In realtà in ogni foro rientrano spezzoni di ordinamenti diversi che si intrecciano fra di loro nella realtà concreta del caso sul quale il giudice è chiamato a decidere».

<sup>28</sup> R. Ago, *Economia barocca Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Donzelli, Roma, 1998, p. 156.

Nella prima parte del lavoro ho tracciato il processo di costruzione della giurisdizione attraverso la quale il sovrano assume progressivamente il governo delle reti formali di credito quali i banchi dei mercanti-banchieri o i magazzini dei caricatori, sottraendolo alle consuetudini cittadine. Un'evoluzione che, certamente, trova il suo impulso nelle determinazioni maturate a corte che saranno condivise in Sicilia con un percorso politico che trova il momento di confronto e di sintesi nelle deliberazioni del Parlamento e che si concretano nelle prammatiche reali promulgate dai viceré con il conforto del Sacro Regio Consiglio. Si costruisce, ad esempio, una procedura amministrativa con la quale la nascita e la morte di un banco cosiddetto pubblico – rilascio della licenza e procedure di amministrazione controllata e di fallimento – sono avocate alla competenza vicereale con il supporto del Tribunale del Real Patrimonio.

Tra la fine del '500 e il primo decennio del '600 si chiude definitivamente l'esperienza del modello operativo di un banco gestito da un mercante che diventa pubblico previo il rilascio di una specifica licenza autorizzativa da parte del viceré. La crisi trova le sue radici nell'incapacità della struttura creditizia di questo modello di banco di sganciarsi dalla dipendenza strutturale con l'azienda commerciale dalla quale trae origine, conquistandosi uno spazio operativo autonomo nel mercato del credito. Il susseguirsi dei fallimenti, che devastano il mercato finanziario europeo dalla seconda metà del '500, certificano l'implosione del modello.

Nella parte terza del lavoro si ricostruisce un episodio di questo scontro che si svolge in Sicilia i cui protagonisti saranno il viceré Gonzaga, i lucchesi e i genovesi. La partita è complessa giacché si sperimentano nuovi approcci al governo della finanza pubblica e, soprattutto, alla gestione del debito pubblico. L'approccio del Gonzaga è fortemente innovativo per le implicazioni politiche ed economiche che ne derivano ed è fortemente criticato nelle relazioni dei Visitatori che ne percepiscono l'impatto devastante sugli equilibri gestionali della finanza pubblica e i pericoli di malversazione connessi allo stretto legame che si costituisce tra politica e sistema creditizio. Il mercato del credito è segnato, inoltre, dallo scontro tra i toscani e i genovesi, che s'intreccia con lo scontro politico-militare tra Spagna e Francia.

La ricerca di nuovi equilibri e dei conseguenti modelli operativi, attraverserà un lungo arco temporale che va dagli anni '90 del '500 sino al primo decennio del '700. Un processo di trasformazione articolato che passa per il tramite di diverse esperienze: l'introduzione

della figura dei Percettori ai quali affidare la riscossione delle imposte; la fondazione dei banchi pubblici supportati dalla garanzia patrimoniale delle città – Tavole di Palermo e di Messina –; l'affidamento ai Monti di Pietà non solo delle funzioni d'assistenza, ma anche del compito di erogare il credito al consumo; la necessità di governare al meglio il debito pubblico che grava sulle città.

Un processo di trasformazione che si accentuerà nella seconda metà del '700 e che, per il tramite delle esperienze maturate nel riformismo borbonico, costruirà nuove strutture creditizie come quello delle Casse di Corte, e che si proietteranno, subito dopo l'Unità, nella creazione del Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele II.



## DALLA CONSUETUDINE ALLA PRAMMATICA

1. *Il filo rosso della giurisdizione*

Il processo di costruzione di un sistema normativo e giurisdizionale con il quale ricondurre al sovrano il controllo delle fasi rilevanti della vita delle strutture creditizie definite come “banchi pubblici”, si consolida come ipotesi di soluzione alla crisi del modello medievale del sistema banco-compagnia tra gli anni '30 e '90 del '500. Si sperimenta la creazione di un modello con il quale si vuole coniugare la tutela dell'interesse collettivo, mirato a garantire il corretto funzionamento del mercato strutturato del credito, con la libertà d'iniziativa economica che s'intesta ai privati. Il processo con il quale si tenta di ricondurre il privato sotto il controllo del pubblico inizia con l'introduzione dell'obbligo della licenza per aprire banco. Un punto di partenza che apparentemente attiene alla sfera dei regolamenti, ma che costruirà un sistema giurisdizionale che porrà al centro della scena sempre più il ruolo di vigilanza e garanzia assunto dal sovrano nelle reti formali di credito.

La giurisdizione del sovrano nei confronti dei banchi si consolida parallelamente all'acuirsi della crisi del modello di funzionamento dei banchi medievali ed è caratterizzata da una stratificazione normativa prodotta dagli anni '30 del '500. Questa normativa si consolida nella raccolta delle prammatiche stampata a Palermo nel 1636, dove questa materia è collocata nel titolo LXXIII avente come rubrica la specifica «de bancheriis, mercatoribus, magazeneriis eorumque fideiussoribus». Si tratta di una sorta di “testo unico” nel quale sono collocati, in ordine cronologico, i provvedimenti normativi (le prammatiche) che incidono

non soltanto sull'apertura di un banco ma anche sulla gestione di reti di credito, come quelle costituite dai mercanti e dai magazzinieri.

Inoltre, tra la fine del '500 e il primo decennio del '600, la dottrina e la giurisprudenza elaborano la differenziazione concettuale tra un "banco privato" qualificato come "pubblico" e un vero e proprio "banco pubblico", quali le tavole di Palermo e di Messina. Un processo di strutturazione giurisprudenziale che ha presente le esperienze maturate nelle diverse aree macroeconomiche dell'Italia. La differenziazione si individua nella diversa natura giuridica dei loro atti costitutivi: il primo istituto nasce con un contratto di diritto privato che ne regola la vita acquisendo contestualmente una specifica licenza vicereale per esercitare la sua attività; il secondo trova la sua legittimazione in uno statuto proposto da un ente pubblico e ratificato da un'autorità statale – in Sicilia il viceré – con il quale si vincola l'attività al raggiungimento di specifici obiettivi dai quali non si può derogare. Si contrappone, quindi, il mercante, che esercita l'intermediazione bancaria parallelamente a quella commerciale, dopo il rilascio di un'autorizzazione garantita dalle fideiussioni, a un istituto pubblico che è supportato finanziariamente dal patrimonio di una città, di un Monte di pietà o di qualsiasi altra pia istituzione, come può essere un ospedale. Il processo di costruzione della giurisdizione del sovrano nei confronti delle strutture del governo del credito diventa, quindi, una chiave di lettura primaria per comprendere la lunga transizione dal "banco" alla "banca".

Giurisdizione che si consolida durante il '500 con un processo di sovrapposizione che, lasciando formalmente in vita la fonte normativa primaria rappresentata dalla consuetudine, affida al viceré e al Tribunale del Real Patrimonio il controllo delle procedure sia del rilascio della licenza per l'apertura di un banco, sia della sua liquidazione nell'eventualità di una conclusione traumatica della vita dello stesso. Un processo che è attivato e condizionato dai cambiamenti che caratterizzano l'evoluzione delle reti di credito formale siciliane dal medioevo all'età moderna. Per controllare l'attività dei cambiavolute sono sufficienti le norme consuetudinarie consolidate negli statuti cittadini. Cosa diversa è invece la realtà rappresentata dai cosiddetti banchi pubblici, per i quali la tutela dell'interesse collettivo e la rilevante dimensione dei flussi finanziari rendono imperativa la promulgazione di prammatiche che innovano procedure amministrative, meccanismi fideiussori, giurisdizioni. La situazione subisce un cam-

biamento con la fondazione nel 1553 della Tavola di Palermo alla quale nel 1587 fece seguito la Tavola di Messina, le cui attività sono disciplinate da capitoli approvati dal viceré e che sono garantite dal patrimonio della città. In realtà la fondazione delle Tavole non stabilizza il funzionamento delle reti del credito che vi fanno riferimento come si ricava dal susseguirsi delle crisi, che travagliano gli istituti, alle quali si pensa di porre rimedio con un succedersi di capitoli nei quali si inaspriscono le pene per coloro i quali commettono delle irregolarità, si irrigidiscono i controlli, si nominano supervisori senza riuscire a risolvere i problemi strutturali che stanno alla base delle disfunzioni. Negli anni '50 del '700 si sente la necessità di promuovere il riordino di tutta la normativa e di affidare all'avvocato Antonino Crescimanno, che era stato giudice della Corte Pretoriana, l'elaborazione e la pubblicazione di un testo unico che contenesse le "Costituzioni del pecuniario palermitano banco" abrogando tutta la normativa precedente<sup>1</sup>.

## 2. Da cambiavalute a banchieri

La norma, sulla quale poggiano le fondamenta della costruzione della giurisdizione sull'attività dei banchi è il capitolo LXXVII delle Consuetudini di Palermo con la rubrica «De artificibus, barberijs, campsoribus, venditoribus rerum et alijs subscriptis personis»<sup>2</sup>. La disposizione rivolta ai "campsori", inserita nel testo del Naso del 1478 ma certamente di origine più antica<sup>3</sup>, ha come obiettivo l'auto-

<sup>1</sup> A. Crescimanno, *Le costituzioni del pecuniario banco con buon ordine disposte e regolate*, Palermo, 1761. Il viceré marchese Fogliani nella sua lettera del 10 maggio 1761 non solo approva le "costituzioni" elaborate dal Crescimanno, ma contestualmente procede a un'esplicita abrogazione di qualsiasi altra normativa precedente affermando: «annullando e cancellando tutte e qualsivoglia altre istruzioni e Capitoli o in stampa o in iscritto fin ora observate» (ivi, p. 9).

<sup>2</sup> *Consuetudini della felice città di Palermo raccolte da Giovanni Naso*, Palermo, 1478, consultato nell'edizione anastatica Palermo 2001, pp. 88-91.

<sup>3</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi della Sicilia*, a cura di R. Giuffrida, Fondazione culturale «Lauro Chiazzese», Palermo, 1974, p. 89. Il Cusumano, effettuando un confronto con la normativa veneziana, ritiene di datare il testo del capitolo al 1270. Il Trasselli formula l'ipotesi che la norma sia stata mutuata dall'esperienza catalana nel momento in cui i rapporti tra i due regni, nelle persone di Federico III e Giacomo II, si intensificarono e si consolidarono. A sostegno di questa tesi riporta diversi esempi fra i quali i capitoli IV e V, stabiliti in occasione delle Cortes di Lerida del 1301, nei quali

rizzazione all'esercizio dell'arte del cambio e non la regolamentazione dell'apertura di un pubblico banco come appare chiaramente dalla lettura del testo nel quale si specifica:

Campsoribus quicumque sint sive cives sive exteri possunt cambium tenere in civitate ipsa liberum a qualibet servitute die feriato et non feriato, dummodo fidem et legalitatem observent in eorum officio tantum sub pena certe quantitatis pecunie de fide et legalitate servanda et pecuniam eis depositam salvam fore present idonea fideiussoriam et cautionem. Et a civibus Panhormi pro ponderatione et exquisitione auri nihil recipiant vel petere debeant viciosum aurum vel argentum aut falsam cuiuscumque monete figuram penes se in cambio non retineant nec presumant dare civibus vel aliis quibuscumque quod si fecerint tamquam falsarij puniantur arbitrio iudicantes. ... A predictis vero campsoribus et venditoribus iuramentum et idonea fideiussorie cautionem exigent et recipiant pretore et iudice civitatis.

La giurisdizione su tale materia è attribuita alla Corte pretoriana presso la quale gli interessati avrebbero prestato giuramento e presentato le necessarie fideiussioni che, nella configurazione disegnata nel capitolo LXXVII, servono ad assicurare che l'arte del cambio sia esercitata in modo corretto e che le somme affidate agli stessi "cambiatori" non subiscano decrementi. Il testo delle consuetudini testimonia, inoltre, che i "campsores" della Palermo medievale svolgevano certamente attività di cambio e di deposito ma non quella di credito. Quando quest'ultima funzione avrebbe affiancato le altre due sarebbe nato l'istituto definito come "banco", che avrebbe assunto una sua posizione centrale nel contesto dell'economia urbana<sup>4</sup>.

si prevede che «nessuno poteva aprire banco senza avere prima garantito un fondo di 1000 marchi d'argento in Barcellona o Lerida e di 300 marchi nelle altre località», oltre al fatto che «i beni del banchiere erano tacitamente obbligati ai creditori» (C. Trasselli, *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, Parte II, *I Banchieri e i loro affari*, cit., p. 56).

<sup>4</sup> D. Igual Luis, *Los agentes de la banca internacional: cambistas y mercaderes en Valencia*, «Revista d'Historia medieval», n. 11, 2000, p. 106. «Y, asimismo, ha ayudado a asentar una definición de la la banca medieval que, caracterizada por ser una extensión del cambio de especies monetarias y por concentrar el negocio privado del dinero, impone una equivalencia casi absoluta entre las instituciones bancarias y los mecanismos cambiarios, por encima de otros actos también típicamente financieros como el préstamo y el resguardo de depósitos. Aun así, y sea cual fuere el elemento que quiera considerarse esencial en la evolución de las operaciones bancarias, el ascenso de estas actividades a una posición central en el seno de las economías urbanas europeas dependió, en realidad, y como se señaló hace un tiempo para el caso

Carmelo Trasselli ha delineato per la Sicilia le scansioni temporali di questo processo evolutivo. Nel '200 e nella prima metà del '300,

anche se impiegarono qualche piccolo capitale in affari, l'attività preponderante dei cambiatori siciliani deve essere stata quella del cambio manuale e non quella tipicamente bancaria, di intermediari fra richiesta e offerta di capitali<sup>5</sup>.

Nella seconda metà del '300 la figura del banchiere-cambiatore evolve in quella di banchiere-mercante. Si tratterebbe di una mutazione provocata dall'arrivo in Sicilia dei banchieri-mercanti pisani e toscani<sup>6</sup> e che si consoliderà durante il regno di Alfonso il Magnanimo.

La trasformazione è sollecitata dalla crescita esponenziale del mercato siciliano nel quale i panni importati diventano una delle più importanti voci della bilancia commerciale dell'isola stimolando, inoltre, il mercato finanziario della valuta e dei cambi<sup>7</sup>. Questo mu-

de Barcelona, de la combinació de las tres funciones que estimo citando aquí (el cambio, el préstamo y el depósito).

<sup>5</sup> C. Trasselli, *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XIV secolo*, cit., p. 12.

<sup>6</sup> Ivi, p. 60. L'arrivo dei pisani in Sicilia con il loro patrimonio di tecnica bancaria e con la loro rete commerciale-finanziaria con la quale coprivano l'intero mercato europeo, segna una drastica rottura con il passato. «E proprio la tecnica bancaria? immensamente superiore a quella dei vecchi bankerii? consentì loro di inserirsi subito, quasi con la forza, tra i catalani favoriti dalla nuova dinastia e i genovesi che detenevano, di fatto, il monopolio dei grandi affari. I Pisani portarono soprattutto in Sicilia i loro rapporti internazionali multilaterali, sicché la rete degli scambi di denaro e credito poté non coincidere più con la rete di scambi di merci».

<sup>7</sup> Oltre ai lavori di Trasselli sull'interscambio tra frumento e panni (C. Trasselli, *Frumento e panni inglesi nella Sicilia del XV secolo*, «Annali della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo», a. IX (1995); id., *Sull'esportazione dei cereali dalla Sicilia negli anni 1402-1407*, «Annali della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo», a. XI (1957), id., *Sull'esportazione dei cereali dalla Sicilia negli anni 1402-1407* in «Atti dell'Accademia di scienze lettere e arti di Palermo», S. IV, vol. XIV (1955)), è rilevante lo studio di Del Treppo sui mercanti catalani (M. Del Treppo, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, L'Arte tipografica, Napoli, 1972, p. 160) nel quale si sottolinea che «posta al centro della *ruta de las esperia*, la Sicilia è frequentata da tutte le navi che si recano in Levante, all'andata o al ritorno, o tutte e due le volte, e non per le sole necessità di approvvigionamento idrico, di vettovagliamento, riparazioni ecc., ma per ragioni propriamente commerciali. All'andata, essa contribuisce in maniera rilevante alla composizione, o al completamento dei carichi destinati a Barcellona». Del Treppo aggiunge, inoltre, che l'interscambio tra Sicilia e Catalogna è molto più articolato da

tamento avvenne non solo in Sicilia, ma in tutto il mercato finanziario europeo e fu favorito dalla presenza di una ramificata rete di mercanti-finanzieri che operava in Europa in un contesto economico nel quale l'interconnessione delle reti commerciali favoriva il trasferimento di saperi tecnici e culturali tra periferie e centri economici. Questo interscambio operativo incoraggiò «un crecimiento polinuclear a escala continental, autónomo y endógeno regionalmente, a pesar de la presencia obvia de puntos muy dinámicos, entre los cuales casi es ocioso mencionar los del Norte de Italia»<sup>8</sup>. Nel sentire comune i banchieri sono dei «financieros consagrados a las letras y a los préstamos»<sup>9</sup>. Questo binomio inscindibile tra lettere di cambio e credito costituisce il motore principale della loro attività, grazie al quale si possono accumulare consistenti fortune o incappare in fragorosi fallimenti.

Intorno alla seconda metà del '300 il processo di trasformazione del cambiavalute in banchiere si è consolidato anche in Sicilia e a Palermo, ma la città non sente l'esigenza di un aggiornamento formale del capitolo delle consuetudini relativo al "campsor": è sufficiente la sua interpretazione estensiva volta ad applicare la norma consuetudinaria anche ai mercanti-banchieri che vogliono operare sulla piazza palermitana.

### 3. Il cambio di rotta

L'irruzione nel mercato creditizio dei banchieri pisani non comporta dei mutamenti normativi in quanto la Regia Corte si astiene da qualsiasi intervento nei confronti dell'attività dei banchieri ritenendo sufficiente la norma consuetudinaria che impone, per l'apertura dell'attività, solamente la prestazione di una generica fideiussione. Tutto cambia nel corso del '500<sup>10</sup> attraverso un articolato processo

quello esemplificato da Trasselli. Le esportazioni verso l'isola sono, certamente, incentrate sui panni di produzione catalana, mentre il modo di investire il ricavato è molto vario: oltre al frumento, si esportano schiavi, zucchero, seta, salnitro, formaggi. In molti altri casi il mercante catalano trasferisce in patria i suoi ricavi sotto forma di valuta o di cambi (Ivi, p. 164-165).

<sup>8</sup> D. Igual Luis, *Los agentes de la banca internacional* cit., p. 107.

<sup>9</sup> Ivi, p. 109.

<sup>10</sup> Il Trasselli affronta il tema della legislazione sui banchi del '400 e ribadisce di non aver trovato alcuna norma su tale materia ad esclusione del capitolo LXXVII delle

che coinvolge i diversi livelli di responsabilità politica del governo del Regno grazie al quale la legislazione regia riesce ad imporre la propria supremazia sulla realtà costituzionale pattizia costituita dai privilegi del Regno e delle città di Palermo e di Messina. Un processo articolato e non lineare al quale i giuristi danno un contributo rilevante. Andrea Romano sottolinea come la legislazione regia sia

costituita, essenzialmente (e tenendo distinti i frequenti *privilegia*), da due tipi di fonti: la normativa parlamentare dei *capitula*, deliberata per iniziativa della “nazione siciliana”, alla cui determinazione concorrevano, con ruoli diversi e secondo equilibri politici complessi, il parlamento, il Sacro Regio Consiglio, la Deputazione del Regno e il Sovrano; la legislazione delle *sanctiones* e delle *pragmaticae*, derivanti dall’iniziativa del sovrano e del viceré, con l’apporto del Sacro Regio Consiglio. *Capitula*, *pragmaticae* e *sanctiones* erano nel loro insieme atti normativi in qualche misura condizionati dall’apporto tecnico-dottrinale dei dottori di diritto, di fatto portatori degli interessi della feudalità e delle élites cittadine. Nel loro complesso, documentavano la travagliata definizione della natura e dei limiti della sovranità, frutto di delicati equilibri politici, mentre i capitoli davano concretezza a quella “costituzione storica” derivante dal *pactum* stretto fra monarchia e nazione<sup>11</sup>.

Il Parlamento è consapevole che le fondamenta della costruzione costituzionale delle fonti del diritto siciliano sono da individuare principalmente nei “capitula Regni”. Un principio fortemente difeso anche nell’assise celebrata a Palermo nell’ottobre 1535 alla presenza dello stesso Carlo V, reduce dall’impresa di Tunisi, nella quale si ribadisce il principio che le prammatiche «contro la forma et tenore di detti capitoli a detto Regno concessi» non possano promulgarsi o eseguirsi<sup>12</sup>. Un’affermazione di principio sulla natura pattizia del le-

Consuetudini di Palermo, cosicché «la prima legge sui banchi promulgata in Sicilia sarebbe quella di Carlo V nel XVI secolo» (C. Trasselli, *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo*, Parte II, *I Banchieri e i loro affari*, cit., pp. 53-55).

<sup>11</sup> A. Romano, *Definizione e codificazione* cit., p. 491.

<sup>12</sup> *Capitula Regni Siciliae*, vol. 2, Palermo, 1743, p. 133 (edizione anastatica a cura di Andrea Romano, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 1999). Capitoli presentati al sovrano a seguito delle deliberazioni votate nel Parlamento celebrato a Palermo nell’ottobre del 1535. Cap. CLXXX. «Item perché alcune volte si ha tentato per li viceré che sono stati in detto Regno far pragmatiche che tendono contro la forma delli capitoli a detto Regno concessi per li retroprincipi di vostra maestà et per quelli concessi, confirmati et giurati supplica per questo il detto Regno a vostra cesarea et catholica maestà che sia servita provvedere et comandare che nessuna pragmatica tendente contra la forma et tenore di detti capitoli a detto Regno concessi si possa ne debia os-

game della Sicilia con la Corona d'Aragona che il Parlamento fa alla presenza dell'imperatore, come risposta al suo discorso nel quale si attribuisce alla Sicilia il ruolo di antemurale avanzato nel Mediterraneo contro il pericolo turco. Il *placet* (la ratifica reale) di Carlo V sul capitolo che contiene l'asserzione votata dal Parlamento è piuttosto ambiguo. Il sovrano esprime formale rispetto nei confronti dei privilegi, ma, nello stesso tempo, ribadisce il principio che le prammatiche saranno emanate tenendo conto delle necessità del Regno e dei suoi "interessi"<sup>13</sup>. Il Parlamento diventa, quindi, un luogo di mediazione politica nel quale fare maturare le linee d'indirizzo che si manifestavano nelle prammatiche vicereali.

È quello che accade nel momento in cui le norme consuetudinarie in materia non saranno più sufficienti a far fronte alle prime avvisaglie della crisi dei banchi. Una prima prammatica del 1527 aveva già evidenziato i problemi dei fallimenti e dei danni che questi provocavano al sistema economico, ma sarà il Parlamento che, nella sessione dell'aprile 1528, affronterà il problema e individuerà i possibili rimedi che indicherà nel capitolo CXX. I capitoli sono approvati da Carlo V nel luglio del 1530 ed eseguiti a Palermo il 23 aprile 1531. Le richieste del Parlamento possono così riassumersi: presa d'atto da parte del Parlamento della crisi profonda che attraversa il modello del banco medievale; convinzione che l'istituto di garanzia, da consolidare e disciplinare per evitare le ricadute negative dei fallimenti sui clienti, è costituito dalla fideiussione; estensione a tutta la Sicilia della normativa che sarà emanata su tale materia; obbligo di procedere in via esecutiva nel caso in cui, attraverso donazioni, i banchieri o i loro fideiussori tentassero di sottrarre i loro beni alle procedure fallimentari<sup>14</sup>.

servare eccetto che vista per li tre Bracchii del detto Regno non fosse accettata conoscendosi che tendessi in servizio di nostro signor Iddio, di vostra cesarea maestà et beneficio di detto Regno che in tal caso non solamente si accetterà ma supplicarà detto Regno a vostra cesarea maestà et al suo viceré che fosse per l'osservantia di quelli».

<sup>13</sup> Ivi, il sovrano nell'approvare la richiesta del parlamento afferma che «su magestadad tendrá cuydado y mandará a su virrey que non se hagan pragmanticas se no tales quales converran al beneficio del Reyno teniendo sempre respecto a lo que se supplica per la buena administracion de la justicia».

<sup>14</sup> Ivi, p. 89. «Item si ha visto per esperienza che li bancheri che hanno tenuto banchi in detto Regno la maggior parte di essi hanno fallito di grossa somma in danno delli regnicoli et altri mercanti et persone forastiere trovandosi loro pleggi per loro voliri o inabilitati, insufficienti ut plurimum commettono fraudi in occultar loro beni mettendosi in casa per gaudere lo refugio di quella o vero si fanno guidare loro

Il processo politico-giuridico che si sviluppa è la costruzione di una giurisdizione sovrana, che assume il governo di questo specifico settore del mercato del credito sottraendolo alle consuetudini cittadine. Un processo che fa parte di un contesto molto più ampio e articolato nel quale bisogna confrontarsi con i rapporti di coesistenza e di conflittualità delle giurisdizioni che stanno alla base dell'articolato percorso di costruzione dello stato in età moderna.

Bisogna tenere presente che,

in generale, la scienza giuridica tardo medievale riteneva normale la pluralità di titolarità giurisdizionale in conflitto e la rappresentava sulla base di situazioni reali di potere; le posizioni di superiorità presenti all'interno della pluralità di giurisdizioni venivano intese secondo un modello di spiegazione che rinvia ad un'idea di stratificazione piuttosto che di gerarchia... Allo stesso modo ambiti superiori di *iurisdictio* non dovevano sempre imporsi a quelli inferiori a livello normativo, dal momento che non si concepiva che vi fosse una regola generica che lo stabilisse. Ed era anche difficilmente riconosciuto che titolari di *iurisdictio* superiore potessero variare unilateral-

personi et domandano dilatione dando molte longarie alli loro creditor. Delli quali fallimenti et rotture ne hanno seguito grandi danni et interesse al detto Regno et tali mercanti et persone forastiere. Supplica pertanto lo detto Regno a vostra cesarea maestà che si degni provvedere et ordinari che de cetero li bancheri del Regno predetto ogni anno siano tenuti et obligati et si debbiano constringere a dar nuova plegiaria idonea et sufficiente la quale si habbia di ricevere di comandamento delli officiali preminenti delle città et terre del Regno a pericolo delli officiali che ordineranno pigliarsi detta plegiaria. In la quale oltra di apponersi patto de non opponendo in larga forma vi sia ancora clausola espressa che li detti bancheri et suoi pleggi con giuramento promettano che succedendo casu che fallissero non possano gaudere lo privilegio dello refugio della casa ne possano gaudere etiam motu proprio principis concessi guidatici ne dilatione alcuna eccetto con la volontà di tutti li creditor et che la maggior parte delli detti creditor non possano apprendere la minor parte stipulando dette pleggiarie con tutte obligationi, clausole et renunciationi solite apponersi per li publici notari del detto Regno et per evitare ogni fraude che potria succedere durante lo tempo che tenessero detto banco tanto li bancheri quanto li pleggi che facessero donatione alcuna de loro beni tali donacionmi quanto allo primo giudicio della satisfatione delli creditor di detto banco si intendano cassi, irriti et nulli et di nessuno momento et efficacia et non ostante la translatione della possessione de detti beni donati per li detti bancheri et pleggi li detti creditor si possano sopra quelli satisfare senza discussione di altri beni di detti bancheri et pleggi come se detti beni fossero in poteri di quelli la quale satisfatione si debbia fare via executiva senza essere admessi a difension alcuna».

<sup>15</sup> A. De Benedictis, *Politica, governo* cit., p. 269.

<sup>16</sup> Ivi, p. 272.

mente la situazione, poiché non si concepiva nemmeno una tacita disposizione derogatoria nella norma posteriore<sup>15</sup>.

Il sovrano è pienamente consapevole dei limiti imposti al suo operare dalla “scienza giuridica”, tuttavia, attraverso una produzione di norme che si sovrappone alle consuetudini medievali, riesce a trovare la via per governare l’evoluzione del processo di accentramento del controllo dell’attività dei circuiti di gestione formale del credito. I sovrani, supportati da un efficace ausilio giurisprudenziale, riescono a dare un contenuto cogente al concetto di “mixtum imperium” attraverso il quale si potevano emanare ordini vincolanti nei confronti dei sudditi<sup>16</sup>. Un percorso impervio giacché si scontra con la necessità del sovrano di convivere con fori, privilegi, libertà, usi e consuetudini del Regno in un contesto nel quale lo “*ius commune*” coesiste con lo “*ius singulare*”<sup>17</sup>.

Un concetto ulteriormente ribadito da Beatrice Pasciuta la quale afferma che

il pluralismo istituzionale e la articolata gamma delle *iurisdictiones* presenti all’interno del sistema politico del Regno – così come all’interno di qualsiasi sistema politico dell’epoca – producevano un assetto estremamente fluido e modificabile essenzialmente sulla base delle temporanee preminenze di diverse componenti politiche ... Per la natura stessa del sistema istituzionale, la subordinazione gerarchica fra uffici centrali e magistrature locali, elettive e periferiche, demaniali e regie, e ancora fra tribunali ordinari e fori privilegiati rispecchia un complicato intreccio sempre indipendente dalle preminenze politiche delle componenti sociali di volta in volta egemoni. ... La crea-

<sup>17</sup> Ivi, p. 279. «Il richiamo a privilegi, libertà, consuetudini, diritti, al loro mantenimento, alla loro difesa fu un tratto costante, e perciò costitutivo, dell’agire politico in tutte le diverse realtà territoriali dell’Europa tra XV e XVIII secolo. Si basava su un modo di concepire la legge e il diritto che contemplava accanto alle leggi generali – *leges universales* –, con un illimitato ambito di destinatari con uguali diritti e uguali doveri (*ius commune*), l’esistenza di *leges speciales*, *constitutiones personales* nel senso di *ius singulare*». Un tema che emerge anche nella definizione del rapporto di coesistenza tra la legge di Dio e quella degli uomini studiato da Paolo Prodi il quale mette in rilievo, quando affronta il problema del rapporto tra i due ordinamenti in relazione al tema del peccato, che l’ordine giuridico medievale si caratterizza per «un pluralismo ineliminabile della dimensione giuridica, dalla compresenza in concorrenza e in dialettica fra di loro di sistemi diversi» (P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 108-109).

<sup>18</sup> B. Pasciuta, *In Regia Curia civiliter convenire* cit., pp. 43-44.

zione di istituzioni giudiziarie e il loro continuo perfezionamento si fonde infatti con la tendenza, mai ostacolata, al consolidamento di status privilegiati legati appunto a caratteristiche di natura personale. In questa ottica vanno lette le inevitabili sovrapposizioni fra tribunali ordinari e fori privilegiati, ma anche all'interno degli stessi tribunali ordinari, fra giurisdizioni ordinarie e giurisdizioni privilegiate dei soggetti ricorrenti<sup>18</sup>.

In Sicilia i vicerè, quindi, con le loro prammatiche ampliano la sfera di intervento nei confronti del settore del credito tentando di risolvere le criticità del sistema. La costruzione della normativa per la regolamentazione della nascita e della morte di un banco (licenza di apertura e gestione del fallimento), si inserisce in questo contesto e il suo studio permette anche di comprendere l'articolato processo attraverso il quale, pur nel rispetto formale dell'edificio giuridico preesistente, il sovrano costruisce una nuova giurisdizione nella quale la *potestas* della Corona riesce ad imporsi nei confronti degli altri protagonisti della scena politica, economica e sociale del Regno.

#### 4. *Le prammatiche regie*

La giurisdizione sui banchi si costruisce nel corso del '500 con l'emanazione di diverse prammatiche che sviluppano e consolidano i principi che erano stati evidenziati in Parlamento. La prima è del 1527<sup>19</sup>: Carlo V focalizza il suo intervento sulla necessità di porre un freno alle furbizie dei mercanti-banchieri che, utilizzando la pluralità delle giurisdizioni, impediscono, nei fatti, al meccanismo delle fideiussioni di funzionare a garanzia delle richieste dei creditori. La "narratio", con la quale s'illustrano le motivazioni dell'intervento del sovrano, s'incentra sul tema dell'allarme sociale provocato dall'utilizzazione strumentale da parte dei titolari dei banchi delle procedure fallimentari per sfuggire al pagamento dei loro debiti e a non rimborsare i titolari dei depositi effettuati nei loro forzieri. Infatti, i banchieri in difficoltà «dolose et fraudulenter facere consueverunt omnia sua bona occultantes ne super illis creditores satisfieri possint eorumque personas domus refugio et aliis moratoriis privilegiis». Il so-

<sup>19</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, t. I, Palermo, 1636, pp. 410-411. La prammatica è stata promulgata a Granada il 26 ottobre del 1526 ed è stata esecutoriata a Palermo il 6 febbraio 1527.

vano sottolinea che il motivo della difficoltà di garantire la tutela degli interessi dei creditori travolti da un fallimento è legata al fatto che la loro azione in giudizio è ostacolata dal sovrapporsi di giurisdizioni particolari dietro le quali i banchieri e i loro fideiussori si fanno scudo impedendo la rivalsa. Per contenere l'utilizzo strumentale del ricorso a giurisdizioni particolari si impone ai banchieri e ai loro fideiussori un'esplicita rinuncia all'utilizzazione delle medesime<sup>20</sup>.

Le prammatiche sul tema delle fideiussioni non innovano, ma sviluppano e consolidano i principi contenuti nel capitolo "ut bancus" di Alfonso<sup>21</sup> in base ai quali i fideiussori del banchiere, in caso di fallimento, avrebbero dovuto adempiere ai loro obblighi nei confronti dei clienti senza potersi rifugiare dietro lo scudo di qualsiasi giurisdizione o privilegio<sup>22</sup>. Si ribadisce, inoltre, la funzione della fideiussione come "credito di firma", grazie al quale il fideiussore si assume la responsabilità di saldare il debito del banchiere in caso che questo non possa pagare, specificando «quod dictus bancherius et eius fideiussores sint et censeantur ipso iure obligati de persona et possint et debeant personaliter cogi et compelli per eorum carcerationem et aliud quodcumque iuris remedium ad realem effectivam et integram solutionem eorum debitorum»<sup>23</sup>.

Questa interpretazione della formula "ut bancus" è sostenuta anche dal giurista Mastrillo, per il quale il fideiussore è obbligato a pagare a ogni semplice richiesta dei creditori senza alcuna ecce-

<sup>20</sup> Ivi, p. 410. Nella prammatica si dispone che «quod nullus in dicto Sicilia et ulterioris Regno possit esse bancherius nec bancum pecuniarum aperire quin prius per eum suosque fideiussores scienter et expresse renunciatum sit omnibus et quibuscumque privilegiis, guidaticis et securitatibus eorum corporum et personarum refugeoque domus tam virtute privilegiorum urbis Panormi quam aliorum quorumcumque privilegiorum».

<sup>21</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., p. 81. «Il re Alfonso codificò il significato di quella celebre formula nel Capitolo intitolato "interpretatio principis regis Alphonsi super illis verbis adjectis in fideiussionibus bançalibus, vide licet fidejussit ut bancus in forma Camere" che può considerarsi come una ripetizione delle norme stabilite dal *novus ritus magnae regiae curiae* ... Si rileva da quel capitolo che chiunque prestava fidejussione per un banchiere innanzi la R. Corte Pretoriana, e lo stesso banchiere per i suoi obblighi verso i depositanti, s'intendeva rinunciare ad ogni e qualunque privilegio stabilito dalla legge, dai capitoli dalle consuetudini, specialmente da quelle di Palermo, o dalle costituzioni imperiali e regionali, ed era obbligato di pagare immediatamente a vista, senza presentare alcuna pregiudiziale o legale eccezione».

<sup>22</sup> Ivi, pp. 81-83.

<sup>23</sup> Ivi, p. 411.

zione<sup>24</sup>. La Corte Pretoriana svolge un ruolo importante in questa procedura, giacché ha tra le sue competenze «anche quella di funzionare come banco pubblico per il deposito di denaro e per i relativi pagamenti»<sup>25</sup>. Ne consegue che la fideiussione non è altro che una delle forme in cui si articola il sistema delle “aperture di credito di firma”, che costituisce una delle più diffuse forme di prestito non monetario sul quale si regge il mercato del credito, giacché la firma del contratto determina un’esposizione del fideiussore al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del soggetto (compagnia commerciale o soggetto privato) nei confronti del quale si presta il “plegio”. Naturalmente l’accettazione di una fideiussione è condizionata dall’esito positivo di una “istruttoria di fido”, finalizzata a valutare la disponibilità economica del fideiussore e la reale capacità di rimborso da parte dello stesso: l’accettazione di una fideiussione è subordinata ad una valutazione del rischio di una possibile insolvenza da parte del fideiussore.

Le norme del 1527 sull’obbligo per i mercanti-banchieri di rinunciare ai fori privilegiati non risolvono i problemi provocati dai fallimenti dei banchi, anche perché i banchieri creano una rete di complicità nella quale coinvolgono sia i rappresentanti dei più importanti gruppi di potere politico che governano le città, sia i funzionari regi responsabili della gestione finanziaria della Regia Corte. Il viceré duca di Monteleone nel 1532 individua in questa commistione tra interessi che attengono ai pri-

<sup>24</sup> G. Mastrillo, *Decisionum Concistorii sacrae regiae conscencia regni Siciliae, libri tres*, Venezia, 1622, libro 3° pp. 39 e sgg.. Decisione CXXVI «fideiussor de detinendo pecuniam loco depositi». Il principio giurisprudenziale è discusso nella causa che oppose Nicolò Pallavicino, creditore, contro Nicolò Magliolo, fideiussore di Enrico de Franchis, per la restituzione di una certa somma di denaro che era stata affidata al de Franchis «loco deposito ... cum clausola ut bancus et pacto de non opponendo». Il punto di diritto che ne consegue è che il fideiussore non può opporsi alla richiesta della Curia «sed semper et perpetuo remanet obligatus» e, conseguentemente deve «omnia adimplere» su esplicita richiesta della Curia.

<sup>25</sup> B. Pasciuta, *In regia Curia* cit., p. 307. L’A. aggiunge che «la funzione del tribunale cittadino *ut bancum* era legata all’esecuzione delle sentenze pronunciate dal Tribunale stesso, ma anche di sentenze emanate da altre Corti e che per ragioni contingenti dovevano avere attuazione a Palermo ... Dopo il deposito della somma dovuta secondo il dispositivo della sentenza da parte del soccombente la Corte provvedeva, tramite il *serviens*, a far citare il creditore e a liquidargli il dovuto». Inoltre si aggiunge che «nell’esercizio del *Novus Ritus* – la procedura adottata già nel primo ‘300 nelle cause per debiti – ad esempio, la fideiussione in *Curia ut bancum* era molto frequente e ciò per la maggiore celerità e le maggiori garanzie di immediata solvibilità offerte dall’intervento di una istituzione pubblica» (ivi, p. 309).

vati e l'esercizio di pubbliche funzioni la principale fonte di turbamento del corretto funzionamento del mercato del credito. Il tentativo di spezzare i rapporti che legavano i mercanti-banchieri con gli "officiali regi ordinari" dell'amministrazione finanziaria del Regno si manifesta in una prammatica con la quale si proibisce loro di acquisire quote di partecipazione, a qualsiasi titolo, in società di costituzione di banco o di prestare fideiussioni a garanzia dell'esposizione debitoria delle stesse, comminando pene e demandando al Tribunale del Real Patrimonio la competenza a giudicare il reato<sup>26</sup>. Le indagini dei Visitatori del Regno metteranno in rilievo che la prammatica non ha raggiunto l'obiettivo in quanto il divieto era stato aggirato o con prestanomi o con la stipula di ulteriori fideiussioni prestate nei confronti dei predetti funzionari per simulare un loro disimpegno nei confronti della partecipazione agli affari dei mercanti banchieri. In realtà, le collusioni e i rapporti di affari tra la politica e la finanza non si stroncano con le proibizioni e le sanzioni previste nelle prammatiche, bensì si logorano a seguito della crisi economica, sociale e politica che avrebbe caratterizzato la seconda metà del '500.

I fallimenti continuarono e nel 1535 furono ampliate ulteriormente le competenze vicereali: in una nuova prammatica Carlo V at-

<sup>26</sup> Acp, Atti, bandi e provviste, 1532-1533, cc. 42r-v. La lettura della prammatica, non riportata nelle raccolte a stampa e parzialmente citata dal Cusumano, evidenzia da un lato la volontà del viceré di recidere gli ambigui rapporti tra mercanti-banchieri e ufficiali pubblici, dall'altro l'individuazione nel Tribunale del Real Patrimonio il foro competente per giudicare. «Die vij januarii vj indicionis 1532. Matheus de Perino retulit emisisse bannum infrascriptum per loca solita et consueta. Impero chi lo illustrissimo et potenti signuri lo signuri don Hectore Pignatello duca di Monteleone, viceré et capitaneo generali di quisto regno di Sicilia per littera di la cesarea et catholica magestati data a Ratisbona a di ij di settembre proximo preterito, ordina, providi et comanda chi attenta la informacioni chi teni sua cesarea maestà chi alcuni di li officiali regi pecuniari di quisto regno hanno tenuto et tenino parti et partecipano cum alcuni banchi pupplici di lo ditto regno divissiro per pragmatica sanctione providiri chi di iczà innanti nixuno regio officiali pecuniario ordinario di ditto regno non potessi ne divisse tenere commercio ne participio cum alcuno banco directe vel indirecte publice vel occulte secundo la qualitati di lo negocio requeidi ne meno plegiari dicti bancheri sub pena di privacioni di loro officii et di docati dui milia di applicare a lo regio fisco et contra dicti officiali pocza lo fisco principaliter agere. Per tanto da parti di li spettabili et magnifici officiali, Preturi et iurati per ordini et comandamento di sua illustrissima, comu appari per littera di sua illustrissima signoria data Messane die iiij dicembri vj indicionis 1532, per ligi et pragmatica sanctioni di la catholica et cesarea magestà et re nostro signuri cunctis temporibus valitura, si ordina, providi et comanda di izà innanti nixuno officiali regio pecuniario ordinario digia ne presuma teneri parti ne partecipare cum dicti banchi ne commercio ne a quilli plegiare directe vel indirecte, puplice vel occulte supta la pena contenta in dicta regia prammatica».

tribuisce al viceré la competenza di attivazione delle procedure di fallimento, sottraendo così l'iniziativa ai creditori e avocandola alla sua giurisdizione<sup>27</sup>. Questa disposizione, consente al viceré di diventare l'arbitro sia della nascita del banco, attraverso il potere di rilasciare la "licenza" di apertura, sia della sua morte, attraverso quello della nomina dei commissari curatori di un eventuale fallimento o di una amministrazione controllata.

La previsione della pena di morte, quale deterrente per evitare che i banchieri utilizzino le procedure di fallimento per sfuggire agli impegni contratti con i propri "depositari", rappresenta un ulteriore rafforzamento della giurisdizione vicereale in quanto si collega l'esercizio della giurisdizione criminale con quella civile. La scelta di una linea di rigore contro i fallimenti fraudolenti è un indice della grave crisi che attraversa l'economia siciliana negli anni '30, soprattutto a causa di un'inflazione che fa sentire i suoi effetti sui prezzi del grano<sup>28</sup>. Carlo V giustifica il suo intervento normativo nei confronti dei banchieri con l'obbligo morale che grava sul sovrano di tutelare l'interesse della collettività in occasione della "rottura" di un banco in quanto «la povera gente ne patisce in grave danno della Repubblica»<sup>29</sup>.

La prammatica del 29 ottobre 1541<sup>30</sup>, promulgata dal Presidente del Regno Simone Ventimiglia, marchese di Geraci, può essere considerata come il primo testo organico con il quale si disciplina la vita di un banco pubblico. L'obiettivo del marchese di Geraci è di armonizzare e di organizzare il complesso delle norme che si erano succedute nel precedente ventennio, spesso in modo episodico.

<sup>27</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., p. 412. Messina, 31 ottobre 1535. «Per quanto volte accade che rompendo mercadanti e banchieri per vitio più presto che per necessità restando loro ricchi, la povera gente ne patisce in grave danno della Repubblica e perché il male è tanto continuato che se n'ha fatto da qui adietro grande abusione in questo Regno. Per questo statuimo, sancimo et ordinamo che contro tali si proceda a pena di morte naturali rigorosamente secondo ch'è solito in altri Regni e che non possano essere guidati dalli creditori se già al viceré non paresse che per alcuna causa legittima, grande e ragionevole lo debia fare havendo rispetto alli loro infortunii et altre occorrenze».

<sup>28</sup> A. Giuffrida, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, S. Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1999, pp. 81-83.

<sup>29</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., p. 412.

<sup>30</sup> Acp. Atti, bandi e provviste, 1541-1542, cc. 33r-35v. La prammatica non è contenuta nelle raccolte a stampa ed è solo parzialmente citata da V. Cusumano (*Storia dei banchi* cit., pp. 84-86), pertanto se ne fornisce in appendice la trascrizione.

Come si evince dalla “narratio” l’intervento normativo è stato motivato dalla necessità di far fronte alla grave recessione che ha colpito il mercato finanziario siciliano provocando non solo il fallimento di molti banchi, ma anche gravi danni alla Regia Corte e a «multi mercadanti et personi di altra qualità». La nuova normativa per l’apertura di un banco in tutto il Regno si articolava in tre titoli: nel primo s’individuano i requisiti costitutivi, in termini di capitale e di garanzie fideiussorie, che i banchieri avrebbero dovuto possedere al momento della richiesta della licenza; nel secondo si determina la procedura per l’istruttoria dell’istanza del banchiere e per l’esame della documentazione presentata; nel terzo si stabiliscono le pene da infliggere a coloro che, nascondendo il proprio patrimonio ai creditori, determinavano un fallimento fraudolento.

Nel primo titolo dedicato ai requisiti necessari all’ottenimento della licenza di apertura di un banco pubblico è contenuto un minuzioso e complesso elenco di garanzie, che avrebbe dovuto tutelare in caso di fallimento i creditori dei banchi. In particolare si prevede che:

- Il banchiere dimostri non solo il possesso di una piena capacità giuridica – essere maggiorenne e non soggetto alla patria potestà –, ma anche di disporre di una “colonna” (capitale) in contanti di 15000 scudi (6000 onze) “liberi di primo debito”, cioè non gravati da gravami ipotecari di primo grado;
- Ai fini dell’accertamento dell’effettiva disponibilità della predetta somma, è fissato un termine di 15 giorni, da pubblicizzare con un bando pubblico, entro il quale eventuali creditori del banchiere avrebbero potuto reclamare “alcuno credito contra lo novo bancheri”, ma dopo la scadenza dei termini nessuno avrebbe potuto fare valere in giudizio i suoi presunti diritti;
- il nuovo banchiere deve prestare, inoltre, un’ulteriore fideiussione di 15000 scudi, nella quale non avrebbero potuto essere computati i plegi di coloro che partecipavano, in modo diretto o indiretto, alla costituzione della società;
- la quota che ciascun fideiussore può sottoscrivere non solo è limitata ad un massimo di 2000 onze, ma si sarebbe dovuto accertare contestualmente che la persona fosse «de facultà sufficienti et facili ad convenirsi (portare in giudizio)»;
- L’aspirante banchiere, inoltre, deve essere garantito da un altro fideiussore, che, nel caso in cui “dicto banco fallissi”, s’impegnava a pagare «lu suprapluj di la dicta summa di scuti quindichi milia».

Il secondo titolo detta le regole da seguire nell'istruttoria dell'istanza di ottenimento della licenza di apertura. In particolare si prevede che:

- l'istanza deve essere presentata alle Corti cittadine<sup>31</sup> contestualmente alla «lista di dicti plegii et di la quantità chi voleno plegiare»;
- tutta la documentazione deve essere trasmessa al viceré per consentirne l'esame da parte degli uffici patrimoniali;
- il viceré, al termine dell'istruttoria, avrebbe inviato alle Corti un'approvazione formale della lista dei fideiussori, da registrare agli atti "penes acta".

Dunque, la giurisdizione del viceré non annulla quella delle Corti cittadine, ma vi si sovrappone.

Il terzo titolo dispone, infine, che si estenda ai rei di bancarotta fraudolenta di banchi il regime penale previsto per i soggetti a "bando". In concreto tutti quelli che danno rifugio «a dicti bancheri falliti» o si prestino a coprirli con contratti di comodo o con altri comportamenti omissivi, incorrerebbero nel rischio di vedersi applicata la normativa contenuta nella prammatica reale "de receptione ban-nitorum".

Queste prammatiche non raggiunsero gli obiettivi che si prefiggevano, giacché non incidevano sulla vera natura della crisi che era strutturale e investiva l'essenza stessa del modello dell'azienda-banco. I fideiussori, anche volendolo, non avrebbero potuto garantire la sopravvivenza di una struttura creditizia pensata per supportare un'azienda commerciale e che fu travolta proprio dai fallimenti di quest'ultima. Nel 1560 la crisi si acui e i fallimenti si susseguirono senza che il meccanismo del credito fideiussorio potesse garantire coloro i quali avevano depositato i loro fondi nei banchi. L'opinione pubblica era in subbuglio e il viceré fu costretto a dare risposta a gravi proteste sfociate in ripetuti tumulti, soprattutto a Palermo<sup>32</sup>. Pertanto, il 31 agosto 1561, don Juan de la Çerda promulgò una nuova prammatica che non innovava le procedure giurisdizionali,

<sup>31</sup> A Palermo è competente la Corte Pretoriana, mentre per gli altri centri abitati si fa un generico rinvio agli «officiali di altri citati oy terri».

<sup>32</sup> Cfr. V. Vigiano, *L'esercizio della politica. La città di Palermo nel cinquecento*, Viella, Roma, 2004, p. 176 e R. Cancila, *Il pane e la politica. La rivolta palermitana del 1560*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999.

ma si limitava a ottimizzare il sistema delle garanzie fideiussorie, adeguandone l'importo alle mutate condizioni del mercato finanziario profondamente segnato dalla crisi economica e dall'aumento vertiginoso dell'inflazione. Essa prevedeva<sup>33</sup>:

- l'aumento da 6000 (15000 scudi) a 8000 onze (20000 scudi) dell'importo della fideiussione da presentare per l'apertura del banco;
- la limitazione dell'ammontare della quota di ciascun fideiussore ad onze 800;
- l'obbligo di nominare almeno tre fideiussori per "il sopra più" rispetto alla quota base di onze 8000;
- la proibizione di prestare fideiussioni da parte di «persone illustri ne ufficiali del Consiglio, ne dottori ne persone che habiano i loro beni vincolati e feudali che succedano gli heredi ex pacto et providentia principis»;
- l'avocazione al viceré della nomina dei liquidatori per i casi di fallimento; essi avrebbero dovuto concludere il loro lavoro entro un anno<sup>34</sup>.

L'aumento delle garanzie sulla "colonna" del banco e la riduzione dal 33 al 10 per cento della quota massima raggiungibile dai singoli garanti nell'ambito dell'intera garanzia fideiussoria, è mirato a ottenere l'obiettivo di spalmare l'ammontare della fideiussione su di una

<sup>33</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., pp. 414-416. La "narratio" premessa alla prammatica, nella quale si evidenzia la drammaticità del susseguirsi dei fallimenti dei banchi, costituisce un prezioso indicatore della grave crisi in cui versa l'economia siciliana di quegli anni. Il viceré, infatti, afferma che «havendosi per isperientia visto che molti delli pubblici bancheri di questo Regno sogliono rompere e fallire e nelle loro rotture e fallimenti li regnicoli e negozianti che fanno residentia in questo Regno vengono a perdere grossa somma di denari li quali stanno sotto la sicurtà di detti bancheri e loro pleggi tenendo li denari loro in detti banchi e così si trovano ingannati et defraudati et haver per lo tutto quello che tenevano e negoziavano non senza grandissimo loro danno et interesse del che ne seguita la rovina e disturbo di tutti li negotii che in esso Regno si fanno e per essere il fallimento di detti bancheri di detti bancheri di tanta importanza e seguirne così grave danno et interesse», è costretto a rivedere la precedente normativa con la quale si disciplina la concessione della licenza di apertura di un banco. Nella prammatica si sottolinea che il suo contenuto è stato sottoposto al vaglio del "sacro regio Consiglio".

<sup>34</sup> Ivi, «e succedendo il caso della frattura e mancamento d'alcuno di detti banchi posti e da ponere s'habiano da creare deputati salariati per noi li quali habiano da esercitare detto officio per termine d'un anno et il salario di detti deputati s'habia da tassare ad arbitrio nostro nel qual termine sian'obligati detti deputati restringere, riscuotere e saldare tutte le partite di debiti e crediti di detto banco».

platea più vasta rispetto a quella prevista dalla prammatica del 1541. Inoltre, l'aumento del numero dei garanti e la riduzione dell'ammontare delle quote conferibili dagli stessi, avrebbero dovuto favorire, in caso di fallimento, il lavoro dei liquidatori. Infatti, se le quote sottoscritte dai garanti fossero dimensionate alla loro effettiva capacità finanziaria, sarebbe stato più facile costringere i fideiussori ad onorare la loro promessa di credito. Inoltre, si afferma che l'ammontare delle fideiussioni, fissato nella prammatica del 1561, è cogente solo per l'apertura dei banchi nelle piazze di Palermo e Messina, mentre per tutte le altre città siciliane, il viceré afferma che «sia in arbitrio nostro diminuire et limitare la somma delle dette plegerie conforme a quello che ne parerà giusto et conveniente». Il viceré, invero, aveva sempre esercitato la facoltà di determinare l'ammontare delle fideiussioni da parte dei titolari dei banchi, dimensionandola sull'importanza della piazza su cui lo stesso operava. Ricordo due casi che si riferiscono a licenze vicereali rilasciate sulla piazza di Sciacca: nel 1534 la fideiussione per l'apertura del banco di Peri de Beatrice, mercante pisano è fissata in 1000 onze<sup>35</sup>; l'11 aprile 1550, si rilascia una licenza di aprire banco a Cesare Urbano obbligandolo a far prestare una fideiussione di 4000 onze<sup>36</sup>.

Il viceré in questo modo aveva la possibilità non soltanto di imporre il rispetto in tutto il Regno di una medesima normativa, ma, soprattutto, di poterla adattare alle specifiche caratteristiche della città in cui il banco avrebbe svolto la sua attività. Ancora una volta il viceré trova un momento di equilibrio tra l'imposizione di una normativa che aveva una valenza uniforme su tutto il territorio dell'isola e il rispetto, almeno formale, dei privilegi delle comunità. Inoltre, poteva determinare l'ammontare delle fideiussioni da prestare commi-

<sup>35</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3704, Palermo, 14 novembre 1534, ind. 8. Il banco di Sciacca è una succursale del più importante istituto creditizio che opera in quegli anni a Palermo ed è una testimonianza del modo come la rete finanziaria pisana copriva non soltanto la piazza palermitana ma anche un importante centro per la commercializzazione del grano come Sciacca. Le quote fideiussorie sono così ripartite: Giovanni Xirota onze 400, Giovanni Battista L'Apostolo per onze 400, Raffaele Beatrice, fratello di Peri, onze 200. Il notaio, dopo avere specificato che «campsores detinentes puplico bancos debent et solent in locis ubi detinent pupplico bancos prestare ydoneas et sufficientes fideiussiones», specifica che gli ufficiali e i giurati di Sciacca devono registrare negli atti della corte della città le predette fideiussioni.

<sup>36</sup> C. Trasselli, *Un episodio lucchese nella storia bancaria siciliana*, «Annali» dell'Istituto di Storia Economica e Sociale, n. 5, 1964. Il documento citato è in Asp, Rc, vol. 351, f. 378.

surandola al volume degli affari che si presumeva il banco potesse sviluppare nella città dove operava.

Seguendo il filo rosso della costruzione di una giurisdizione s'individua non solo il susseguirsi dei cambiamenti e degli assestamenti necessari ad adattare le strutture creditizie medievali alla nuova realtà politica e sociale della Sicilia spagnola, ma anche le profonde trasformazioni che lacereranno economia e finanza dell'isola durante il '500 e provocheranno nei secoli successivi l'assestamento di queste strutture verso nuovi modelli nei quali il ruolo del pubblico prevarrà nei confronti dei privati. Lo scenario del mercato del credito che si disegnerà tra il '600 e il '700 sarà molto articolato e si caratterizzerà da un lato nel definitivo abbandono del modello della gestione del banco del '500, e dall'altro nella sperimentazione di nuovi percorsi per ricostruire il tessuto connettivo del mercato del credito siciliano destrutturato dalla crisi. Monti di pietà e Tavole fondate dalle città saranno i nuovi protagonisti del mercato finanziario che si susseguiranno tra '600 e '700 in un'altalena di successi e crisi profonde. Bisognerà aspettare l'800 per la sperimentazione e il consolidamento di istituti di circolazione e sconto grazie ai quali si costruirà la premessa per la costruzione di un nuovo modello operativo che si consoliderà nella seconda metà del secolo XIX<sup>37</sup>. Un processo lento verso la "modernità" che si costruisce in un contesto europeo nel quale la Sicilia è contestualizzata.

<sup>37</sup> G. De Luca, A. Muioli, *Il potere del credito. Reti e istituzioni nell'Italia centro-settentrionale fra età moderna e decenni preunitari*, in *La banca cit.*, pp. 236-237.

## II

### LA FIDEIUSSIONE: L'ILLUSIONE DI UNA SOLUZIONE

#### 1. *Il ruolo della Corte Pretoriana*

La chiave di volta sulla quale si costruisce l'edificio di una giurisdizione con la quale si governa la nascita o la morte dei banchi del '500 siciliano è costituita dalla fideiussione, che si cerca di modellare su un credibile rapporto quantitativo e qualitativo con le reali disponibilità di colui che presta la garanzia, in questo modo si cerca di garantire l'effettiva disponibilità da parte del fideiussore delle somme necessarie per far fronte ad eventuali fallimenti: sono inammissibili le fideiussioni che non rispondano a tali requisiti.

Questo specifico negozio giuridico necessita per la sua efficacia non soltanto di una manifestazione di volontà, ma anche di un contratto formale tra le parti al quale si dà evidenza pubblica tramite il deposito presso la cancelleria di una corte giudiziaria quale organo di garanzia per gli adempimenti previsti. A Palermo questo ruolo è affidato alla Corte Pretoriana, tribunale civile della città<sup>1</sup>, e alla sua Cancelleria<sup>2</sup>, dove le fideiussioni sono annotate a cura del

<sup>1</sup> B. Pasciuta, *In regia Curia civiliter convenire* cit., pp. 109 e sgg.. Il collegio giudicante era costituito dal Pretore, da 2 giudici giuristi e da 4 giudici ydeoti rappresentanti dei quattro quartieri cittadini. Tutte le cariche erano elettive ed erano supportate da una struttura serviente assunta a tempo indeterminato.

<sup>2</sup> Ivi, p. 147. Un ruolo chiave per l'attività della Corte Pretoriana riveste la «cancelleria per la registrazione degli atti processuali e per la redazione delle copie rilasciate a uso delle parti che ne facevano richiesta. La cancelleria del tribunale era collegata con l'archivio dove si conservavano i *quaterni* contenenti le registrazioni di atti e decreti».

notaio della Corte in uno specifico registro denominato “delle fideiussioni”.

L'esame della documentazione conservata in questi volumi permette di ricostruire l'evoluzione della procedura amministrativa necessaria per il rilascio della licenza di apertura di un banco “pubblico”, che è caratterizzata dalla sovrapposizione della giurisdizione statale a quella cittadina e dal recepimento nella giurisdizione cittadina delle norme contenute nelle prammatiche.

Il primo dato che emerge dalla lettura degli atti contenuti nei predetti registri è che l'obbligo dell'adempimento annuale di rinnovare la fideiussione grava su tutti i mediatori che a qualsiasi titolo operavano sulla piazza palermitana. Un onere che trova il suo fondamento giuridico nel capitolo LXXVII delle consuetudini della città, e che è ribadito annualmente da un bando del Pretore<sup>3</sup>. Gli interessati, in ottemperanza al bando, producevano la fideiussione presso il notaio della Corte pretoriana che si limitava a riportare nel registro i nomi del mediatore e di coloro che “plegiano”. La registrazione della fideiussione svolge un ruolo importante per il corretto funzionamento della piazza finanziaria palermitana, giacché crea una sorta di albo pubblico dei “mezzani” (mediatori) che possono esercitare la loro attività solo dopo avere ottenuto la licenza e presentato un fideiussore esplicitamente citato. Il ruolo di ufficiale pubblico che assumeva

<sup>3</sup> Asp, Cp 5327, 16 maggio, 1548, ind. 6. La lettura di uno di questi bandi permette di chiarire al meglio le procedure seguite per autorizzare sulla piazza di Palermo l'attività di intermediazione. La registrazione si apre con l'attestazione della pubblicità dell'atto assicurata dal “puppicus preco” Dimitrio de Perino che ne ha dato lettura nei luoghi soliti e consueti della città, segue il testo del bando: «bando et comandamento da parti di lo spettabili signuri Preturi di quista felici città di Palermo chi non sia nixuno menzano tanto di auri chi como di vindiri robba chi presume fare nixuna specie de menzania chi primo non dugna pligiria in li atti di la regia Corti del Pretore sotto pena di unci dechi applicari la mitati a lu dittu spettabili signuri Preturi et lu restu a li marammi di la citati et cui revelirà li contravenienti chi haia la terza parti di la pena predicta et chi nixuno mensano presomma accaptari robba chi si vindia a lu incantu ne ad altri lochi ne presummano tanto meczano quanto meczani chi vindario robba sencza haviri havuto licentia et dato pligiria sub pena di unci vinti et per chi si ajuntano tri et quattro et fanno menzania sencza haviri dato pligiria quisti tali siano in pena predicta et chi ditti meczani di li menzanii chi farranno si digiano fari pagari li raxuni contingenti secundo et iusta la forma di li pandetti sub pena predicta unde etc.». A questa formula di base si aggiungono varianti che servono a disciplinare casi particolari come quello relativo alla disciplina dello «crisciri lu preczo in lo incanto» (ivi, 25 maggio 1548, ind. 6).

il mediatore con questa registrazione era ulteriormente rafforzato dal fatto che gli stessi dovevano garantire il pagamento dei diritti dovuti al fisco comunale obbligandoli a riscuoterli dalle parti e versarli nelle casse comunali.

La Corte Pretoriana, fin dal 1373, inserisce nei predetti registri oltre a mezzani anche i cambiavalute e i banchieri con riferimento a quanto previsto dal capitolo LXXVII delle consuetudini. I registri delle fideiussioni coprono, sia pure con alcune lacune, quasi tutto il secolo XVI e riportano, mescolati in un unico contesto, le registrazioni sia dei banchieri sia degli altri mediatori finanziari<sup>4</sup>. Quello dei mezzani è un mondo molto variegato nel quale esistono diverse specializzazioni che coprono tutte le diverse esigenze della “loggia” palermitana<sup>5</sup>. I “mediani auris”, in particolare, sono quelli che operano

<sup>4</sup> L'estensione dell'obbligo della registrazione ad altre categorie di operatori finanziari della “loggia” si ricava anche dalla titolazione dei volumi nei quali si conservano le fideiussioni, che non è omogenea ma muta nel corso del secolo. I cambiamenti più significativi nella titolazione si possono così riassumere: «Liber fideiussionum medianorum auris et robarum» nel 1524 (Asp, Cp 5320); «Fideiussionum medianorum et camporum» nel 1542 (Asp, Cp 5325); «Liber fideiussionum medianorum» nel 1547 (Asp, Cp 5327); «Fideiussionum medianorum» nel 1578 (Asp, Cp 5361).

<sup>5</sup> Il mondo dei “mezzani” del '500 palermitano è stato studiato dalla Vigiano, che sottolinea l'importanza di questi operatori finanziari le cui fortune erano legate al lievitare del debito pubblico siciliano «in quanto i loro guadagni erano direttamente proporzionali alla vivacità economica e all'intensità degli scambi della città in cui operavano» (V. Vigiano, *I «mezzani» nella Palermo della prima metà del cinquecento: norme, pratiche, modelli aggregativi e reti fiduciarie*, in M. Meriggi, A. Pastore (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni Secoli XV-XIX*, Franco Angeli, Milano, 2000, p. 352). I mezzani, inoltre, costituiscono delle società per svolgere quello che definiscono un “officium” e non già un'attività commerciale. Ad esempio Antonio de Marchisio, che presta fideiussione presso la Corte Pretoriana il 9 settembre 1540 (Asp, Cp, vol. 5324, a data), costituisce una società con Giovanni Margkezius, veneziano, per la gestione di una compagnia «ad faciendum et exercendum officum pubblici mediani» (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3706, Palermo, 5 gennaio 1537, c. 341v). «Nobilis Antoninus de Marchisio civis felicitis urbis Panormi puplicus medianus auris ex una parte pro una integra medietate et nobilis Joannes Margkezius venezianus et publicus medianus auri pro altera medietate coram nobis sponte et solemniter infrascriptam societatem contraxerunt et contrahunt duraturam inter eos anno uno integra continuo et completo ad faciendum et exercendum officum pubblici mediani. Et primo quod dicti socii teneantur et ita promiserunt in dicta societate ponere industrias et servicia eorum personarum et continuo laborare in exercio dicti officii; item in dicto anno perdurante aliquis ipsorum egrotabitur tali casu aliter qui non erit egrotus teneatur et debeat lucrari pro dicta societate utitur comuniter et pro indiviso pro tempore mensis unius tantum ita et aliter quod si infirmitas perduraret ultra mensem unum ex nunc in antea ille qui non erit egrotus lucrari intelligatur pro se ipso solo et producta socie-

in stretto contatto con il mercante-banchiere supportandone l'attività e fornendogli un articolato ventaglio di servizi. Semplificando si può dire che i loro compiti sono quelli di mettere in collegamento la domanda con l'offerta, di raccogliere le informazioni sui prezzi delle merci e sull'andamento dei cambi, di gestire il mercato delle assicurazioni e delle soggiogazioni, di fornire, infine, il necessario supporto alla Regia Corte per il collocamento del debito pubblico.

I "mediani auris", inoltre, hanno un importante ruolo nelle procedure con le quali si attiva il protesto delle lettere di cambio non onorate, dovendo certificare il tasso di cambio tra due diversi mercati finanziari ad una certa data. Ecco alcuni esempi: Sigismondo Minarbeti e Guglielmo Fornari, in qualità di "puplici prosenete", certificano al banchiere Perotto Torongi i prezzi, praticati nei caricatori di Sciacca e Licata, del frumento del nuovo raccolto nei mesi di dicembre e di gennaio<sup>6</sup>. Fornari si occupa anche di assicurazioni e opera utilizzando il banco di Perotto Torongi che gravita nell'orbita dei Bologna<sup>7</sup>. Pietro Antonio Sadorni il 16 aprile 1543 dichiara che il cambio per Barcellona in data 2 marzo è di soldi 11 di moneta di Barcellona per fiorino di Sicilia<sup>8</sup>. Vincenzo La Sita e Andrea de Benincasa, pubblici prosseneti, certificano l'andamento dei cambi tra Palermo e Valencia dal 28 giugno 1507 al 10 aprile 1508<sup>9</sup>.

tate donec ille egrotabitur sanabit et incipit exercere officium predictum; Item quod dicta societatas non possit separare tempore infirmitatis aliter ipsorum contrahencium; Item elapso dicto anno presentis societatis lucrum quod dante Domino pevernit predicta societate comuniter inter eos dividatur cuius una medietas sit dicti Antoni et altera medietas sit ditti Joannis».

<sup>6</sup> Asp, Nd, notaio Giovan Giacomo Ruggeri vol. 380. Palermo, 24 gennaio 1531.

<sup>7</sup> Asp, Tco, vol. 147. Palermo, 28 novembre 1548. Interrogatorio di Guglielmo Furnari, "menzano" di assicurazioni, dal quale si ricava che il Tesoriere del Regno Francesco Bologna ha partecipato con quote pari ad onze 1020 alla stipula di numerose assicurazioni a favore della Regia Corte. Le quote di premio spettante al Bologna sono state rimesse tramite il banco Torongi. Sui legami del Torongi con i Bologna, e in particolare con Nicolò, cfr. A. Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta (1529-1550) La centralità della periferia mediterranea*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2006, p. 81, on line sul sito [www.mediterraneanaricerchestoriche.it](http://www.mediterraneanaricerchestoriche.it).

<sup>8</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti. Vol. 3708. Palermo 5 marzo 1543. La dichiarazione è inserita nella procedura di protesto di una lettera di cambio datata Barcellona 23 dicembre 1542 indirizzata a Torpe Mansone «receptor del reservado del reyno de Sicilia», da pagarsi a favore di frate Giorgio Vagnon Ricevitore dell'Ordine di Malta in Sicilia.

<sup>9</sup> Asp, Me, vol. 101, luglio 1507.

Dall'esame delle fideiussioni registrate si evidenzia che il numero degli operatori soggetti all'obbligo della registrazione era elevato. Ad esempio nell'anno indizionale 1542-1543 ho rilevato che esercitano nella "loggia" di Palermo: 106 *mediani auris*; 30 *mediani raubarum*; 2 *mediani pignorum*; 5 banchieri<sup>10</sup>. Una rete molto estesa e articolata che dà la dimensione della piazza palermitana e del ruolo che i *mediani auris* hanno nel mercato finanziario siciliano. Una realtà che, come una filigrana, stà sullo sfondo della vita economica e finanziaria della piazza palermitana, ma che è difficile da cogliere nella sua specifica dimensione per la carenza delle fonti. Certamente operano in continuo sul mercato fornendo i loro servizi ai banchieri, ai consolati, ai mercanti stranieri e a tutti coloro che lavorano nel mercato delle soggiogazioni. La presenza massiccia d'intermediatori finanziari (i *mediani auris*) costituisce la cartina di tornasole della particolare congiuntura economica che caratterizza tutto il '500 siciliano: il numero dei sensali palermitani, ad esempio, sopravanza quello degli analoghi operatori milanesi<sup>11</sup>. Nel '600 il sistema strutturale del credito implode e anche il mondo dei mediatori si trasforma radicalmente. Valentina Vigiario sottolinea che nel prima metà del sec. XVII «il notevole svilimento del ruolo di questi mediatori e l'annullamento delle precedenti contiguità anche culturali con i *mercatores* causarono l'assimilazione della loro attività a quella dei rivenditori dell'usato»<sup>12</sup>. In poche pa-

<sup>10</sup> Asp, Cp, vol. 5325. Registro di fideiussioni per l'anno indizionale 1542-1543, ind. 1. Dalle registrazioni emergono alcuni dati sui quali sarebbe opportuna una specifica riflessione: la presenza di donne che svolgono questo ufficio; l'inserimento dei genovesi e dei lucchesi nel contesto dei *mediani auris*. Le donne, in particolare, svolgono il loro ufficio di mediatori sia nel settore della rivendita dell'usato, sia in quello finanziario. Ecco alcuni esempi: l'8 marzo 1543 Marina de Rinaldo si registra come *mediana raubarum*; il 16 aprile 1543 Antonia la Russa si dichiara *mediana auris*; lo stesso dichiarano il 5 maggio Margarita de Pandolfo e Petrucia de Campixano.

<sup>11</sup> Leggendo il saggio di De Luca si rileva che il numero dei sensali che operano a Milano in quegli anni era inferiore a quelli di Palermo; il numero crebbe alla fine del '500. Furono l'aumento degli scambi commerciali sulla piazza milanese e il «massiccio afflusso di denaro spagnolo per le truppe imperiali e il generoso ricorso all'alienazione anticipata delle entrate a stimolare un aggressivo gruppo di sensali di cambi, dediti in particolare al vantaggioso collocamento del debito pubblico» (G. De Luca, *Tra funzioni di tutela e istanze di controllo del mercante urbano: i sensali milanesi durante l'età moderna*, in P. Massa, A. Moiola (a cura di), *Dalla corporazione al mutuo soccorso: organizzazione e tutela del lavoro tra 16° e 20° secolo*, Franco Angeli, Milano, 2004).

<sup>12</sup> V. Vigiario, *I «mezzani» nella Palermo della prima metà del cinquecento* cit., p. 362. Anche a Milano si assiste a questo ridimensionamento quantitativo e qualitativo

role spariscono i *mediani auris* sostituiti dai *mediani raubarum*, così come scompaiono i mercanti-banchieri per essere rimpiazzati da nuove realtà strutturali.

## 2. Il formulario: uno specchio dei cambiamenti

L'esame dei "libri fideiussionum" ci permette di leggere non soltanto la composizione della struttura degli operatori del mercato finanziario, ma anche il processo di adattamento e di modifica della prassi giurisdizionale attraverso il quale la Corte Pretoriana, pur mantenendo il riferimento alle consuetudini, recepisce la normativa delle prammatiche regie in materia di funzionamento dei banchi pubblici.

Dal 1522 al 1529 il modello del formulario utilizzato per la registrazione della fideiussione è molto schematico e fa riferimento al termine di "campore"<sup>13</sup>. I nomi dei fideiussori sono segnati senza riportare l'indicazione dell'ammontare delle somme che avrebbero dovuto garantire in caso di fallimento del banco.

Il formulario della fideiussione contiene specifici riferimenti tecnici grazie ai quali si percepisce che il processo di trasformazione dei cambiavalute in banchieri, iniziato fra la prima metà del '300 e i primi anni del '400, progredisce sempre più. I compiti connessi all'esercizio dell'arte di banchiere, secondo il sentire comune fatto pro-

dei mezzani. «Il gruppo dei sensali milanesi, fortemente ridimensionato, si polarizza al pari di quello mercantile-imprenditoriale. Sulla piazza della seconda metà del Seicento, i sensali descritti continuano ad essere gli strumenti della penetrazione e della diffusione dei prodotti tessili importati, ma la diminuzione del tenore economico complessivo mette a dura prova la convenienza del loro mestiere e le loro fila si assottigliano sempre più» (G. De Luca, *Tra funzioni di tutela cit.*).

<sup>13</sup> Asp, Cp, vol. 5318. Palermo, 9 settembre 1522. Fideiussione prestata per l'apertura del banco Xirota e l'Apostolo. Nella formula della registrazione si precisa che l'interessato debba esercitare «officium camporie bene fideliter et legaliter exercendo ac de redendo legale comptum et racionem de pecuniis depositatis in eorum banco et pro futuro depositandis et de solvendo dominis et patronis ipsarum pecuniarum ac eciam de quibuscumque partitis factis et faciendis per dictos magnificos campores et de quibuscumque litteris cambiurum factis et faciendis a quacumque parte mundi quomodocumque et qualitercumque perventis et perventuris ad dictum bancum ac dictis et promissionibus factis et faciendis per eos quibuscumque personis et de presentando facendo copiam eorumde die in die ac de non committendo dolum, fraudem nec barattariam et omnia alia bene et legitime peragere iuxta formam antique et approbate consuetudinis panormitane».

prio dalla Corte Pretoriana, sono essenzialmente quattro: il cambio manuale (*officium camporie*), l'amministrazione dei depositi (*pecuniis depositatis*), la gestione delle lettere di cambio e, infine, il governo delle promesse di banco (*promissionibus factis*), cioè di quelle operazioni attraverso le quali si girano crediti da un conto all'altro o si aprono linee di credito a favore di terzi<sup>14</sup>.

Non ci sono dati per gli anni 1530-1539, poiché i relativi registri non si sono conservati, mentre dagli anni '40 si riscontra un'integrazione della formula precedente, usata con un esplicito riferimento alla prammatica del 1526. Geronimo Tayula, uno dei notai della Corte Pretoriana, quando registra le fideiussioni prestate per l'apertura del banco di Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel si limita a inserire nella fideiussione sia una clausola di richiamo della disciplina contenuta nella prammatica sopra ricordata, sia la precisazione di avere letto alle parti il testo della stessa<sup>15</sup>. Il formulario conseguentemente non si modifica, ma, con una semplice interpolazione, ci si limita a specificare che la fideiussione è stata effettuata

iuxta formam nove pragmatice facte per serenissimum dominum regem et imperatorem data in Curia Granate xxvj octobris 1526 et pupplicate in hac urbe Panormi die xj februarii xv indicionis 1526 (ma 1527).

La garanzia fideiussoria è prestata con una generica affermazione «fideiusserunt in solidum», senza specificare l'ammontare della stessa.

Le garanzie previste dalla prammatica del 1526 non riescono a evitare nuovi fallimenti e le conseguenti pesanti ripercussioni sul mercato finanziario siciliano. Il tentativo di porre rimedio a questo stato di cose si concretizza nella prammatica del 1541, che innova tutta la procedura.

Dal registro delle fideiussioni del 1542 si evince che Gian Luca Barberi, maestro notaio della Corte Pretoriana, sovrintendente alla messa a punto della nuova procedura<sup>16</sup>. Il formulario della fideiussione, anche in questo caso, è adattato alle nuove procedure utiliz-

<sup>14</sup> C. Trasselli, *Note per la storia dei banchi* cit., Parte II, *I banchieri* cit., p. 21. Il Trasselli, analizzando un'ampia documentazione, afferma che «il "promettere" ha nel secolo XV almeno tre significati fondamentali: giro da conto a conto, apertura di credito a distanza, obbligazioni in prima persona» (Ivi, p. 29).

<sup>15</sup> Asp, Cp, vol. 5324 a data.

<sup>16</sup> Asp, Cp, vol. 5325.

zando tecniche dell'interpolazione con l'inserimento di due nuove clausole: la prima contiene l'annotazione degli estremi della registrazione della lettera vicereale agli atti della Corte, la seconda l'esplicito riferimento alla nuova prammatica del 1541. Muta anche la clausola finale che si trasforma in «fideiusserunt pro ratha usque ad dittam summam scutorum quindici mille». Infine si aggiunge un'altra fideiussione prestata per coprire eventuali situazioni debitorie che vadano oltre i quindicimila scudi.

La nuova prassi sposta la competenza sull'istruttoria della valutazione dell'affidabilità finanziaria dei fideiussori e della loro capacità di procedere agli eventuali rimborsi dalla Corte Pretoriana al viceré. Altra novità è costituita dal fatto che si affida al Tribunale del Real Patrimonio la verifica dei rischi connessi all'approvazione del fido, per mezzo di una valutazione della solvibilità dei singoli fideiussori. In caso di conflitto con la Corte Pretoriana, la decisione finale sarebbe spettata solo al viceré e il Pretore e i giudici si sarebbero dovuti adeguare alle determinazioni di quest'ultimo.

Il viceré Gonzaga nel 1542 non esitò a entrare in conflitto con la Corte Pretoriana quando il maestro notaio di questa, Giovan Luca Barberi, si rifiutò di completare la procedura prevista dalle prammatiche per il rinnovo della licenza al banco di Bartolomeo Masbel e Antonino Madrigal. Barberi sosteneva in punto di diritto che la società con la quale si era dato vita al banco si era sciolta di fatto al momento della morte del Madrigal. Inoltre, la scomparsa di uno dei soci aveva impedito l'espletamento delle procedure e delle notifiche previste dalle prammatiche<sup>17</sup>. La risposta del viceré è immediata: ordina ai notai della Corte Pretoriana che «habiano a stipulare ditta pliziria conforme a nostre littere senza altra interposizioni di tempo perché

<sup>17</sup> Ivi, Palermo, 28 novembre 1542, lettera segreta del viceré Gonzaga. «Havendovi per nostre littere secreti ordenato che dovessiro recipere pro plegi del banco de li magnifici Bartholomei Masbel et Antonino Madrigal quelle persone per la forma che in esse littere si contenino expediri in questa città a di xvij del presente novamente da parti del prefato magnifico domino Masbel mi è stato esposto chi havendosi per lo vestro magistro notaro preso lo assenso de tutti li plegi conforme a lo ordine dato per le subditte nostre littere et intimato al ditto di Masbel le prammatiche solite intimarse a li bancheri volendosi le medesime pragmatice intimare al prefato di Madrigale per la sua indisposizione et de inde morte non se le poctero intimare per el che la detta pliziria del ditto banco non è stata stipulata suplicando fossemo contenti attento che per la morte d'esso quondam Madrigale non si è rotta la compagnia del ditto banco anzi resta et dura et non si deve intertenere la ditta stipulacione intesa et considerato che non convene al pubblico beneficio et comodo».

a cossi conviene al servizio de sua maestà et pupplico beneficio»<sup>18</sup>. La registrazione imposta dal Gonzaga è effettuata dal notaio Pietro di L'Agnello in sostituzione del Barberi. L'episodio non è casuale: è indice del livello del conflitto giurisdizionale tra la Corte Pretoriana e il viceré. Questi atti costituiscono la testimonianza che la Corte si sta trasformando in un mero organo di registrazione, privato di qualsiasi potere istruttorio sotto l'incalzare della spinta centralizzatrice che riguarda l'intero Regno.

Nel 1547 il viceré Vega introduce l'obbligo per la Corte Pretoriana di accertare che la "colonna" (capitale) versata dai soci per l'apertura di un nuovo banco sia libera da qualsiasi debito e nella piena disponibilità dei richiedenti. Per raggiungere quest'obiettivo fa promulgare un bando pubblico con il quale s'intima a tutti gli eventuali creditori di presentarsi, nel termine inderogabile di 15 giorni dalla data del bando, per dichiarare se deve «haberi arrichipiri alcuna summa da ditto magnifico Martino tanto in virtù di contratti pupplici, polisi, partiti di banco oy in virtù di qualsivoglia altra raxuni quomodcumque et qualitercumque senza excludiri nixuna»<sup>19</sup>.

Una prassi di accentramento dei processi decisionali che il viceré Vega consolida durante il suo lungo vicereame. Una riprova si ha esaminando gli atti dell'istruttoria attivata per autorizzare nel 1556 il magnifico Bartolomeo Masbel ad aprire banco a Palermo. Infatti, come si ricava dalla lettera segreta del Vega con la quale approva la lista dei plegi, il viceré assume il controllo dell'intera procedura per il rilascio della licenza di apertura considerando la registrazione delle fideiussioni agli atti della Corte Pretoriana come un atto dovuto<sup>20</sup>.

La procedura amministrativa consolidata dal viceré ed esplicitata nella sua lettera segreta può essere così riassunta:

- attribuzione dell'istruttoria dell'esame delle liste dei fideiussori presentate dal banchiere all'ufficio dei Maestri Razionali<sup>21</sup>;

<sup>18</sup> Ivi, Fideiussione banco Bartolomeo Masbel e Antonino Madrigal.

<sup>19</sup> Asp, Cp, vol. 5327. Palermo, 24 dicembre 1547. Bando per la concessione della licenza di apertura del banco di Martino Cenami. Il pubblico banditore della città di Palermo Matteo de Perino certifica di avere dato opportuna pubblicità al bando tramite lettura nelle strade della città.

<sup>20</sup> Id., vol. 5332. Trapani, 3 novembre 1556. Istruttoria per la concessione della licenza di esercizio al banco Bartolomeo Masbel.

<sup>21</sup> Ivi. Il viceré giustifica il ritardo nella concessione della licenza specificando che «havendosi supraseduto fino icqua per esaminarsi li plegi di ordine nostro nell'ufficio de li spettabili Magistri Rationali sonno stati signati et apontati li plegi de li seymila unci».

- affermazione dell'esclusiva competenza del viceré per la concessione della licenza di apertura del banco<sup>22</sup>;
- ampliamento del formulario di rinuncia al ricorso di giurisdizioni speciali compreso quella del foro dell'Inquisizione per impedire qualsiasi tentativo di sfuggire alla giustizia del re nel caso di fallimento del banco<sup>23</sup>;
- sottolineatura del principio che le competenze della Corte Pretoriana si limitano alla registrazione in Cancelleria delle fideiussioni senza alcuna interferenza nei confronti delle determinazioni vicereali, che sono state prese nell'interesse "universale" del Regno e di quello specifico della città<sup>24</sup>.

Le fideiussioni per i banche periodicamente dovevano essere rinnovate e adeguate ai nuovi livelli quantitativi previsti nelle prammatiche. Il viceré Giovanni de La Çerda, ad esempio, nel 1559 impone la "reforma" delle fideiussioni in occasione della richiesta di rinnovo della licenza da parte del banco Mansone al quale, contestualmente, autorizza la sanatoria della copertura fideiussoria di tutte le partite contabili effettuate nel frattempo purché «se notano de novo nelli libri di esso banco»<sup>25</sup>.

A partire da questa data le procedure si stabilizzano e si standardizzano, consolidando la normativa emanata nel 1541 dal Presi-

<sup>22</sup> Ivi. Il viceré ribadisce le sue competenze in materia affermando «ci damo et concedemo per la presenti la detta licenza».

<sup>23</sup> Ivi. L'obbligo per i banchieri di rinunciare a qualsiasi tipo di foro privilegiato è ribadito dal viceré con «advertendo chi in le dette plegerie ci si mettano tutti quelli carichi chi sonno soliti et costumati conformi a le pragmatiche et ordinazioni fatti in simili casi de plegerie de banchi et de novo li farreti renunciari ancora lo foro di lo officio de la Inquisitione».

<sup>24</sup> Ivi. Il viceré si rivolge al Pretore e agli altri componenti della Corte Pretoriana sottolineando che loro devono operare «con la solita diligentia chi costumati li cosi puplici toccanti al servitio de sua maestà per lo bene universale del Regno et di quessa città et soi citatini» in quanto rivestono il duplice carico di rappresentanti della città e di ufficiali del re.

<sup>25</sup> Asp, Cp, vol. 5336. Messina, 28 ottobre 1559. Fideiussione banco Mansone. Il viceré, facendo seguito alle istanze di Giovanni e Vincenzo Mansone, dispone che «havimo provisto che reformando la pligeria solita di possere aprire banco le sia de novo concessa licencia di possere aperire banco puplico in questa città felice di Palermo». La sanatoria per le registrazioni contabili è prevista in una nota aggiunta dopo la chiusura della lettera: «post data validando per la presente le partite fatte et notate purchè se notano de novo nelli libri di esso banco. Data ut supra». In realtà il banco è in sofferenza da qualche tempo e il rinnovo della licenza è legato alla fideiussione per il "supra più" prestata da Giliberto e Aloisio Bologna, i quali, come si vedrà, chiederanno ai Mansone delle garanzie molto consistenti.

dente del Regno Simone Ventimiglia, già precedentemente esaminata. Ancora una volta per la soluzione dei problemi dei banchi si mira a garantire: l'effettiva disponibilità del capitale di fondazione da parte del banchiere senza alcun gravame di debiti; la presentazione di fideiussori che non siano di comodo, ma che possano far fronte effettivamente ai loro impegni nell'eventualità di fallimento del banco. Per raggiungere questi obiettivi si rafforza la procedura prevista nella prammatica del 1541, affidando al Tribunale del Real Patrimonio per via di "cause patrimoniali" il compito di effettuare l'istruttoria per valutare l'affidabilità finanziaria dei fideiussori.

Naturalmente questa complessa e articolata struttura di autorizzazioni, fideiussioni, registrazioni, bandi pubblici e altri atti non è fine a sé stessa ma serve a valutare la consistenza finanziaria e l'affidabilità del complesso reticolo di solidarietà politiche e finanziarie alla base del delicato lavoro di preparazione necessario all'apertura di un banco.

Un parere del giurista Mastrillo, sulla possibilità di scioglimento di fatto di una società creata per la gestione di un banco a causa della morte di uno dei soci, permette di focalizzare al meglio gli orientamenti giurisprudenziali, maturati dopo la seconda metà del '500, sulla natura giuridica dei banchi che operavano nel mercato finanziario siciliano<sup>26</sup>. Mastrillo, in sintesi, afferma:

- i banchi si definiscono "pubblici" in quanto sono autorizzati a esercitare il loro ufficio con una specifica licenza vicereale (qui *bancum detinent in magnis civitatibus et in Regno auctoritate viceregia*);
- i registri contabili dei banchi «*plenam fidem faciunt*» in quanto «*officium eorum atque ministerium habet publicam causam*»;
- i banchieri sono ufficiali pubblici «*uti a pubblico deputati*»;
- la morte di uno dei soci non comporta l'estinzione automatica del banco purché ci sia da un lato una specifica manifestazione di volontà da parte degli eredi per mantenere in vita la società e dall'altro il consenso «*principis et omnium regiorum officialium Tribunalis Regii patrimonii et cum presentia ipsorum et fideiussorum*».

<sup>26</sup> G. Mastrillo, *Decisionum Concistorii* cit., libro 2, pp. 55 e sgg. La decisione è la n° CXXXV ed è rubricata: «*argumentum inter bancherios an detur societas et si mortuo uno ex sociis fideiussores sint liberati*». Il caso riguarda il banco Balsamo ed è stato dibattuto presso la Corte straticoziale di Messina e, successivamente appellata al Tribunale del Concistoro.

La testimonianza di Mastrillo, che scrive tra la fine del '500 e i primi anni del '600, permette di delineare il consolidamento della dottrina sulla natura pubblicistica dei banchi così come era stata costruita dalla prammatiche regie e dalle decisioni della Corte Pretoriana e del Concistoro in occasione di fallimenti o di controversie legate alle procedure con le quali si autorizza l'apertura di un banco pubblico<sup>27</sup>.

Percorsi normativi e procedurali analoghi si ritrovano nel Regno di Napoli, dove

fino al vicerego Toledo nessuna legge regola la gestione bancaria. A partire dal 1536, con la Prammatica *De Nummulariis* sono formalizzate alcune regole che verranno ulteriormente precisandosi nelle Prammatiche del 1549, del 1553, del 1566. La novità più importante è l'obbligo della pleggeria, della cauzione cioè che il banchiere deve versare allo Stato come condizione per potere aprire banco. Alcuni documenti riportano anche i nomi dei plegi, cioè dei garanti che versano la cauzione: a mio parere queste liste sono di grande interesse proprio per cogliere la quantità dell'integrazione del banchiere ai diversi livelli della società del Mezzogiorno<sup>28</sup>.

L'elencazione delle pleggerie garantite ad Andrea Imperiale per un ammontare complessivo di scudi 40.000, costituisce la riprova che la struttura e il modello relazionale sono identici a quelli siciliani. Scorrendo i nomi dei "plegi", Aurelio Musi afferma che

ci sono proprio tutti: i più bei nomi della finanza internazionale come Marcantonio Doria; rappresentanti del baronaggio illustre come gli Orsini; Catalani come Degherres; Spagnoli inseriti ai vertici della amministrazione napoletana come Alonso Sanchez, tesoriere generale, di origine ebreo-aragonese, appartenente ad una dinastia di grandi burocrati già affermati ai tempi del Cattolico; Giovan Gironimo de Gennaro, appartenente ad una potentissima famiglia del patriziato napoletano, ascrivita al sedile del Porto<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Garzia Mastrillo (1570-1620) fu giudice del Tribunale del Concistoro, membro del Sacro Regio Consiglio, giudice della Gran Corte nella sala criminale e brillante giurista. Pubblicò non solo le *Decisiones Consistorii*, ma anche un trattato *De magistratibus* e una rielaborazione di alcuni lavori del suo avo De Gregorio, giurista messinese, sul tema dei contratti di soggiogazione e sul diritto feudale (*Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960 voce Mastrillo Garzia).

<sup>28</sup> A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996, p. 36.

<sup>29</sup> Ivi, p. 37.

Il confronto fra queste due realtà impone una riflessione sul ruolo che assume il banco nel governo dei processi economici e sociali attraverso i quali il mercante forestiero s'insedia nella struttura portante del mercato del Mezzogiorno. Infatti, così come avviene nel napoletano, il banco costituisce lo snodo che collega la realtà della produzione con il mercato nella sua più ampia accezione del termine.

### 3. *La fideiussione: garanzia politica ed economica*

Il deposito della fideiussione presso la Corte Pretoriana è il momento culminante di una complessa e articolata attività portata avanti dal mercante-banchiere per assicurarsi non solo la garanzia fideiussoria da parte di altri operatori finanziari, ma anche per avere la copertura politica sia dei gruppi di potere del Regno, sia dei funzionari che occupano posti chiave nel governo della finanza pubblica. Grande attenzione si pone anche al coinvolgimento dei detentori dei feudi, luoghi di produzione del frumento, motore primario dell'economia siciliana.

L'evoluzione, lungo l'arco temporale del '500, delle procedure per il rilascio della licenza vicereale di apertura del banco pubblico ha una ricaduta sulle caratteristiche quantitative e qualitative della fideiussione che si registra negli atti delle Corti cittadine.

Negli anni '20 del '500 la garanzia fideiussoria è fornita, con un riferimento generico alla volontà di plegiare, da poche persone di prestigio e con una solida posizione finanziaria, una sorta di vetrina del peso politico e finanziario del mercante-banchiere. Esempio è la scelta dei fideiussori presentati per l'apertura del banco di Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel. Bisogna evidenziare ai clienti sia la continuità gestionale con il banco dello scomparso Perotto Torongi, sia il legame forte e preferenziale che la società da poco costituita ha con la finanza catalana, con l'Ordine gerosolimitano e con la famiglia Bologna, che detiene il controllo della Secrezia di Palermo e di altri importanti uffici finanziari come la Tesoreria del Regno. I fideiussori sono Antonino Madrigal, Geronimo Bonanno e Baldassare Bologna. Ognuno di questi è stato scelto con oculatezza, infatti, il Madrigal, oltre ad essere cognato del defunto Perotto, è un finanziere inserito nel circuito finanziario catalano, ed è fratello di Alonso Ricevitore dell'Ordine di Malta in Sicilia; Geronimo Bonanno è giurato di Palermo, figlio di un Maestro Razionale del Regno morto nelle rivolte del

1517<sup>30</sup>, esecutore testamentario e tutore dei figli minori di Perotto, e fratello del defunto fra Simone anch'esso Ricevitore dell'Ordine gerosolimitano; Baldassare rappresenta la famiglia Bologna.

Negli anni '40 i meccanismi relazionali legati alla prestazione delle fideiussioni rimangono immutati, la differenza rispetto agli anni '20 consiste nell'individuazione dell'ammontare del plegio. Nel caso del rinnovo della licenza al banco Cosimo Xirotta avvenuto in data 5 dicembre 1542<sup>31</sup>, si depositano le seguenti fideiussioni: Geronimo Xirotta quale procuratore di don Alfonso Cardona conte di Reggio e di Chiusa onze 2000, Geronimo Xirotta quale procuratore di Johannellis Xirotta onze 2000, Giovanni Bologna per onze 500, Giovanni Aloisio de Rizzo per onze 500, Gerardo Aglata per onze 500, Paolo Valdaura per onze 250, Yppolito La Nanna per onze 250. Geronimo Xirotta si impegna a prestare la fideiussione aggiuntiva per coprire gli eventuali ammanchi che si potrebbero verificare oltre le onze 6000. Ancora una volta s'individua in questa lista una presenza di mallevadori molto articolata che si può così sintetizzare: un garante politico che è Alfonso Cardona, al quale si aggiunge Giovanni Bologna; un solido finanziere come l'Aglata, rappresentante di una famiglia toscana che ha esercitato la mercatura e ha avuto un banco a Palermo, consolidando così una solida posizione economica; un mercante genovese come Rizzo. Gli Xirotta, inoltre, sono in grado di garantirsi un solido autofinanziamento, come si ricava dal fatto che garantiscono il cosiddetto "sopra più", cioè il pagamento delle somme che eccedono il tetto massimo di fideiussioni imposto dalle prammatiche in caso di fallimento.

Alla fine degli anni '70 il reticolo relazionale è molto più complesso fortemente condizionato dal capillare insediamento dei genovesi nei gangli dell'economia siciliana, grazie al quale creano rapporti di solidarietà e di subordinazione molto articolati.

I nuovi assetti gestionali della finanza siciliana alla fine del secolo XVI emergono dall'analisi che il Trasselli fa delle fideiussioni prestate per l'apertura del banco Promontorio. Gerolamo Centurione apre la lista dei genovesi, ma con la promessa del Promontorio e di Lionello Lercaro di assumersi eventuali danni (*quem servaverunt indemnem*). Si aggiungono: Nicolò Fiesco; Andrea Lomellino; Bartolo-

<sup>30</sup> C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V. L'esperienza siciliana 1475-1525*, Soveria Mannelli (CZ), 1982, pp. 766-767.

<sup>31</sup> Cfr. Appendice a data.

meo Doria; Pietro Francesco de Marino; Tommaso Spinola con la garanzia del Lercaro; Vincenzo Pinello Adorno con la stessa garanzia; Giovanni Doria; Nicolò Promontorio; Camillo e Filippo Doria con la garanzia del Lercaro e del Promontorio; Ottavio Pallavicino per sè e per Francesco Pallavicino di cui è procuratore. Segue un gruppetto di non Genovesi condizionati da un massiccio affiancamento di garanti genovesi con esclusione del Galletti di origine pisana: Vincenzo Bologna, marchese di Marineo con la garanzia del Lercaro; Lancelotto Galletti, barone di Fiumesalato, con la garanzia di Andrea de Negro; Pietro Bologna; Simone Valguarnera, barone di Godrano, con la garanzia del Lercaro e di Andrea Lomellino; Francesco Bologna fu Aloisio con la garanzia del Lercaro; Giovanni Antonio Rizzo, quale procuratore di Paolo Pujades, con la garanzia del Lercaro e del Lomellino; Francesco Ram, dottore in entrambi i diritti con garanzia del Lercaro; Angelo Sitaiolo; Antonino de Francisco con garanzia del Lercaro e di Francesco de Marino; Aloisio Balsegles; Vincenzo Viterbo con garanzia di Lercaro e Lomellino. Segue un altro gruppo di Liguri: Antonio Negrone; Barnaba Bonfanti; Domenico Gullo; Agostino Rivarola; Nicolò Fiesco quale procuratore di Pietro Rivarola che sta a Caltanissetta; G. B. Giustiniano in proprio e quale procuratore del fratello Francesco che sta a Sambuca; Andrea de Negro; Leonardo Cibo. Infine un altro gruppo locale: notar Giuseppe Fugazza; Giorgio Cerardo; notar Barnaba Bascone, notaio di fiducia della colonia genovese, quale procuratore di Ottavio Pizzinga da S. Marco; Federico Sabia con garanzia del Lercaro; Antonio Corbera, barone di Misirindino, con garanzia del Lercaro e del Lomellino; Giacomo Mucio; Onofrio Boscades con garanzia di Lercaro e Lomellino.

L'indicatore del predominio della finanza genovese sulle piazze finanziarie siciliane si ha analizzando il complesso gioco a incastro che emerge dalla lettura della predetta lista dei garanti, grazie alla quale le fideiussioni si puntellano l'una coll'altra. Genovesi e non sono coinvolti, spesso, con la formula di una successiva fideiussione prestata sempre da un altro genovese. Un vero e proprio gioco di scatole cinesi con il quale i gruppi di potere economici e politici locali, pur coinvolti nella gestione dei processi economici, sono fortemente condizionati nei loro comportamenti dal capitale ligure. Il reticolo relazionale esaminato costituisce la riprova che la guerra scatenata dalla finanza genovese contro quella toscana è ormai definitivamente vinta: i Xirotta, i Mansone, i Pizinga, gli Accascina, i Minarbeti e i Cenami sono scomparsi, stroncati dalla morte, dai fallimenti, dalla mancanza di collegamenti con la finanza internazionale. I Bologna, il

Francesco Ram, i feudatari come il Valguarnera o i Corbera, hanno abbandonato i toscani e si pongono sotto le bandiere dei genovesi.

Se si sposta il punto di osservazione dalla Sicilia a Napoli si rileva che i comportamenti messi in atto dai genovesi sono analoghi e mirano a raggiungere i medesimi obiettivi politici, economici e finanziari, perseguiti in Sicilia. Nel napoletano i genovesi sin dal primo decennio del '500, sono all'attacco della "nazione" toscana per demolire il suo primato nel controllo del settore bancario e commerciale. Durante tutta la prima metà del sec. XVI i liguri creano una fitta trama di agenti, disseminata nelle diverse realtà periferiche del Regno, che si radica sul territorio anche grazie allo strumento dell'acquisizione della cittadinanza<sup>32</sup>. Questa rete "tentacolare" progressivamente avvolge e soffoca i toscani, che si ritrovano esclusi sia dal commercio internazionale del grano, del vino, dell'olio e della seta, sia dalla gestione del credito nei confronti dei privati e, soprattutto, dello stato<sup>33</sup>. Nel Regno di Sicilia le strategie dei genovesi coincidono con quelle messe in atto nel Regno di Napoli sia temporalmente, sia per i percorsi seguiti.

Il banco, così come a Napoli<sup>34</sup>, diventa uno strumento utilizzato da un lato per favorire un forte insediamento dei mercanti non regnicoli nel tessuto economico e produttivo siciliano, dall'altro per costruire una mediazione tra la realtà locale e i circuiti finanziari internazionali. Costituisce, dunque, lo snodo grazie al quale i due livelli dell'economia siciliana, il locale e l'internazionale, riescono a integrarsi. Il barone produce grano, il Maestro Portulano del Regno impone un sistema di dazi sull'esportazione dei cereali basato sulla "tratta", il mercante-banchiere garantisce la necessaria intermediazione economica e finanziaria indispensabile per potere collocare il prodotto sui mercati internazionali e anticipa i finanziamenti necessari sia alla produzione, sia all'acquisto delle tratte di esportazione.

Si spiega quindi l'interesse diffuso a sottoscrivere aperture di "credito di firma", qual è una fideiussione, fidando anche sul fatto che l'effettiva erogazione della somma di denaro ha un carattere potenziale, dato che avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso d'inaadempienza da parte del richiedente la garanzia. Feudatari, "baroni

<sup>32</sup> A. Musi, *Mercanti genovesi cit.*, pp. 34-35.

<sup>33</sup> Ivi, p. 43.

<sup>34</sup> Ivi, p. 36.

rampanti” di recente nobiltà, titolari dei più importanti uffici finanziari del regno, leader di fazioni cittadine e mercanti sono i protagonisti del «poco indagato sistema di relazioni che si forma nella fase di preparazione che precede l’apertura di un banco»<sup>35</sup>. Tutti vogliono entrare nell’affare delle fideiussioni, salvo pentirsene nel momento in cui il banco fallisce. In quel momento tutti cercheranno di non far fronte agli impegni presi e di trovare una scappatoia che gli consenta di non versare le somme garantite con il plegio.

Bisogna, dunque, prestare particolare attenzione al rapporto relazionale tra i gruppi di potere locale e gli esponenti delle diverse “nazioni”, e agli equilibri che condizionano i rapporti di forza tra gli uni e gli altri. Le fideiussioni prestate per garantire l’apertura del banco possono utilizzarsi quali indicatori per tentare di percepire al meglio la costituzione delle alleanze e le scelte di campo fatte.

<sup>35</sup> Ibidem.



### III

## LA GIUSTIZIA E IL BANCHIERE

### 1. *La variante siciliana*

Il quadro normativo tracciato nei precedenti capitoli mostra come il banco pubblico durante tutto il '500 subisca in Sicilia un'evoluzione che lo trasforma in un ibrido nel quale privato e pubblico si sovrappongono e si condizionano reciprocamente pur mantenendo formalmente la loro autonomia. Una soluzione che presenta tutti i vantaggi e gli svantaggi propri degli ibridi. La nascita della compagnia è disciplinata dalle consuetudini mercantili e dai patti societari, di contro la sua operatività sul mercato e l'eventuale sua traumatica chiusura (fallimento) sono condizionati dalla legge del re. La giustizia del re consolida sempre più il controllo sull'attività dei "banchi pubblici" gestiti dai privati grazie a una progressiva stratificazione normativa che si concretizza: nell'imposizione di una licenza per esercitare l'attività d'istituto di credito; nell'introduzione della competenza dell'ufficio dei Maestri Razionali per l'istruttoria di valutazione dell'affidabilità dei richiedenti la licenza; nella regolamentazione quantitativa e qualitativa delle fideiussioni; nella previsione di regole contabili sempre più vincolanti sui pagamenti da effettuare e sui giro conti<sup>1</sup>; nella

<sup>1</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., pp. 412-414. La prescrizione dell'obbligo per i banchieri di pagare in contanti è giustificata dal viceré «per potere la negociacione allargarsi et andare libera et con lealtà et introducirsi più negotii al Regno delli quali la Regia Corte ne viene a percepire e conseguire li dritti regii». In realtà la predetta prescrizione rimarrà una mera indicazione comportamentale, inapplicabile nel quotidiano in quanto la disponibilità di moneta metallica è insufficiente per far fronte alle richieste del mercato finanziario siciliano che deve ricorrere necessariamente a stru-

previsione di rigide norme per l'eliminazione della falsa moneta<sup>2</sup>. Rimane invece nella disponibilità delle parti, perché attinente alla competenza del privato, la possibilità di affidare a degli arbitri la soluzione di tutte le controversie che possano sorgere tra i soci. Le inadempienze contrattuali o qualsiasi altro evento che metta in discussione la vita stessa della compagnia, devono essere affidati al giudizio di arbitri che operano con riferimento agli usi e le consuetudini proprie del diritto dei mercanti, al di fuori del contesto giurisdizionale governato dai tribunali del re.

A fronte di questa realtà il banchiere doveva essere in grado di trovare un punto di equilibrio tra la giurisdizione del re e quella del mercante che escluderebbe il ricorso a fori diversi. La lettura dei contratti con i quali si costituivano le compagnie per la gestione dei banchi mostra come le clausole che obbligavano le parti

menti creditizi, quali le "ditte" di banco, messe a punto dai mercanti-banchieri proprio per far fronte all'accresciuta richiesta di liquidità senza la quale la crescita economica auspicata dal viceré non si sarebbe potuta verificare.

<sup>2</sup> *Ibidem*, pp. 412-414. Palermo 26 ottobre 1549. La prammatica è promulgata dal viceré Giovanni Vega. Il viceré impone l'obbligo ai cassieri dei banchi di procedere al sequestro dei "piccioli falsi" e di procedere alla loro eliminazione mediante il taglio. Nel caso di contestazione deve intervenire il "Riveditore della moneta" il quale dovrà «tagliare quella che troverà trista e fare una poliza al banco di quanta moneta haverà tagliato». I pagamenti dovranno essere eseguiti in contanti con monete d'oro o d'argento mentre i "piccioli" non potranno superare la quarta parte. Infine, si ribadisce il concetto che la moneta d'oro o d'argento, con la quale i banchieri effettueranno i loro pagamenti, dovrà essere pesata e non contata. Il controllo dovrà essere fatto dal "pesatore" «e dichiarato per esso Pesatore esserci mancamento, in tal caso non possa lo banchiero ne lo cassiero recusare di non pagare tal mancamento». Un saggio di Marco Cattini (M. Cattini, *Monete misura, monete effettive e metalli preziosi*, in *La Banca*, cit.) focalizza molto bene le motivazioni che giustificano l'intervento dei governanti per tentare di eliminare il fenomeno dell'alterazione della moneta. In particolare Cattini afferma (p. 194) che «dal secondo Cinquecento, in Val Padana si comincia a guardare alle alterazioni delle monete come a dei gravi disordini cui, nella loro veste istituzionale di garanti del metro dei valori, i principi avevano l'obbligo morale di porre qualche rimedio. L'insuccesso o il limitato successo dei pur reiterati provvedimenti normativi consolidò l'idea che la monetazione soffrisse di un morbo ribelle alle cure prodigate con disposizioni di legge, quando non si trattasse addirittura di un'infezione incurabile». Gli interventi del viceré di Sicilia sono, quindi, in sintonia con gli altri governatori degli stati spagnoli italiani costretti a combattere l'invasione di «una monetazione scientemente volta a inondare mercati esteri vicini e lontani di divisionale di mistura, spesso così abilmente imitato da costringere i sovrani degli Stati "invasi" a toglierlo dalla circolazione assieme alle monete legali» (p. 199).

a fare ricorso esclusivo, per la soluzione delle loro controversie, agli arbitri siano una costante. D'altra parte, la mancanza della previsione del lodo arbitrale e della determinazione di una "poena", nel caso in cui una delle parti non avesse rispettato l'impegno contrattuale<sup>3</sup>, avrebbe provocato l'impossibilità di attivare le procedure arbitrali.

Tutti i contratti sia di costituzione dei banchi, sia di qualsiasi altro tipo di compagnia prevedono in modo vincolante il ricorso alle procedure arbitrali per la soluzione delle controversie che possono sorgere tra i soci. Lo schema di queste clausole si concreta nelle seguenti azioni:

- affidare la risoluzione delle controversie all'arbitraggio di due mercanti «comuni amici, comuniter eligendi cum omnimoda potestà et pleno potiri decidiri, terminari et finiri de iure et de fatto» qualsiasi «differentia et altercatione liti et questioni» che possa intercorrere tra le parti anche dopo che la compagnia abbia cessato di vivere;
- prevedere, in caso «de discordia», la possibilità da parte degli arbitri di nominare un terzo «alloro voluntati non suspecto alli parti»;
- stilare una sentenza sotto forma di un compromesso al quale le parti si devono attenere impegnandosi a non ricorrere a qualsiasi altra giurisdizione, «declarando chi nissuno patto per nixuna curti possano essiri costritti in fare processi si non in la executioni e complimento di ditto compromisso seu compromissioni»<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> M. Marrone, *Sull'arbitrato privato* cit.. La previsione esplicita del ricorso all'arbitrato affonda le sue radici nel sistema giuridico romano "tra la media e l'ultima età repubblicana" quando «la giurisprudenza escogitò un complesso espediente: suggerì alle parti di dare luogo a reciproche *stipulationes* penali per cui ciascuna parte prometteva all'altra il pagamento di una somma determinata di denaro, appunto una *poena*, qualora il promittente non avesse mantenuto l'impegno che a decidere la controversia fosse un arbitro dalle stesse parti concordemente e liberamente scelto. Si parlò al riguardo di *compromittere* e *compromissum*. Ora la *stipulatio* era un negozio *iure civile* riconosciuto e tutelato, la convenzione arbitrale indiscutibilmente lecita. Il pretore pertanto non avrebbe potuto negare l'*actio ex stipulatu* alla parte favorita dalla decisione arbitrale contro l'avversario che avesse tenuto un comportamento ad essa contrario. In tal modo non era garantita in via diretta l'esecuzione della sentenza; la minaccia della *poena* contrattuale - il cui importo le parti avrebbero avuto cura di stabilire in misura adeguata - avrebbe tuttavia costituito un deterrente tale per cui è pensabile che, almeno di solito, il soccombente si sarebbe adeguato al giudizio dell'arbitro».

<sup>4</sup> La clausola è riportata nei capitoli costitutivi del banco Riera (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, 15 novembre 1535, ind. 9, a data) ma la ritrovo con la medesima strutturazione procedurale in tutti gli altri contratti costitutivi

La composizione arbitrale per risolvere i conflitti fra i soci di una compagnia è una realtà che affonda le sue radici nel diritto romano<sup>5</sup> e che si consolida nel corso del XIII secolo nel processo di costruzione della “giustizia del mercante” nelle aree centro-settentrionali dell’Italia e che confluirà nel ‘300 a Firenze nelle competenze del tribunale della Mercanzia<sup>6</sup>.

Analoga è l’esperienza veneziana dove per la soluzione delle controversie tra mercanti ci si avvaleva dell’istituto giuridico del compromesso *more veneto*, che prevedeva l’elezione di un arbitro per parte ed eventualmente di un terzo neutrale, spesso con l’esplicito divieto, espresso ad esempio nei contratti di società, di ricorrere ai tribunali ordinari. Dal 1554 sino al 1608, la competenza sugli aspetti formali

di compagnie per la gestione dei banchi. Il prologo con il quale si giustifica il ricorso all’arbitrato fa riferimento: all’amicizia, alla necessità di non spendere soldi per attivare le procedure giudiziarie e per evitare la perdita di tempo. Segue una puntuale descrizione della procedura. Questa clausola si ritrova con le medesime caratteristiche anche nei contratti costitutivi di compagnie che operano in altri settori. Ricordo ad esempio la compagnia di Nicolò e Francesco de Avichano, mercanti pisani, costituita con Tommaso La Seta, mercante pisano, per la gestione di un magazzino nella città di Termini per «accattari et vendiri frumenti, orgi, formagi, casca valli et altri mercantii». Anche in questo caso si prevede il ricorso all’arbitraggio come metodo di soluzione delle controversie tra soci specificando che «siamo tenuti nui compagni et nostri heredi et successori et cussi ad invicem promettino» di affidarsi «de iure et de facto in dui comuni amichi mercanti di logia comunementi da eligiri per nui infra jorni ottu numerandi a die quo naxiria la differentia», nel caso in cui non si raggiunga l’accordo si procederà ad «eligiri uno terzo etiam mercanti non suspecto a li parti et aquilli dari omni potestati» affinché possa decidere la controversia «de iure et de facto» (Asp, Nd, notaio Giovanni Giacomo Ruggeri vol. 3582, Palermo, 5 giugno 1534, a data).

<sup>5</sup> M. Marrone, *Sull’arbitrato privato* cit., «Giova ricordare, a questo punto, che il pretore in un tempo compreso tra la media e l’ultima età repubblicana diede tutela giudiziaria in via di azione a talune mere convezioni diffuse nella prassi – compravendita, locazione, società, mandato –, che saranno poi recepite nel *ius civile* e qualificate “contratti consensuali”. Si trattava di convenzioni nelle quali le parti si affidavano ai quei criteri obbiettivi di lealtà e correttezza, qualificati di *bona fides*, che erano comunemente seguiti tra gli uomini di affari».

<sup>6</sup> A. Astorri, *Mercanti e giustizia a Firenze nel Trecento: un processo per frode contro un ebreo nel Tribunale della Mercanzia*, in *From Florence to the Mediterranean and beyond. Essays in honour of Anthony Molho*, Leo S. Olschki, Firenze, 2009. Il processo di attribuzione alla competenza di un tribunale civile di conoscere le controversie precedentemente risolte con l’utilizzazione della composizione arbitrale si consolida a Firenze nei primi anni del ‘300 con la creazione della magistratura della Mercanzia alla quale si attribuisce la competenza di conoscere le cause «di natura commerciale, settore nel quale, prima dell’istituzione della magistratura, le controversie erano devolute alla composizione arbitrale».

e procedurali degli arbitrati, nonché la scelta degli arbitri in caso di difficoltà nella nomina, venne affidata ai Conservatori delle leggi della città dominante; dopo quella data la competenza per i domini di terraferma e quelli marittimi passò ai rispettivi rettori<sup>7</sup>. Walter Panciera, studiando il funzionamento dell'arbitrato nell'esperienza veneta, rileva come con la procedura del compromesso *more veneto* e la conseguente scelta degli arbitri si entri

nella sfera di una vera e propria giurisdizione separata, in cui il contratto diventava mezzo decisivo atto a circoscrivere i limiti concreti al bisogno di fiducia. Si trattava di una di quelle strutture relazionali di tipo orizzontale che, pur in assenza di mezzi di coercizione diretta, determinano e rafforzano dei precisi standard condivisi di comportamento, un'istituzione tipica della società civile di tipo commerciale<sup>8</sup>.

Nella Sicilia del '500 un tribunale analogo a quelli di Firenze e di Venezia non esiste e, pertanto, la risoluzione delle controversie tra i mercanti-banchieri è affidata a degli arbitri che sono scelti dalle parti. Matura, quindi, la convinzione che la mancanza di una giurisdizione unica da parte di un tribunale civile che conosca tutte le controversie che riguardino l'attività dei mercanti, compresi i fallimenti, fosse una delle concause della crisi del commercio siciliano tra la fine del '500 e per tutto il '600<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> W. Panciera, *Fiducia e affari nella società veneziana del Settecento*, CELUP, Padova, 2001, pp. 100-101. F. Argelati, *Pratica del foro veneto*, Savioli, Venezia 1737, p. 76; W. Panciera, *Le procedure di concordato e di arbitrato mercantile nella Repubblica di Venezia*, comunicazione presentata al convegno *La terza parte. Tra liturgie di violenza e liturgie di pace: mediatori, arbitri, pacieri, giudici*, Koper 14-16 aprile 2011, atti in corso di stampa.

<sup>8</sup> Ivi p. 101.

<sup>9</sup> V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, «Archivio storico per la Sicilia orientale», a. LXIV (1968), fasc. III, p. 255. Carlo di Borbone nel 1739 tenterà di ovviare a tale carenza istituendo il Supremo Magistrato di Commercio, uno strumento giurisdizionale idoneo a supportare un innovativo programma di politica mercantile, con il quale demolire l'edificio del particolarismo giurisdizionale. In particolare, si attribuiscono «al Supremo Magistrato numerose potestà consultive, amministrative e, soprattutto, giurisdizionali. Queste ultime riguardavano ogni controversia sorta in materia di commercio, comprendendosi nel termine, inteso in senso molto ampio, quello «così di Terra, come di Mare, così interno, come esterno, così in grosso, come al minuto, e di qualunque genere, o specie». Divenivano perciò di competenza del Supremo magistrato tutte le controversie relative ai contratti di compravendita, alla qualità di merci e vettovaglie, ai prezzi, cambi, compagnie commerciali, fallimenti, trasporti, noli naufragi.... Al Magistrato di Commercio veniva così attribuita

Il susseguirsi dei fallimenti dei banchi, la grave crisi che travaglia l'economia siciliana dopo gli anni '50 del '500 e le prammatiche che dettano norme sempre più stringenti sulla vita dei banchi, rendono impraticabile la giustizia dei mercanti per attivare da parte dei creditori le procedure fallimentari, in quanto si spezza il rapporto tra valori e fiducia<sup>10</sup> non solo fra i soci ma, soprattutto, tra la società e il banchiere. Certamente questa sovrapposizione della giurisdizione del re a quella del mercante sui banchi è fonte di conflitti procedurali che costituiscono degli ottimi indicatori per l'individuazione degli sforzi fatti nel contesto siciliano di percorsi giurisdizionali alternativi rispetto al modello operante nelle altre aree italiane per affrontare questa nuova realtà. Il processo di costruzione giurisdizionale, con il quale si affida al viceré il governo delle procedure fallimentari dei banchi, caratterizzerà il funzionamento del modello siciliano che si può definire, mutuando il linguaggio del gioco degli scacchi, come la "variante siciliana".

## 2. Il lodo Mahona-Menocchi e il ruolo della "politica"

Il lodo arbitrale al quale ricorrono le parti per risolvere la crisi del banco Mahona-Menocchi costituisce un caso esemplare per com-

una sfera amplissima di competenze, tale da ridurre in misura determinante l'ambito di giurisdizione dei tribunali ordinari». Le difficoltà che il sovrano incontra nel far entrare a regime questo tribunale emergono anche dal conflitto mai sopito che segna i rapporti tra il Consolato del Mare di Messina e il Supremo Magistrato di Commercio. Lo stato di conflitto tra le diverse Corti, che rivendicano un esercizio esclusivo della propria giurisdizione, rende praticamente impossibile una rapida soluzione delle controversie tra i mercanti (M. Basile, *Problemi di giurisdizione nella Sicilia di antico regime: Consolati e Supremo Magistrato di Commercio*, «Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti classe di scienze giuridiche economiche e politiche», vol. LXXIV (anno accademico CCLXXVI), Napoli 2008, p. 59). L'unificazione della giurisdizione sull'attività mercantile, non affiancata da un più organico progetto di disciplinamento delle giurisdizioni concorrenti, era destinata a fallire. L'editto del 1746 ne sanzionerà il tracollo prendendo atto che il Supremo Magistrato non era riuscito «né a ristrutturare l'economia del regno, né a risolvere le carenze del sistema giurisdizionale» (V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato* cit., p. 300).

<sup>10</sup> W. Panciera, *Fiducia e affari* cit., p. 71. L'analisi che fa Panciera sul tema dei valori evidenzia come vi sia la testimonianza «di una continuità tra il mondo degli affari e gli ambiti dell'etica e della politica, senza che si possa minimamente scorgere, nel nostro caso, alcuna netta separazione tra i fondamenti della morale religiosa e quelli della logica d'impresa» (ivi, p. 74).

prendere il perché il ricorso alla volontaria giurisdizione non possa risolvere lo stato di conflitto legate alla crisi di un banco. I termini del confronto acceso tra le parti, la descrizione della strutturazione della società e delle ricadute che il conflitto ha sull'assetto complessivo dei piani finanziari d'investimento, il fallimento dei ripetuti tentativi di trovare una composizione degli opposti interessi costituiscono degli utili strumenti conoscitivi. Questi dati possono essere utilizzati non solo per la ricostruzione dei momenti rilevanti di una crisi di un banco, ma anche per comprendere come il modello giurisdizionale, pensato per favorire l'attività del mercante medievale, imploda sotto la pressione non solo delle mutate condizioni del mercato finanziario, ma anche di un rapporto conflittuale con altre variabili quali il potere politico<sup>11</sup>.

Il banco Mahona-Menocchi, fondato a Palermo nel 1545, entra in crisi nel 1547 per un inconciliabile dissidio fra i soci fondatori. La procedura inizia con la notifica fatta dal Menocchi il 4 aprile 1547 al Mahona della volontà di sciogliere la società con l'invito a «ponere partitum di piglia o lassa»<sup>12</sup>. Lorenzo Mahona l'8 aprile del 1547, nel prendere atto della proposta di concordato presentata dal Menocchi il 6 aprile 1547, dichiara di essere disponibile ad abbandonare la società di gestione del banco<sup>13</sup>.

Le clausole del «partito» (proposta di concordato) del 4 aprile, presentato dal Mahona per lo scioglimento della società, ci permettono di ricostruire la reale articolazione della struttura finanziaria della compagnia. Il banco opera grazie alla sovrapposizione di reti formali e informali di credito e di produzione quali quelle legate alla filiera al ciclo del grano (produzione, commercializzazione ed esportazione). Nel caso in esame si ricava che le società collegate finanziariamente al banco sono:

- «la ingabellazioni di la baronia di Prizi dal primo di settembre sexte indicionis in dannanti»<sup>14</sup>;

<sup>11</sup> La lettura degli atti dell'arbitraggio con il quale si tenta di risolvere l'intricata vicenda dello scioglimento del banco Mahona-Menocchi deve essere fatta tenendo presente le vicende che vedono i lucchesi protagonisti di un tentativo, che esamineremo in un capitolo successivo, di inserirsi nel mercato finanziario siciliano scalzando i catalani e cercando di contenere l'espansionismo genovese.

<sup>12</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3712, a data. «Partito quali anteponi Joseph Minocchi a Lorenzo Mahona per pigliari o lassari lo banco di Mahona et Minocchi in virtù di un accordio facto fra ipsi Lorenzo et Ioseph»

<sup>13</sup> Ivi, a data.

<sup>14</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3711, Palermo, 1 aprile 1546, ind. 4, cc. 800r-810r. Don Filippo Crispi, barone di Prizzi, arrenda (appalta) a Lorenzo Ma-

- «la ingabellazioni di li magaseni et caricaturi di Castello ad Mare del Gulfo dal primo di luglio prossimo»;
- «lo arrendamento del grano di lo baruni di Prizi arrendato per isti Lorenzo et Ioseph<sup>15</sup> et la compagnia dell'arrendamento et mercimonio di lo Misirindini<sup>16</sup>;
- «la compagnia facta fra ipsi Lorenzo et Ioseph cum Gerardo del Vulterrano» per la gestione dei magazzini e caricatore di Termini Imerese<sup>17</sup>.

L'accettazione della proposta di concordato di Menocchi da parte del Mahona naturalmente non è una convinta adesione alla soluzione proposta, bensì la premessa giuridica necessaria per attivare la procedura arbitrale. Il 23 novembre 1547 s'individuano gli arbitri nelle persone di Tommaso di Accascina, pisano, designato da Mahona, e

hona e Giuseppe Menocchi «baroniam, terram et castrum Priczi». L'arrendamento deve durare cinque anni e il canone è fissato in onze 829 l'anno. In realtà il barone ha una consistente esposizione debitoria progressa e senza l'intervento dei due banchieri non sarebbe in grado di far fronte ai propri impegni. L'investimento presenta un'alea di rilievo proprio per i debiti del barone dei quali si fanno carico i due banchieri i quali sono costretti, a loro volta, a cautelarsi mediante la stipula di un'assicurazione sulla vita del barone per un ammontare di onze 2196.20 specificando sia che l'assicurazione copre il rischio per sei mesi, sia che il barone «possit et valeat se exponere ad omnem periculum et risicum et ire per mare in bello et quevis alia facere» (Ivi, 10 aprile 1546, ind. 4, cc. 836r-838 r). Altra assicurazione sulla vita del barone di Prizzi per l'ammontare di onze 813.10 è stipulata da Lorenzo Mahona il 7 marzo 1548, con decorrenza dall'1 di aprile per la durata di un anno, con la quale si coprono tutti i rischi compresa la morte per duello. Il 13 agosto del 1549 il portiere (ufficiale giudiziario) del consolato della nazione dei Genovesi notifica agli assicuratori, su istanza del Mahona, la morte del barone e la contestuale richiesta del pagamento dell'assicurazione. (Idem, vol. 3714, a data).

<sup>15</sup> Ivi, Palermo, 1 aprile 1546, cc. 810v-816v. Mahona e Menocchi prendono in appalto «introitus et proventus dicti grani unius de summa tarenii baronum ipsi domino baroni debito set solvendo pro qualibet salma victualium extrahendorum ex hoc regno Sicilie per extra Regnum» di pertinenza del barone di Prizzi Filippo Crispi.

<sup>16</sup> Ivi, 11 febbraio 1545, ind. 4, cc. 636v-641v. Arrendamento della baronia del Miserendino con tutti i suoi feudi. I soci sono Lorenzo Mahona, Giuseppe Menocchi, Giovanni Jacobo de Urbano, Geronimo Durazzo e il «reverendus dominus» Pietro Tagliavia. La compagnia è sotto forma di accomandita.

<sup>17</sup> Ivi, Palermo 30 giugno, 1546, ind. 4, cc. 1137v-1140 r. I soci sono Lorenzo Mahona, Giuseppe Menocchi e Gerardo Vulterrano i quali costituiscono una società in «acomandita». I due banchieri conferiscono una quota di capitale pari a onze 1200 mentre Vulterrano mette onze 400. Il 30 agosto del 1546 s'inserisce come socio con un capitale di onze 400 Pietro Mejavilla con una quota di onze 400 (cc. 1140r-v).

<sup>18</sup> Idem, vol. 3713, Palermo, 23 novembre 1547. Il documento dà la possibilità di

Giovanni Sollima da Menocchi<sup>18</sup>. Il giorno dopo Sollima rifiuta l'incarico ed è sostituito dal mercante banchiere Torpe Mansone<sup>19</sup>. Le dimissioni di uno degli arbitri e il susseguirsi delle proteste, delle controdeduzioni e della produzione di copie di conti estratti dai libri contabili, registrati nei protocolli del notaio Occhipinti su richiesta delle parti, sono la cartina di tornasole delle obiettive difficoltà che la volontaria giurisdizione incontra per produrre il lodo arbitrale<sup>20</sup>.

ricostruire la procedura da seguire per giungere alla pronuncia del lodo arbitrale. Tutte le argomentazioni per la liquidazione della società devono essere proposte «coram eisdem dominis arbitri set arbitratoribus proponendas et pretenda decidendi arbitrandi determinandi et sententiandi de iure et de facto summarie, simpliciter et de plano sola facti veritate inspecta et de iure unius tollendi et alteri dandi ad merum arbitrium et meram voluntatem dictorum dominorum arbitratorum comunium amicorum et amicabilem compositorum de iure et de facto nullo iuris et ritus ordine servato sed ex arrupto eorumque ludum et sententiam proferendi». Per sottolineare sia l'informalità del procedimento giurisdizionale, sia la necessità di decidere in tempi brevi la controversia si usa una formula pregnante di contenuti con la quale si sottolinea la peculiarità di questo procedimento che si contrappone nettamente a quelli celebrati in altri contesti giurisdizionali: «partibus presentibus vel absentibus et eis citatis et requisitis vel non seu una ipsarum partium presente et altera absente et incitata, diebus feriatis vel non sedendo, stando, ambulando equester vel pedester, de die vel de nocte». Il lodo arbitrale deve essere emesso entro la fine del mese di febbraio – termine prorogabile di ulteriori quindici giorni – con l'obbligo per le parti di presentare le loro argomentazioni («pretentiones et scripturas») entro il mese di dicembre. Nel caso «discordie» si deve procedere alla nomina di un terzo arbitro «neutri parti suspectum eisdem dominis arbitri set arbitratoribus benevisum». Le parti, infine, si impegnano a rispettare il lodo arbitrale «et ab eo vel ea non appellare non proclamare nec ad arbitrium boniviri redducere etiam ratione evidenti iniquitatis aut enormis seu enormissime lesione». La sanzione per colui che non si adegua alla decisione degli arbitri è di natura pecuniaria e, nel caso in esame, è determinata in onze 400 da versare una metà all'ospedale di San Bartolomeo e l'altra metà alla parte acquiescente. Il 18 dicembre 1547 Giuseppe Menocchi e Luca de Rainerio, procuratore di Lorenzo Mahona, concordano di prorogare il termine «ad prestandum eorum petitiones, pretentiones et scripturas per totum decimum quintum diem januarii» (ivi, a data).

<sup>19</sup> Ivi, Palermo, 24 novembre 1547. Giovanni Sollima «recusavit se esse arbitrum et arbitratoem». Il Sollima è uno degli emergenti della nuova classe burocratica-politica sulla quale i viceré fanno leva per la modernizzazione della struttura amministrativa del Regno. Un messinese che costruisce la sua ascesa sociale collaborando con il viceré Moncada per la repressione delle rivolte e scalando la gerarchia degli uffici della Regia Corte da Luogotenente del Protonotaro a Maestro Razionale, diventando un importante punto di riferimento per la negoziazione del debito pubblico del Regno. Per la sua biografia, cfr. A. Giuffrida, *La finanza pubblica* cit., pp. 452-476.

<sup>20</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, a data. La riprova dell'ostilità del Mahona nei confronti della possibilità di accettare un lodo arbitrale che preveda

In realtà gli arbitri non possono giungere a una conclusione, perché il conflitto che si consuma riguarda non solo i problemi finanziari, che potrebbero essere risolti con la giustizia dei mercanti, ma, soprattutto, il ruolo della politica che cerca di piegare alle proprie esigenze l'attività della compagnia. Infatti, socio occulto del banco è il viceré Gonzaga che lo utilizza, come vedremo, per le sue speculazioni finanziarie e per i suoi investimenti<sup>21</sup>. Ne consegue che il lodo arbitrale non può essere emesso nei termini previsti nonostante la proroga al 15 gennaio 1548. Il Gonzaga, a questo punto, ritiene che la contrapposizione tra i due soci possa danneggiare l'articolata struttura aziendale e finanziaria costruita negli anni, compromettendo il buon andamento dei suoi affari sulla piazza finanziaria siciliana, e si convince che il "partito" non sia gestibile tramite dei procuratori. Decide, pertanto, di ritornare a Palermo e di gestire in prima persona il delicato compito di rimettere insieme i due soci e di rilanciare la loro attività finanziaria tramite la riattivazione del banco.

Questa fase della trattativa non sarà gestita dal Menocchi in prima persona, bensì attraverso Vincenzo Nobile, mercante lucchese e suo futuro consuocero. Vincenzo è uno dei maggiorenti della nazione lucchese presente a Palermo, molto collegato con il governo della città che ha convinto a finanziare una struttura produttiva per la tessitura di panni di media qualità all'uso catalano. Il Gonzaga non si fida del Menocchi e pretende che il "partito" sia firmato alla sua presenza da un garante dell'impegno lucchese a mantenere in vita questo banco. La datazione cronica e topica dell'atto con il quale Giuseppe Menocchi nomina il predetto mercante suo procuratore per gestire la transazione necessaria a chiudere l'annoso contenzioso tra i soci e rifondare il banco, chiarisce molto bene il ruolo svolto dal

la liquidazione del banco, si ha nella sua dichiarazione nella quale da un lato afferma di non avere alcuna responsabilità nella gestione del banco, mentre dall'altra specifica di volere mantenere in vita la compagnia ribadendo che il suo nome non venga tolto dalla denominazione della compagnia. Infatti, specifica che dal 1 settembre «proximi preteriti ... nullum participium, comodum nec incomodum sentire nec habere debeat» nella gestione del banco rimanendo, tuttavia, «nomine dicti domini Laurencii» nella predetta compagnia.

<sup>21</sup> Gonzaga governa la Sicilia per 11 anni (1535-1546) e la Lombardia per 9 (1546-1554). La sua presenza a Palermo nel 1548 per risolvere la crisi del Banco Mahona-Menocchi non è causale ma è l'ulteriore riprova che il suo allontanamento dall'isola non comportò lo smantellamento della sua rete di interessi economici e finanziari da lui creata ma, certamente, il tentativo del suo potenziamento collegandola con la realtà produttiva lombarda.

Gonzaga. Il notaio Occhipinti, infatti, specifica che l'atto è stato redatto alla presenza del Gonzaga, indicato come principe di Molfetta, che riceve in una villa palermitana<sup>22</sup>. Il governatore di Milano non lascia nulla al caso o a un procuratore poco accorto, ma controlla personalmente che tutti i tasselli del suo progetto vadano al loro posto.

Gli obiettivi di questa procura sono triplici:

- l'annullamento dell'accordo, stilato il 30 luglio 1548 per la partecipazione finanziaria di Mahona e Menocchi al costituendo banco Ottobono Lomellino;
- la stipula di una «convencionem et quodcumque partitum de banco magnificorum Laurenenci Mahona et Joseph Minocchi» per liquidare tutte le pendenze contabili e compensare crediti e debiti;
- la costituzione di una nuova compagnia specificando che «postea deveniendum ad aliam novam convencionem et faciendum quamcumque societatem ad detinendum bancum et continuandum dictum bancum quam ad mercimoniandum»<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Ivi, vol. 3714, a data. L'atto è datato «die tercio januarii vij indicionis 1548 (ma 1549) apud viridarium illustrissimi et excellentissimi domini don Ferdinandi Gonzaga principis Morfecte etc.». Il carattere privato della presenza del Gonzaga a Palermo nell'inverno del 1549 è sottolineato dall'assenza di qualsiasi indicazione delle cariche pubbliche ricoperte e dal fatto che il notaio precisi che il principe risiede in una casa dotata di giardino (una villa?) e non in un palazzo nobile o nella sede del viceré. I testimoni dell'atto di procura sono il magnifico Bartolomeo Rustici e Giovanni di Val Promaya.

<sup>23</sup> Ivi, Palermo, 3 gennaio 1549. L'annullamento della partecipazione finanziaria al banco di Ottobono Lomellino (Idem, vol. 3713, Palermo 30 giugno 1548, ind. 6) è effettuato con una specifica annotazione redatta nella parte finale dell'atto che riporto in quanto costituisce l'ulteriore riprova della presenza a Palermo del Gonzaga nel 1549 e la sua volontà di esercitare un controllo personale e diretto sul contenuto degli atti e sul rispetto del percorso, da lui indicato e riportato nella procura del Nobile, per rilanciare l'accordo tra il Mahona e il Menocchi. «die iij januarii vij indicionis 1548 (ma 1549) prefatus magnificus Ottobonus Lomellino nominatus in proximo contractu ex una parte et magnificus Vincencius de Nobile mercator luccensis tamquam procurator ad hec serio constitutus prefati magnifici Joseph Menocchi virtute procuracionis celebrati in actis meis notarii infrascripti die tercio presentis mensis ea pro quo magnifico Joseph ad maiorem cautelam de rato promisit iuxta formam novi ritus Magne Regie Curie sub ypotheca etc. parte ex altera coram nobis sponte in presentia et cum consensu et voluntate expressa dicti magnifici Laurencii Mahona etiam nominati in proximo contractu presenti set consencientis voluerunt et voluntate de comuni consensu, convinzione et concordia sollempnibus stipulacionibus hinc inde intervenientibus proximum contractum omniaque et singula in eo contenta de verbo ad verbum

Il giorno dopo, cioè il 4 gennaio 1549<sup>24</sup>, il Nobile, come procuratore del Menocchi, firma con Lorenzo Mahona l'accordo che avrebbe dovuto chiudere l'arbitrato, richiesto in data 23 novembre 1547, mirato a dirimere le difficoltà sorte per lo scioglimento del banco. Il nucleo centrale dell'accordo è costituito dall'impegno di Menocchi di versare al Mahona onze 25000 per compensare tutte le loro partite in so-peso e chiudere l'annoso contenzioso. Il concordato prevede un calendario minuzioso dei pagamenti delle rate necessarie per onorare gli impegni presi e specificatamente: onze 2000 contanti da versare «per totum hodiernum diem»; onze 10000 in contanti da versare nel successivo mese di febbraio; onze 9000 tramite banco entro tre mesi a decorrere dal 4 febbraio suddivise su tre rate equivalenti; onze 4000 da liquidare, sempre tramite banco, nel termine di un anno e mesi 6 a decorrere dal successivo mese di marzo. In realtà, una somma di tale consistenza non solo non è nelle disponibilità del Menocchi, ma per le difficoltà che attanagliano la rete creditizia europea dei lucchesi, non può essere nemmeno reperita facendo ricorso ad un cartello gestito dai suoi connazionali. Bisogna, quindi, ricorrere tanto a tattiche dilatorie per rinviare l'esecuzione dell'accordo, quanto a complesse operazioni di cambi e ricambi per trovare le somme necessarie a far fronte agli impegni assunti davanti al Gonzaga.

Il principe di Molfetta, inoltre, vuole che il controllo gestionale del banco sia sottratto al lucchese e, pertanto, obbliga il Menocchi, l'8 gennaio 1549, a nominare come amministratori del banco: Lorenzo Mahona, Antonio Maria de La Moneta e Martino de Adamo «ad vice nomine et pro parte ipsorum magnificorum consociorum in solidum regendum, gubernandum et manutenendum bancum ipsorum magnificorum Laurencii Mahona et Joseph Minocchi»<sup>25</sup>.

fore et esse cassum et nullum ac cassatus et nullus nulliusque roboris et momenti nulliusque valoris et efficacie ac si minime fuit nec fuisset. Iuraverunt etc. Unde etc. Testes nobilis Joannes Antonius de Homodeo et nobilis Joannes Paulus de Monte. Eodem apud stancias viridarii illustrissimi et excellentissimi domini don Ferdinandi Gonzaga principis Morfette etc. lecto et declarato per me notarium infrascriptum tenore supradicte note de verbo ad verbum pro ut iacet dicto magnifico Joseph Menocchi nominato in superiori nota presenti et audienti ipse magnificus Joseph coram nobis sponte dictam superiorem notam omniaque et singula in ea contenta ratificavit, acceptavit, laudavit et confirmavit ac ratificat, acceptat, laudat et confirmat in omnibus et per omnia iuxta sui continenciam et tenorem. Et iuravit etc. Unde etc. Testes magnificus Joannes Battista Abbati et Battista Tizzone».

<sup>24</sup> Ivi, Palermo 4 gennaio 1549, ind. 7.

<sup>25</sup> Ivi, «eodem viij januarii vij indicionis 1548 (ma 1549) apud viridarium illustrissimi et excellentissimi domini don Ferdinandi Gonzaga principis Morfette».

La ricostruzione dei passaggi di questo scontro si presta a diverse letture, ma in questo contesto serve a fare emergere che la giustizia dei mercanti ha difficoltà a risolvere la complessità della crisi che travaglia uno specifico istituto bancario nel momento in cui gli si sovrapponga un diverso livello decisionale com'è quello politico. Arbitri, notai di elevata professionalità come l'Occhipinti e mediatori di notevole prestigio come il Nobile non riescono a venire a capo dell'intreccio tra le interdizioni reciproche con la presentazione di perizie contabili apparentemente contraddittorie e con le pressioni politiche. Uno stato di cose che, di fatto, bloccherà qualsiasi accordo. L'unica soluzione sarà il fallimento che porterà in carcere il Menocchi ma, alla fine, lo farà uscire da un dedalo inestricabile di lodi arbitrali, di accordi, di deduzioni e controdeduzioni. La volontaria giurisdizione mostra in modo evidente i suoi limiti e condizionamenti rispetto alla politica che si prefigge obiettivi diversi.

### 3. *Decidere summarie et non de equitate iusticie*

Il momento più significativo del prevalere della giurisdizione del re rispetto a quella del mercante lo si ritrova quando si impongono al mercante-banchiere delle particolari procedure per disciplinare il fallimento. Le norme contenute nelle prammatiche sui banchi incidono profondamente sulla giurisdizione competente a conoscere le procedure fallimentari, che sono sottratte all'iniziativa dei creditori, secondo quanto previsto nelle consuetudini mercantili, per essere gestite dal viceré. Infatti, sarà quest'ultimo a nominare i deputati (curatori del fallimento) ai quali sono affidati specifici poteri giurisdizionali con l'indicazione di percorsi e di procedure. L'analisi della documentazione concernente la chiusura del banco Cenami, avvenuto nel 1561, permette di comprendere al meglio gli effetti pratici del modello teorico elaborato nella normativa e come si sovrapponga agli usi mercantili.

Giuffrè Cenami, venuto a Palermo per riprendere le fila dell'attività mercantile e finanziaria del defunto fratello Martino, si rende conto che non ha più il controllo della compagnia che è in mano a Baldassare e Minarbetti, gestori del banco e fidecommessari dell'eredità Cenami. La situazione si aggrava nei primi giorni del settembre del 1561, giacché la mancanza di liquidità costringe i gestori a sospendere i pagamenti. Giuffrè non cerca arbitri o lodi arbitrali ma si rivolge direttamente al viceré, chiedendogli di obbligare i gestori a ri-

aprire il banco e a rendergli i conti dell'eredità del fratello Martino, per decidere se liquidarlo o mantenerlo in vita<sup>26</sup>. La piazza palermitana è in subbuglio per la preoccupazione del tracollo finanziario del banco e il viceré don Giovanni de La Çerda, temendo le ricadute negative della chiusura del banco e sollecitato dall'intervento del Giuffrè, avoca alla sua giurisdizione il caso per pilotare la liquidazione del banco. Dispone, infatti, l'attivazione dell'amministrazione controllata e l'affida a Pietro Agostino, Maestro Razionale, che l'avrebbe esercitata tramite una Delegazione; essa avrebbe avuto il compito di liquidare il banco e di rimborsare i debitori. Ancora una volta è centrale il problema degli strumenti giurisdizionali che il viceré utilizza per il governo dell'economia quando i mutamenti del mercato e le situazioni contingenti rendono necessario interventi a garanzia dell'interesse pubblico<sup>27</sup>.

Il procedimento si apre con la richiesta al Maestro Razionale di una relazione al fine di chiarire la situazione societaria e patrimoniale del banco, giacché quest'ultimo, dopo la morte di Martino, ha "mutato condizione" (i fideiussori e le quote societarie sono cambiati)<sup>28</sup>. Una richiesta motivata dal viceré con la necessità di affrontare il caso del banco Cenami non solo nell'interesse del Regno ma anche di quello dei creditori che devono essere tutelati nei loro diritti<sup>29</sup>.

Il viceré, acquisita la relazione, prende atto dell'impossibilità per il banco "eredi Cenami" di continuare la sua attività sulla piazza palermitana, avendo cessato "de dare denari", e nomina un Delegato

<sup>26</sup> C. Trasselli, *Un episodio lucchese*, p. 45.

<sup>27</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1383, cc. 1r-3r. Palermo, 5 novembre 1561, ind. 5. La procedura si attiva con una «provisio delegacionis negociacionis banci de Cenami in personam Petri Augustini Magistri Racionalis» emanata il 5 novembre del 1561 nella quale il viceré riassume le determinazioni da lui prese per portare a compimento la liquidazione del banco.

<sup>28</sup> Si fa esplicito riferimento all'atto registrato presso il notaio Cristallo l'8 ottobre 1556.

<sup>29</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1383, cc. 1r-3r. Palermo, 5 novembre 1561, ind. 5. «Volendo per il servizio della [...] et della Catholica maestà del re nostro signore et universale beneficio di questo suo fidelissimo Regno et per la indepnità delli creditori de detto banco provvedere a quello conveniva determinammo noi ponere la mano in detta negociacione acciò con la autorità nostra si incaminasse, tractasse et finisse et per questo volsimo havere informazione del banco et stato di quello et come si retrovavano li bilanci de li libri et così de le pretensioni del magnifico Giuffrè Cenami et delli fidecomissarii del detto condam magnifico Martino Cenami et delle persone che in lo premenctionato contratto si obligaro a la manutenzione et governo de detto banco et de li plegi di quello».

nella persona del Maestro Razionale Pietro Agostino. Gli conferisce il potere di nominare un consultore (giudice togato), un maestro notaio e un portiere (ufficiale giudiziario)<sup>30</sup>, per affiancarlo nel compito sia di costringere i fideiussori del banco ad onorare i loro “crediti di firma”, sia di recuperare e vendere «tutti beni mobili et stabili, debiti et renditi de detto banco» per liquidare tutti i creditori e porre fine alla vita del banco.

Per interpretare questa determinazione del viceré è necessario chiarire alcuni passaggi giuridici attraverso i quali si costruisce questa “giurisdizione” speciale delegata a condurre il banco “eredi Cernami” verso la chiusura.

Il primo aspetto è quello dell'individuazione della fonte dalla quale il Delegato trae la sua legittimazione ad agire. Illuminante è un passaggio della “provisio delegacionis” a favore dell'Augustino, in cui il viceré specifica che quest'ultimo possa agire

si come potessimo far noi quando tali negozi li havessimo a discutere, esaminare e decidere de potestate regia extraordinaria et absoluta cum omnibus et singulis suis dependentibus, emergentibus, annexis et connexis.

Leggendo quest'affermazione in parallelo con tutto il complesso normativo delle prammatiche coeve si può ipotizzare che si sia consolidata la convinzione che la legittimazione di trattare il “negocio” da parte del viceré sia una legittima ricaduta della delega dei poteri, straordinari e “assoluti”, che s'intestano al sovrano e dai quali deriva l'obbligo di esercitare un'amministrazione tale da portare la comunità in uno “stato di buon ordine”. Un potere, quindi, che trova la sua legittimazione solo nel diritto creato dal principe<sup>31</sup>.

<sup>30</sup> Il viceré autorizza Agostino a corrispondere il salario per «travagli del dottore seu consultore per voi eligendo et dello maestro notaro et de li altri officiali algozirii et ministri quali voi ancora possiati eligeri». Le nomine sono fatte nella persona del dottore in diritto Giuseppe Monsoni con salario di onze 15 annuali (ivi, cc. 5v-r. Palermo, 27 novembre 1561) dal notaio Vincenzo Rocco con remunerazione di onze 6 annuali (ivi, cc. 5v-6r. Palermo, 29 novembre 1561) e dal portiere (ufficiale giudiziario) Tommaso de Modica con retribuzione di onze 4 annuali (ivi, cc. 6v-7r. Palermo 29 novembre 1561).

<sup>31</sup> Un approfondimento sul tema dell'evoluzione del concetto di “potestas economica et politica” può essere fatto con la lettura del capitolo “il nuovo da costruire” del lavoro di Angela De Benedictis (A. De Benedictis, *Politica, governo* cit, pp. 331-340). In particolare, è molto utile, per comprendere l'agire del viceré, l'affermazione che «la vecchia scienza politica come scienza del buon governo diventava da una parte dottrina

Il secondo aspetto è legato al funzionamento di questa giurisdizione e alla sua collocazione nel contesto del sistema giurisdizionale siciliano. Secondo la “*provisio delegacionis*”, supportato dal Consulatore e da un ufficiale giudiziario l’Agostino deve agire contro i fideius-sori e i debitori del banco,

non admittendo ad opposizioni alcuni ne a quindena resecandoli tutti elongandi cavillacioni et altri subterfugii et termini talmenti che habbia de procedere, terminare e decidere de rigore et non de equitate iusticie, summarie simpliciter et de plano et [...] sola fatti veritate inspecta absque [...]iudicii.

Riguardo al rapporto con le altre giurisdizioni nella parte finale della “*provisio delegacionis*” si comanda

a li illustrissimi spettabili et nobili del detto Regno Mastro Iusticiario et in suo officio regio Locumtenenti, iudici de la regia Gran Corte, Mastri Racionali, Thesorero et Conservatore del regio patrimonio, advocato et procuratori fiscali nec non Pretore, jurati et iudici et altri ufficiali di questa felice città de Palermo presenti et futuri che senza expectare da noi alcuna consulta vi debbiano tenere et reputare per delegato in la sudetta negociacione cum la autorità de sopra ex pressata et non si faccino lo contrario per quanto tenino chara la gracia di sua catholica Magestà.

La procedura messa in atto per rendere operante la liquidazione del banco “eredi Cenami” costituisce la riprova che i viceré operano concretamente per rendere operante la normativa contenuta nelle prammatiche, sovrapponendosi totalmente alla consuetudine della giustizia del mercante. Inoltre, si ribadiscono alcuni principi giuridici importanti che devono ispirare i deputati nel momento in cui esercitano la loro funzione, cioè che devono operare non secondo equità “iusticie”, bensì con rigore e senza il rispetto delle procedure, con il solo obiettivo di raggiungere la verità.

Gli atti prodotti dal delegato Agostino<sup>32</sup>, conservati in parte, mostrano come funzionasse questa struttura giurisdizionale. Le diverse

per la lotta per il potere, per l’autoconservazione. Dall’altra diventava diritto pubblico naturale, fonte di un ordine statale in grado di garantire un buon ordine politico, per il quale bisognava creare istituzioni atte a raggiungere lo scopo voluto con sicurezza meccanica. In questa forma di pensiero e nelle sue manifestazioni pratiche si collocava il problema della burocrazia, degli apparati e dei funzionari al servizio dello Stato» (ivi, p. 332). Ovviamente le ricadute pratiche di questa elaborazione concettuale è molto lenta e problematica nella realtà siciliana.

<sup>32</sup> Il ruolo di delegato è ribadito nel prologo di ogni provvedimento dove si inserisce la seguente formula «nos Petrus Augustinus Magister Racionalis et per suam ex-

istanze erano istruite con l'assistenza di un consultore giurista, che doveva redigere specifiche relazioni<sup>33</sup>, mentre il giudizio competeva ad un giudice delegato che «auditis partibus ...provideat de iusticia»<sup>34</sup>. Le funzioni di ufficiale giudiziario erano svolte dal portiere al quale spettava il compito di notificare le citazioni o eseguire le ordinanze del giudice<sup>35</sup>. Gli algoziri hanno il compito di rendere esecutive le determinazioni del delegato con la possibilità di far carcerare i debitori e pignorare i loro beni: la loro giurisdizione si estende a tutta la Sicilia e tutti i regi ufficiali devono prestare loro aiuto ogni volta che gli sia richiesto.

Il modello intorno al quale si costruisce l'ufficio del "delegato" consente di raggiungere efficacemente gli obiettivi per i quali era stato formulato. Il meccanismo, facilmente replicabile, lascia formalmente immutata la struttura giurisdizionale e di governo del territorio sovrapponendovi un delegato che, con l'autorità che gli deriva dal sovrano, opera svincolato da qualsiasi altro tipo di subordinazione o di condizionamento.

Il dato che emerge dal complesso degli atti prodotti dalla Delegazione è che si comincia a prendere coscienza della profonda mutazione che ha subito la natura giuridica del banco, grazie a una normativa sempre più minuziosa volta a tutelare gli interessi della collettività. Dal concetto di un banco «di proprietà di un privato e gestito nell'interesse di un privato, si scivola lentamente verso l'idea del banco di proprietà privata ma gestito nell'interesse del pubblico»<sup>36</sup>. Giuffrè Cenami percepisce appieno questo cambiamento; infatti, nel momento in cui chiede la restituzione dei libri contabili

cellenciam delegatus in banco et in causa banci heredum quondam magnifici Martini Cenami vigore litterarum viceregiarum et provisione date in urbe felicis Panhormi die v<sup>o</sup> novembris v indicionis».

<sup>33</sup> La trasmissione al consultore delle diverse istanze è annotato, a cura del notaio della Delegazione, a chiusura dell'atto con una specifica formula: «ex parte spettabili domini Petri de Augustino delegati magnificus dominus Joseph Monsonus utriusque iuris doctor Consultor videat supplicata et referat. Vincencius Rocco magister notarius».

<sup>34</sup> Francesco Saladino, "utriusque iuris doctor" svolge la funzione «iudicis delegati per spettabilem dominum Petrum Augustinum deputati dicti olim banci».

<sup>35</sup> Il 2 giugno 1563 il portiere Tommaso de Modica notifica, su mandato di Francesco Saladino "iudicis in causa", a Giuffrè Cenami di depositare entro 4 giorni sia tutte le scritture in suo possesso, sia le memorie ritenute opportune a supporto delle sue richieste.

<sup>36</sup> C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit., p. 52.

sequestrati dal Delegato Agostino, afferma che per rifiutargli la restituzione dei libri non ci si può richiamare al precedente del fallimento del banco Masbel. Tiene a ribadire che «non si può equiparare in lo caso di lo esponenti lu quali mai fallio ne manco li heredi de ditto mai tenniro banco ma si tenia ad instancia della città come per contratto publico appare et vostra signoria spettabile è informata»<sup>37</sup>.

Il ruolo svolto dal viceré nei confronti della liquidazione del banco Cenami non costituisce un episodio isolato ma una costante. L'elenco dei fallimenti dei banchi del '500 che pubblica il Cusumano fornisce una casistica che va dal 1514 al 1593<sup>38</sup>, dalla quale si ricava il processo di consolidamento della "variante siciliana" per il governo delle procedure fallimentari dei banchieri.

Il Cusumano delinea la procedura ricavandola dall'analisi dei bandi (avvisi pubblici) emanati dal Senato palermitano in occasione dei fallimenti dei banchieri. La prassi prevedeva che

avvenuto il fallimento, si sequestravano i libri del banco per compilarne il bilancio e, con bando speciale del Senato e della Corte Pretoriana oppure del viceré, se ne dava notizia al pubblico. Si procedeva in seguito, dal Senato di Palermo, alla nomina dei Deputati del banco fallito, i quali, dopo un altro esame dei libri bancari, pubblicavano i nomi dei debitori del banco. Era loro affidata l'amministrazione nell'interesse dei creditori; riscuotevano i crediti del Banco, pagavano i debiti, vendevano i beni dei falliti<sup>39</sup>.

Le prammatiche resero sempre più articolato il procedimento prevedendo non solo l'obbligo per i deputati designati di ultimare entro un anno il loro lavoro, ma anche l'incompatibilità ad assumere

<sup>37</sup> Asp, Np, vol. 1383. Palermo, 27 agosto 1563, ind. 6. Istanza di Giuffrè Cenami contro Martino Saltamachia. A questo proposito il Trasselli afferma: «Questo concetto dell'istituto di credito di interesse pubblico sarà forse male applicato nel caso del banco Eredi Cenami, ma è un concetto assai importante perché tende a differenziare quel banco dagli altri banchi dei mercanti ed è tanto più notevole in quanto da pochi anni a Palermo funzionava la Tavola che, se banco vogliamo chiamarla, certamente non era un banco di mercanti» (C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit., p. 52).

<sup>38</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., pp. 248-251. La fonte archivistica dalla quale il Cusumano ricava le notizie è costituita dai registri della serie Atti, bandi e provviste conservate nell'Archivio comunale di Palermo dove sono conservati i bandi con i quali si dava comunicazione dell'avvenuto fallimento del banchiere e si imponevano specifici adempimenti a carico dei debitori e dei creditori del banchiere secondo quanto previsto dalla prammatica del 1535.

<sup>39</sup> Ivi, pp. 254-255.

tale ufficio per i parenti sino al quarto grado dei banchieri falliti e per chi avesse a qualsiasi titolo interessi nel banco<sup>40</sup>.

L'attività della delegazione, incaricata di definire il fallimento del banco Cenami, mostra come la "variante siciliana" delle procedure fallimentari si sia consolidata in precise scelte giurisdizionali influenzate dalle particolari condizioni che segnerà l'evoluzione del banco pubblico nel mercato finanziario siciliano del '500.

Il confronto con il concordato *more veneto* adottato a Venezia per disciplinare le fasi delle procedure fallimentari mostra che, anche in una realtà profondamente diversa da quella siciliana, si sente l'esigenza di affidare ad un tribunale un ruolo di garanzia dell'intera procedura. Panciera, a questo proposito, rileva l'importanza che assume nel procedimento fallimentare l'approvazione del concordato da parte del tribunale della Quarantia criminale, in quanto

l'intero iter giudiziario conferma la funzione di pacificazione e risoluzione dei conflitti svolta dai tribunali civili, un fatto che è stato di recente sottolineato con chiarezza. In particolare, esso si inseriva come meccanismo atto a circoscrivere il diffondersi della sfiducia, inglobando nel sistema quelle pratiche di accordo extra giudiziale tipiche della società civile commerciale<sup>41</sup>.

L'approvazione della Quarantia dava la possibilità di considerare l'accordo di liquidazione, sottoscritto dai due terzi dei creditori, vincolante anche per i non consenzienti e, conseguentemente, procedere alla liquidazione di tutte le sue pendenze chiudendo senza conseguenze il procedimento fallimentare<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Ivi, p. 255.

<sup>41</sup> W. Panciera, *Fiducia e affari* cit., p. 110.

<sup>42</sup> Ivi, pp. 109-110.



## IV

### APRIRE BANCO “PREGANDO IDIO SIA A SUA LAUDE ET SALUTE DI CIASCHEDUNO”

#### 1. *“Item semo di accordio”: i “capitula” per la compagnia*

Lo strumento giuridico per la nascita di una compagnia per la gestione di un banco è costituito da patti societari stipulati tra le parti, definiti come “capitula”, con i quali: si regolano i rapporti tra i soci; si determina l’ammontare del capitale da conferire; si stabiliscono le regole gestionali e si individuano le procedure da seguire in caso di controversie.

I “capitula” sono scritti in volgare, firmati “*propriis manibus*” dai mercanti e trascritti nel Libro segreto cioè in un registro della ragione sociale nel quale sono annotati i “patti di compagnia” e i conti individuali di capitale e di utile<sup>1</sup>. In Sicilia la loro pubblicazione nel contesto di un atto notarile risponde all’esigenza di assicurare agli accordi societari una valenza pubblicistica necessaria

<sup>1</sup> F. Melis, *L’Azienda nel Medioevo*, con introduzione di Mario del Treppo, a cura di Marco Spallanzani, Le Monnier, Firenze, 1991, p. 34. Il libro segreto o libro della ragione «è il libro che concerne essenzialmente la forma – la «compagnia» – assunta dall’impresa ed è, pertanto, esclusivo delle «compagnie». Accoglie le «scritte» (atti costitutivi) delle compagnie, i conti di capitale (qualche volta a questi è dedicato altro registro: *il libro della ragione*), dei depositi dei soci «fuori del corpo della compagnia», degli utili o perdite assegnate ai soci, degli interessi loro attribuiti (per i suddetti depositi), degli altri debiti e crediti verso i soci; vi compaiono, poi, i «saldamenti della ragione». Questi due registri – od il primo soltanto – consentivano di seguire la vita della società, dalla sua costituzione alla liquidazione, passando per le pseudo-liquidazioni di rinnovazione delle compagnie, nei rapporti giuridici ed economici con i capitalisti ed il personale tutto».

sia per farli valere nei confronti dei terzi, sia per affrontare il complesso iter per ottenere la licenza vicereale di apertura del banco cosiddetto pubblico. Per sottolineare l'autonomia giuridica dei "capitula" rispetto al contesto dell'atto notarile si ricorre, oltre alle specifiche indicazioni del notaio contenute nella premessa dell'atto, all'artificio grafico di utilizzare spazi bianchi in testa e coda dei "capitula".

I patti societari utilizzati in Sicilia hanno come riferimento i modelli elaborati in Toscana<sup>2</sup>, a Genova e in Catalogna, dove non solo si consolidano nuovi schemi societari, ma anche si sviluppano gli strumenti - partita doppia e registrazione nei libri di contabilità - necessari per tenere sotto controllo l'andamento degli affari<sup>3</sup>. I "capitula" con i quali si costituisce una società per la gestione di un banco sono costruiti secondo gli schemi utilizzati per la formazione di qualsiasi altro tipo di compagnia commerciale, come una bottega di panni o un magazzino per il commercio del grano. D'altronde i banchi cinquecenteschi palermitani, anche se si fregiavano del titolo di "banchi pubblici", non erano altro che "compagnie di mercanzia" che avevano anche la funzione di gestire il credito.

La lettura comparata di quattro "capitula" della prima metà del '500, sintetizzata nella seguente tabella, permette di cogliere al meglio le caratteristiche di questi patti societari<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 130 e sgg.

<sup>3</sup> Sul tema cfr. P. Pierucci, *L'evoluzione delle tecniche contabili dal Basso Medioevo all'Età Contemporanea*, in P. Pierucci (a cura di), *La contabilità come fonte per lo studio della storia economica*, Atti del primo seminario di studi, Pescara, 6-7 giugno 2003, Dipartimento di Economia e Storia del Territorio, Pescara, 2006.

<sup>4</sup> Compagnia Masi Matteo Pellegrino e compagni (Asme, notaio Carissima, f. 250v. e segg, Messina, 4 gennaio 1514). Carmelo Trasselli ne fornisce la trascrizione in C. Trasselli, *Un episodio lucchese nella storia bancaria siciliana*, «Annali» dell'Istituto di Storia Economica e sociale, n. 5 (1964); Compagnia Perotto Torongi e compagni (Asp, Nd, notaio Giovanni de Markisio, Stanza I, appendice vol. 35, Palermo, 23 aprile 1529. Devo la segnalazione di questo documento allo studioso prof. Giovanni Mendola che ringrazio della disponibilità e dell'amicizia); Compagnia Toscano Riera e compagni (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, 15 novembre 1535, ind. 9); Compagnia Lorenzo Mahona e Giuseppe Menocchi (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3712, Palermo, 22 marzo 1546 (ma 1547), ind. 5).

QUADRO SINTESI PATTI SOCIETARI				
	<b>Masi Matteo Pellegrino e compagni (1514)</b>	<b>Perotto Torongi e compagni (1529)</b>	<b>Toscano Riera e compagni (1535)</b>	<b>Lorenzo Mahona e Giuseppe Menocchi (1547)</b>
<b>Invocazione</b>	Invocazione Dio, Vergine Maria, San Matteo e Corte celestiale	Invocazione Trinità e Vergine Maria	Invocazione Trinità e Vergine Maria	Invocazione Dio, Vergine Maria e Corte celestiale
<b>Durata</b>	4 anni	3 anni	5 anni	3 anni
<b>Soci</b>	3	3	2	5
<b>Nomi soci</b>	Masi Matteo Pellegrino , Giovanni Sghegles, Pietro e Paolo Perrone	Cola Bologna, Iohannotto Aguglara, Perotto Torongi	Giovanni Lu Campo, barone Mussomeli; Toscano Riera	Cesare Lanza, Antonio Mejavilla, Lorenzo Mahona, Giuseppe Menocchi, Geronimo Turco
<b>Natura giuridica società</b>	Comune comodo et incommodo	Comune comodo et incommodo	Comune comodo et incommodo	Non specificato nella premessa – dal contesto si deduce che è in accomandita
<b>Capitale</b>	Onze 1600	Onze 9800	Onze 6000	Onze 8000
<b>Quote capitale</b>	3 paritarie	Torongi 49%, Aguglara 33%, Bologna 18%	2 paritarie	Lanza 25%, Mejavilla 10%, Mahona 30%, Menocchi 30% Turco 5%
<b>Amministratore</b>	Masi Matteo Pellegrino	Perotto Torongi	Toscano Riera	Lorenzo Mahona
<b>Libri contabili</b>	Masi Matteo Pellegrino tiene il giornale, Giovanni Sghegles il libro, il cassiere redige sia un libretto dove segnare "quillo chi trasi e nexi", sia un libro di ricordanza "per notari li negocii"	Libri ordinari del banco, libri a parte della compagnia	Libri ordinari del banco, libri a parte della compagnia	Libri ordinari del banco, libri a parte della compagnia
<b>Aiuto contabili</b>	Giovani per tenere giornali e libro		Giovani per tenere contabilità	Giovani per tenere contabilità
<b>Cassiere</b>	Pietro e Paolo Perrone			Geronimo Turco
<b>Giurisdizione</b>	2 arbitri, in caso di disaccordo un nuovo arbitro, ultimo appello Consoli Mare di Messina	2 arbitri, in caso di disaccordo un nuovo arbitro	2 arbitri, in caso di disaccordo un nuovo arbitro	2 arbitri, in caso di disaccordo un nuovo arbitro
<b>Ripartizione guadagni e perdite</b>	Ripartiti in 3 quote uguali	Bologna 2/7, Aguglara 2/7, Perotto 3/7	Ripartiti in due quote, Riera preleverà 1/5 dalla quota Lo Campo per l'apporto tecnico	Ripartiti in 23 parti da attribuire ai soci: Lanza 5, Mejavilla 2, Mahona 7, Menocchi 7, Turco 2

Bisogna innanzitutto sottolineare che lo schema dei “capitula”, nel corso di un cinquantennio, subisce continui adattamenti e modifiche, necessari a fronteggiare le nuove esigenze del mercato: i mercanti trovano formule operative adeguate per dare nuova linfa a formule societarie ormai obsolete. La natura giuridica della società, almeno sino agli anni '40, è quella «a comuni comodo et incomodo», ne consegue che i soci sono responsabili in solido per i debiti contratti nello svolgimento dell'attività della compagnia. Si tratta di un modello societario tipico del medioevo, che si contrappone a quello della compagnia in “accomandita”, affermatosi in Toscana nei primi anni del '500, fondendo la «struttura sociale della [società] collettiva con il principio della responsabilità limitata» e favorendo la costituzione di società che avrebbero dovuto operare al di fuori della Toscana, con la conseguenza che i soci avrebbero ripartito gli utili e le perdite in proporzione alla quota (*messa*) conferita alla società<sup>5</sup>.

La società «a comuni comodo et incomodo», nella particolare situazione siciliana, mostra tutti i suoi limiti e costringe le parti interessate a inserire nei “capitula” numerose clausole per precisare al meglio le responsabilità operative nella conduzione dell'azienda, dalla quale il socio non-mercante è escluso. Perotto Torongi, ad esempio, ribadisce che è in suo potere di impegnare “in solidum” sia la compagnia che «ogni uno di nui compagni», alludendo al Bologna, senza una preventiva consultazione. Assume dunque il ruolo di un vero e proprio amministratore delegato, con il solo dovere di rendere, al termine della sua amministrazione, «bono, iusto et legali cunto». Anche Toscano Riera sottolinea di essere il governatore e l'amministratore della compagnia e di avere i poteri di impegnare «omni uno de noi in solidum in persona et in beni a la ditta compagnia». Questi schemi societari hanno il difetto di far sì che gli errori dell'amministratore possano provocare ricadute negative sul patrimonio personale dei soci, che conferiscono il capitale ma non partecipano alla gestione, e travolgerli nel fallimento.

La comunità dei mercanti, tuttavia, è in grado di sviluppare e introdurre con tempestività i necessari adattamenti. Infatti, verso la fine degli anni '40, si abbandona la clausola «a comuni comodo et incomodo» e si utilizzano le regole proprie della società in accomandita elaborate in Toscana. Il risultato si ottiene con un aggiustamento della struttura dei “capitula”: si elimina ogni riferimento alla respon-

<sup>5</sup> F. Melis, *L'Azienda nel Medioevo* cit., p. 161, pp. 173-174.

sabilità "in solido" per i vari soci e si inserisce una specifica clausola che disciplina in modo diverso la ripartizione degli utili e delle perdite. Nei "capitula" del banco Mahona-Menocchi del 1547 si specifica che sia gli "utili et avanzo", sia le perdite debbano essere ripartiti in base alle quote di capitale versate. Il paragrafo dei "capitula" nel quale si disciplina la cessazione dell'attività della compagnia descrive la procedura da seguirsi: chiusura di tutti i conti del banco e dei "negocii" della compagnia; prelievo delle "misse" (capitale versato); ripartizione dell'utile «che nostro Signore haverà dato» in 23 parti, da suddividere tra i soci e cioè Lanza per 5 parti, Mejavilla per 2, Mahona per 7, Menocchi per 7 e Turco per 2; distribuzione delle eventuali perdite «che a Dio non placza», «secondo li rati sopradetti che omni uno di loro ha posto in la presenti compagnia di pacto czoè di scuti vinti milia ogni uno per la rata sua di la missa»<sup>6</sup>. Si ribadisce, inoltre, che la responsabilità della conduzione della compagnia è dei soci mercanti ai quali verrà corrisposto un compenso proprio per questa loro attività. Si tratta di un cambiamento che apre la strada alla possibilità di poter investire i capitali in una compagnia senza il rischio che un eventuale fallimento possa travolgere anche il proprio patrimonio personale; una trasformazione della natura giuridica della compagnia e degli assetti societari che si è consolidata in Toscana ma che si propaga parallelamente in tutte le altre piazze finanziarie italiane<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Il paragrafo disciplina con minuzia tutti i meccanismi concordati tra le parti per lo scioglimento della compagnia che prevedono: «item che finito il tempo di la presenti compagnia si debba pagari ad omni uno che havesse de havere del banco e di essa compagnia in dinari contanti et cossi ancora de negocii che havesseno fatto con li loro commettenti et del meglio et più netto che vi sarà in dinarii et mercancii et cavarne di poi li misse di omni uno per la rata supradicta et li utili. che nostro Signor averà dato, partirli in questo modo czoè che tutto lo utili et avanzo se ne devia fare ventitri parti de li quali il prefato don Cesare devia havire cinco parti, il prefato Antonio Mijavilla doi parti, il prefato Lorenzo setti parti, il prefato Joseph altri setti parti et il prefato Girolamo doi parti di patto et di accordo perché li supraditti vantaggi che si fanno a li supraditti Lorenzo, Joseph et Girolamo sonno fatti per vantaggio de li fatighe de loro persone et si danno ci fosse, che a Dio non plaza, si habia il danno di partire secondo li rati sopradetti che omni uno di loro ha posto in la presenti compagnia di pacto czoè di scuti vintimilia ogni uno per la rata sua di la missa». La ripartizione degli utili con quote permette anche di remunerare l'apporto professionale (le "fatighe") degli amministratori della compagnia bilanciando al meglio l'apporto di capitale con l'attività di gestione.

<sup>7</sup> G. De Luca, A. Moioli, *Il potere del credito* cit., p. 216. In molti casi la diffusione della partecipazione societaria in accomandita provoca una trasformazione dei meccanismi dell'investimento, come nel caso della manifattura serica milanese che alla

## 2. Una carenza strutturale di liquidità

L'analisi della composizione delle quote capitarie conferite alla compagnia dai soci mostra come i banchi cinquecenteschi entrino in sofferenza non solo per la loro arcaica configurazione societaria, ma, soprattutto, per la strutturale mancanza di liquidità che li affligge e li condiziona nel loro operare sin dal momento della costituzione. La provvista di fondi rappresenta solo un'aliquota molto ridotta del conferimento di capitali alla compagnia, mentre le voci più rilevanti sono costituite da crediti da riscuotere, dal valore di compagnie che entrano a far parte del patrimonio aziendale, da società per la gestione dei feudi (arrendamenti), da rendite (soggiogazioni) o da merci. Un'articolazione di finanza aziendale che è propria della cultura del mercante medievale, il quale, in tal modo, riversa nella compagnia non già capitali, bensì solo crediti rappresentati dai guadagni accumulati con la mercatura con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano.

Di contro, nella prima metà del '500, l'espansione dell'economia siciliana impone ai banchi la necessità di ricercare disponibilità di credito che provengano non soltanto dall'attività della compagnia madre, ma anche da altre fonti. L'acquisizione delle linee di credito necessarie all'attivazione o alla sopravvivenza del banco passa per il mercato finanziario, grazie a un altro mercante-banchiere che permette l'incontro fra la domanda e l'offerta o a un non mercante che investe i suoi capitali in rendite finanziarie. Nel caso che a erogare il finanziamento sia un mercante-banchiere, la trattativa termina con una "conventionem et concordiam" registrata agli atti di un notaio, nella quale sono riassunti i termini dell'accordo.

Geronimo Valena è un mercante di panni<sup>8</sup> e di vino<sup>9</sup> che decide, «divino auxilio precedente, aperire et detinere in dicta urbe publicum

fine del '500 ebbe un forte rilancio grazie alla possibilità di ricevere finanziamenti «attraverso la forma societaria dell'accomandita, che proprio alla fine del Cinquecento ricevette ad opera degli stessi banchieri, sollecitati dal Senato, la sua istituzionalizzazione normativa».

<sup>8</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, Palermo, 11 maggio 1548, ind. 6. Gerolamo Valena e Francesco de Liora sciolgono la compagnia per la gestione di una bottega di panni aperta a Palermo e regolano alcune pendenze che hanno con dei creditori per complessive onze 1168. Queste operazioni sono legate alla necessità di adempiere a tutte le prescrizioni previste nelle prammatiche che disciplinano l'apertura dei banchi.

<sup>9</sup> Ivi, Palermo, 28 aprile 1548, ind. 6. Valena e il suo socio Liora acquistano uva nel territorio di Partinico e Alcamo che vinificano presso le cantine proprie e di Gero-

bancum», proprio per dare il necessario supporto finanziario alla sua attività. Giuseppe Menocchi, quale procuratore del banco Mahona-Menocchi, è incaricato di negoziare l'apertura di una linea di credito. La somma che nel gennaio 1547 il banco Mahona-Menocchi si impegna a rendere disponibile al costituendo banco Valena è di onze 30000, suddivisa in due quote: la prima, di onze 18000, da rendere disponibile entro il 1° marzo, data presunta di apertura del banco, la seconda di onze 12000 da versare subito dopo l'attivazione del banco, a semplice richiesta del Valena<sup>10</sup>. Si tratta di una linea di credito molto consistente – per quantificarla si può fare riferimento all'ammontare degli introiti della Secrezia di Palermo, una delle più importanti del Regno, che in quegli anni era mediamente di onze 14775<sup>11</sup> – testimonianza del ruolo dei luchesi nel mercato finanziario siciliano.

Dalle clausole del contratto emerge che il banco Mahona-Menocchi finanzia il Valena non con una raccolta di fondi sul mercato finanziario, bensì mediante una cessione di crediti, che saranno descritti e quantificati in un memoriale da consegnare al notaio entro 4 giorni dalla data dell'apertura del banco Valena. Si crea, quindi, un meccanismo attraverso il quale il credito dovrebbe generare nuovo credito. Una soluzione fragile, macchinosa che in qualsiasi momento avrebbe potuto generare una crisi: sarebbe bastato un cattivo raccolto per rendere inesigibili buona parte dei crediti, nonostante tutte le possibili clausole di garanzia inserite negli atti di cessione, quali il ricorso alla carcerazione o ad altre soluzioni fideiussorie.

Un altro esempio si può individuare nelle trattative per l'apertura del banco di Ottobono Lomellino, mercante genovese, alle quali partecipa ancora una volta Giuseppe Menocchi. Il 21 luglio 1548, si stipula un accordo a casa di Alfonso Roys, protonotaro del Regno, con il quale il Menocchi, per conto del banco Mahona-Menocchi, apre una linea di credito di onze 26000, da erogare in due quote, la prima

nimo Scillia poste nel feudo di Partinico. I due mercanti erogano anticipi e prestiti ai proprietari delle vigne in conto della futura vendemmia assicurandosi così la materia prima necessaria alla vinificazione.

<sup>10</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, Palermo, 4 gennaio 1547, ind. 6. Il Valena non riesce ad aprire banco il 1 marzo. Il 13 maggio 1548 ancora la licenza vicereale non è stata rilasciata (cfr. appendice).

<sup>11</sup> Asp, Sp. Il gettito della Secrezia è certificato: per il 1545 in onze 14966 (vol. 421); nel 1546 in onze 14112 (vol. 418); nel 1547 in onze 14600 (vol. 417); nel 1548 in onze 15423 (vol. 420).

di onze 14000 al momento dell'apertura del banco, la seconda di onze 12000 successivamente all'attivazione della compagnia<sup>12</sup>. Lo schema del contratto è identico a quello stipulato con Valena sia nei meccanismi operativi, sia nelle clausole di garanzia per la riscossione di crediti "difficili" e "incagliati", e si concretizza nella disponibilità di circa il 60% della linea di credito al momento dell'avvio dell'attività, da erogare sotto forma di cessione di crediti, mentre la parte rimanente avrebbe dovuto essere disponibile successivamente, preferibilmente in "pecunia numerata" (denaro contante).

Altrettanto complessa è la trattativa di un'apertura di credito da parte del banco Mahona-Menocchi a favore del banco Cenami, compendiata in due atti, il primo del 2 marzo e il secondo del 17 marzo 1548, nei quali si concorda l'erogazione di un prestito per complessive onze 21167.29.19<sup>13</sup>.

Ho sintetizzato nella seguente tabella le singole voci dell'articolazione dell'erogazione della linea di credito da parte del banco Mahona-Menocchi a favore del banco Cenami.

<b>Articolazione apertura linea di credito a favore Banco Cenami</b>	
<i>Linea di credito in onze</i>	<i>Modalità di erogazione</i>
12000	In oro, argento, parvoli e <i>in partitis banci</i> per mano di Francesco Bonconte cassiere del banco
2000	Cinque lettere di cambio per Messina
200	Una lettera di cambio per Trapani a Giulio Damiano
18	Una lettera di cambio per Catania
103.3.6 ½	Una lettera di cambio per Siracusa
615.25.6	<i>intratis</i> (versamenti) nel banco Cenami in 13 partite da valere <i>ad comptum</i> Mahona-Menocchi
1600	Giroconto con <i>apodixa</i> a firma del cassiere Francesco Bonconte presentata al banco Cenami da valere <i>ad comptum</i> Mahona-Menocchi
1000	Giroconto con <i>apodixa</i> a firma di Vincenzo Nobile e compagni da valere <i>ad comptum</i> Mahona-Menocchi
<b>Tot. 17536.28.12</b>	
1630.26.7	Promessa pagamento a un mese
2000	Promessa pagamento ad un anno
<b>Tot. complessivo 21167.29.19</b>	

<sup>12</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, Palermo, 21 luglio 1548, ind. 6. L'accordo sarà bloccato dal Gonzaga che obbligherà le parti a rescindere il contratto.

<sup>13</sup> Ivi, Palermo, 2 marzo 1547 (ma 1548), ind. 6 e 17 marzo 1547 (ma 1548) ind. 6. Nel primo accordo la somma da erogare è di onze 24000 divisa in due rate: la prima di onze 21000 «ad primam et simplicem requisitionem» del Cenami; la seconda di onze 3000 ad un anno dalla data predetta. Nel secondo, rinegoziato alcuni giorni dopo e precisamente il 17 marzo la somma è ridotta ad onze 21167.24.19.

I dati della tabella mostrano che le somme messe a disposizione del Cenami dal banco Mahona-Menocchi scaturiscono non da conferimenti reali di capitali, ma da partite di banco (crediti maturati da riscuotere), da lettere di cambio, da giroconto con "apodixa" (veri e propri assegni post-datati), da promesse di pagamento. Ancora una volta ci si trova di fronte a un modello operativo nel quale un'azienda bancaria che nasce da un'azienda commerciale, si sviluppa parallelamente a questa e si pone a suo servizio<sup>14</sup>. Di contro l'espansione dell'economia siciliana e del debito pubblico richiede un'immissione di capitali sempre maggiore. Un dato di fatto incontrovertibile è che in pochi mesi tre banche richiedono l'apertura di una linea di credito che oscilla complessivamente tra le 80000 e 90000 onze, una somma enorme che il circuito bancario siciliano non ha la possibilità di reperire con facilità, anche perché non ha accesso al mercato finanziario delle soggiogazioni per rastrellare nuovi capitali.

### 3. *Alla ricerca di soci*

La necessità di reperire nuovi capitali rende indispensabile l'ampliamento del numero di coloro i quali sottoscrivano il capitale di fondazione di un banco, per cercare di acquisire flussi finanziari al di fuori del circuito che tradizionalmente fa capo all'attività mercantile. Vi è inoltre la necessità di disporre di solidi punti di riferimento nelle reti di gestione del potere politico all'interno del Regno o della città di Palermo: gli "uomini nuovi" che hanno fatto le loro fortune controllando gli uffici pubblici, gli arrendamenti dei feudi o la concessione dei diritti di estrazione del grano. L'incontro e la collaborazione tra mercanti e questa realtà è difficile e necessita di momenti di confronto molto articolati che si differenziano in base al diverso rapporto di forza che intercorre tra le parti.

In una prima fase il rapporto simbiotico tra il mercante-banchiere e i vertici dell'amministrazione del Regno è palese e si estrinseca in una visibile partecipazione alla società di gestione. I banchi

<sup>14</sup> Il Trasselli sviluppa questa sua definizione del banco medievale, applicandola al modello cinquecentesco, ribadendo che «il fine del banchiere non era quello di impiegare un capitale, proprio o altrui, in uno o più affari, suddividendo rischio e profitto sulla quota propria e sull'altrui, bensì di procurare a se stesso un capitale sotto forma di depositi gratuiti per sviluppare i propri affari già avviati più modestamente con la primitiva azienda commerciale» (C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit., p. 4).

Ram e Torongi costituiscono un esempio della modalità di questi rapporti.

Benedetto Ram, il 19 agosto del 1517, si sceglie come “compagno” «in lucro comodo et incomodo» Aloisio Sanchez, milite regio e Protonotaro del Regno, con il patto di ripartire gli utili in 2/3 a favore di Sanches e 1/3 a favore di Ram<sup>15</sup>. Quest’ultimo è il responsabile della conduzione del banco, come si evince dal fatto che detiene e compila i libri contabili. La compagnia si scioglie il 5 ottobre 1524 e il bilancio “tirato” al 30 settembre certifica i seguenti dati: onze 39900.4.14 di “nomina debitorum” (lista dei crediti che il banco può vantare) e onze 39069.18.3 di “nomina creditorum” (elenco degli impegni del banco nei confronti dei clienti come i depositi).

Anche i Bologna sentivano il bisogno di collegarsi ad un banco. Il potente don Cola (Nicola) Bologna nell’aprile del 1529 diventa “compagno” di Perotto Torongi, come si ricava dai capitoli della compagnia depositati presso il notaio Marchisio<sup>16</sup>. La compagnia è costituita da tre soci: Cola Bologna, Johannotto Aguglana e Perotto Torongi. Il capitale da versare per l’apertura del banco è determinato in fiorini 49000 (pari ad onze 9800) da suddividere tra i soci nel seguente modo:

- don Cola Bologna mette fiorini 9000 (onze 1800), dei quali onze 400 in crediti contenuti in una lista di debitori per frumenti e orzo e onze 1400 sotto forma di una rendita di onze 100, calcolando l’interesse del capitale al 7%. Nel caso di una diminuzione degli interessi, Cola avrebbe dovuto compensare il banco o in contanti o con altre rendite;
- Joannotto Aguglana pone fiorini 16000 (onze 3200) in ducati d’oro, da versare in un banco pubblico e da rendere disponibile 4 giorni prima dell’apertura del banco;
- Perotto Torongi impiega fiorini 24000 (onze 4800) in ducati d’oro.

<sup>15</sup> Asp, Nd, notaio Giovan Giacomo Palmula, vol. 3355, Palermo, 5 ottobre 1524, ind. 13. Atto di scioglimento della società tra Aloisio Sanches, Protonotaro del regno, e Benedetto Ram «ad manutenendum, regendum et gubernandum quoddam bancum pupplicum» a Palermo. Il Ram, che detiene i libri della compagnia, consegna al Sanchez «quoddam bilancium de dicta negociacione extractum ab ultimo libro ex libris de temptis per ipsum magnificum Benedictum signato numero e de quo ut vulgo dicitur si hanno passati li resti tam debitorum quam creditorum in eo existencium in alio libro signato de numero f in primo die mensis septembris». Del bilancio ne sono redatte due copie che i soci firmano e si scambiano a reciproca garanzia.

<sup>16</sup> Asp, Nd, stanza I, appendice, notaio Giovanni de Markisio vol. 35. Palermo, 23 aprile 1529. Marchisio è il notaio di fiducia della famiglia Bologna. Devo la segnalazione di questo documento allo studioso prof. Giovanni Mendola che ringrazio della disponibilità e dell’amicizia.

Il conferimento delle quote di capitale permette di leggere gli equilibri, le gerarchie all'interno della società e i ruoli che ricoprono i soci nella gestione del banco. Perotto con il suo 49% detiene il controllo della compagnia mentre Aguglana versa il 33% del capitale, Don Cola il 18%. L'importanza della partecipazione del Bologna nella società si può individuare attraverso il capitolo dedicato alla ripartizione degli utili che si articola per due settimi a favore del Bologna, due settimi ad Aguglana e tre settimi al Perotto. Don Cola è in minoranza nella struttura gestionale del banco, non conferisce alla compagnia un ducato in contanti ma alla liquidazione della società, avvenuta dopo un triennio, gli si attribuiscono per "lucro et avanzo" onze 4500<sup>17</sup>.

La lettura della Tabella 1 mostra chiaramente il peso "politico" attribuito dal Torongi a don Cola: a fronte del 18% del conferimento di capitale riceve il 28% di lucro. Inoltre, ha la possibilità di utilizzare una struttura finanziaria che opera su un mercato con respiro mediterraneo per la gestione dei suoi affari collegati all'attività della Secrezia di Palermo, luogo dell'intermediazione relativa alle importazioni di prodotti proto industriali, come i tessuti catalani, e all'esportazione di merci come lo zucchero prodotto nei cannameleti siciliani.

Tabella 1

<b>Confronto ripartizione capitale conferito e ricavi societari</b>				
<b>Soci</b>	<b>Capitale conferito</b>	<b>%</b>	<b>Lucro</b>	<b>%</b>
Torongi	4800	49%	6750	44
Agugliana	3200	33%	4500	28
Bologna	1800	18%	4500	28
<b>Totale</b>	<b>9800</b>	<b>100</b>	<b>15750</b>	<b>100</b>

<sup>17</sup> Il visitatore Agostino nella sua inchiesta mette in evidenza il rapporto di colleganza che unisce don Cola con Perotto, annotando che: «In libro del banco di n° 1 a fogli 9 di Torangi – Appare in detto libro et foglio lo Secreto di Palermo don Cola di Bologna havia fatto compagnia cum Perotto Torangi et Joannotto Giuglana di la negociacioni del Banco appari a li atti di notaro Johanni di Marchisi del mise di aprili 1529, ij indicioni. In la quali compagnia mise onze 1800. ... Appare in lo libro de la negociacioni propria del ditto banco di Torongi ditto Secreto don Cola Bulogna haviri havuto di lucro et avanzo di la compagnia fichi per anni tri con ditto banco in negociare di netto onze 4500 como appari in libri di n° ij a fogli 192 in partiti novi» (Ags, Vi, Sicilia legajo 152/11, scheda intestata al Secreto di Palermo Cola Bologna). Considerato che al Bologna spettano due settimi nella ripartizione degli utili, si può dedurre che il "lucro e l'avanzo" della compagnia, tolto il capitale conferito al momento della costituzione, ammonta complessivamente a onze 15750.

Perotto, di contro, come si legge nei capitoli, è un vero e proprio amministratore delegato della compagnia con ampia delega a stipulare contratti relativi a qualsivoglia genere di merci, a esercitare il credito con qualsiasi tipo di atto dai cambi ai prestiti veri e propri, a commerciare i cereali. Inoltre, ha la piena rappresentanza della compagnia ed ha una procura generale ad operare da parte dei propri soci, che rispondono in solido di tutte le obbligazioni contratte da lui<sup>18</sup>. Tuttavia Perotto ha bisogno di don Cola: della sua protezione “politica”, delle sue fideiussioni, dei suoi consigli; della sua tutela nei confronti dei figli che gli affida sul letto di morte<sup>19</sup>.

Ovviamente i conflitti d'interesse e i condizionamenti che nascono da questi rapporti societari fra un funzionario regio e un mercante-banchiere ben presto creano tensioni che spingono il sovrano a proibire, con una prammatica del 1532, promulgata dal viceré Ettore Pignatelli, qualsiasi rapporto societario degli ufficiali che amministrano la finanza pubblica con i banchieri. Questa prammatica sarà utilizzata dai visitatori per stigmatizzare e cercare di spezzare l'intreccio inestricabile che si era creato tra i ministri finanziari del Regno e i mercanti-banchieri. Le relazioni al sovrano evidenziavano che, nonostante le proibizioni, i legami non si erano spezzati, si mascheravano con l'utilizzo di prestanomi che operavano in nome e per conto dei loro referenti politici. Un esempio è rappresentato dalla vicenda di un banco pubblico i cui soci sono Toscano Riera e Giovanni Lu Campo, barone di Mussomeli.

<sup>18</sup> In particolare si afferma che «lo ditto Perotto Torangi durante lo tempo di la preditta compagnia poza et liberamenti vogla in li negotii et administrationi di ditta compagnia obligari la ditta compagnia et ogni uno di nui compagni in solidum tanto cum contratti et scripturi como senza a sua elettioni et voluntati et etiam spendiri lu loro nomo et di la presenti compagnia a voluntati di ipso Perotto». Il Perotto è fortemente legato alla rete di potere gestita dai Bologna e la riprova la si ha nel suo testamento nominando un Bologna come esecutore testamentario e dettando una clausola nella quale si prevede l'esplicita richiesta a don Cola di diventare il “protettore” dei propri figli minorenni per far fronte a qualsiasi imprevista necessità. Perotto, in particolare, specifica: «Item dictus dominus testator supplicavit et supplicat spettabile domino don Nicolao de Bononia, Secreto huius urbis, quatenus, preservato omnipotentis Dey, habere in protecionem dictos filios ipsius dicti testatori in occurrentiis eorum» (Asp, Nd, notaio Giovan Paolo De Monte, vol. 2922, Palermo, 16 luglio 1539, ind. 12).

<sup>19</sup> Asp, Nd, notaio Giovan Paolo De Monte, vol. 2922, a data. «Item dictus dominus testator supplicavit et supplicat spettabile domino don Nicolao de Bononia, Secreto huius urbis, quatenus, preservato omnipotentis Dey, habere in protecionem dictos filios ipsius dicti testatori in occurrentiis eorum».

Riera è un mercante-banchiere maiorchino, presente sul mercato siciliano dagli anni 30 sino agli anni '90 del secolo e parte integrante del network che fa capo a Perotto Torongi e ai Bologna<sup>20</sup>. Nel 1535 Toscano Riera decide di aprire un proprio banco in società con il barone Giovanni Lu Campo<sup>21</sup>. La compagnia, intestata al Riera, costituita il 15 novembre 1535 avrebbe dovuto operare per complessivi cinque anni, «a comuni comodo et incomodo» (società in nome collettivo), con un conferimento di capitale e con una responsabilità nei confronti dei debitori da parte dei due soci, teoricamente, paritario. La lettura dei capitoli ci fa capire che il barone di Mussomeli ha un ruolo marginale e di comprimario rispetto al Riera, che è il vero "dominus" della società, come si comprende non solo dalla decisione di intestare a lui la ragione sociale del banco, ma anche dalla clausola che dalla quota degli eventuali profitti spettanti al barone dovrà es-

<sup>20</sup> Nel settembre del 1531 lo si ritrova operare sulla piazza trapanese come pubblico banchiere cointeressato nella proprietà di una nave da noleggiare per il trasporto di frumento come si ricava dal contratto stipulato da Guglielmo Fornari, «pro parte et nomine magnifici Thoscani Riera puplicis campisoris civitatis Drepani et Petri Canpamolò domini et patroni ciusdam navis», per noleggiare l'imbarcazione lo Salvaturi, della portata di 800 salme e ancorata nel porto di Trapani, ad Antonio Buzolo, mercante genovese, per trasportare un carico di frumento o di orzo da Mazara a Napoli. Il nolo è computato a tari 4.15 per ogni salma della misura generale imbarcata (Asp, Nd, notaio Giovanni Ruggeri, vol. 3580, Palermo, 22 settembre 1531, ind. 5, cc. 94v-95v). Nel 1534 è socio del mercante-banchiere maiorchino Perotto Torongi con il quale opera una lettera di cambio di mille ducati per conto dell'Ordine di Malta su Petro Mager, mercante catalano come si ricava dall'annotazione che l'operazione finanziaria è stata effettuata «ad petitionem et instanciam magnifici Petri Mager mercanti catalani et eius socio per quos fuerunt dicti ducati mille cambiati cum magnificis Perotti Torongi et Thoscano Riera sociis puplicis campisoribus huius urbis Panormi» (Asp, Nd, notaio Giovanni Ruggeri, vol. 3583, Palermo, 13 ottobre 1534 ind. 8). Il 14 ottobre 1542 Giorgio Vagnon, Percettore dell'Ordine di Malta in Sicilia, presenta all'incasso una lettera di cambio di 150 fiorini spedita da Maiorca da Pasquale Riera al figlio Francesco che opera su Palermo (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3708, a data). Un Melchioro Riera costituisce l'11 giugno 1585 una società con Hettor Abrich «ad faciendum et exercendum medianias» a Palermo. I proventi dell'attività saranno ripartiti per un terzo ad Abrich e due terzi a Riera. A garanzia del corretto comportamento dei soci si stabilisce che «alla exigentia de li mezanii da farsi per qualsivoglia loro non li poza exigiri uno ma ci habbiano andare tutti dui» (Asp, ND, Notaio Gaspare Fialdo, vol. 13409, a data).

<sup>21</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, 15 novembre 1535, ind. 9, a data. I capitoli sono consegnati al notaio Occhipinti nella casa del barone di Mussomeli in quanto con la trascrizione nei protocolli notarili assumono la natura di atto pubblico. L'obiettivo è di iniziare il procedimento necessario per attivare un banco pubblico.

sere sottratta «una quinta parte a isso magnifico Tuscano Riera per la fatica et infra pagamento et remunerattioni de soi travagli de amministrari, regiri e governari la ditta compagnia».

Inoltre, il capitolo nel quale si determinano le quote da conferire alla compagnia da parte dei soci «per capitali e sorti principali» mostra chiaramente che il barone di Mussomeli ha un ruolo di copertura politica, ma non è determinante per la disponibilità del capitale necessario per dare vita al banco. Ciascuno dei due soci, teoricamente, dovrebbe conferire alla società 15000 fiorini (3000 onze), secondo un piano finanziario che prevede, da parte del singolo socio, il versamento delle quote di capitale in tre rate di onze 1000 ciascuna: la prima il giorno di apertura del banco (novembre-dicembre 1535); la seconda entro la fine del mese di aprile del 1536; la terza entro la fine del mese di dicembre del 1536. Il Riera, in realtà, mette in conto che le quote del barone, compresa la prima rata, potrebbero essere versate in ritardo, conseguentemente fa inserire una clausola con la quale si fissa al 10 per cento l'interesse (interesse semplice) che dovrà essere corrisposto in caso di ritardato pagamento<sup>22</sup>.

#### 4. Una mappa delle licenze

Ho ricostruito, utilizzando sia l'elenco delle registrazioni dei quaderni delle fideiussioni sia le note del Cusumano<sup>23</sup>, una mappa delle licenze rilasciate ai mercanti-banchieri per autorizzarli a operare

<sup>22</sup> Idem, vol. 3705, Palermo, 15 novembre 1535, ind. 9, a data. «Item in la ditta compagnia per capitali et sorti principali di quilla noi preditti compagni promittimo et ad invicem ne obligamo realiter et cum effecto mettiri florini trenta milia in dinari in lo modo infra scripto vide licet omni uno de noy metti unczi mille il primo di che si aprirà dicto banco czoè ipso spettabili signor baruni ex pacto inter eos accordato et non aliter nec alio mopdo di li ditti unczi milli pagkirà li intransurii ad raxuni di dechi per chento di lo modo et forma come si pagkano per li altri dui cathamini infrascritti per fina intanto chi effectualimenti pagkirà ditti unczi milli et unci milli per tutto aprili et altri unci milli per uno a complimento de ditti floreni trenta milia chi sonno in tutto unci sei milia per tutto lo misi di dichembro di lo anno x<sup>a</sup> indicioni prossimo da venire».

<sup>23</sup> Il Cusumano non utilizza i dati sulle licenze di apertura dei banchi contenuti nei libri *fideiussorum* della Corte pretoriana; la sua fonte è costituita dai dati contenuti nei registri dei Tesorieri, nelle cautele di cassa o nei frammenti dei libri contabili superstiti conservati nell'archivio del Real Patrimonio. (V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., passim)

sulla piazza finanziaria palermitana. I dati relativi sono stati sintetizzati nella seguente tabella, mentre per una lettura analitica delle schede relative alla concessione della licenza e dei dati relativi alle fideiussioni si rinvia all'Appendice.

Tabella 2

<b>La mappa delle licenze dei banchi della piazza di Palermo</b>		
<b>Fonte</b>	<b>Anno</b>	<b>Banchi</b>
Cusumano	1502	Guidone e Antonio Sanches
Cusumano	1509-1522	Francesco e Benedetto Aglata
Cusumano	1512	Eredi Latorci
Cusumano	1516-1546	Cosimo Xirota e soci
Cusumano	1516-1531	Cosimo Xirota e Sebastiano l'Apostolo
Palmula 3355	1517-1524	Aloisio Sanches, Benedetto Ram <sup>24</sup>
Cusumano	1517-1526	Giovanni Sanches, Benedetto Ram
CP 5318	9/09/1522	Cosimo e Geronimo Xirota, Sebastiano l'Apostolo
CP 5318	16/09/1522	Giovanni Sanches, Benedetto Ram
CP 5319	14/05/1524	Sigismondo de Vinaya, Cristiano Spinola
Cusumano	1525	Eredi de Brigandi e soci
Cusumano	1525	Sigismondo Vinaya e Cipriano Spinola
CP 5320	11/09/1526	Cosimo Xirota, Sebastiano l'Apostolo
CP 5321	30/04/1528	Obico Pizinga (Opezinga)
CP 5321	16/06/1529	Perotto Torongi
Cusumano	1532-1533	Alessandro Cinquini e soci
Cusumano	1537-1538	Toscano Riera
Cusumano	1538-1556	Giovanni Balsamo
CP 5324	11/09/1540	Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel
CP 5324	14/09/1540	Giovan Pietro Zavatteri
CP 5324	15/09/1540	Cosimo e Geronimo Xirota
CP 5324	28/09/1540	Torpe Mansone
Cusumano	1540-1541	Bernardino Sitaiolo
Cusumano	1540-1542	Carlo de Accascina e soci
CP 5324	30/06/1541	Bartolomeo Masbel che subentra al banco Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel
CP 5324	31/08/1541	Cosimo Xirota

<sup>24</sup> Asp, Nd, notaio Giovan Giacomo Palmula, vol. 3355. Palermo, 5 ottobre 1524, ind. 13. Atto di scioglimento della società tra Aloisio Sanches, cavaliere regio e Protonotaro del regno, e Benedetto Ram per la gestione di un banco. I capitoli costitutivi sono stati firmati il 19 agosto 1517 e la durata della compagnia è prevista in 7 anni. Aloisio «era stato l'anima nera di Ferdinando il Cattolico nel commercio del grano, divenne Protonotaro del Regno e barone di Motta S. Anastasia, aggiudicatagli dalla Magna Regia Curia in una causa tra Antonella, moglie di Giacomo Alliata barone di Castellamare e Guglielmo Raimondo Perillos e Monroy per la restituzione della dote di Violante e madre di Antonella (C. Trasselli, *Da Ferdinando il Cattolico a Carlo V L'esperienza siciliana 1475-1525*, cit., p. 422).

Cusumano	1542-1543	Pantaleone Cinigo
CP 5325	20/11/1542	Carlo, Tommaso e Alfonso de Accascina
CP 5325	20/11/1542	Benedetto Torpe e Federico Mansone
CP 5325	20/11/1542	Bartolomeo Masbel e Antonio Madrigal
CP 5325	11/12/1542	Cosimo Xirota
CP 5327	24/12/1547	Martino Cenami
Segreteria, lettere 2789	12/6/1547	Cosimo Xirota
CP 5327	Maggio 1548	Geronimo Valena
CP 5327	25/05/1548	Lorenzo Mahona e Giuseppe Menocchi
Cusumano	1548-1550	Ottobono Lomellino
Cusumano	1548-1556	Antonio Xirota
CP 5332	7/11/1556	Eredi Martino Cenami
CP 5332	26/11/1556	Bartolomeo Masbel
CP 5332	23/07/1557	Francesco Seidita
CP 5336	11/11/1559	Giovanni e Vincenzo Mansone
Occhipinti	23/04/1561	Giovanni e Vincenzo Mansone
Cusumano	1562-1564	Nicodemo Minarbeti e Giacomo Soresi
CP 5356	9/02/1573	Andrea e Tommaso Lomellino
Monte Pietà, <i>Er.tà Riggio</i> , vol. III	24/03/1575	Ambrogio Promontorio
CP 5359	16/02/1576	Giovanni Jacobo Gastodengo
Cusumano	1591-1593	Paolo Girolamo Borsone
Cusumano	1591-1592	Filippo Castagnola e Camillo Grasso

Dalla ricognizione effettuata emerge un quadro caratterizzato dalla gestione del credito da parte di mercanti-finanzieri non regnicoli, il cui obiettivo principale, di là dalle appartenenze territoriali, è quello di garantirsi il controllo dei flussi della bilancia commerciale siciliana legati all'esportazione di prodotti come il frumento o la seta – compensati dall'importazione di manufatti da distribuire sul mercato del consumo – oltre a partecipare all'affare della gestione del debito pubblico. Questi mercanti per raggiungere e consolidare i loro obiettivi, seguono una strategia di adattamento sia ai cambiamenti di scala del mercato, sia ai mutati rapporti politici.

Scorrendo i nomi dei banchieri che ottengono licenza di aprire banco e individuando la loro nazionalità, si può disegnare una mappa dei gruppi egemoni sulla principale piazza finanziaria siciliana e seguirne le alterne vicende che ne segnano l'ascesa e la crisi.

La posizione della finanza pisana agli inizi del '500 è ancora molto solida, pisani sono Cosimo e Geronimo Xirota, i Mansoni e i Pizinga, ma è ben presto insidiata dai mercanti iberici (maiorchini, catalani, valenziani) che cominciano ad aprire banco come Giovanni Sanches, Benedetto Ram, Masbel, Madrigal e i Torongi. L'insedia-

mento del viceré Gonzaga apre un varco ai lucchesi e ai toscani che utilizzano come cavallo di Troia Giovanni Mahona, segretario particolare del viceré, il cui fratello Lorenzo apre con Giuseppe Minochi un banco attraverso il quale passano le speculazioni finanziarie del viceré legati alla vendita delle tratte o alla stipulazione dei cambi (prestiti) per la Regia Corte. Accanto ai lucchesi sono presenti i toscani Accascina, Minarbeti e Cenami, che tentano di scavarsi una nicchia approfittando delle difficoltà in cui versano gli iberici per la morte di Perotto Torongi e per il fallimento di Benedetto Ram.

Intorno agli anni '70 gli equilibri mutano ulteriormente a favore dei genovesi che dispongono delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alle richieste di un debito pubblico in forte espansione. Si affermano, quindi, i banchi Lomellino, Promontorio, Gentile e Gastodengo che spazzano via tutti gli altri concorrenti monopolizzando, di fatto, l'intero mercato del credito prima di fallire a loro volta<sup>25</sup>.

Bisogna però precisare che questa mappatura fa emergere soltanto una delle componenti del mercato del credito siciliano, in quanto non registra il cambiamento avvenuto negli anni '70 con l'introduzione della figura dei Percettori ai quali, come si vedrà, si affiderà il monopolio della riscossione dei donativi, e con il potenziamento della rete dei Depositari ai quali è assegnata la gestione dei flussi finanziari della Tesoreria della Regia Corte. Queste due realtà dreneranno una consistente quota dei flussi finanziari monopolizzati, sino a quel momento, dai mercanti banchieri.

Un altro dato da tenere presente è rappresentato dall'ammontare delle garanzie fideiussorie necessarie per ottenere la licenza di apertura, che può essere utilizzato come indice per valutare il progressivo accrescersi del volume del giro di affari che caratterizza la vita dei banchi.

Le prime garanzie fideiussorie degli anni '20 sono generiche senza alcuna indicazione dell'ammontare richiesto e con la presunzione che si sarebbe dovuto garantire l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria. Negli anni '40 la prammatica reale ne fissa l'ammontare complessivo in onze 6000, una somma che doveva es-

<sup>25</sup> In occasione del fallimento del mercante genovese Agostino Rivarola si effettua una ricognizione delle posizioni contabili aperte presso i banchi dei quali si serviva. Dalle migliaia di partite trascritte si ricava che il Rivarola opera dal 1574 al 1580 in Sicilia utilizzando i seguenti banchi genovesi: Andrea e Tommaso Lo Mellino, Giovanni Giacomo Gastodengo e Ambrosio Promontorio (Asp, Trp, Np, vol 830).

sere considerata congrua per il giro di affari stimato di un banco; negli anni '60 l'ammontare si porta a onze 12000; dopo 10 anni l'ammontare della garanzia non è considerata congrua e si determina in onze 20000, che diventano onze 24000 nei primi anni '80. Numerosi sono i fattori che contribuiscono a questa crescita: l'ampliamento del mercato dei consumi durante tutto il secolo, il ricorso sempre più consistente ai pagamenti con moneta di conto da parte non solo dei privati ma anche della Regia Corte, le crescenti necessità della Regia Corte di attivare linee di credito sempre più consistenti per gestire il lievitare del debito pubblico, l'espansione del commercio del grano e, non in ultimo, le ricadute di un'inflazione che diventa sempre più consistente, man mano ci si avvicina alla fine del '500.

Sono segnali forti dei cambiamenti che caratterizzano il mercato del credito siciliano ed europeo durante tutto il secolo e del tentativo, che si rileverà ben presto fallimentare, di garantire un modello di funzionamento di un'azienda erogatrice del credito legato ai meccanismi tipici dell'economia medievale.

##### 5. *Libri contabili e strutture operative*

La pianificazione dei flussi finanziari che alimentano i banchi e le compagnie commerciali ad essi collegati presuppone l'utilizzo di strumenti di controllo contabili che si basano non soltanto sulla partita doppia, ma anche sulla standardizzazione delle procedure da adottare nell'organizzazione degli uffici contabili e sul migliore utilizzo delle risorse umane. La misura dell'importanza che si attribuisce alla presenza dei libri contabili nell'azienda e a una loro corretta tenuta da parte di professionisti si ricava dalla lettura dei "capitula" di costituzione della compagnia. I soci nei loro contratti specificano non solo quali libri contabili devono essere utilizzati, ma anche i responsabili della tenuta del mastro, del giornale oltre che della cassa. Sono scelte molto importanti, non solo per garantire l'efficienza operativa del banco, ma anche per assicurare ai soci la correttezza delle scritture contabili che saranno alla base dei bilanci per la certificazione delle fortune dell'azienda. Si pone attenzione anche alle procedure per l'assunzione dei "giovani" (contabili) da utilizzare per la compilazione delle scritture.

L'inventario dell'azienda bancaria redatto alla morte di Martino Cenami permette di ricostruire tanto l'ambiente di lavoro della

compagnia quanto le procedure operative e contabili da essa utilizzate<sup>26</sup>. L'edificio che ospita il banco si articola su diversi ambienti: un'ampia sala arredata con tavoli, cassaforti, quadri alle pareti, dove accogliere i clienti per la negoziazione; tre stanze dove lavorano i "giovani" (contabili) e si conservano i libri contabili, la corrispondenza oltre all'archivio<sup>27</sup>. L'inventario permette, inoltre, di ricostruire le procedure gestionali adottate per il funzionamento del banco.

<b>I libri del banco Cenami e loro distribuzione negli ambienti</b>	
Stanza del banco aperta alla negoziazione	Libro nominato maggiore con suo giornale
	Libro nominato manuale
	Libro nominato note
	Libro nominato entrata e uscita
	Libro e giornale de negocii tenuto in nome di Martino Cenami e compagni
	21 filze di polisi e 1 del mese di ottobre
La prima stanza di scrittori	Libri 81 dell'amministrazione degli anni passati (libri maggiori, giornali, manuali, noti et usita et intrata), 40 filze di polisi degli anni passati
La seconda stanza di scritture	16 filze di polise degli anni passati
	4 sacchi pieni di filze di polise degli anni passati
Lo scrittorio "a facho il banco"	Un "caxonetto longo" di abete pieno di diverse scritture e lettere
	«una scaletta fatta ad armario» piena di scritture, lettere, libretti di cunti, marzapanetti (scatole) piene di polise e lettere, oltre a cassoni pieni di scritture vecchie.

<sup>26</sup> Asp, Nd, notaio Biagio Cristallo, vol. 5406, Palermo, 8 ottobre 1556. Cfr. anche C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit., pp. 22-23.

<sup>27</sup> La sala attigua alla strada era dedicata alla "negociacione" e assicurava l'interfaccia operativa con i clienti. Un ambiente arredato con sobrietà e funzionale al tipo di attività da svolgere. Il punto focale è costituito da un grande tavolo di noce sul quale sono posati: i libri contabili, un calamaio di noce a cassetta, una bilancia con i suoi pesi e una cassetta di noce piccola a uso del cassiere. Due cassaforti – "casse grandi" di rovere e di noce munite di catenacci – sono collocate vicino al tavolo e contengono onze 4870 in contanti oltre a numerosi oggetti preziosi dati in pegno. L'arredo è completato da 3 quadri alle pareti, da quattro sedie, mentre dal soffitto pendono numerose filze di polise. L'ufficio contabile – scrittorio – dove s'istruiscono gli affari correnti è posto in un'altra stanza «a facho il banco», mentre in altri due ambienti lavorano i "giovani" (contabili) per la tenuta dei libri e per tutte le altre registrazioni compresa quella legata all'emissione delle polise. In queste stanze sono conservati anche i libri contabili degli anni precedenti oltre alla corrispondenza, ai libretti di conti, alle lettere di cambio e a qualsiasi altro tipo di scritture prodotte negli anni.

Il modello contabile utilizzato dai Cenami è quello elaborato nella realtà toscana e si articola nelle seguenti scritture: libro giornale; libro mastro; memoriale o prima nota<sup>28</sup> e, infine, il libro di entrata e di uscita che non è altro che il conto di cassa<sup>29</sup>. Significativa la testimonianza della presenza di un volume denominato come “libro e giornali de negozi tenuto in nome di Martino Cenami e compagni”. Tale volume è da individuare nel cosiddetto “libro a parte” momento di sintesi nel quale confluiscono tutte le annotazioni delle partite contabili relative agli affari dell’azienda commerciale dalla quale nasce il banco e per la quale si sviluppa il banco<sup>30</sup>.

Confrontando la ricostruzione del modello gestionale del banco Cenami con quello di altri banchi come quello del Mahona-Menocchi<sup>31</sup>, si può affermare che si è consolidato uno standard operativo che affonda le sue radici nelle pratiche dei mercanti medievali. La presenza in tutti i “capitula” della obbligatorietà della compilazione dei “libri a parte della compagnia” costituisce, inoltre, un’ulteriore riprova che il vero cuore pulsante del banco è costituito dall’azienda commerciale.

<sup>28</sup> Nel banco Cenami il memoriale è suddiviso in due volumi definiti come manuale e note che hanno un collegamento funzionale con il libro maggiore in quanto permettono di individuare i debitori del banco (clienti ai quali il banco ha erogato credito). L’importanza che si attribuisce alle predette registrazioni per conoscere i flussi di crediti erogati dal banco è evidenziata dall’annotazione: «tutti et singuli nomi di debitori del banco che sono notati in li tri libri di detto banco notati insino a li tri del presenti misi di ottobri nominati uno libro maggiore l’altro il manuale et l’altro li noti».

<sup>29</sup> La conferma che si tratti di un libro di cassa si ricava dalla seguente chiosa: «unci quattromila ottochento settanta contanti intro li tre caxi esistenti in la stancia dove si regge il banco restari in poteri del detto magnifico Baldassarri de Baldassarri come dicono apparere per il libro de entrata e usita de detto banco». Si deve sottolineare che il conto di cassa non è inserito nel libro maggiore ma ha una sua collocazione autonoma che si affianca e integra quella degli altri libri.

<sup>30</sup> L’annotazione contenuta nell’inventario di consistenza del banco alla morte del Cenami è molto esplicita nel momento in cui specifica che nel predetto volume sono contenuti tutti i debitori dell’eredità Cenami cioè tutti coloro con i quali il defunto ha intrattenuto affari per cambi, per frumenti o per altri affari e specificatamente: «In primis tutti et singuli nomi di debitori de la heredità dovuti cossi per conto di cambi como per conto di frumenti et altri sorti di mercancii et denari dati ad cambio a la Corti et altra qualsivoglia nomi di debitori di ditta heredità quocumque nomine si poczino expressari quomodocumque et qualitercumque contenti et denotati in lo libro predetto nominato libro di negozi sotto il nome di Martini Cenami et compagni».

<sup>31</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol 3714, Palermo, 30 gennaio 1548 (ma 1549), ind. 7.

Accanto alle tecniche contabili si sono, anche, affinate le modalità di gestione dell'azienda. La struttura operativa del banco si articola su due diversi livelli: il "banco" vero e proprio, cioè i locali aperti al pubblico dove si compiono le diverse transazioni, e lo "scriptorio", centro operativo dell'azienda, dove si svolgeva tutta l'attività di scritturazione affidati ai "jovini di banco" (contabili). All'interno dello "scriptorio" esisteva una divisione dei compiti e una gerarchia che si esplicita nel momento in cui si affida la compilazione dei singoli libri. Questa scelta organizzativa è strettamente connessa ai meccanismi di compilazione dei conti in partita doppia, giacché la corretta sequenza delle registrazioni permetteva di effettuare controlli e di rilevare gli errori commessi o colpevoli omissioni. Ad esempio, nel banco Mahona-Menocchi il libro di "intrata et uscita" è affidato a Galvano Trenta, il libro delle note ad Antonio Rizzo, mentre il libro grande (mastro) ad Alessandro Benvenuto. Confrontando (*apuntando*) i conti del mastro con le registrazioni contenute negli altri libri è possibile individuare non solo gli errori, ma anche la responsabilità del singolo detentore di libri<sup>32</sup>. Gli addetti allo "scriptorio" dovevano sobbarcarsi un intenso lavoro per riuscire ad effettuare le diverse registrazioni; pertanto, i tempi erano lunghi ed elevata la possibilità di causare disguidi. Nel banco di Torpe Mansone una polisa scritta l'8 dicembre 1540 e inserita nella "filsa" dello stesso mese è registrata nel manuale il 16 gennaio<sup>33</sup>.

Erano necessari, dunque, quasi 40 giorni per contabilizzare una partita; pertanto il lavoro di registrazione era di notevole importanza

<sup>32</sup> Questi dati si ricavano da alcune dichiarazioni fatte agli atti del notaio Occhipinti il 20 febbraio del 1550 a richiesta di Francesco Menocchi (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti vol. 3715, Palermo, 20 febbraio 1549 (ma 1550) ind. 8, cc. 475r-478v). Le dichiarazioni sono effettuate da Francesco Menocchi, Raffaele Menocchi, Martino de Adamo e Baldassare Pellizza, in merito a una partita di o. 423.1 annotata nel libro delle note che non si ritrova nei conti del mastro. In base alle testimonianze Lorenzo Mahona avrebbe dato disposizione al detentore del libro delle note di cancellare (rascare) la partita.

<sup>33</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, cc. 118r-131v. Palermo, 27 ottobre 1558, ind. 1. Le date si ricavano da una serie di testimonianze raccolte per definire una controversia per il pagamento di una partita di vino venduta alla Regia Corte. In particolare (c. 122v), Torpe Mansone specifica «come in la filsa sule polise che scriviamo et infiliamo a nostro banco giornalmente in la filsa del mese di dicembre passato de l'anno 1540 xiiij indiconis si trova infilata una polisa del tenore sequente...denotata a lo libro del nostro banco nominato manoale scritto di numero viij a foglio 455 e descripta al ditto libro a li xvj di gennaro passato». La polisa porta la data dell'8 dicembre 1540.

nella vita di un'azienda ed è facile comprendere come i soci selezionassero con attenzione giovani preparati e in grado di gestire correttamente la contabilità a partita doppia. Nei "capitula" sono inserite sempre clausole per l'organizzazione dello "scriptorio" e per l'individuazione del socio o dei soci a cui attribuire la responsabilità di scegliere i contabili. Questo potere decisionale, ovviamente, se lo attribuiscono i soci che hanno la responsabilità della conduzione della compagnia. Così nel banco Mahona e Menocchi sono proprio loro che di comune accordo avrebbero dovuto selezionare e assumere i "giovani"<sup>34</sup>, mentre Toscano Riera prevede che l'individuazione e la chiamata siano di sua esclusiva competenza<sup>35</sup>. Il mercato siciliano ha, dunque, bisogno di tecnici in grado di districarsi nell'arte della partita doppia e nella tenuta dei registri contabili. A richiederli sono non solo i banchieri o i mercanti, ma anche gli abati dei monasteri, i governatori degli stati feudali, i responsabili degli uffici finanziari della Regia Corte.

La formazione di un numero così rilevante di tecnici contabili non avrebbe potuto essere affidata soltanto a esperienze di praticantato nel contesto di una bottega, ma necessitava anche una struttura di formazione, dove avrebbero dovuto apprendere sia l'abbaco, sia il funzionamento della partita doppia. L'esistenza di queste scuole è documentata a Palermo sin dal 1514: mastro Stefano Lu Poyo è in grado non solo di insegnare l'abbaco, ma anche le tecniche contabili necessarie per potere redigere i libri contabili di una bottega mercantile<sup>36</sup>. D'altra parte la professionalità dei contabili era fondamentale

<sup>34</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3714, Palermo, 30 gennaio 1548 (ma 1549), ind. 7. «Item che li giovani li quali si haranno di pigliari tanto per il banco quanto per lo scriptorio habiano di essere con volontà di detti Lorenzo et Francisco et con quello salario et vantaggio che alloro secondo la sufficiencia loro et per quello che haveranno di esser exercitati».

<sup>35</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, 15 novembre 1535, ind. 9. Nei "capitula" di Toscano sono previsti, per la gestione del banco, due diversi livelli di professionalità legati da un lato alla cura dei rapporti con i clienti e alla gestione del credito, dall'altro al funzionamento dello "scriptorio". Infatti, nel relativo capitolo il Riera specifica che a lui spetta la scelta sia dei "ministri" che dei "giovani". Una terminologia che indica non solo una diversa specializzazione nella distribuzione del lavoro, ma anche una gerarchia nella struttura gestionale dell'azienda. In particolare si specifica che: «lo ditto magnifico Toscano possa et voglia sempri a sua voluntati pigliari et conducirli qualsivoglia ministri et jovini per lo dicto banco et negocii de scriptori quomodolibet a isso magnifico Toscano ben visto».

<sup>36</sup> Asp, Nd, notaio Giovan Paolo de Monte vol. 2874, Palermo 26 ottobre 1514, ind. 3. Mastro Stefano si obliga con l'«honorabili domine» Jacobo de Vitali ad insegnare

non solo per il buon nome del banco, ma anche per avere il controllo dei flussi finanziari e, soprattutto, dei complessi giri di cambi, lettere di credito necessari per il governo del credito.

Certamente i banchi non falliscono per l'inefficienza degli strumenti contabili o delle strutture gestionali; possono incappare in ritardi o in alcuni errori ma hanno la possibilità di tenere la situazione sotto controllo<sup>37</sup>: i responsabili delle compagnie alla fine dell'anno o quando lo ritengono opportuno sono in grado di redigere bilanci e valutare la salute delle proprie aziende. D'altra parte le strutture bancarie che opereranno dopo il '500 continueranno a utilizzare il modello contabile consolidatosi in quegli anni senza esserne danneggiate. L'unica difficoltà consisteva nel gestire la crescita esponenziale del volume degli archivi: l'attività di un anno per un banco comportava la scritturazione di diversi volumi di contabilità con migliaia di polizze infilzate in ordine cronologico, oltre a decine di sacchi e di casse piene di lettere, libretti di conti, bilanci e altra documentazione relativa agli affari in corso. Purtroppo di questi archivi sopravvivono pochi frammenti disomogenei, pallido specchio di una ben più complessa realtà<sup>38</sup>.

al figlio Vincenzo de Vitale, che ha compiuto l'età di 13 anni, «ad legendum litteras notariscas et ad scribendum et de abbaco... dum modo quod quando exiet ab eius auditorio possit retinere librum in apotheca cuiuslibet pannerii». La retta è fissata in onza una da corrispondere metà a Natale e la parte rimanente quando il ragazzo sarà «doctus de supradictis artibus». Cfr. anche A. Giuffrida, *Teneri libro ordinario e bilancio: l'arte della contabilità nella Sicilia del '500*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 16, agosto 2009, p. 273, on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

<sup>37</sup> Un'ipotesi di ricerca avanzata da Trasselli per spiegare il susseguirsi dei fallimenti dei banchi nella seconda metà del '500 utilizzata come iperbole «giacchè non prenderla in considerazione significherebbe qualificare come assolutamente incapaci uomini che seppero dare un meraviglioso sviluppo alle loro aziende; mentre l'inefficienza dello strumento direzionale li giustificerebbe in parte» (C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit., pp. 26-27).

<sup>38</sup> Tutto questo materiale è andato distrutto dopo la chiusura dei diversi banchi per il disinteresse degli eredi o dei "detentori e conservatori" ai quali erano stati affidati. Il tentativo, effettuato nel 1597 e nel 1622, di obbligare gli interessati a versare i registri da loro conservati nell'ufficio dell'Archivario Regio fallisce (V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., pp. 113-115). I pochi volumi che si salvarono dalla distruzione saranno quelli depositati presso la Corte Pretoriana anch'essi successivamente perduti con esclusione di pochi frammenti ritrovati nel corso del riordinamento dell'Archivio del Tribunale del Real Patrimonio. Il riordinamento fu iniziato dal Trasselli e la sua schedatura è stata pubblicata da L. Salamone, *La numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio nell'Archivio di Stato di Palermo*, «Archivio Storico Mesinese», n. 73 (1997). Sul ruolo di questo ufficio come archivio centrale del Regno,

## 6. Segnali di cambiamento

La crisi dei banchi intorno agli anni '70 diventa inarrestabile e i segnali di cambiamento delle regole di funzionamento del mercato finanziario sono sempre più numerosi. I più accorti fra coloro che gestiscono il potere del credito, come i rappresentanti della famiglia Bologna, sono pronti a tentare di governare la nuova realtà.

Basta soffermarsi sull'attività di Aloisio, figlio del potentissimo Francesco, per avere il ritratto di un finanziere spregiudicato, che si muove con grande disinvoltura non solo nella gestione del potere pubblico ricoprendo diverse cariche per tutta la seconda metà del '500, ma anche nel contesto del mercato del credito nella piazza palermitana. Si deve anche a lui la scelta del Monte di Pietà di Palermo di esercitare dal 1571 l'attività creditizia garantita da pegni, sia di oro che di "robba"<sup>39</sup>, ed è sempre Aloisio ad intuire le potenzialità insite nella nuova figura del Percettore, cioè dell'appaltatore della riscossione delle imposte. Nel 1575 diventa percettore del Val di Mazara concentrando nelle sue mani tutti i flussi finanziari legati alla riscossione dei donativi in tutta la Sicilia occidentale<sup>40</sup>. Baldassare di Bernardino di Bologna nel tracciare una breve scheda biografica di Aloisio lo definisce «uomo di rari costumi e virtù ornato, e molto prudente nel governare, amato generalmente

cfr. R. Giuffrida, *L'archivio del Tribunale del Real Patrimonio e la sua funzione di archivio centrale del Regno di Sicilia alla fine del sec. XVIII*, «Archivio storico siciliano», S. III, VIII (1956), pp. 261-282; C. Trasselli, *L'archivio del patrimonio del Regno di Sicilia. Prima nota su un riordinamento in corso*, *Notizie degli Archivi di Stato*, a. XIV, n. 3, 1954, pp. 106-127. A fronte di questo enorme buco documentario relativo ai banchi privati si ha una situazione più articolata nei confronti sia della Tavola di Palermo, che si è in parte preservata dalla distruzione ed è conservata presso la Fondazione del Banco di Sicilia, sia dei registri della Real Tesoreria che si ritrovano, per la parte più antica, nell'Archivio del Tribunale del Real Patrimonio, mentre il segmento prodotto dal 1590 al 1811 è conservato nel fondo della Tesoreria generale. Cusumano, nel momento in cui scrive la sua storia dei banchi della Sicilia, afferma di avere ritrovato presso l'Archivio di Stato di Palermo pochi volumi integri e una trentina di spezzoni in un pessimo stato di conservazione. Tutto il materiale archivistico proveniva dal fondo Corte Pretoriana ed era stato ordinato dal Silvestri e dal Giambruno (Cusumano, *Storia dei banchi* cit., pp. 101-102), ma gli eventi della seconda guerra mondiale ne provocarono la perdita.

<sup>39</sup> G. Giordano, *L'archivio del Monte di Pietà di Palermo*, in *Gli archivi non statali in Sicilia*, Soprintendenza archivistica per la Sicilia, Studi e ricerche, 1, 1994, p. 53.

<sup>40</sup> R. Cancila, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Istituto Storico per l'Età moderna e Contemporanea, Roma, 2001, p. 335.

da ogn'uno»<sup>41</sup>; in realtà i meriti di Aloisio sono quelli di aver favorito l'incontro della domanda con l'offerta di credito, apparentemente in modo spregiudicato ma in realtà in modo coerente con la nuova realtà del mercato finanziario. Anche il viceré Gonzaga avrebbe intuito le nuove regole del gioco e avrebbe intrapreso operazioni finanziarie nelle quali avrebbe mescolato la speculazione sul debito pubblico con un rastrellamento del credito sul mercato, grazie allo strumento delle soggiogazioni.

Aloisio, grazie alla gestione delle leve del credito, mette le mani anche sui patrimoni feudali delle famiglie della vecchia nobiltà. Simone II Ventimiglia nel 1556 ottiene, tramite il suo procuratore Federico Ventimiglia barone di Regiovanni, da Aloisio Bologna un prestito di onze 6000 necessario per permettergli di recarsi a Corte e di assumere importanti responsabilità di carattere militare<sup>42</sup>. Altra anticipazione di onze 1800 è effettuata da Aloisio nel 1560 sempre a favore di Simone II «portando il suo credito a onze 4137, per il cui pagamento si rinnovò per sei anni, dal settembre 1560, l'arrendamento del marchesato di Geraci – con esclusione delle due secrezie di Gangi e di Tusa – e della baronia di Ciminna, per un canone complessivo di onze 19950»<sup>43</sup>. I tutori di Giovanni III Ventimiglia saranno costretti a vendere i gioielli di famiglia per pagare a don Aloisio Bologna un debito che ammonta a onze 450<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> L. Pinzarrone, *La «descrizione della casa e famiglia de' Bologni» di Baldassare di Bernardino Bologna*, «Mediterranea - Ricerche storiche», n. 10, agosto 2007 p. 383, on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it). «Luigi figlio terzo di detto Francesco barone della Sambuca e Cefala. Fu Luigi barone di Montefranco huomo di rari costumi e virtù ornato, e molto prudente nel governare, amato generalmente da ogn'uno, fu tesoro del Patrimonio Reale, come appare per un privilegio dell'imperatore Carlo V a 9 di dicembre 1526 fu mastro portulano del Regno per certi tempi, come si vede per i libri di detto officio nell'anno 1544. Fu capitano di Palermo l'anno 1566. Fu maestro rationale, come si legge per privilegio del re Filippo secondo a 16 di dicembre 1573. Egli essendo governatore del Monte della Pietà della città di Palermo antepose, e fu causa che si fondasse l'impresto, che per detto monte si vuol fare a poveri, e gli diede forma, la qual'opera s'amministra nel palaggio, che prima era la pannaria».

<sup>42</sup> O. Cancila, *Alchimie finanziarie di una grande famiglia feudale nel primo secolo dell'età moderna*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 6, aprile 2006, p. 88, on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it). La restituzione avverrà scontando ratealmente sul canone di affitto del marchesato di Geraci e della baronia di Ciminna, la somma di onze 3381 l'anno. Grazie a questo prestito concesso da Aloisio Bologna «Simone II poté così essere presente come testimone, nel gennaio 1556, alla rinuncia al trono da parte di Carlo V e partecipare, nell'agosto 1557, come generale di cavalleria alla vittoriosa battaglia di San Quintino contro i francesi, combattendo valorosamente».

<sup>43</sup> Ivi, p. 89.

<sup>44</sup> Ivi, p. 91.

Aloisio è un operatore finanziario che utilizza tutte le occasioni che il mercato gli offre, operando non solo con le famiglie feudali che hanno bisogno di capitali, necessari per far fronte alla grave crisi di liquidità che le attanaglia, ma anche con i mercanti-banchieri che subiscono la crisi della seconda metà del '500. L'intervento di Aloisio nei confronti del Banco dei Mansone è esemplare per comprendere la sua capacità di maneggiare gli strumenti del credito in un'ottica diversa da quella del mercante. Nel 1561 il banco dei Mansone è in difficoltà e si rivolge alla famiglia Bologna per trovare un sostegno; Aloisio, anche a nome di suo fratello Gilberto, ha il delicato compito di gestire la trattativa e di trovare una soluzione.

Avvisaglie della crisi del banco Mansone si avvertivano già dall'autunno del 1560, quando la situazione debitoria del banco comincia a preoccupare i fideiussori che vorrebbero rientrare dalle loro esposizioni. Il viceré Medinaceli, prendendo atto, nell'aprile del 1561, che l'esposizione debitoria del banco diventa sempre più grave, interviene per scongiurare il fallimento con due provvedimenti: una moratoria dei creditori del banco<sup>45</sup>; l'onere per i Mansone di raddoppiare l'importo delle garanzie fideiussorie previste nella licenza originaria, portandolo ad onze 12000<sup>46</sup>. Si tratta di un intervento che altera ancora una volta le regole della libera concorrenza del mercato del credito per cercare di governare la crisi del banco e, soprattutto, di impedire il diffondersi del panico. Un obiettivo che si pensa di raggiungere obbligando i fideiussori a mantenere aperta una linea di credito a favore dei Mansone.

<sup>45</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti vol. 3767, Palermo, 23 aprile 1561. Il viceré concede «dictis magnificis Johanni et Vincencio Mansone puplici campsoribus certam dilacionem ad solvendum creditoribus dicti banci ut plenius per ipsam dilacionem continetur seu contenebitur».

<sup>46</sup> Ivi, Palermo, 23 aprile 1561. I fideiussori sono costretti ad accettare la decisione vicereale di congelare le richieste dei creditori nei confronti del banco dichiarando che «acquiescunt dicte dilationi concesse vel et concedende semel et pluries eis modo et forma et sub illis qualitatibus condicionibus et aliis sue excellencie bene visi et voluerunt et volunt stare et remanere obligati pro ut sunt vigore supradicte fideiussionis». Nell'atto sono riepilogati i nomi dei fideiussori presentati dai Mansoni nel 1559 e nel 1561 senza l'indicazione delle somme che garantiscono. Ecco l'elenco: magnifico Antonio Spatafora, magnifico domino Mariano Bologna, magnifico domino Francesco Ram "utriusque iuris doctor", magnifico domino Giovan Battista del Tignoso, magnifico Battista de Accascina, magnifico domino don Fabio de Bononia, Filippo Sitaiolo e Sigismondo Sitaiolo quali tutori dei figli di Giulio Sitayolo. A questi si aggiungono don Guglielmo Bologna, "utriusque iuris doctor" barone Capaci, Marineo e Cefalà, e don Aloisio Bologna barone di Francofonte con l'obbligo di garantire il "sovrapiti".

Questa difficile situazione era resa ancora più complessa dagli interventi vicereali, che i Bologna riescono comunque a gestire in modo brillante, grazie al fatto che possono operare su un mercato finanziario parallelo a quello bancario. Aloisio Bologna detta le sue condizioni ai Mansone in un articolato accordo, firmato il 4 aprile 1561, nel quale si sintetizza l'intera trattativa<sup>47</sup>. Aloisio, anche in nome del fratello primogenito Giliberto Bologna, non appena ha sentore delle difficoltà del banco, nell'autunno del 1560 fa la sua prima mossa, dichiarando di ritirare la fideiussione prestata per garantire, in caso di fallimento, il rimborso dei debiti superiori alla somma di scudi quindicimila, secondo quanto previsto dalla regia prammatica avendo «ut vulgo dicitur havissiro plejato del sopra più del detto banco»<sup>48</sup>. I Mansone prendono atto della volontà dei Bologna e si impegnano a trovare un altro fideiussore entro il mese di novembre del 1560, liberando i Bologna da ogni onere. L'impegno non è rispettato e i Bologna fanno sapere di volere adire la Corte Pretoriana per obbligarli a dichiarare nulla la fideiussione<sup>49</sup>. I Mansone si rendono conto che un'azione dei Bologna rivolta al disconoscimento della fideiussione avrebbe una ricaduta devastante per il loro banco e cercano di riaprire le trattative per rinegoziare l'accordo con Aloisio.

Essi hanno bisogno per sopravvivere non solo della fideiussione dei Bologna, ma anche della loro liquidità; sono, quindi, costretti a rinegoziare l'intero accordo i cui termini sono esemplificativi per evidenziare i forti segnali di cambiamento e di rottura che si stanno verificando nella realtà dei "banchi pubblici". I Bologna si impegnano a garantire liquidità ai Mansone grazie all'apertura di una linea di credito a favore della ditta mediante un conto "nomine depositi" di onze 8000 «de quibus sit et esse debeat creditor in libris dicti banci pro eo

<sup>47</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti vol. 3767, Palermo 4 aprile 1561. Altra copia del rogito notarile è conservato nel vol. 3723 del medesimo notaio. L'atto è redatto, come specifica lo stesso notaio, «intus domum infrascriptorum magnificorum de Mansone post salutationem angelicam tribus luminibus accensis iuxta iuris» e sancisce i termini dell'accordo tra Aloisio Bologna e i Mansone che riescono in tal modo a farsi confermare l'appoggio dei Bologna all'apertura del banco.

<sup>48</sup> La prammatica prevedeva che le fideiussioni avrebbero dovuto garantire i creditori non solo per le quote minime predeterminate dalle norme, ma anche per le somme che eventualmente eccedessero le garanzie fideiussorie presentate.

<sup>49</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti vol. 3767, Palermo 4 aprile 1561. I Bologna basano la loro pretesa su un contratto conservato agli atti del notaio Anonino Carasi che impegnava i Mansone, grazie al quale minacciano «se dirigere contra ipsos magnificos Iohannem et Vincencium in solidum super liberatione dicte fideiussionis».

tempore dicto don Aloysio beneviso». Contestualmente Aloisio e Gilberto ottengono l'annullamento di fatto delle garanzie fideiussorie prestate agli atti della Corte Pretoriana per il rilascio della licenza di apertura, grazie all'impegno dei Mansone a trovare altre 6000 onze di fideiussioni con le quali svincolare da ogni responsabilità i Bologna<sup>50</sup>. I Bologna, però, pretendono che a fronte del loro impegno di onze 8000 i Mansone offrano garanzie ipotecarie per un importo di onze 28842 complessive<sup>51</sup>. Acconsentire a un accordo del genere è certamente un sintomo delle difficoltà in cui versa la ditta "banco Mansone" disponibile a firmare un'ipoteca di 28841 onze pur di ottenere un prestito di 8000 onze da parte di Aloisio.

Per valutare al meglio i termini dell'operazione di finanziamento negoziata da Aloisio, ho analizzato l'elenco delle garanzie prestate dai Mansone – complessivamente 106 item – e le ho raggruppate per voci omogenee sintetizzandoli nella seguente tabella.

Garanzie	Onze	%
Beni immobili	490	2
Carati nave	500	2
Crediti	15745	54
Gioielli e mobili di casa	767	3
Merci	920	3
Soggiogazioni <sup>52</sup>	6764	23
Partecipazione a società	3655	13
<b>Totali</b>	<b>28841</b>	

<sup>50</sup> Ivi. I Mansone si impegnano «de servando indemnem dictum dominum don Aloysium et dictum dominum don Gilbertum ab omnibus et singulis damnis interesse et expensis eis et cuiuslibet eorum causandis fiendis et incurrendis occasione premissorum et in casu damni vel molestie etiam non facta solutione de solvendo dictas uncias sexmille pro rata eorum». Il notaio Occhipinti, prendendo atto del consenso di Aloisio alle proposte dei Mansone, inserisce nell'atto un'ulteriore clausola con la quale si ribadisce che il combinato disposto del contratto stilato dal notaio Carasi e di qualsivoglia altro tipo di atto «quoquomodo factis», fa sì che i Bologna, nonostante la fideiussione prestata, rimangano «illesis, intactis et illibatis omni futuro tempore ymmo addendo et accumulando cauthelas cauthelis et obligaciones obligacionibus et non aliter nec alio modo». Ci troviamo di fronte a delle scatole cinesi che svuotano di qualsiasi significato le clausole fideiussorie trasformandole in vuote formalità che non garantiscono più nulla.

<sup>51</sup> Ivi. Giovanni Mansone, in solido con Vincenzo, «obligavit et ypotecavit, obligat et ipoteca eidem domino don Aloysio stipulanti omnia et singula bona, nomina debitorum, redditus, jogalia et alia inferius particulariter et distincte descripta et denotata».

<sup>52</sup> Sotto la voce soggiogazione ho accorpato le singole poste delle soggiogazioni stipulate con diversi soggetti pubblici e privati. Riporto l'elenco di queste rendite per

Il quadro che emerge è la sintesi dell'articolazione delle voci che compongono il patrimonio di un banco. Il fido offerto dal "banco" a garanzia dell'appoggio dei Bologna si regge su tre voci di riferimento che rappresentano il 90% del piano di garanzia: i "nomina debitorum", ricavati dai libri contabili del banco e elencati dal notaio con cura puntigliosa, pari al 54% del totale; i capitali investiti nelle soggiogazioni che coprono il 23% del totale; la partecipazione alla "colonna" (capitale) di alcune società per la gestione di botteghe o di arrendamenti di feudi che ammonta al 13%<sup>53</sup>. Solo il 10% è costituito da garanzie reali quali immobili, gioielli, mobili della casa Mansone e merci presenti in diversi magazzini, oltre a quote di proprietà di una nave.

Mercanti e finanzieri siciliani interagiscono con ruoli e funzioni diverse per garantire la vita del banco. I mercanti controllano la gestione delle strutture formali del credito, garantendo il collegamento con i mercati internazionali e con le fiere di cambio. L'analisi degli

evidenziare l'ammontare dei capitali investiti, le rendite che ne ricavano, gli arretrati dei pagamenti e registrazioni ambigue nelle quali non si evince con chiarezza se si computa la rendita o il capitale soggiogato: rendita censuale di onza 1.15 dovuta dal notaio Giuseppe Fugazza per un capitale di onze 15; rendita censuale di onza 1 dovuta da Francesco Firreri per un capitale di onze 10; rendita censuale di onze 40 dovuta dagli eredi del defunto Conte di Asaro capitale onze 600; interessi decorsi sopra i redditi del conte di Asaro onze 300; rendite dovute dalla Regia Corte sugli introiti della Secrezia di Palermo onze 1833; interessi decorsi sopra le rendite della Secrezia onze 600; rendita annuale pagata da Vincenzo de Franchis di onze 16; rendita annuale pagata da Vincenzo Torres per onze 21.11.5; rendita annuale pagata da Vincenzo Grassicchia di onze 10; rendita annuale pagata da Giovanni Xirota di onze 280; interessi del pagamento dei detti redditi di onze 89. Chi ha compilato la lista o non aveva sottomano i contratti delle soggiogazioni e cita i dati a memoria senza specificare capitale e interesse, oppure ritiene che sia opportuno fare delle differenze. Il defunto conte di Asaro ha ricevuto onze 600 e i suoi eredi pagano una rendita di onze 40 annuali. Somme più consistenti sono anticipate alla Regia Corte. Ad esempio è inserita nell'elenco una rendita di onze 1833, che corrisponde alla soggiogazione di un capitale di onze 26186 all'interesse del 7% annuo, garantita dagli introiti della Secrezia di Palermo. Nell'elenco delle garanzie fornite al Bologna sono comprese, sotto la voce crediti, anche le somme dovute quali interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate annuali. Ad esempio la Regia Corte, pessima pagatrice, deve ai Mansone per ritardi nei pagamenti almeno 4000 onze (le somme sono calcolate con la formula dell'interesse semplice al tasso del 15%).

<sup>53</sup> I Mansone offrono come garanzia alcuni investimenti effettuati in società che operano nei settori più rilevanti dell'economia siciliana quali: la bottega di panni di Giovanni Giuffredi, la gestione del caricatore di Sciacca con Giovanni Jacobo Ismarzio, la tonnara di San Giorgio, l'arrendamento dei feudi di Misilmeri.

atti connessi alla vita dei banchi mostra, infatti, come tanto il “banchiere” quanto il “direttore tecnico” della struttura siano non siciliani<sup>54</sup>. La classe dirigente siciliana, pur esclusa dai processi gestionali del governo di un banco, ha tuttavia un ruolo attivo nella vita delle compagnie. Infatti, partecipa al capitale della società; dà la possibilità ai mercanti di interagire con la realtà economica siciliana; permette il collegamento con i responsabili dei principali uffici finanziari del Regno; favorisce l’inserimento della compagnia nei flussi del finanziamento del debito pubblico. La partecipazione dei Bologna o del barone di Mussomeli alle reti di credito che supportano l’attività dei banchi non deve essere considerata, quindi, come un tentativo di intermediazione parassitaria, bensì come partecipazione attiva ai processi di sviluppo economico che caratterizzano la Sicilia tra ‘400 e ‘500. Da questo stato di cose deriva anche la considerazione che, per comprendere come i meccanismi di gestione del potere e le reti di rapporti interpersonali interagiscono con il funzionamento delle reti di credito, bisogna ricorrere non solo ai parametri economici ma anche ad una prospettiva sociologica<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Ricordo il caso del banco Mahona-Menocchi, per la cui gestione giunge da Lucca Gerolamo Turchi. Nel momento in cui si scioglie la compagnia, gli si rimborsano scudi 100 per le spese sostenute per essersi trasferito dalla Toscana alla Sicilia (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3756, Palermo, 8 aprile 1547, ind. 5. Atto di scioglimento del banco). Siciliani sono soltanto i giovani “ragionieri” utilizzati per il lavoro di copiatura negli “scagni” e per la tenuta dei libri (A. Giuffrida, “*Teneri libro ordinario e bilanzato*” cit., pp. 272-274).

<sup>55</sup> G. De Luca, A. Moioli, *Il potere del credito* cit., pp. 240-241. «Gérard Beaur afferma che non solo il debito s’innesta in un alveo di relazioni sociali preesistenti, ma che esso stesso agisce da potente strutturante sociale, sviluppando relazioni di clientelismo e, più in generale, stimolando delle reti di rapporti interpersonali ... Questa realtà può essere studiata almeno secondo due approcci: da un lato, in una prospettiva prettamente sociologica, vi è chi sostiene che le transazioni economiche siano ampiamente influenzate da fattore non economici: i rapporti di potere, la parentela, le relazioni sociali *tout court* devono, conseguentemente, ricevere larga attenzione nello studio delle reti di credito. Vi è poi di chi si spinge oltre nell’interpretazione del rapporto fra società e credito, individuando una sorta di retroazione a partire dal prestito di capitali in direzione delle relazioni sociali: in breve, un meccanismo di *push and pull*, in cui entrambi i termini si collocano come soggetti attivi».

## V

### POLITICA E GESTIONE DEI BANCHI PUBBLICI: UN DEVASTANTE CONNUBIO

#### 1. *Le inchieste dei visitatori: un momento di rottura*

L'elenco dei nomi di coloro i quali garantiscono con le proprie fidejussioni il rilascio della licenza vicereale ai mercanti per l'apertura di un banco fa emergere l'esistenza di un complesso sistema relazionale che lega gruppi di potere economici e politici. Le "cordate" che sostengono questo o quel banco non sono costituite da aggregazioni casuali, ma rispondono a precise logiche di coesione, mirate al controllo sia delle risorse finanziarie, sia, soprattutto, del consenso necessario al governo degli interessi locali.

Questo reticolo di rapporti, nel quale si intersecano interessi particolari, vincoli di patronage, supporti politici e gestione degli affari, emerge con chiarezza dagli atti delle visite che, a partire dal 1545, per ordine dei sovrani vengono effettuate in Sicilia con l'obiettivo di esercitare un controllo nei confronti del viceré e degli ufficiali regi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> P. Burgarella, G. Fallico (a cura di), *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, Roma, 1977, p. 26. Un bilancio storiografico sul tema delle "visitas generales" e sui sistemi delle visite è stato tracciato da Geltrude Macri nel suo saggio *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico*, «Mediterranea - Ricerche storiche», n. 13 (agosto 2008), pp. 385-400, on line sul sito [www.mediterranearcchistoriche.it](http://www.mediterranearcchistoriche.it). Per la Macri, che riprende gli studi di Sciuti Russi, «le ispezioni sarebbero state promosse di volta in volta per diverse motivazioni contingenti, e sarebbero stati strumenti del progetto politico «assolutistico» della monarchia. I sovrani avrebbero cercato di attuare un progetto di rafforzamento della componente ministeriale e burocratica nei confronti del «particolarismo feudale» e,

La prima visita è di Diego de Cordova, che giunge a Palermo il 6 novembre del 1545 su mandato di Carlo V, suscitando le apprensioni del presidente del Regno marchese di Terranova e dello stesso viceré Gonzaga<sup>2</sup>. Al visitatore bastano pochi mesi e alcuni colloqui con persone informate dei fatti per comprendere che l'amministrazione delle risorse finanziarie del Regno di Sicilia è nelle mani di un gruppo di potere composto da "uomini nuovi", che hanno consolidato le loro fortune economiche durante il regno di Ferdinando il Cattolico e hanno conquistato, grazie alla partecipazione e alla gestione delle rivolte che sconvolgono la Sicilia tra il 1516 e il 1523, sia il governo dei centri demaniali sia la gestione dei più importanti uffici finanziari del Regno, quali la Tesoreria, il Maestro portulano con tutta la rete dei magazzini dei caricatori, le Secrezie o la Conservatoria. Uomini nuovi che si contrappongono alla vecchia aristocrazia feudale e che trovano una sponda operativa anche nella corte vicereale e in particolare nel Gonzaga.

A conclusione della sua indagine, il Cordova sottopone tutti gli atti istruttori e la documentazione raccolta nel corso della visita al sovrano e ai reggenti del Supremo Consiglio d'Aragona. Esprime la convinzione che la Gran Corte siciliana, tribunale competente a giudicare gli ufficiali accusati di malversazione, non sarebbe stata in grado di portare a termine i singoli processi, poiché frenata e condizionata da pastoie procedurali grazie alle quali si sarebbe potuta ritardare per anni la pronuncia della sentenza. Ribadisce, inoltre, che per giungere alla verità sarebbe stato necessario utilizzare in giudizio le confidenze degli informatori e le scritture contabili dei mercanti e dei banchieri<sup>3</sup>.

La visita del Cordova incideva su equilibri politici e istituzionali molto delicati e il Parlamento siciliano si fece interprete della necessità di chiudere al più presto le indagini e di allontanare il visitatore dalla Sicilia. Carlo V si rendeva conto che la situazione politica siciliana attraversava un momento difficile e che i risultati della visita non solo avrebbero potuto provocare pericolosi contraccolpi sull'assetto politico della Sicilia, ma, soprattutto, inaridire i flussi finanziari necessari per fronteggiare un debito pubblico in vorticosa crescita.

tramite i visitatori, si sarebbero procurati le informazioni necessarie per stabilire le modalità d'intervento».

<sup>2</sup> P. Burgarella, G. Fallico (a cura di), *L'archivio dei visitatori cit.*, p. 27

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 28.

Prendendo atto delle richieste del Parlamento, l'imperatore decide di porre fine alla visita nel 1549, richiamando a corte il Cordova e avvicinando, contestualmente, il viceré Gonzaga con il Vega. A quest'ultimo sarà affidata la delicata gestione dei processi scaturiti dalle conclusioni della visita, che si celebreranno in Sicilia in via ordinaria nel rispetto dei privilegi del Regno.

Il viceré Vega nel 1552 attivò le procedure processuali nominando come giudici Brunamonte de Rubeis e Francesco Montesa. Ben presto, però, i cavilli procedurali, l'abilità dei giurisperiti e dei procuratori riusciranno a rallentare i procedimenti vanificando gli obiettivi di giustizia che si era posto il Cordova<sup>4</sup>.

Filippo II prese atto che la giurisdizione ordinaria non aveva sciolto i nodi che condizionavano i rapporti tra classe dirigente siciliana e Regia Corte nella gestione dei flussi finanziari e decise di affidare ad Antonio Agostino, vescovo di Alife, e a Juan Rodreguez Mausino, suo gentiluomo di camera ed esperto nelle pratiche contabili, la continuazione della visita del Cordova. I visitatori sbarcarono in Sicilia nel giugno del 1559 muniti di una giurisdizione molto più ampia di quella che era stata conferita al Cordova; infatti alla potestà giudiziale propria del visitatore si somma quella di revisore dei conti degli ufficiali. L'utilizzo della contabilità per esercitare un controllo sull'attività di un ufficio pubblico diventa un importante strumento nelle mani del Sovrano per la costruzione di un processo di verifica sempre più consapevole, che trova il suo punto di forza non solo nel rispetto formale delle procedure amministrative da parte del funzionario, ma anche nell'esercizio del controllo dei conti prodotti nell'esercizio del suo ufficio.

I visitatori Agostino e Mausino approfondirono le problematiche emerse dagli atti del Cordova, grazie a una istruttoria preliminare, svoltasi in Spagna, che coinvolse anche i reggenti del Supremo Consiglio d'Aragona<sup>5</sup>. Grazie a questo lavoro preliminare, i visitatori potranno operare con maggiore disinvoltura sull'intricato scenario siciliano, concentrando i loro sforzi sulla revisione dei conti del regio patrimonio, operazione che diventò l'obiettivo primario della visita. Particolare cura, infatti, i visitatori porranno nell'acquisizione e nella raccolta di tutte le prammatiche e le istruzioni che riguardavano i compiti del "magistratus" della Magna Regia Curia dei maestri razionali. Essi ritenevano questa struttura giurisdizionale un vero e proprio gri-

<sup>4</sup> Ivi, p. 33.

<sup>5</sup> Ibidem.

maddello per esercitare un reale controllo nei confronti dei titolari degli uffici pubblici<sup>6</sup>. Ne consegue che il riferimento operativo per i visitatori è costituito dai Maestri razionali. Il visitatore Agostino, nel momento in cui inizia la sua visita, incarica formalmente il Maestro Razionale Pietro Agostino, “ministro” la cui integrità e professionalità è apprezzata anche dal sovrano<sup>7</sup>, per attivare la raccolta del materiale necessario all’indagine<sup>8</sup>. I visitatori, quindi, partendo dal presupposto che il sistema della finanza pubblica è interconnesso in modo indissolubile con l’intero sistema finanziario siciliano, mettono a punto una tecnica di indagine innovativa utilizzando i registri contabili dei mercanti e dei titolari dei banchi per ricostruire solidarietà, complicità e, soprattutto, reti relazionali. L’acquisizione dei bilanci del Tesoriere, dove convergono i principali flussi finanziari della Regia Corte, diventa conseguentemente il filo rosso o, per meglio dire, la bussola grazie alla quale si può ricostruire il tessuto connettivo degli uffici finanziari del Regno per il cui tramite la Regia Corte opera e interagisce. Una tecnica d’indagine che ha bisogno di specialisti che conoscano l’arte della contabilità e della partita doppia.

## 2. Il “ministro” Pietro Agostino

Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale il contributo dato da Pietro Agostino, Maestro Razionale e membro del Consiglio

<sup>6</sup> Il nucleo di questa raccolta è conservato negli atti della visita di Cordova (Ags, Vi, Sicilia legajo 152, Ordenanzas, instrucciones, pragmatica, relaciones y otros varios documentos tocantes al gobierno de Sicilia, siglos XV y XVI). Si deve sottolineare che la costruzione giurisprudenziale è basata non solo su “diversas pragmaticas sanctiones” ma anche sulle istruzioni, a riprova del legame che intercorre fra centro e periferia, tra il sovrano e il viceré.

<sup>7</sup> Ags, Vi, Sicilia legajo 152/5, Messina, 27 giugno 1559. Si afferma da parte dei visitatori che l’incarico all’Agostino di reperire i dati contabili e di spedirli senza alcun indugio a Messina è legato al fatto che «la integridad de su persone y voluntad que siempre ha mostrado al servicio del rey nostro señor no es de pensar que en esto se aya desevidado no usaremos de otro medio en esta mas de encargarle como encargamos y mandamos de parte de su magestad que sin dilacion alguna siguiendo la orden que en la letra arribada di cha le fue dado lo embie luego».

<sup>8</sup> Ivi, Messina, 20 giugno 1559. Lettera inviata al Maestro Razionale Pietro Agostino in Palermo nella quale, si ordina, «como por orden del rey nostro señor hemos venido a este reyno para hazer la visitacion del y revision de las cuentas del regio patrimonio como mas convenga al servicio de Dios y de su magestad y por que para dar principio a este negocio entro otras cosas es muy necessario el bilanzo de las cuenta del introito y exito de los Thesoreros que han sido en este reyno del años 1547».

reale. Si chiede al ministro non solo di assicurare la ricognizione degli atti prodotti dai responsabili degli uffici finanziari, ma anche di predisporre sintesi e riepiloghi dei dati necessari per lo svolgimento della loro missione. Pietro è uno dei rappresentanti di una classe di “funzionari” cosmopoliti, culturalmente preparati, che si spostano, secondo le necessità, da un regno all’altro dell’impero e dei quali il sovrano conosce pregi e difetti<sup>9</sup>. Agostino è un “ministro” di grande esperienza e molto vicino alla Corona: Carlo V e il Gonzaga lo hanno utilizzato in delicate missioni non solo in Sicilia, ma anche in Italia, nelle Fiandre e in Germania<sup>10</sup>. È un uomo colto che conosce Dante<sup>11</sup>, ha una biblioteca con diversi manoscritti tra i quali una cronaca della storia di Sicilia<sup>12</sup>, gioca a scacchi<sup>13</sup>, apprende il greco<sup>14</sup>, colleziona bronzetti<sup>15</sup> e statue in avorio e in co-

<sup>9</sup> F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II*, vol. II, Einaudi, 1986, pp. 718-719. Braudel definisce questi protagonisti del governo degli stati sia occidentali che orientali come “funzionari”. Una definizione unificante delle realtà rappresentate dai *letrados* spagnoli, dai dottori in legge italiani e dei legisti francesi di origine modesta che diventano protagonisti di «una rivoluzione politica che si dilata in rivoluzione sociale». Si crea in tal modo una classe di “professionisti dell’amministrazione” pronti a far fronte alle necessità poste dalla gestione degli affari del governo della “res pubblica”.

<sup>10</sup> Asp, Trp, Np, vol. 551, Palermo, 13 agosto 1558, c. 206v. Agostino, per scusarsi con il viceré duca di Medinaceli della sua impossibilità di recarsi a Termini Imerese per svolgere un incarico, afferma di non potersi muovere da Palermo perché malato, della qual cosa se ne rammarica giacché «come vostra signoria può essere buon testimonio nelli passati tempi non solamente in Sicilia ma in Italia, in Fiandra et in Alemagna la adoperai in servizio de sua magestate et per servizio della Regia Corte de ordine dell’illustrissimo don Ferrando Gonzaga».

<sup>11</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3787, cc. 406r-428v. Palermo, 2 marzo, 1582, ind. 11. Inventario testamentario dello “spettabile dominus” Pietro de Agostino Maestro Razionale e membro del Consiglio regio, redatto nell’interesse di donna Francesca Migliaccio baronessa di Monteaaperto. L’inventario è ricchissimo di dati e permette di delineare la personalità e gli interessi di un uomo che fa della sua professione di “funzionario” una formidabile leva per la costruzione delle sue fortune personali. c. 409v. «item un altro libricciolo del Inferno di Dante».

<sup>12</sup> Ivi, c. 411r. Agostino nella sua biblioteca ha diverse cronache manoscritte fra le quali si ricordano: «Item un altro libro scritto a mano con sua coperta russa delle croniche di Sicilia» e «Item le cronica del re Fernando in lingua catalana».

<sup>13</sup> Ivi, c. 407v. «Item un marzapanello intro lo quali ci è un paro di scacchi a personagi», «Item un altro paro di scacchi di avolio et dicto dentro un marzapanello». c. 605: il 16 maggio 1583 parte dei beni di Agostino sono venduti all’asta e tra gli altri oggetti si trova «item un scaccheri guarnuto di madreperna et ebbano venduto a Joanni Dominico Gerardi con soi scacchi di avolio onze 1 tari 21».

<sup>14</sup> Ivi, c. 409v. «Item un libretto per inparare lingua greca».

<sup>15</sup> Ivi, c. 416v. «Item un personaggio di bronzo, item un altro mostro di bronzo,

rallo<sup>16</sup>, studia testi di numismatica<sup>17</sup> e raccoglie medaglie (monete) degli imperatori romani e dei Papi<sup>18</sup>.

Si tratta soprattutto di un attento testimone degli avvenimenti che si svolgono nel contesto siciliano e palermitano dei quali dà contezza ai suoi interlocutori politici<sup>19</sup>. Si comprende come Agostino diventi un punto di riferimento prezioso per il visitatore, che può contare non solo su un Maestro Razionale che conosce a fondo le “secrete cose” dell’amministrazione della Regia Corte, ma anche su un conoscitore del diritto pubblico siciliano<sup>20</sup>.

item un altro animaletto di bronzo, item un cavallo di bronzo cum soi ali et suo pedi di marmora».

<sup>16</sup> Elenco beni venduti all’asta c. 605. «item un griffo seu cavallo alato di corallo piccolo, una lucerta, un orsetto, un gattino et un altro gattino pardo et un cagnolino di corallo venduti a tari quattro et grani 10 l’uno per l’altro a Fabio Gintili tari 27; item un armellino et una tigre, una serpuzza, un truncunello et tri testuzzi di serpi di corallo venduti al sudetto di Gintili per tari 11».

<sup>17</sup> Inventario c. 409r., «Item un libretto delli immagini seu medagli delli imperaturi a stampa; Item un altro libretto de midagli; c. 410r., «Item un altro [libro] di li midagli de li imperaturi cum titulo Epithome thesauri antiquitatum; Item un altro libro di midagli».

<sup>18</sup> c. 415r. «Item un marzapane con la scritta di sopra che dici medaglie de li imperaturi romani et altri prisonaggi intro lo quale sonno li infrascripti medagli videlicet item quattro medagli di bronzo di Nerone, Item vintitri medagli di mitallo intro pezzi di carta, Item tri altri midagli simili di Ottaviano Augusto, Item doi midagli di Claudio imperaturi, Item una medaglia di Caligula, Item cinco medagli di marco Iulio, Item sei altri medagli di diversi senza nome, Item una midaglia di Tiberio, Item una midaglia di Domitiano, Item un’altra midaglia di Otto Silvio, Item sidici altri di diversi imperaturi, Item diversi altri medagli tra grandi et piccoli di bronzo di numero cento settanta setti». c. 415v. «Item un altro marzapanetto intro lo quali sunno dudici medagli di dudici papi; Item un altro marzapane dentro lo quale sonno trenta midagli fra grandi e piccoli di mitallo et chiumbo et setti altri in doi carte».

<sup>19</sup> Nella corrispondenza di Agostino si trovano le descrizioni: dell’alluvione di Palermo dell’ottobre del 1557 con un’analisi minuziosa del percorso dell’acqua lungo le vie della città e dei danni provocati (Asp. Trp. Np, vol. 551, cc. 51v-54v. Palermo, 7 ottobre 1557); della scelta del Tesoriere della città nel novembre del 1557 (Ivi, cc. 80v-81r. Palermo, 30 novembre, 1557); dell’elezione degli ufficiali di Palermo nel giugno del 1558 con le implicazioni che comporta la gestione degli scrutini (Ivi, cc. 167r-v. Palermo, 16 giugno 1558); dell’epidemia e del caldo che imperversa su Palermo nel mese di giugnetto (luglio) del 1558 (Ivi, cc. 197r-v. Palermo, 18 luglio 1558); della rivolta del Tarsino nel settembre del 1560 (Ivi, cc. 433r-v. Palermo, 24 settembre 1560. Sulla rivolta cfr. R. Cancila, *Il pane e la politica. La rivolta palermitana del 1560*, Napoli, Edizione scientifiche italiane, 1999); dell’agonia del vescovo di Mazara nel febbraio del 1561 (Ivi, c. 438v. Palermo, 15 febbraio 1561).

<sup>20</sup> Ivi, 114v-115r. Palermo 15 febbraio 1558. Pietro sta seguendo, per mandato vicerale, il lavoro del giurista Girolamo La Giorlanda per una compilazione di una raccolta di norme – prammatiche, istruzioni, pandette capitoli del Regno – necessarie per

Pietro Agostino ha consapevolezza del ruolo che ricopre nella struttura burocratica della Regia Corte. Infatti, nella sua corrispondenza si definisce come ministro, cioè come chi svolge un compito in nome dell'entità superiore, in questo caso del sovrano, alla quale deve obbedienza e, soprattutto, lealtà, in una visione sacrale del suo impegno nel supremo interesse della "res pubblica".

L'incarico affidato al Maestro Razionale Agostino è molto oneroso giacché egli deve trovare un momento di equilibrio tra le pressioni che riceve dal visitatore per raccogliere tempestivamente il materiale contabile negli uffici finanziari e le resistenze più o meno palesi messe in atto dal viceré e dagli altri ufficiali regi che mal sopportano il sindacato<sup>21</sup>. Tuttavia svolge il compito affidatogli dal sovrano con grande efficienza: i visitatori ricevono da lui un fiume di libri contabili, di estratti di partite di banchieri e di carte di ogni genere. Mette a punto anche delle tecniche contabili per facilitare il lavoro dei visitatori, predisponendo alcune aggregazioni contabili dei dati per permettere ai «ministri di questi signori per le cui mani passano questi bilanci» una migliore leggibilità delle sue elaborazioni. In estrema sintesi, fornisce ai visitatori il dato aggregato di una specifica voce del bilancio, come ad esempio quello delle entrate del Maestro Portulano versate nel conto del Tesoriere, rinviando, con un numeretto, a una specifica pagina del bilancio nella quale si trova una rubrica dove sono elencati analiticamente le singole partite<sup>22</sup>.

il governo del Regno. Il compito di Agostino è di assicurare il raccordo tra il giurista e i responsabili degli uffici dove sono conservati gli atti. Agostino riferisce al viceré duca di Medinaceli sullo stato della raccolta del materiale necessario per la compilazione delle prammatiche specificando che Giorlando «tenia bisogno di molte pragmatiche, ordinazioni et instructioni registrati nelli atti et libri delli giurati di questa città». Del giurista Girolamo Giorlando si conosce l'opera *Practica sindicatus Hieronymi Iorlandi: iuris utriusque professoris: valde perutiles: cum nonnullis questionibus. Nouissime in luce edita. In anno XII Indictionis a natiuitate redemptoris MDLIII* [Messina].

<sup>21</sup> Il viceré, ad esempio, cerca di boicottare il funzionamento della rete di corrieri e di mulattieri necessari per far confluire a Messina, dove risiedono i visitatori, le casse piene dei documenti, postergando la liquidazione dei mandati di pagamento. Agostino da un lato interviene liquidando attraverso diversi artifici contabili le spese sostenute dai visitatori, mentre dall'altro cerca di temporeggiare nel predisporre il materiale richiesto adducendo impedimenti di varia natura come una lunga malattia che lo avrebbe costretto a letto impedendogli di attendere ai suoi compiti. Il Maestro Razionale si preoccupa, inoltre, di tenere informati, con discrezione, alcuni degli interessati delle richieste che li riguardano.

<sup>22</sup> Asp, Trp, Np, vol. 551, cc. 383v-384r. Palermo, 12 luglio 1559. Agostino specifica al Roys che «per non si generari alcuna pertubacione in quelli numeri che sono

Egli ha la preparazione teorica e l'esperienza per comprendere che la verifica contabile non si può limitare a riscontrare la corrispondenza tra gli impegni di spesa firmati dal viceré da un lato e l'erogazione della somma dovuta dall'altra. Bisogna, invece, accostarsi agli schemi strutturali propri dei mercanti procedendo ad aggregazioni per voci omogenee di entrate e di spese, tentando di fornire un dato raggruppato che può essere valutato per una eventuale verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'apporto del Maestro Razionale fu dunque decisivo per il raggiungimento degli obiettivi che la visita si prefiggeva. La classe dirigente siciliana, che si apprestava a combattere una lunga e articolata battaglia contro le visite, tenta di delegittimare l'operato dell'Agostino. Gli esposti e i memoriali cercano di insinuare il dubbio nei visitatori e nel sovrano che Agostino, nell'istruire il materiale da inviare e nel predisporre i riepiloghi contabili, alteri i dati colpendo i suoi nemici e proteggendo gli ufficiali ai quali è legato da vincoli di amicizia. Il Maestro Razionale, da buon giocatore di scacchi, si difende trasformando la sua difesa in attacco accelerando lo svolgimento del suo lavoro di revisione e creando un gruppo di collaboratori molto efficienti in grado di operare in tempi ristretti.

In una lettera inviata il 20 settembre del 1559 ai visitatori pone l'accento sulla consapevolezza che il suo ruolo di "ministro" gli imponga di far prevalere l'interesse supremo del sovrano e della Regia Corte sui rapporti personali. In particolare afferma che

non voglio tacere a li signurie vostri et veramente affermarli et come cristiano et come ministro minimo de sua magestate che qualsivoglia amicizia del mondo per gratia de Idio non me faria tergiversare del servizio de sua maestà et indepnità de sua Regia Corte quanto più che per quella fede che porto a Cristo non tengo con questo far della amicicia alcuna particolare ma generale come si tene e deve tenere con tutti li personi et cui informao altrimenti a li signurie vostri have piglato errore<sup>23</sup>.

supra li virguli le dico che quelli numeri remandono alle carte delli computi di dove sonno estratte le partite. Per esempio se dice in lo conto de Thesorero "a Magistro Portulano 1 onze 22894.22.6 quello uno remanda al foglio dove è la partita a lu computo di quello anno acusi volendo vedere quessi signuri la particolarità la possiari vedere in dicto computo et si ha da considerare un'altra cosa che in ditto foglio uno non trovirano la partita di onze 22894.22.6 ma trovirano la rubrica che incomincia "de receptis a Magistro Portulano" sotto la quale rubrica sono diverse partite che tutti insieme poi fanno questa somma di onze 22894.22.6».

<sup>23</sup> Ivi, cc. 415 v. Palermo, 20 settembre 1559.

Il gruppo di coadiutori (esperti contabili), che collaborano con il Maestro Razionale riesce in poco tempo a elaborare una quantità di dati impressionante. Il coordinatore è Giuseppe Scurto, coadiutore e detentore dei libri della Tesoreria<sup>24</sup>, che è portato ad esempio dal Maestro Razionale ai visitatori per la sua efficienza operativa: a suo dire, svolge in un giorno il lavoro per il quale tutti gli altri hanno bisogno di quattro giorni. Un tecnico di tale preparazione è ambito dai visitatori che ne apprezzano il contributo nella revisione dei conti della Tesoreria e vorrebbero trattenerlo a Messina, ma Agostino sa difendersi e ribadisce l'importanza della presenza a Palermo dello Scurto per accelerare il lavoro di revisione e di compilazione delle schede necessarie per la buona riuscita della visita<sup>25</sup>.

Tra l'organo ispettivo e il Maestro razionale si creò dunque un vero e proprio rapporto sinergico. Senza l'apporto collaborativo di Pietro Agostino gli obiettivi conoscitivi che il sovrano si era prefissato di raggiungere non sarebbero stati conseguiti in così poco tempo; tuttavia i dubbi insinuati nei diversi esposti contro il Maestro Razionale cominciano a incrinare i rapporti di fiducia che si erano creati con i visitatori. L'accusa formulata dai visitatori è molto grave: avere disatteso le disposizioni ricevute e avere intralciato le indagini; un'accusa che avrebbe potuto avere ricadute negative a Corte. La risposta di Agostino non si fa attendere e in una nota data a Palermo il 3 ottobre 1560 afferma

a quello che vestre signorie me dicono che non ponno lasciare de dire a sua maestà che per me si have alterato quello fu ordenato dico che poi fu ordenato da

<sup>24</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1541, "Libro comune" 1559-1560, conto n. 133. Un Onofrio Scurto è detentore del libro del donativo ordinario, conto n. 134.

<sup>25</sup> Asp, Trp, Np, vol. 551, cc. 416r-v. Palermo, 22 settembre 1559. Agostino scrive ai visitatori «in risposta della lettera di vostre signorie de li xvij del presente hieri ricevuta dico che la presencia de Juseppe Scurto in questa città giovaria assai a la buona et breve expedicione delli conti per esso formati perché come informato faria più in uno giorno che altri in quattro tutta volta perché la absencia sua da quessa città faria falta a la negociacione per il cargo che tene nella Thesoreria mandando persona platica et habile si potrà excusare la venuta sua si già altramenti non paressi a li signorie vostre». D'altra parte Agostino conosce a fondo la preparazione dei tecnici contabili che operano nel contesto degli uffici finanziari siciliani e quando si tratta di sostituire il coadiutore Giovanni Antonio Merlo, inviato a Napoli per servizio del sovrano, i visitatori si rivolgono al Maestro razionale che individua come successore Gerónimo Durso di Noto proponendogli un salario di onze 40 l'anno (Ivi, c. 427r. Palermo, 14 marzo 1560).

vostre signorie li supplico declarino cossi haverlo hordenato et cossi obiedentemente per me si exequirà et si questo non li pare declarare permictano la forma sotto la quale io ho firmato supplicandoli ancora chi come preheminenti ministri de sua maestà et cristianissimi voglano ancora donare relatione a sua maestà de le cause et respecti me ha mosso a redur le signorie in questa forma<sup>26</sup>.

Poche righe per respingere ogni addebito e per ribadire la sua fedeltà al sovrano e il suo comportamento coerente alle indicazioni ricevute eseguite senza alcuna remora sia da parte sua sia dei suoi collaboratori.

### 3. *Banchieri, mercanti e ufficiali finanziari: un network degli affari*

Il flusso della documentazione contabile, predisposta da Pietro Agostino con l'aiuto dei suoi collaboratori, verso Messina, sede operativa dei visitatori, è quasi quotidiano. Il materiale raccolto è sottoposto a un'ulteriore elaborazione, utilizzando un protocollo d'indagine grazie al quale i dati ricavati dal sindacato contabile sugli ufficiali si incrociano con quelli contenuti nei libri dei banchieri e dei mercanti con i quali intrattengono rapporti di affari. L'effetto è devastante: grazie ai risultati dell'indagine contabile, non ci si può nascondere dietro una cortina di dichiarazioni di testimoni poco attendibili, oppure di articolate *allegationes* o di altre memorie. I punti di contatto tra banchieri, mercanti e politica sono quotidiani: società di gestione di banche, affari legati alla vendita delle tratte di esportazione dei frumenti, partecipazione alle assicurazioni pagate dalla Regia Corte, oppure ai cambi (prestiti) necessari a far fronte alle necessità di cassa, speculazioni sulle rendite pubbliche. La schedatura effettuata dai collaboratori dei visitatori, utilizzando la contabilità sequestrata ai mercanti, apre alcuni squarci su questo contesto difficile da leggere, in quanto presuppone la ricostruzione della rete di solidarietà e di reciproco scambio che si crea intorno ai protagonisti.

I visitatori non si limitano a passare sotto la lente d'ingrandimento la situazione patrimoniale del viceré, ma estendono le loro indagini anche a diversi altri ufficiali regi utilizzando la solita tecnica dell'analisi dei registri contabili dei banchieri attraverso i quali passano le operazioni d'intermediazione finanziaria.

<sup>26</sup> Ivi, cc. 436r-438r. Palermo, 3 ottobre 1560.

A farne le spese è Giuliano Corbera, Maestro Secreto, i cui conti sono accesi presso il banco di Geronimo Vulterrano. I coadiutori evidenziano che il Corbera ha rapporti d'affari con Geronimo Valena, con il quale gestisce l'acquisto di centinaia di capi di bestiame bovino per rifornire i macelli di Palermo, dei quali controlla la gestione, e con Perotto Torongi, mercante maiorchino e banchiere legato ai Bologna, di cui è socio in una compagnia. Controlla la produzione del frumento con l'arrendamento della baronia di Miserendino e fa da intermediario per la vendita del grano tra la Regia Corte e i mercanti. Le registrazioni contabili, contenute nei libri di Geronimo Volterrano, di Mansone e di Xirota, documentano la negoziazione di partite di grano per almeno 3000 salme<sup>27</sup>.

Anche il Tesoriere Antonio Alliata è sottoposto a un'attenta indagine patrimoniale dalla quale emerge come, utilizzando il suo ruolo istituzionale, abbia costruito un complesso reticolo di interessi, di affari e di scambi con i mercanti-banchieri Cosimo Xirota, Mahona-Menocchi, Torpe Mansone e con il mercante genovese Giovan Battista Pinelli. L'Alliata li favorisce nel momento in cui si stipulano i contratti per le forniture alla Regia Corte oppure si negoziano i cambi (prestiti); di contro impone sia la sua partecipazione, come socio occulto, in quota ai singoli affari<sup>28</sup>, sia il suo ruolo di fornitore privilegiato di frumento ai predetti mercanti<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Ivi. «In uno di li libri di Heronimo Vulterrano a fogli 36 n° 4 Juliano Corbera Magistro Secreto appare havere negoziato in ditto libro a fogli 36 cum diversi persuni in frumenti vide licet in partiti sey cum li deputati di li frabichi salmi 1000 a Xacca cum Francisco Miniocchi salmi 300, cum Antoni di Liberto salme 112, cum Jacobo del Tignoso salme 3005 et la Regia Corte cum Joanni Bettini salme 205». Sempre nella contabilità di Vulterrano c'è la documentazione di altre intermediazioni per altre partite per complessive 3000 salme di frumento vendute ai Deputati del Regno.

<sup>28</sup> Ivi. Ecco alcuni esempi tratti dalla scheda relativa all'Alliata: banco Torpe Mansone, libro mastro a f. 44 e libro delle note a f. 212, Torpe Mansone vende alla Regia Corte salme 2935 di grano delle quali 499 sono di Gerardo Alliata che opera per conto del fratello Antonio; mercante Giovan Battista Pinelli, Libro mastro 1545, Pinelli vende alla Regia Corte salme 6060 di grano delle quali 400 sono dell'Alliata; banco Cosimo Xirota, libro mastro n.° 27 del 1545 a f. 1041, libro giornale a f. 429, cambio di don Nicola Barresi di scudi 2727 a favore della Regio Corte, banco Cosimo Xirota, Libro Manuale n. 24 a f. 133, don Nicola Barresi dichiara di avere operato il predetto cambio per conto di Antonio Alliata.

<sup>29</sup> Ivi, banco Mahona-Menocchi, libro manuale n. 1, Antonio Aglata vende al banco, per il tramite di Geronimo Volterrano a Sciacca, salme 300 di frumento; mercante Giovan Battista Pinelli, libro mastro n. 9, anno 1546, l'Alliata vende a Pinelli salme 400 frumento.

Le indagini dei visitatori evidenziano che i banchi costituiscono lo snodo operativo per il cui tramite si attivano gli articolati rapporti che si costruiscono su questo complesso scenario dell'attività politica ed economica del Regno. La ricostruzione di due episodi legati alla vita dei banchi di Perotto Torongi e di Giovanni e Vincenzo Monzone che vedono come protagonisti due personaggi di spicco della famiglia Bologna, don Cola, Segreto di Palermo, e Aloisio, permette di capire come funziona il modello che presiede alla costruzione sia del consenso politico necessario al rilascio della licenza vicereale, sia dei rapporti di scambio con gli ufficiali che governano gli Uffici finanziari della Regia Corte.

#### *4. Le scelte di appartenenza*

Le inchieste dei visitatori evidenziano il connubio che si costruisce tra la fine del '400 e la prima metà del '500 tra i mercanti-banchieri e i centri di potere della Regia Corte o della municipalità. Un sistema che si costruisce attraverso scelte di appartenenza a un determinato gruppo di potere politico che permette al mercante-banchiere di ottenere le necessarie fideiussioni per il rilascio della licenza di apertura del banco, di relazionarsi con le piazze finanziarie siciliane e, soprattutto, con i produttori di cereali.

Francesco Benigno ha elaborato un'ipotesi di lavoro sul tema delle fazioni che, applicata al caso in esame, permette di comprendere il funzionamento dei meccanismi relazionali che presiedono al processo d'inserimento del mercante-banchiere nella struttura politica siciliana per svolgere nel migliore dei modi la sua attività; a tal fine l'appartenenza a una fazione costituisce una premessa essenziale. Si comprende, in tal modo, come si possono ottenere le fideiussioni necessarie per l'apertura dei banchi, oppure gli arrendamenti dei feudi, l'affidamento della gestione dei magazzini dei caricatori per l'estrazione dei cereali, la conoscenza della determinazione del "nuovo imposto" (imposte aggiuntive sul diritto di tratta) o la decisione di chiudere i caricatori all'esportazione prima della formale notifica.

In particolare Francesco Benigno afferma:

mi pare che si possa oggi riconsiderare il problema del conflitto fazionale a partire da presupposti diversi. E cioè che esso abbia rappresentato nella prima età moderna una delle dimensioni fondamentali dell'agire politico, venutasi strutturando e modificando in parallelo alla crescita dell'apparato statale. Non mera derivazione di faide tra clan nobiliari ma meccanismo informale che organizza – naturalmente nel quadro dell'ossatura gerarchica di una società aristocratica – la partecipazione politica. E che raduna quindi nobili, togati, mercanti, ecclesiastici, militari, fasce del popolo, in gruppi organizzati nella competizione per il controllo delle risorse e per la rappresentanza degli interessi. Non espressione di arcaiche fedeltà né trasposizione dell'omaggio feudale, dunque, ma strumento duttile che esprime la natura sostanzialmente reciproca e bilaterale della relazione del potere. Da qui il contorno sfumato, cangiante, mutevole delle aggregazioni che si compongono e si disfanno nello scambio continuo tra protezione e consenso<sup>30</sup>

Gli uomini, le cariche pubbliche e le risorse finanziarie non rappresentano delle monadi, bensì sono mondi che interagiscono tra di loro, collegati da un sottile filo rosso della partecipazione politica. Una realtà che collega trasversalmente l'amministrazione del Regno con quella delle città. Valentina Vigiano ha evidenziato come l'assunzione della responsabilità dei più importanti uffici dell'amministrazione regia costituisca, in molti casi, la premessa necessaria per l'elezione alla carica di Pretore di Palermo:

ci riferiamo soprattutto ai Maestri portulani del Regno Cesare Lanza, Antonio Statella e Ottavio Spinola, che ebbero modo, successivamente, di fruire dell'esperienza maturata nell'esercizio di tale carica diventando Pretori (ricordiamo che fra le competenze del massimo ufficiale municipale di Palermo era compresa quella di Maestro Portulano della città); o ancora ai Maestri Razionali Andreotta Aglata, Pietro Agostino e Gerardo Bonanno, al Secreto Simone Bologna e ai Tesorieri Francesco Bologna e Antonio Aglata<sup>31</sup>.

Lo stesso blocco di potere cittadino, che controlla i più importanti uffici dell'amministrazione regia e la carica di Pretore, è contestualmente collegato ai circuiti internazionali della finanza e del commercio ed è partecipe del funzionamento dell'economia del Regno. Non è un caso, quindi, che i nomi elencati dalla Vigiano, insieme con altri emergenti come il Protonotaro Aloisio Roys, si ritro-

<sup>30</sup> F. Benigno, *Conflitto politico e conflitto sociale nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), *Nel sistema imperiale* cit., pp. 124-125.

<sup>31</sup> V. Vigiano, *L'esercizio della politica* cit., 2004, p. 133.

vano negli elenchi delle fideiussioni prestate agli atti della Corte Pretoriana per garantire l'apertura di un banco.

Esemplare, per comprendere al meglio il funzionamento di questo contesto, è la vicenda della famiglia Bologna la quale costruisce i necessari collegamenti funzionali attraverso i quali si saldano i diversi livelli politici, economici e finanziari che caratterizzano il governo dell'isola. Fondamentale è stata la scelta di appoggiare il viceré nel turbolento settennio 1516-1523 per neutralizzare gli effetti politici antimonarchici delle rivolte e per disarticolare il fronte feudale della vecchia aristocrazia che si opponeva all'autorità sovrana e vice-regia<sup>32</sup>, così come è stata accorta la sua politica di alleanze matrimoniali e di acquisizione dei più importanti uffici del Regno<sup>33</sup>. Tuttavia, il collante che cementa questa famiglia, trasformandola in formidabile e inarrestabile gruppo di potere, è da individuare nella capacità di intuire i cambiamenti dell'economia e soprattutto di controllare i punti di snodo della finanza pubblica siciliana come la Tesoreria regia, il Maestro Portulano o la Secrezia di Palermo. Una famiglia che ha la capacità, inoltre, di ottimizzare la sovrapposizione tra la rete informale del credito e il sistema bancario formale.

Ho ricostruito nella Tabella 3 l'elenco delle fideiussioni prestate dai Bologna per garantire l'apertura di alcuni banchi nell'arco del '500<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> A. Baviera Albanese, *Problemi della giustizia in Sicilia nelle lettere di un uomo di toga del cinquecento*, in «Studi dedicati a Carmelo Trasselli» a cura di Giovanna Motta, Rubbettino Soveria Mannelli (CZ), 1983, pp. 99-104. La Baviera, nell'analizzare il contesto nel quale maturano le rivolte afferma: «È difficilissimo far rientrare entro schemi lineari e quindi è difficilissimo apprezzare al loro giusto valore e comprendere appieno i giochi di potere, le alleanze e le discrasie tra vecchia aristocrazia di origine "feudale", detentrica di molte leve del potere, ordine dei funzionari statali di alto e medio livello, esponenti delle amministrazioni comunali delle città demaniali – identificabili in certo senso con il ceto borghese – ed infine plebi urbane e contadine, che nell'uno e nell'altro movimento si evidenziarono e si composero variamente ed instabilmente come in un caleidoscopio.»

<sup>33</sup> L. Pinzarrone, *La «descrizione della casa e famiglia de' Bologni»* cit. Scorrendo le schede biografiche dei vari membri della famiglia redatte da Baldassare Bologna emergono legami interessanti costruiti grazie ai matrimoni che le figlie contraggono con Pietro Speciale, il mercante pisano Battista de Accascina, Troyano Parisi barone di Miloca, Raffaele Ram, Baldassare e Carlo Ventimiglia, Pietro Corbera. La ricostruzione del reticolo relazionale, costruito grazie a un'accorta politica matrimoniale, può contribuire a comprendere non solo i legami dei Bologna con le altre famiglie dell'élite palermitane e siciliane, ma anche la sua utilizzazione per costruire le solidarietà necessarie alla gestione di una rete informale del credito.

<sup>34</sup> Cfr. Appendice.

Tabella 3

Anno	Banco	Fideiussori
1522	Cosimo e Geronimo Xirota; Sebastiano l'Apostolo	Francesco Bologna;
1529	Perotto Torongi	Francesco Bologna;
1540	Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel	Baldassare Bologna;
1540	Torpe Mansone	Antonino del fu Simone Bologna;
1542	Benedetto Torpe e Federico Mansone	Antonino Bologna, Aloisio Bologna e Francesco Bologna barone di Capaci;
1559	Giovanni e Vincenzo Mansone	Mariano Bologna, Fabio Bologna e Aloisio Bologna;
1561	Giovanni e Vincenzo Mansone	Mariano Bologna al quale si aggiungono, come garanti "per il sovrappiù", Giliberto Bologna, barone di Marineo, Cefalà e Capaci, e Aloisio Bologna barone di Montefranco.
1575	Ambrogio Promontorio	Vincenzo Bologna, marchese di Marineo, e Francesco Bologna fu Aloisio.

Questi dati disegnano chiaramente l'evoluzione delle alleanze che i Bologna stringono con i mercanti-banchieri che operano nell'isola. Francesco Bologna per venti anni si collega con i Torongi (maiorchini-catalani), il figlio Aloisio sceglie nel ventennio successivo i Mansone (pisani), nel 1575 Francesco Bologna, figlio di Aloisio, si appoggia ai genovesi: una politica di alleanze che è in sintonia con i cambiamenti che nel corso del '500 segnano gli equilibri nel mercato finanziario siciliano.

Le inchieste dei visitatori mettono in luce l'esistenza di queste reti. Ancora una volta i Bologna rappresentano un esempio di aggregazione politico-funzionale per la partecipazione al governo della città e del Regno. L'indicatore più efficace per ricostruire il network d'importanti esponenti della famiglia quali Francesco Bologna e don Cola Bologna è costituito dai testi a discarico presentati per contro-battere le accuse dei visitatori, miranti a provare l'esistenza di complicità utilizzate per il controllo degli uffici pubblici a loro affidati a vantaggio di tutto il gruppo di riferimento.

I testi ascoltati «ad petitionem et instanciam spectabilis domini don Giliberti de Bologna – erede di Francesco Bologna – adversus Procuratorem regii fisci regie visite» rappresentano uno spaccato dell'articolazione del network costruito dalla famiglia: assicuratori, notai, ufficiali di uffici regi, giustiziere e capitano di Palermo, il Maestro Secreto del Regno, appaltatori di gabelle, intermediari finanziari<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Asp, Tco, b. n. 147, Palermo, 1556, giugno 15, indizione 14. Inchiesta su Fran-

Un altro protagonista che si inserisce in modo vincente in queste vicende è Nicolò Bologna, detto don Cola, potente Secretò di Palermo. Don Cola presiede la speciale commissione per l'aggiudicazione in appalto delle diverse gabelle ed è accusato di aver manipolato le aste per l'aggiudicazione delle gabelle della Dogana di Palermo, in modo da far sì che la riscossione di tutti gli introiti della Secrezia fosse controllata dagli uomini del "partito" costituito dai suoi servitori e "familiares". Gli eredi di don Cola respingono con sdegno tutte le accuse, sostenendo che lo stesso nell'assegnazione degli appalti ha sempre agito con la massima trasparenza: la pubblicità è stata assicurata mediante avvisi che il pubblico banditore ha letto, accompagnato dal rullo del tamburo, nelle strade della città, nei quali s'informavano tutti coloro che ne avevano interesse della data in cui si sarebbe svolta la gara per l'aggiudicazione delle gabelle; il giorno in cui la commissione aggiudicataria si riuniva è stata esposta la bandiera «con li harmi regi a la finestra di la Dohana»; per l'aggiudicazione è stato scelto il metodo dell'asta pubblica detto della "candela vergine". Gli eredi di don Cola negano decisamente che alle diverse gare d'appalto abbiano partecipato persone legate a loro da qualche legame familiare, politico o d'affari. I testimoni presentati dall'accusa dicono il falso, spinti dall'invidia e dall'odio politico, o appartengono a fazione avversa. Tutti sanno che don Cola «esti uno dei principali cavalieri di Palermo, virtuoso, bono cristiano, di bona fama et di bona reputacioni», così come ben sanno sia il Viceré sia tutti i membri del Sacro regio consiglio.

La pubblica accusa controbatte alla linea difensiva di don Cola non solo con altri testi che lo smentiscono, ma anche con prove documentarie. Al fascicolo processuale è allegato un certificato di battesimo rilasciato dal parroco della Cattedrale di Palermo, dal

cesco Bologna. Guglielmo Furnari cittadino di Palermo mezzano di assicurazioni; Vincenzo Rocco Coadiutor officii Magne regie curie rationum; Michael Angilo Lipariuti cittadino di Palermo mezzano di assicurazioni; Sigismomdo Minarbet cittadino di Palermo; Francesco Giardino cittadino di Palermo; Iohanni de Markisio, notaio di Palermo; Battista de Fornari mezzano di assicurazioni; Pilegro Giustiniano; Nicola Matteo de Contissa cittadino di Palermo; Pietro de Afflitto, *Iusticiarius et Capitanus* di Palermo; Giuliano Corbera Maestro Secretò del Regno; Francesco de Afflitto cittadino di Palermo; Geronimo Bonetta cittadino di Palermo; Giovanni Antonio Pisano, *utriusque iuris doctor*; Bernardino de Terminis; Giovanni Russo; Gerardo de Afflitto; Ardoino de Vernagallo; Pitro de Settimo; Antonio Alliata, barone Villafranca; Antonio de Oddo; Peris Bonconti; Geronimo Ferrario; Giovan Battista del Faro; Francesco de Messina; Ambrogio Passalacqua; Andrea Benvenuti; Filippo Librachi; Antonio Traina mediano di Palermo.

quale risulta in modo inoppugnabile che Pietro di Franco, uno degli aggiudicatari delle gabelle della dogana, è stato il padrino a “lo fonti” di Cola Mariano figlio di don Cola<sup>36</sup>. Ancora una volta l’elenco dei testimoni a discarico è determinante per la ricostruzione della rete relazionale. I testi a discarico escussi su richiesta di Giliberto de Bologna e Giovanni de Bologna, tutori di Nicolò Bologna erede del defunto Mariano Bologna, costituiscono la riprova come don Cola avesse creato una rete di riferimento, diversa da quella di Francesco Bologna, composta da collettori delle gabelle, mercanti, mediatori finanziari<sup>37</sup>. Basta leggere i coevi atti notarili o le fideiussioni conservate agli atti della Corte Pretoriana per avere la certezza che tutti i testi a discarico elencati sono legati alla famiglia dei Bologna con ruoli e compiti funzionali all’attività economica e politica della famiglia. A completare il quadro relazionale è utile la dichiarazione di tre titolari di banchi pubblici con la quale si puntualizza che il *Segreto* non ha mai utilizzato per un suo uso personale flussi finanziari che provengono dalla regia dogana di Palermo<sup>38</sup>.

<sup>36</sup> Asp, Tco, b. 198, c. 638r, Cattedrale di Palermo. Atto di battesimo in data 1534, agosto 3, ind. 7 del figlio di Cola di Bologna, segreto di Palermo, chiamato Cola Mariano: padrini “a la porta” Antonio Carbone, “a lo fonti” Pietro di Franco e madonna Aloysa de Giglio.

<sup>37</sup> Ivi. Francesco de Facio credenziere della gabella pili e merci della dogana di Palermo; Vincenzo La Farina, collettore della gabella possessionis; Geronimo de Renaldo, gabelloto della gabella possessionis; Filippo Rocco collettore gabella possessionis; Perotto Pasqual mercante catalano; Antonio Gractaluchi; Guglielmo de Blanchinis; Francesco Calandrino, titolare dell’ufficio di credenziere della regia statera della dogana di Palermo; Luca Monforte; Aloisio de Bologna barone di Montefranco; Giovanni Antonio Leopardò oriundo terra Francavilla della provincia di Otranto; Bernardino de Termini; Ferrerio; Guglielmo Fornaya *medianus auris* della loggia di Palermo; Giovanni Ingastone barone di Sommatino. Altrettanto interessante è l’affermazione fatta dal teste Francesco Calandrino secondo il quale: Giovanni Conversano, Michele di Granata, Petro di Franco, Giovanni Dimitri, Pietro Lo Monaco, mastro Bernardo de Granata, Rado de Allegretto e lo stesso Francesco Calandrino non erano familiari del segreto don Cola.

<sup>38</sup> Ivi, c. 522r. Palermo 1547, agosto 28, ind. 5. Cosimo Xirota, pubblico banchiere di Palermo attesta che «tutti i denari degli introiti della regia dogana di Palermo chi in ditto mio libro hanno intrato si mectino al cunto di la regia corte per cunto di lu spettabili Cola di Bologna secretu di Palermo et may si havei sirvutu dictu spettabili signuri secretu di dicti dinari per cosi soy propri directe vel indirecte». Palermo 1547, settembre 1, ind. 6. Stessa dichiarazione viene fatta da Giovan Torpe Mansone, banchiere di Palermo. Palermo, 1547, settembre 2, ind. 6. Stessa dichiarazione viene resa da Lorenzo Mahona e Giuseppe Menocchi banchieri di Palermo.

## 5. Il conflitto fra “ginthilomini” e popolari

Il quadro che emerge dalle inchieste dei visitatori è di difficile lettura. Si rischia di essere travolti dalle descrizioni delle ruberie e delle malversazioni senza riuscire a focalizzare le motivazioni che stanno alla base di questi comportamenti. La documentazione raccolta dai visitatori, in realtà, fotografa il cambiamento che caratterizza l'economia siciliana intorno agli anni 20 del '500 e l'irrompere di nuovi protagonisti. Non a caso gli inquisiti sono persone “nuove” che emergono proprio in quegli anni e che costruiscono le loro fortune gestendo flussi finanziari legati a nuove realtà quali il debito pubblico; le entrate fiscali della Regia Corte; il gettito delle gabelle cittadine. Un altro dato che si può ricavare dagli atti dei visitatori è che il condizionamento della politica sulla gestione dei banchi è diventato insostenibile, anche per i costi aggiuntivi che comporta, con la conseguenza di accelerare la crisi del modello di riferimento strutturale.

Le visite, inoltre, hanno l'effetto di catalizzare conflitti già in atto fra i gruppi politici emergenti che si contendono il controllo dei più importanti uffici finanziari siciliani sia locali che centrali. Tensioni e contrasti che sfociano nella rivolta palermitana del 1560, innescata proprio dal conflitto per il controllo della finanza pubblica cittadina che vede il partito dei “popolani” contestare quello dei “ginthilomini”. Non a caso il capo dei popolani è il notaio Cataldo Tarsino, profondo conoscitore dei meccanismi di funzionamento della finanza pubblica, giacché roga per conto della Regia Corte in un regime di monopolio. Il Maestro Razionale Agostino quando deve fare, su disposizione del viceré duca di Medinaceli, la ricognizione «delli vendicioni de renditi, grani, officii et altri regalii», è costretto a utilizzare gli atti del Tarsino sottolineando che gli altri notai non operano con la Regia Corte<sup>39</sup>. Il violento alterco con il Segreto di Palermo Andreotta Lombardo, risolto a coltellate e con un inseguimento per le strade cittadine che si conclude a Solanto, dove il Segreto

<sup>39</sup> Asp, Trp, Np, vol. 551, cc. 99r-100r. Palermo, 11 gennaio 1558. Lettera di Pietro Agostino al viceré duca di Medinaceli. Tra le altre informazioni si specifica che «si manda a vostra eccellenza notamento delli vendicioni de renditi, grani, officii et altri regalii del tempo de la eccellenza vestra e nel regimento per tutti li xxiiij del mese de decembro proximo passato ritrovati nelli atti de notario Cataldo Tarsino che è quel notaro che sole fare le venditioni et contratti della Regia Corte ne in altri notari de questa città si ni han ritrovati perché o passaro per mano di questo notaro o per lo officio de Protonotaro li registri del quale officio si trovano in questa città et de quelli si ni potrà cavare altro notamento».

si rifugia sulle galere, trova origine proprio dalla sindacatura operata dai visitatori e dai contrasti sulla gestione della Secrezia e della Dogana di Palermo. Infatti, afferma Rossella Cancila:

forse la chiave per comprendere il senso dell'intervento di Tarsino in questa rivolta sta proprio qui, nel suo rapporto con il Secreto. Ma su questo ci sarà modo di ritornare. Per il momento vale la pena ricordare che Andreotta Lombardo, in seguito alle accuse mossegli dal visitatore, fu condannato con sentenza del 22 maggio 1567 alla privazione dell'ufficio di Secreto e di procuratore della regia Secrezia e Dogana di Palermo; all'esilio dalla città e da ogni luogo del Regno nei quali avrebbe risieduto il viceré e la Magna Regia Curia per cinque anni; al pagamento di onze 1120 a indennizzo dei guasti perpetrati nell'esercizio delle sue funzioni; al carcere sino al loro pagamento<sup>40</sup>.

La rivolta è controllata e neutralizzata grazie all'intervento decisivo di alcuni "ginthilomini" di prestigio ma uomini "nuovi", come Giliberto e Pietro Bologna, Pietruccio Corbera barone di Misirendino, Aloisio Roys e altri, che nelle loro testimonianze esaltano il ruolo attivo che hanno avuto nella soluzione del problema<sup>41</sup>. Questi protagonisti si ritrovano anche negli elenchi dei ministri sottoposti a sindacato da parte dei visitatori. Il sovrano, quindi, è costretto a frenare l'efficienza dei visitatori in attesa di tempi migliori e, soprattutto, della soluzione dello scontro politico-fazionale in una Palermo in cui si sta consumando un violento scontro proprio sul controllo dei meccanismi della gestione della finanza pubblica della città: gabelle, secrezia, soggiogazioni<sup>42</sup>.

Le visite, inoltre, innescheranno un processo di cambiamento dell'intera struttura amministrativa del Regno. Non a caso la lettera di Filippo II con la quale si cerca di promuovere nel Parlamento siciliano la riforma dei Tribunali, in analogia a quanto stava avvenendo negli altri regni della Corona, è affidata al visitatore Marcello Pignone per accreditare la sua visita<sup>43</sup>. Le prammatiche reali e l'elaborazione

<sup>40</sup> R. Cancila, *Il pane e la politica* cit., p. 67.

<sup>41</sup> Ivi, p. 55.

<sup>42</sup> V. Vignano, *L'esercizio della politica* cit., p. 139. La crisi del 1560 segnò un cambiamento nelle politiche di accesso alle cariche annuali dell'Università palermitana «l'uso ancora più oculato del controllo che ormai consuetamente i viceré esercitavano sui meccanismi di accesso alle cariche annuali dell'Universitas contribuì poi a stabilizzare per decenni l'assetto dell'oligarchia della felice». Gli elenchi degli anni successivi presentano numerosi nuovi inserimenti che o ratificano l'ascesa sociale di alcuni o confermano il prestigio che si sono guadagnati nell'esercizio della propria attività.

<sup>43</sup> V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia: il ministero togato nella società siciliana dei secoli 16. e 17.*, Jovene, Napoli, pp. 73-75. La partita si gioca nel parlamento del 1562,

giurisprudenziale cominciano a delineare una rinnovata figura di “ministro”, il cui agire sia profondamente condizionato da una nuova concezione pubblicistica. Vittorio Sciuti Russi sottolinea come Rocco Gambacorta, nella sua opera *Foro cristiano*,

testimoniava con insistenza e con vigore la sua concezione pubblicistica dell'ufficio: chi veniva chiamato a una pubblica funzione doveva dare buona soddisfazione di sé al Sovrano che lo aveva eletto et anco ai popoli, doveva attendere al beneficio commune con travaglio et somma diligenza, privandosi d'ogni piacere sensuale et corporale. I magistrati, al fine di dedicarsi al loro ministero nel modo migliore e più completo, avrebbero dovuto affidare l'amministrazione patrimoniale ed i negotij familiari alle moglie ed ai figli: costoro già hanno l'utilità del suo honore, et devino alleviarlo da tali incombenze. Attraverso la carica veniva quasi conferito dalla divina volontà un carisma<sup>44</sup>.

In quest'ottica, le inchieste dei visitatori possono costituire una chiave di lettura con la quale analizzare il lento e, qualche volta contraddittorio, processo di transizione verso il nuovo secolo dei modelli strutturali, economici e sociali che caratterizzano la realtà del '500.

dove il protonotaro Alfonso Roys legge la lettera di Filippo II nella quale si esprimeva la volontà di riformare i Tribunali del Regno per accelerare «il processo di omologazione delle strutture giurisdizionali e amministrative siciliane a quelle milanesi e napoletane». Una riforma che presupponeva, per raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva la Corona, l'inserimento di giuristi castigliani ritenuti più idonei «a stimolare il processo di assimilazione dei ceti dominanti isolani (il ministero togato in particolare) all'ideologia ed agli obiettivi della monarchia». Una linea che non passa per il deliberato unanime dei parlamentari che, premettendo la formale adesione alle proposte di riforma, ribadiscono che gli «officiales in dicta reformatione et nova impositione semper et quandocumque sinti regnicoli».

<sup>44</sup> Ivi, pp. 192-193.

## VI

### LUCCA E LA SICILIA: UNA BATTAGLIA PERDUTA

#### 1. *Alle radici di una crisi*

La crisi dei banchi siciliani del '500 è segnata anche dal tentativo lucchese di attivare in Sicilia un nodo finanziario di una certa rilevanza che si concreta con la fondazione di due banchi che rimangono attivi per un quindicennio. La presenza attiva della finanza lucchese sul mercato siciliano, aperta in Sicilia nel 1545 dal Menocchi, si chiude definitivamente nel 1563, quando la liquidazione del banco Cenami, sottoposto dal viceré all'amministrazione controllata dal 1561, si è ormai conclusa. Una decisione con la quale si prende atto che sono venute meno le condizioni politiche ed economiche che avevano motivato l'attivazione del nodo palermitano e che non si può arginare l'avanzata e il consolidamento sul mercato finanziario siciliano dei genovesi.

L'implosione del nodo lucchese palermitano si consuma in Sicilia, ma trova le sue radici in un contesto internazionale molto più ampio. Lucca vive negli anni '30 un momento di grande incertezza, giacché deve ricostruire i suoi equilibri politici nel contesto dello scontro che si sta consumando tra Francia e Spagna per il predominio in Italia.

Tra il 1521 ed il 1531 la scelta imperiale di Lucca si era compiuta definitivamente. Svanita la prospettiva dell'insediamento di un commissario imperiale e riportate sotto controllo le discordie interne, la Repubblica era riuscita ad inserirsi nel sistema imperiale. Da questo momento l'ideologia della *libertas* lucchese e l'adesione all'ideologia imperiale rimasero due co-

stanti della politica estera lucchese, penetrando profondamente nel discorso pubblico e nella cultura politica del patriziato<sup>1</sup>.

La scelta dà la possibilità a Lucca di assumere un ruolo significativo nel sistema finanziario spagnolo, contribuendo al funzionamento dell'impero in sintonia con le sue tradizioni mercantili. In particolare,

Lucca contribuì in maniera non marginale alle spese dell'esercito imperiale, pur senza giungere, neanche lontanamente ai vertici raggiunti da Genova. Il denaro lucchese giungeva all'imperatore essenzialmente attraverso due canali: le contribuzioni versate direttamente dalla città agli agenti imperiali e i prestiti concessi dalle grandi compagnie mercantili. Si trattava, in effetti, di due canali comunicanti, giacché nella maggioranza dei casi le contribuzioni cittadine all'impero erano raccolte grazie agli anticipi concessi dalle case mercantili, che in tal modo assumevano ancora più la funzione di difensori della libertà cittadina e allo stesso tempo potevano ricavarci uno spazio nel più ampio sistema imperiale<sup>2</sup>.

Il ruolo dei lucchesi in Sicilia deve essere riletto, utilizzando questa chiave interpretativa, poiché la loro collocazione risponde a una logica in cui centro e periferia dell'impero non hanno ruoli distinti, bensì si completano in una logica di gestione integrata che coinvolge i singoli stati italiani ai quali sono affidati compiti ben precisi. La decisione di aprire banco a Palermo, d'altra parte comporta il completamento e il consolidamento della rete finanziaria che permetteva a Lucca di operare nelle piazze di Napoli, Roma, Lione e Anversa collegando il mar del Nord con il Mediterraneo.

La scelta imperiale, tuttavia, non comporta per Lucca un'immediata rottura con il re di Francia<sup>3</sup>. Troppi sono gli interessi che le-

<sup>1</sup> S. Tabacchi, *Lucca e Carlo V. tra difesa della "libertas" e adesione al sistema imperiale*, in F. Cantù e M. A. Visceglia (a cura di), *L'Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, Atti del Convegno internazionale di studi, Roma, 5-7 aprile 2001, Viella, Roma, 2003, p. 420. Si evidenzia, inoltre, che «la politica lucchese verso l'impero venne gestita da un numero tutto sommato ristretto di famiglie, che corrispondono grosso modo alle grandi famiglie mercantili (Arnolfini, Buonvisi, Cenami, Parenzi). Ciò, del resto, corrisponde alla prassi lucchese dei colloqui, cioè di riunioni ristrette che scavalcavano i più ampi organi rappresentativi» (ivi, p. 422).

<sup>2</sup> Ivi, p. 421.

<sup>3</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 1965, p. 19. «Della fedeltà di Lucca alla causa ispano-imperiale si mormorerà nello

gano i lucchesi con la predetta realtà: le sete lucchesi hanno un mercato fiorente nelle città francesi; Lione e le sue fiere rappresentano la piazza finanziaria principale dove si negoziano le lettere di cambio che circolano sulla rete finanziaria lucchese; i banchieri di Lucca insieme con quelli di Firenze concorrono al finanziamento del debito pubblico francese che, alla morte di Francesco I, sfiora la somma di 5.000.000 di lire<sup>4</sup>.

La situazione è resa più complessa dal fatto che i lucchesi sono costretti, per recuperare i loro crediti, a partecipare al cartello di finanziari internazionali<sup>5</sup> con il quale Enrico II nel 1555 concorda il *Grand Parti*: un contratto per convertire il debito fluttuante della corona in debito a medio e lungo termine<sup>6</sup>. La morte di Enrico II e

spazio dei 38 anni che vanno dalla missione di obbedienza affidata a Cesare Nobile nell'estate del 1521, sino alla pace di Cateau Cambresis, molte volte e non sempre senza un fondamento di ragione. Navigare nella bufera che si è abbattuta sull'Italia non è facile per nessuno, e neppure per i "minimi", quali i lucchesi tanto amano definirsi. Pur non senza tentennamenti, pur con tutte quelle manifestazioni di ossequio alla corte francese che la sua difficile situazione le consente, Lucca non tornerà più sulla decisione così faticosamente compiuta».

<sup>4</sup> G. Gallais-Hamonne, *L'extraordinaire modernité technique du «Grand Parti de Lyon» de 1555*, in *Finance d'entreprise et finance de marché: quelles complémentarités?*, Congrès International de l'AFFI 2006, Poitiers, France, CEREGE-CRIEF, 2006, p. 2. «La guerre contre Charles Quint coûte affreusement cher. Elle est financée par l'endettement public, auprès des particuliers avec les rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris et auprès des banquiers, essentiellement étrangers, de la grande place financière qu'est Lyon à l'époque. A la mort de François I<sup>er</sup> en 1547, l'endettement de l'Etat est colossal puisque Roger Doucet estime que les seules dettes contractées à Lyon sont presque égales aux recettes du Trésor, 6 860 844 livres contre 7 183 271 livres».

<sup>5</sup> A. Orlandi, *Le gran parti Fiorentini a Lione e il debito pubblico francese nel XVI secolo*, Leo S. Olschki, Firenze, 2002, p. 25. Il finanziere Giovambattista Botti segnala «la provenienza internazionale dei finanziatori precisando che "la più somma è a la nazione dedesca, poy alla fiorentina, luchesi, portoghesi e franzesi"».

<sup>6</sup> Ivi, pp. 22-23. «Il *Grand Parti* non fu soltanto un semplice caso di vero e proprio consolidamento, cui corrispose l'istituzione di un libro pubblico dei creditori. Esso rappresentò un nuovo metodo, in termini di garanzie e modalità, che avrebbe condizionato le successive forme di indebitamento pubblico. Nato come espediente per invogliare i prestatori a continuare i loro versamenti alla corona francese, nei fatti fu una sperimentazione, un programma di rimborsi sostenuto da più forti garanzie, che poco tempo dopo la sua attivazione impose la revisione pragmatica di alcune clausole contrattuali. ... Nell'intento del Sovrano il contratto costitutivo del *Grand Parti* doveva tentare di ridurre la consistenza del debito fluttuante o almeno frenarne la crescita; ma le continue necessità finanziarie del governo fecero sì che l'iniziativa si trasformasse in una struttura aperta, pronta ad accogliere nuovi creditori secondo le necessità del momento...».

la reggenza di Caterina dei Medici mettono in crisi i piani di rimborso e di ammortamento programmati, con la conseguenza di provocare gravi perdite ai banchieri lucchesi che si erano esposti più del dovuto. A decorrere dal giugno 1566 la crisi è diventata irreversibile, i creditori non riescono a ottenere il pagamento delle rate programmate e i fallimenti cominciano a falciare le compagnie e i banchieri lucchesi<sup>7</sup>. La lettura parallela dei nomi dei titolari delle compagnie lucchesi che operano a Lione e di quelli presenti in Sicilia mostra chiaramente come si tratti di compagnie che costituiscono un network il cui collante è composto dai vincoli parentali e che operano in sintonia sotto la guida della casa madre che risiede a Lucca<sup>8</sup>.

La scelta dei lucchesi di operare sulla piazza finanziaria palermitana risponde alla necessità sia di interagire, anche in modo conflittuale, con le reti finanziarie catalane e genovesi assenti da Lione, sia di penetrare su un mercato in grado di assorbire la produzione di tessuti di qualità, come quelli lucchesi, pagata con le esportazioni di frumento. Ricordo che quando si stipula il *Grand Parti*, a Lione i banchieri sono toscani, lucchesi tedeschi, portoghesi e francesi, mentre non si fa alcuna menzione dei genovesi e dei catalani<sup>9</sup>. La presenza in Sicilia, dove nelle piazze di Palermo e Messina si negoziano le lettere di cambio, permette ai lucchesi di integrare, grazie alle compensazioni effettuate nelle diverse fiere, i vari circuiti "nazionali" in unico contesto europeo. Un sistema teoricamente perfetto, ma, in realtà, molto fragile ed esposto a pericolosi sbandamenti: un fallimento a Lione avrebbe potuto travolgere nel breve giro di mesi tutte le com-

<sup>7</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., pp. 32-33. Un dato incontrovertibile è che sulla piazza di Lione tra il 1566 e il 1576 scompare la struttura bancaria che negli anni precedenti ne avevano fatto le fortune. Il crollo è devastante e travolge tutti, le poche compagnie che sopravvivono agiscono come banchi di deposito e giro non esercitando più il credito. Infatti, quando «nel 1576 il sovrano si rivolse ancora una volta ai banchieri di Lione per un nuovo prestito; i fiorentini risposero che tre delle case bancarie più importanti erano ormai fallite e che quelle ancora attive agivano soltanto come esecutrici degli ordini che ricevevano dai clienti. Ai tedeschi, che nei periodi di maggiore attività avevano contato sino a quaranta aziende bancarie, non ne restavano più di quattro o cinque».

<sup>8</sup> Ivi, p. 47. Operano a Lione tra il 1556 e il 1561: Francesco Cenami, Paulino Minutoli, Antonio erede di Lodovico Bonvisi, eredi di Giovambattista Bernardini, Lodovico Bernardi, Vincenzo Guinigi, Girolamo Arnolfini, Giovan Matteo e Bartolomeo Balbani, Stefano Spada, Buonaventura Michele.

<sup>9</sup> A. Orlandi, *Le gran parti* cit. p. 25.

pagnie collegate in un tragico effetto domino, come nel caso del banco Cenami<sup>10</sup>.

L'articolato processo di acquisizione di spazi sempre più consistenti, sia sul mercato siciliano, sia sulle piazze finanziarie di Palermo e Messina, fa parte, quindi, di un organico progetto sostenuto e favorito dall'attività sinergica di famiglie mercantili lucchesi. Queste operano sul mercato europeo sviluppando una strategia di intervento nella quale si fondono gli interessi della Repubblica con quelli dei gruppi familiari intorno ai quali si coagulano gli interessi della mercatura e della finanza.

Il saggio di Claudio Marsilio sulla presenza dei genovesi nelle fiere di cambio europee fornisce una chiave di lettura per comprendere perché la Sicilia diventa per i lucchesi un obiettivo prioritario della loro politica "nazionale". I genovesi, intorno agli anni trenta del '500, hanno difficoltà a operare su Lione, giacché le ostilità francesi bloccano l'attività dei mercanti liguri su quella piazza, con pesanti ripercussioni sul funzionamento del circuito dei cambi. In particolare,

il passaggio cruciale per i destini delle attività commerciali dei genovesi a Lione può essere individuato nelle vicende politiche dei primi anni del XVI secolo. Il secolo si apre con chiari episodi di ostilità da parte del duca di Savoia che, intralciando il passaggio ai mercanti che transitano sul suo territorio, non perde occasione per creare difficoltà alle case commerciali genovesi operanti sulle sponde del Rodano. ... Le fiere di cambio di Lione sembrano entrare in una fase di conclamato ostracismo nei confronti degli operatori finanziari liguri da parte sia dei mercanti francesi, sia dei colleghi italiani, tanto da spingerli ad organizzare le loro fiere al di fuori delle mura cittadine.... Pertanto le fiere dei genovesi si trasferiscono in Franca Contea. L'8 aprile 1535 un atto del Senato genovese sancisce che le fiere di cambio si dovranno svolgere a Besançon, nella Franca Contea<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., pp. 284-285. Berengo sottolinea che: «i Cenami, Parenisi e Sanminiati avevano a Lucca una grande bottega di seta, alle cui dipendenze lavoravano ben duecento telai; a Lione e ad Anversa curavano lo smercio dei loro prodotti ed esercitavano inoltre un'intensissima attività bancaria. Se, sull'infida scorta dei bilanci fallimentari, non riesce possibile stabilire in quale dei due settori le perdite siano state più forti, il fatto che, alla resa finale dei conti, i maggiori titoli di credito siano venuti a trovarsi nelle mani di mercanti francesi e fiorentini di Lione, e lo stesso ingente ammontare dello scoperto rendono quasi certo che all'origine di questa gravissima crisi stiano le sfortunate speculazioni cambiate tentate nella grande piazza francese». Chiaramente questa situazione di sofferenza metterà in crisi anche i conti del banco palermitano che nel 1561 sarà costretto a dichiarare fallimento.

<sup>11</sup> C. Marsilio, *Dove il denaro fa denaro. Gli operatori finanziari genovesi nelle fiere di cambio del XVII secolo*, Città del silenzio, Novi Ligure, 2008, pp. 55-56.

Quindi, parallelamente al conflitto che vede contrapporsi sui campi di battaglia le truppe spagnole e francesi, si consuma in Europa uno scontro che ha come protagonista la finanza internazionale, che utilizza la leva del debito pubblico per condizionare le scelte politiche che possono avvantaggiare una nazione rispetto alle altre. Un conflitto che si guerreggia su diversi fronti e che si combatte con le speculazioni finanziarie, con le lettere di cambio e con le loro quotazioni<sup>12</sup>. In Sicilia si consuma una delle battaglie di questo conflitto: i lucchesi si contrappongono ai genovesi utilizzando come sponda politica il viceré Gonzaga. Fondare un banco come quello di Menocchi, che analizzeremo nel prossimo capitolo, comporta, ad esempio, che i lucchesi possono raccogliere credito sulle piazze siciliane sottraendolo ai genovesi per speculare sulle fiere lionesi<sup>13</sup>.

Un caso esemplare per leggere sia la necessità che hanno i genovesi di utilizzare la rete lucchese per operare su aree a loro precluse, sia la contrapposizione che si genera sui meccanismi di negoziazione dei cambi tra le due nazioni è quello che mette di fronte Menocchi, lucchese, e i Centurione, genovesi, in merito alla negoziazione di alcune lettere di cambio. Geronimo e Pancrazio Centurione devono inviare da Palermo sulla piazza di Chambéry capitale della Savoia 1000 scudi e si rivolgono a Michele Angelo Luparini, lucchese, “medianus” (intermediario finanziario) che, a sua volta, li mette in contatto con Francesco Menocchi e Ludovico Bernardino, lucchesi, i quali emettono due lettere di cambio i cui contenuti si possono così sintetizzare:

<sup>12</sup> M.T. Boyer-Xambeau, G. Deleplace, L. Gillard, *Banchieri e principi Moneta e credito nell'Europa del Cinquecento*, Giulio Einaudi, Torino, 1991, pp. 282-284. «Le vicende dello spazio europeo del cambio mediante lettera appaiono caratterizzate, nell'ultimo quarto del secolo XVI, dalla sostituzione di un centro all'altro centro: “Bisenzone” soppianta Lione nel suo ruolo di fiera centrale». La battaglia è combattuta senza esclusione di colpi e passa attraverso due fasi: «il dissesto di Lione; poi la vittoria di “Bisenzone”».

<sup>13</sup> Tutti tentano di accaparrarsi il maggiore volume d'affari possibile tanto da mettersi in concorrenza tra di loro speculando sulla “larghezza e la strettezza” della disponibilità di moneta di un determinato paese. Questo comporta che alla fiera di Lione sono offerti per le monete delle piazze europee almeno tre diversi prezzi, quindi una lettera di cambio su Palermo può essere quotata con tre prezzi.

<b>Datore</b>	<b>Prenditore</b>	<b>Trattario</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo in scudi</b>
Geronimo e Pancrazio Centurione	Francesco Menocchi e Ludovico Bernardino	Ambrogio e Nicolò Gentile	Agostino e Giovan Battista Lomellino	555.10.6
Geronimo e Pancrazio Centurione	Francesco Menocchi e Ludovico Bernardino	Ambrogio e Nicolò Gentile	Andrea e Francesco Spinola	444.9.6

La lettera di cambio dovrebbe essere onorata a Chambéry nella fiera di Tutti i Santi e la valuta pagata ai lucchesi su Palermo per il tramite dei banchi pisani di Francesco Opezinghi (Opezingo) e Albisi Lanfranchi e di quello di Torpe Mansone. I Centurione tentano di eludere il vincolo di negoziare le lettere di cambio solo su Chambéry dichiarando che in alternativa possano presentarle «per undi farranno la fera la Nationi jenovesa». La clausola avrebbe messo in discussione i delicati equilibri sui quali si è assestato il funzionamento della rete finanziaria lucchese, obbligando il Menocchi a operare su piazze (fiere) a lui sfavorevoli; pertanto eleva protesta formale reagendo con durezza: rifiuta il pagamento della valuta; ordina ai Gentile di non pagare le lettere di cambio delle quali si richiede la restituzione<sup>14</sup>. I Centurione si difendono affermando che il fatto che le lettere di cambio siano operative su Chambéry non preclude di considerare l'indicazione della piazza alternativa a qualsiasi altra "fiera" che per qualsiasi motivo si svolga «in aliis civitatibus et locis convicinis»<sup>15</sup>. Il Menocchi rifiuta di aderire alla tesi dei genovesi, ribadendo che si deve operare sulle piazze indicate nei libri contabili, nelle partite di banco e nelle relazioni dei mediatori<sup>16</sup>. Un contrasto

<sup>14</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, 3 settembre 1535. Il Menocchi nella sua protesta contesta la clausola «per tanti dattoli ad canjo per Chambri oy per undi farranno la fera la Nationi jenovesa» inserita dai Centurione nelle motivazioni delle partite di banco con le quali si liquida la valuta, sostenendo che la stessa non sia stata concordata tra le parti in quanto «hec condicio videlicet oy undi farranno la fera la Nationi genovesa, nunquam inter eos fuit accordata nec raziocinata».

<sup>15</sup> Ibidem. Il Centurione afferma «quia aliquotiens ferie solent fieri ex aliqua urgente et necessaria causa in aliis civitatibus et locis convicinis», gli usi consentono la presentazione della lettera di cambio «pro omnibus aliis locis in quibus fierent ipse ferie».

<sup>16</sup> Ibidem. Il Menocchi respinge le giustificazioni dei genovesi ribadendo «quod locus pro quo fuit factum dittum cambium fuit distinte specificatus simpliciter ut patet per partitam, fidem, librum et relationem dicti mediani [Luparini]».

duro che contrappone due “nazioni” le quali utilizzano circuiti finanziari differenziati, complementari e interconnessi fra loro, ma che in alcuni momenti hanno difficoltà a sovrapporsi.

I lucchesi che operano in Sicilia difendono strenuamente la loro rete finanziaria “proprietaria”, anche se sono costretti a percorsi tortuosi che fanno capo sempre a Lione e ad Anversa. Ricordo, ad esempio, la “lettera di credito” che il banco Mahona-Menocchi emette, su richiesta del Protonotaro del Regno di Sicilia Alfonso Roys, per trasferire in Spagna a favore di Ludovico Sanches, reggente del Regno di Aragona e del Consiglio reale, scudi 2500 d'oro italiani o “loro valuta”. La lettera di credito non opera direttamente sul circuito finanziario catalano o genovese, bensì è indirizzata su quello lucchese passando attraverso Anversa e specificatamente per il tramite della compagnia lucchese di Michele e Geronimo Deodati che è presente in quella città. Spetterà ad Anversa decidere la piazza dalla quale trasferire il credito sul circuito spagnolo. Le scelte indicate nella lettera sono: Lione, Roma o Napoli dove operano rispettivamente le compagnie Bernardini e Spada; Bernardini, Cenami e Spada; Puccini<sup>17</sup>. Tra Palermo e Lione si attiva, quindi, un intenso scambio di lettere di cambio che alimenta ulteriormente le speculazioni finanziarie lucchesi<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3712, a data. Palermo, 12 novembre 1546. La lettera di credito è datata 28 ottobre 1546 e deve essere onorata «a giorni venti vista».

<sup>18</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, a data. Ecco alcuni esempi: Palermo, 2 novembre 1535. «Al nome de Dio addi primo settembre 1535 scudi 43 3/5 a karlini 24 – per scudo pagate per questa prima di cambio addi primo di novembre proximo a Ludovico Bernardini e Francesco Minochi scudi xliij e 3/5 a karlini xxiiij j/iiij per scudo per la valuta contanti a noi e poneti a conto di Perro Francesco Faragone dordine di Joanni di Minutoli che Idio vi guardi pagate come di sopra si dice. Tenor subtus scriptionis Bonaventura Micheli, Urbano Parenisi e compagni in Lione. Tenor supra scriptionis dominis Girolamo Spina e Francesco Quartesi in Palermo»; Palermo 3 novembre 1545 «Addi primo di settembre 1535 scudi 382 1/10 a karlini 24 – per scudo pagate per qesta prima di cambio a di primo di novembre proximo a Girolamo Spina e Francesco Quaratesi e compagni scudi cccclxxxij j/x a karlini xxiiij per scudi per la valuta contanti a noi e ponete per Girolamo Filia messinese sopra di Tomaso di Pasquale di Messina e di Andria di Sorgo di Vinecia Cristo vi guardi pagate come di sopra si dice. Tenor subtus scriptionis Averardo Eprero Salviati e compagni in Leone. Tenor supra scriptionis videlicet dominus Francesco Minochi, Vincenzo Thomei e compagni in Palermo».

## 2. La costruzione del nodo lucchese e il “progetto siciliano”

Il nodo finanziario lucchese si costruisce attingendo alle risorse umane e di capitali delle compagnie già insediate in Sicilia tra la fine del '400 e i primi anni del '500 per garantire uno sbocco per la loro produzione di tessuti di seta scambiandoli con frumento e schiavi. Una presenza che si articola su tre filoni d'intervento ben determinati: controllo della produzione cerealicola arrendando (prendendo in appalto) feudi destinati alla produzione del grano, oppure diventando amministratori dell'immenso patrimonio terriero del vescovato di Monreale con un Burlamacchi; gestione dei magazzini dei caricatori dai quali si esportano i cereali verso l'estero; tentativo di introdurre in Sicilia proto-industrie di tessitura di panni di media qualità con il Nobile, oppure di produzione di tessuti serici<sup>19</sup>.

Una presenza non casuale e che risponde a un progetto pensato e consolidato all'interno delle mura di Lucca in un contesto nel quale gli interessi delle “famiglie” coincidono con quelli della Repubblica. Marino Berengo, definendo i caratteri sociologici della famiglia mercantile lucchese, afferma:

potremo vedere come vita pubblica e strutture familiari procedano di concerto, riflettano l'una nelle altre le proprie esigenze e il proprio sviluppo. Non tanto la parentela quanto la famiglia costituisce dunque la chiave nell'organismo delle cariche: a un cittadino interessa cioè soprattutto veder entrare in Consiglio uomini che rechino il suo stesso nome ed escano dalla sua casa e, anche quando siano legati a lui da vincoli di sangue solo tenui e lontani, li preferirà ai parenti più prossimi, agli zii, ai cugini, ai nipoti per linea femminile. ... I rapporti potranno essere più o meno stretti, i focolari ormai separati, le attività e gli interessi economici volti a sfere diverse, ma nella vita pubblica i Cenami, i Poggio, gli Arnolfini, i Burlamacchi, i Trenta, si presentano come blocchi compatti non incrinati ma resi più forti dalla moltitudine dei loro uomini e dal viluppo interno delle parentele<sup>20</sup>.

Queste famiglie, i cui componenti sono legati da forti vincoli di solidarietà, si proiettano in tutta Europa sviluppando una rete di fondaci per collocare sul mercato i tessuti di seta prodotti nelle botteghe lucchesi. Parallelamente al consolidamento dell'attività commerciale i lucchesi s'inseriscono nel mercato del credito, speculando

<sup>19</sup> C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit., pp. 10-11.

<sup>20</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., p. 32.

sui cambi e cercando di controllare la gestione del credito, attraverso l'apertura di numerosi banchi sia a Lucca sia nelle città europee dove operano con le loro società. Il modello operativo messo in atto per la loro espansione europea funziona sino al momento in cui si riesce a mantenere in equilibrio il rapporto tra l'esercizio dell'industria serica da un lato e la gestione delle strutture creditizie necessarie per lo sviluppo dell'attività commerciale. La crisi economica dell'Europa degli anni '50 del Cinquecento travolge questo stato di cose: la difficoltà di smerciare i drappi lucchesi su Lione spinge le famiglie mercantili a speculare sul «montare dello scudo», cioè sul crescente aggio della moneta aurea su quella argentea, spostando i loro capitali sul pericoloso mercato del credito finanziario ed esponendosi in modo consistente<sup>21</sup>. Una speculazione azzardata travolgerà nel maggio del 1552 la rinomata compagnia dei Cenami, Parensi e Samminiati che sarà costretta a chiedere il fallimento per le sedi di Anversa, di Lione e di Lucca, dichiarando un deficit di 650 mila scudi<sup>22</sup>: una bancarotta che avrebbero travolto molti altri mercanti lucchesi come Benedetto e Giovanni Nobile, Pietro Lamberti, Benedetto e Pietro di Poggio e i Minutoli, oltre a sfiorare Nicolao e Paolo Burlamacchi, che operavano anch'essi su Anversa e Lione<sup>23</sup>.

Lucca non guarda solo all'Europa, alla Francia e alle sue fiere, ma anche agli altri mercati che gravitano sull'area imperiale-spagnola quale la Sicilia, dove sarà presente con alcune famiglie di mercanti di notevole spessore economico e imprenditoriale, tentando di costruire e sviluppare un nodo finanziario ed economico di rilievo.

La comunità lucchese a Palermo è una realtà molto coesa che opera in modo sinergico, creando una struttura operativa che riesce a occupare il mercato a diversi livelli. Il principale punto di forza dei lucchesi in Sicilia è costituito dalla possibilità di occupare una specifica nicchia del mercato dei panni di qualità costituito da tessuti serici che importano da Lucca; inoltre tentano anche di promuovere in Sicilia la tessitura della seta per la produzione di tessuti di qualità. Un esempio di questa presenza è il mercante Paolino de Francesco Sergiusti, che opera a Palermo negli anni 30 del '500: vende nella sua bottega tessuti serici lucchesi, ma ha anche un laboratorio «artis di tessituri di raso», dove lavorano due tessitori toscani, Franchino

<sup>21</sup> Ivi, p. 285.

<sup>22</sup> Ivi, p. 284.

<sup>23</sup> Ivi, pp. 284-287.

de Jacopo de Avurno e Perucho de Cristofaro da Decimo, che tessono tappeti di levante, taffetà e raso da collocare sul mercato siciliano<sup>24</sup>. Una microimpresa che testimonia il tentativo lucchese di importare le tecniche di tessitura e la manodopera specializzata per utilizzare la produzione della seta isolana che in quegli anni si consolidava in tutta l'area della Sicilia orientale e in particolare nel messinese<sup>25</sup>.

Paolino, oltre a importare direttamente i tessuti da Lucca intesse rapporti commerciali con i lucchesi Lodovico Bernardini e Francesco Menocchi, dai quali riceve in accomandita tessuti per venderli «ad tempus ut patet per eorum libros»<sup>26</sup>. La cura con la quale gestisce i rapporti con gli altri mercanti si ricava dalla lettura del suo testamento, nel quale chiarisce i termini delle partite degli affari in corso; scioglie i dubbi interpretativi; certifica crediti e debiti; gratifica con dei lasciti i giovani lucchesi che svolgevano il loro apprendistato in Sicilia<sup>27</sup>. Inoltre, designa come erede universale la madre Giuditta, alla cui morte dovrebbe subentrare il fratello Ansano Sergiusti in modo da conservare nel contesto familiare il suo patrimonio<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti vol. 3705, a data. Testamento redatto a Palermo il 15 ottobre 1535. Paolino specifica di avere al momento della redazione del testamento in bottega e in casa «Item canni novi di tocchi di taffità, item sita nigra e colorata di cusiri libri trie et unczi dui, item sita grossa cruda libra una, item orciaio (seta cruda per tessere) sottili in botiga et in casa libri quattro, item sita in matassaro cruda libri vintidui, item tappiti di levanti chinco, item taffità in più tagli canni chinco palmi quattro, item una peza di raso nigro in telaro in casa di canni quindici». Dispone, inoltre, che si debbano liquidare tari 26 a ciascuno dei tessitori Franchino e Peruchio «ad complimentum omnium serviciorum ey prestito rum per eos et quemlibet eorum artis di tessituri di raso et aliorum quorumvis servitiorum».

<sup>25</sup> M. Aymard, *Commerce et production de la soie sicilienne aux XVI-XVII siècles*, «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire», t. 77, 1965.

<sup>26</sup> Paolino dispone che il suo socio ed esecutore testamentario Nicolò Turchirini restituisca i tessuti affidatigli per la vendita dalla compagnia Bernardini-Menocchi.

<sup>27</sup> Presso la compagnia di Palermo svolge il suo apprendistato il "giovane" nipote Joanni Sergiusti. Numerose famiglie di mercanti lucchesi mandavano i loro figli a fare pratica mercantile a Palermo, oltre a Sergiusti ricordo anche il Menocchi. Momento delicato di formazione professionale che si svolgeva sotto lo sguardo attento non solo del mercante a cui il giovane era affidato, ma anche del padre che da Lucca seguiva l'attività del figlio. Esempio è il caso di Filippo Santini, membro di una famiglia minore ma piuttosto antica e ben rappresentata nelle cariche della repubblica, che «autorizza l'incarcerazione del figlio Nicolao a Palermo ove, anziché "in exercitio mercature faceret et redderet [se] praticum et expertum", si dà al gioco con forti perdite» (M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., p. 45).

<sup>28</sup> Sergiusti non si fida di altri se non dei membri della colonia lucchese: i suoi esecutori testamentari sono Nicolao Truchirini e Blasio Pipi, lucchesi e suoi soci d'af-

Una dimensione di più ampio respiro l'assume la famiglia Menocchi, che diventa funzionale al consolidamento e allo sviluppo del nodo finanziario siciliano. Essa non solo aprirà banco a Palermo come faranno i Cenami, ma cercherà anche di gestire un difficile rapporto con il viceré Gonzaga, che, come vedremo, rappresenta la sponda politica dei lucchesi, con i quali egli governa oltre al suo patrimonio personale anche le ardite speculazioni finanziarie legate al debito pubblico siciliano.

Le fortune della "famiglia" Menocchi si consolidano con Girolamo, un mercante di pellami, il quale riesce ad entrare nel governo della Repubblica appoggiando il colpo di mano oligarchico del 1532 guidato dai Cenami, dai Guinigi, dai Bernardi, dagli Arnolfini e dai Burlamacchi. Girolamo entra, così, a far parte del gruppo delle famiglie che hanno un peso nel governo della repubblica e rafforza i suoi legami con mercanti di rilievo internazionale come i Cenami. I Menocchi, inoltre, costruiscono dei solidi rapporti di *patronage* con i Burlamacchi, tramite i quali si collegano con i cittadini più ricchi e influenti di Lucca. Grazie a queste premesse si proiettano verso il mercato siciliano specializzandosi nel commercio del grano e degli schiavi<sup>29</sup>. Il consolidamento della presenza dei Menocchi in Sicilia si sviluppa parallelamente al progressivo sfaldamento del partito popolare frutto della restaurazione oligarchica avvenuta a Lucca nel 1532<sup>30</sup>.

fari; ha rapporti commerciali con Filippo de Bartolomeo de Podio e con Martino Bonvisio, uno dei più ricchi mercanti di Lucca, «ut patet per libros dicti Martini et iuxta conscenciam ipisus Martini» da liquidare per il tramite del suo erede universale.

<sup>29</sup> La documentazione dell'attività del fondaco palermitano gestito da Jacopo Menocchi e conservato nel *notarile* dell'archivio di stato lucchese (Ivi, p. 44). Inoltre Berengo sottolinea che «la categorica richiesta rivolta da Jacopo Menocchi al figlio, di essere rimborsato di ogni spesa sostenuta per aver ospitato ed istruito il nipote nel suo fondaco di Palermo, suonerebbe per noi incomprensibile se non sapessimo che il vecchio mercante ha trascorso in Sicilia la maggior parte della sua vita, gestendo una florida compagnia specializzata nell'esportazione dei grani e punto di raccordo per le commissioni lucchesi nell'isola». Il nipote si chiama Francesco come si ricava da una procura che Giacomo registra agli atti del notaio Occhipinti di Palermo il 26 novembre del 1535 a favore del «magnificum Francescum Minochi eius nepotem» e del nobile Blasio Pipi, anch'esso mercante lucchese, per riscuotere da don Giovanni Vincenzo de Luna e Peralta, conte di Caltabellotta e Sclafani, alcuni non meglio specificati crediti (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, a data).

<sup>30</sup> Marino Berengo sottolinea che: «la fisionomia di quelle famiglie che, presto staccatasi da esso [partito popolare], sono entrate nella vita pubblica, e se non gioverà ora ritornare a ravvisarle, occorre però tenere presente come le più fedeli siano state

Chi opera a Palermo è Giuseppe Menocchi, figlio di Girolamo<sup>31</sup>. Un modo diverso rispetto a quello di Sergiusti di interpretare il suo ruolo sulla piazza palermitana. Due testamenti, redatti dal Menocchi a distanza di cinque anni l'uno dall'altro, permettono di ricomporre il processo di costruzione e di consolidamento delle sue fortune non solo a Palermo, ma nella terra di Lucca. Il primo testamento di Giuseppe redatto il 28 marzo del 1543 permette di comprendere come costruisce il reticolo relazionale che si aggrega attorno alla sua persona e che si può così sintetizzare: ha creato dei rapporti di colleganza con due emergenti dell'economia palermitana, Alvaro Vernagallo e il banchiere Benedetto Ram<sup>32</sup>; ha costituito una società con un altro mercante lucchese, Manfredo Manfredi, utilizzando come uomo di fiducia il genovese Martino de Adami<sup>33</sup>.

ricompensate con straordinaria larghezza: i Menocchi, già da qualche decennio timidamente e quasi pigramente ammessi al Consiglio, vi entrano ora in forze e, conseguito per la prima volta l'anzianato nel 1532, ne godono poi con notevole frequenza. I Rustici, ammessi finalmente al Consiglio, vi mandano in un trentennio ben sette dei loro uomini, ed entrano nel gruppo delle 20-30 famiglie più favorite nella distribuzione dei seggi» (M. Berengo, *Nobili e mercanti cit.*, p. 239).

<sup>31</sup> Ivi, p. 74. «Girolamo di Biagio Menocchi è il più forte mercante di pelli della città, ne smercia ingenti partite in tutto l'Appennino pistoiese, e rifornisce costantemente di cuoiami, a peso ed a pezze, le botteghe dei piccoli artigiani lucchesi. Il suo giro di capitali è così consistente, che ormai sono assai più la sua origine e la sua professione, che non il suo stato economico, a differenziarlo dai cittadini delle grosse famiglie che governano la repubblica». Giuseppe Menocchi, in un suo testamento redatto a Palermo il 28 marzo del 1543 (Asp. Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3708, cc. 481r-485r), indica come erede universale il «magnificum Hieronimum Minochi eius patrem», mentre i fratelli Blasio, Giovanni, Vincenzo e Giovan Battista subentrerebbero nell'eredità in un momento successivo dopo la morte del padre. Nell'eventualità in cui i fratelli morissero senza eredi legittimi si prevede che nella linea di successione dovrebbero subentrare i nipoti figli dei fratelli del padre e cioè: «filii masculi quondam Iohanni Battiste Minochi pro una quarta parte et filii masculi Bernardini Minochi pro alia quarta parte et filii masculi Franchisci Minochi pro alia quarta parte et filii masculi Marci Minochi pro alia quarta parte». Giuseppe ha, anche, due sorelle Gabriella e Chiara suore la prima a San Domenico, la seconda a San Nicolò Novello entrambi monasteri di Lucca. Un'altra sorella, Pellegrina Menocchi, è monaca nel monastero di Santa Maria delle Vergini a Palermo.

<sup>32</sup> I due devono gestire due legati: il primo di onze 50 da distribuire «pauperibus verecundiosis», il secondo di onze 50 per lo spozalizio di fanciulle povere.

<sup>33</sup> La presenza di Martino, un genovese, all'interno della compagnia è indice di un approccio diverso del Menocchi, rispetto agli altri mercanti lucchesi, nei confronti delle altre nazioni che operano sul mercato siciliano. Martino ha un ruolo importante all'interno della compagnia come si può dedurre dalla clausola testamentaria con la quale gli si affida il compito di liquidare «omnia debita que essent tirata ad librum ip-

Giuseppe sopravvive alla malattia che lo aveva spinto a fare testamento e continua a consolidarsi utilizzando un'attenta politica matrimoniale che rafforzi i legami suoi e della sua famiglia con le più importanti casate lucchesi. Tra il 1544 e il 1545 sposa Francesca Trenta di Lucca, che appartiene a una delle più influenti famiglie lucchesi, presenti in modo determinante nel Consiglio della città con i Poggio, gli Arnolfini, i Bernardi e i Burlamacchi<sup>34</sup>. Nel 1548 stipula un'alleanza con Vincenzo Nobile sancita da un contratto matrimoniale con il quale si promette sua figlia Ortensia, che in quel momento ha due anni e mezzo, a Leonello Nobile di anni otto<sup>35</sup>. Questo sodalizio costi-

sus testatoris ex remanenciis creditorum dicte societatis de quibus ipse Martinus haberet informatam conscienciam». Menocchi, inoltre, ha creato un gruppo di collaboratori con i quali si è creato un forte rapporto di solidarietà come si può ricavare dalle clausole testamentarie: a Martino concede un prestito di scudi 500 da restituire in quattro anni; a Giuseppe di Parigi, lucchese, lega scudi 100 «pro serviciis sibi prestitis»; ad Acconcio Atognoli concedere in mutuo di scudi 1000 da restituire in 4 anni «ad effectum quod dictus Acconcius cum dictis scutis mille possit facere aliquod traficum et cum eius beneficio maritare unam eius filiam». I suoi esecutori testamentari sono designate nelle persone di Francesco Menocchi, di Acconcio Antognoli, di Blasco Pipi e di Martino de Adami.

<sup>34</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., p. 28. Queste famiglie in un ventennio hanno mandato in Consiglio 76 dei loro uomini.

<sup>35</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3714. Palermo, 14 dicembre 1548, ind. 7. Promessa matrimoniale stipulata tra Giuseppe e Francesca Trenta Menocchi, con Margherita e Vincenzo Nobile per il matrimonio da celebrare tra Ortensia di anni due e mesi due con Leonello Nobile di anni 8. Il matrimonio sarà celebrato davanti al sacerdote nel momento in cui Ortensia avrà compiuto 12 anni, mentre sarà consumato quando la ragazza avrà raggiunto i 15 anni. L'ammontare della dote è determinato in scudi d'oro 4000 (onze 1600 cambiando lo scudo a tari 12 di Sicilia). A garanzia del futuro matrimonio Menocchi versa nelle mani del Nobile scudi 2000 quale anticipo della dote, mentre la rimanente parte, con gli interessi maturati nel frattempo, saranno consegnati quando il matrimonio sarà consumato. Un contrattempo minaccia di inficiare l'accordo tra i due mercanti in quanto al momento della stipula del contratto a Palermo si ignorava che il Consiglio della città di Lucca avesse deliberato che l'ammontare delle doti a decorrere dal 1546 non dovessero superare gli scudi 1200 oltre a scudi 300 di "corredi". Gli interessi in gioco tra le due parti sono di tale consistenza che è necessario trovare una soluzione per evitare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma pattuita. Il notaio lucchese suggerisce il modo di aggirare il divieto del Consiglio consigliando alla madre Francesca di fare una donazione di scudi 2500 per integrare l'ammontare della dote fissata dalle leggi della Repubblica. L'atto di donazione è rogato dal notaio lucchese Antonio Santini il 9 settembre 1549 e i termini dell'accordo sono sintetizzati in un documento redatto dallo stesso Giuseppe Menocchi e Martino Bernardini a Lucca che sarà registrato agli atti del notaio Occhipinti in data 2 gennaio 1549 (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3715, Palermo 2 gennaio 1549, ind. 8, cc. 322r-326v).

tuisce la chiave di lettura per comprendere al meglio non soltanto le ricadute economico-finanziarie nella gestione dei reciproci affari, ma, soprattutto, l'impegno del Nobile nella gestione del conflitto che alcuni anni dopo contrapporrà il Menocchi al Mahona per la liquidazione del banco aperto sulla piazza di Palermo. Uno stretto legame con la propria patria condiziona profondamente i comportamenti dei lucchesi che vivono a Palermo, dove agiscono sempre con la convinzione che il loro operare debba avere delle ricadute positive non solo sulla propria persona e famiglia, ma anche sulla Repubblica.

Il consolidamento della posizione economica e sociale del Menocchi e della sua famiglia, rispetto a quello disegnato nel testamento del 1543, emerge da un altro testamento da lui dettato il 31 agosto 1548 nel convento di San Domenico<sup>36</sup>. Questo nuovo testamento evidenzia non solo una fase espansiva dell'attività economica e finanziaria del Menocchi, che è diventato, nel frattempo, banchiere pubblico della città di Palermo, ma anche il suo saldo legame con Lucca. La sua struttura operativa è costituita da tre compagnie principali, nelle quali, come si riscontrerà in seguito, s'innestano numerose altre società destinate alla gestione di singole iniziative, quali l'arrendamento di un feudo o la conduzione di un magazzino per l'esportazione del grano. Le compagnie, come si ricava dalle istruzioni lasciate al suo fattore Martino de Adam, sono la "Manfredo Manfredi, Giuseppe Menocchi e soci", la "Giuseppe Menocchi e soci" e la "Luciano Mahona e Giuseppe Menocchi", destinata alla gestione del Banco pubblico.

Giuseppe, inoltre, ha consolidato il suo patrimonio immobiliare nella città di Lucca acquistando da Bartolomeo Cenami, che evidentemente comincia a trovarsi in difficoltà economiche, «*tenimentum unum magnum domorum situm et positum in civitate Luce*»<sup>37</sup>. Lo

<sup>36</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, Palermo, 31 agosto 1548, ind. 6. Il testamento è redato nei locali del Convento di San Domenico dove il Menocchi è ospitato.

<sup>37</sup> Ivi, «*dictum palacium sive tenimentum domorum*» è destinato alla figlia primogenita Ortensia la quale dovrebbe sposare il figlio di Nobile. La descrizione di questo palazzo e la sua collocazione nel reticolo urbano lucchese la si ricava da un atto stilato a Palermo nel maggio del 1550 nel carcere di Castellamare dove il Menocchi si trova recluso per le vicende connesse al suo fallimento. Il complesso edilizio è stato acquistato da Bartolomeo del fu Geronimo Cenami ed è così descritto: «*palatium magnum sive domum magnam dicti magnifici Bartholomei cum cortile, orto magno, purticellis, domunculis, casalinis, columbaria, stabilis, puteis et omnibus et singulis pertinenciis eorum situm et positum in civitate Luce in parrocchia Santi Fridiani prima seu secunda ruga Burgii ex opposito domibus partim magnificorum de Bonvisis et partim*

zoccolo duro delle sue proprietà immobiliari si trova nel contado di Lucca dove possiede «*villam (casale) nuncupatam di Gattayola cum palacio noviter edificato et constructo per ipsum testatorem una cum omnibus loci set terris quas et quos ipse testator tempore eius mortis habebit per miliarum unum circum circa dictum palacium*», e dove ha in corso l'acquisto della «*villam la Cappella*» dagli eredi di Francesco Menocchi «*cum aliis loci set terris quos et quas ipse testator tempore eius mortis habebit per miliare unum circum circa domum existentem in dicta villa*»<sup>38</sup>. Il valore delle proprietà è stimato da Giuseppe in 9000 scudi così suddivisi: 4000 per il palazzo a Lucca, 4000 per il casale di Gattaiola e 1000 per il casale di Cappella. Dalle clausole testamentarie si evidenzia il forte legame che i Menocchi hanno con il contado di Lucca, dove consolidano la loro presenza antica e reinvestono l'accumulazione di capitale derivante dall'esercizio della mercatura. L'acquisto di un palazzo in città costituisce il simbolo della crescita sociale politica della famiglia e del ruolo che ha nella Repubblica.

La lettura delle altre disposizioni testamentarie di Giuseppe mostra chiaramente che il testatore considera la sua permanenza in Sicilia un accidente, una parentesi lungo un percorso professionale che mantiene il suo centro operativo a Lucca. Si percepiscono, inoltre, i profondi legami che lo legano ai suoi familiari e che vedono nel padre Geronimo il fulcro garante dell'unità della famiglia e dei legami con la Repubblica. Sua moglie Francesca, quella che dovrà concepire gli eredi legittimi, vive a Lucca, mentre a Palermo ha una concubina che gli sta dando un figlio, al quale assicura una rendita rifiutandosi però di legittimarlo<sup>39</sup>. Inoltre immagina per la celebrazione del suo

magnifici Bartholomei condam Francisci Cenami et secus viam publicam que dicitur di porta di Burgo ex parte orienti set secus ortum monasterii sancti Fridiani ex parte occidentis». L'atto è stato stipulato presso il notaio Antonino del fu ser Pietro Santini il 21 settembre 1547, ind. 6 e il prezzo è stato fissato in scudi d'oro d'Italia 6750 (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3715, Palermo 13 maggio 1550, ind. 8, cc. 651r-653r).

<sup>38</sup> Ivi. Questa villa (casale) è lasciata alla secondogenita Marphisie. Le "ville" di Gattayola e di Cappella si sono trasformate in circoscrizioni di Lucca.

<sup>39</sup> Ivi. «Item quia quedam Bettucia Membrat filia condam Vincencii Menbrat est ad presens pregnans ab ipso testator iccirco testator ipse legavit posthumo nascituro ex ventre dicte Bettucie», Giuseppe prevede un legato nel quale si stabilisce che, nel caso in cui il nascituro sia un maschio, gli esecutori testamentari debbano accantonare un capitale di onze 400 da convertire in una rendita. Nell'eventualità in cui il nascituro sia una femmina, il capitale da accantonare è ridotto a onze 120 e deve essere destinato alla costituzione di una dote da destinare al matrimonio o alla monacazione.

funerale due scenari dissimili, differenziandoli nel cerimoniale e nei lasciti, e distinguendo il caso in cui il suo decesso avvenga a Palermo o a Lucca. Nel primo caso indica con minuzia tutte le fasi del suo funerale, specifica persino che debba essere celebrato da quattro sacerdoti e da quattro frati domenicani, alla luce di sole due candele piccole; nel secondo affida a suo padre e alla moglie Francesca il compito di scegliere i tempi e i modi della cerimonia funebre, in quanto sa che la famiglia garantirebbe il dovuto omaggio non solo al defunto ma, soprattutto, all'onore "cognomine de Menocchi".

L'analisi di queste due ipotesi è interessante per ricostruire non solo le reti parentali, ma anche i legami con gli ordini religiosi e i collegamenti con l'attività assistenziale nelle diverse città. La scelta di dichiarare il possesso della doppia cittadinanza "luccense" e palermitana è un indicatore di questo suo vivere strutturalmente dicotomico tra i due diversi mondi. Giuseppe sente di essere parte in primo luogo della famiglia "cognomine Menocchi", in secondo luogo della Repubblica, prevedendo in modo esplicito di far confluire nel tesoro di quest'ultima tutti i suoi beni in caso di assenza di legittimi eredi. Palermo e la Sicilia rappresentano soltanto una tappa della sua attività professionale, un nodo di una rete finanziaria europea, dove il Menocchi esercita l'arte della mercatura quale proiezione non solo della famiglia ma della Repubblica.

Altro mercante lucchese che opera a Palermo in quegli anni è Raffaele de Podio, figlio del fu Battista de Podio, il quale detta il suo testamento il 28 gennaio 1535<sup>40</sup>. Le sue disposizioni mostrano non solo il desiderio di mantenere saldi i rapporti con Lucca, dove risiedono i membri della sua famiglia, ma anche la preoccupazione di garantire che il suo patrimonio non si disperda e continui ad alimentare gli affari familiari, escludendo dalla successione il figlio naturale, nonostante sia stato legittimato, e facendo confluire i suoi beni nelle mani del fratello. Anche Raffaele mostra di vivere mentalmente

Un'ulteriore clausola prevede per il nascituro il mantenimento, spese di vitto e alloggio, a carico degli eredi sino al compimento del ventesimo anno d'età per il maschio e di 18 anni per la femmina.

<sup>40</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, a data. Nomina come suo erede universale il fratello de Podio e come erede particolare la madre Caterina. Ha un figlio naturale legittimato di nome Geronimo al quale lascia in legato ducati 50 di oro, inoltre lega a tutti i figli maschi del fu Luca de Maczone de Fondagno «*unam silvam nuncupatam Bovori sita in comuni bus de Fundagno territoriorum Lucce*». Dispone di essere seppellito nel convento di San Domenico «*in carnalia condam Vincencio de Podio*».

su due piani diversi le diverse realtà di Lucca e di Palermo. Anche lui, nel momento in cui detta le ultime volontà e cerca di fare un bilancio della sua vita, pensa, come Giuseppe Menocchi, ossessivamente ed esclusivamente alla sua famiglia che risiede a Lucca. Entrambi non si sono radicati strutturalmente in Sicilia, giacché scelgono di non sposare una palermitana, preferendo la scelta di una concubina i cui figli sono esclusi dalla linea di successione, e di non acquistare beni immobili. Sperano solo di potere morire a Lucca, dove essere sepolti nel cenotafio della famiglia.

La fitta trama dei rapporti, nei quali si mescolano solidarietà familiari e gestione degli affari, costituisce il cemento che consolida l'agire della comunità lucchese siciliana<sup>41</sup>. In questo contesto si comprende come la comunità senta la necessità di favorire l'apertura su Palermo di un banco che operi sul circuito finanziario lucchese, in quanto, altrimenti, è costretta o a servirsi dei genovesi oppure a operare su Lucca dilatando tempi e giri contabili<sup>42</sup>. Tempi lunghi che mal si adattano alle necessità del mercato del credito.

<sup>41</sup> I legami sono rafforzati anche da una politica matrimoniale attenta con la quale anche le vedove sposando in seconde nozze rafforzano il patrimonio della "famiglia". A esempio in una compagnia che ha come soci Sebastiano Puchini e Michele Angelo Luparini, operano fianco a fianco Vincenzo Garzoni fratello uterino (figlio della stessa madre e di padre diverso) di Agostino Turchi (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3704, c. 399r. Palermo, 22 dicembre 1534).

<sup>42</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, il 16 ottobre 1535. Una quantificazione dei tempi necessari per un'operazione del genere lo si ha con l'operazione finanziaria attivata da Giacomo Menocchi per ottenere, grazie a una cessione di crediti che la sua compagnia vanta nei confronti di terzi, una anticipazione per complessive onze 787.21.14. Per raggiungere questo obiettivo – un vero e proprio "sconto di portafoglio" – si rivolge a Giovanni Bernardini e Vincenzo Guinigi, titolari di un banco a Lucca (M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., p. 148). L'elenco delle cessioni è un indicatore utile per dimensionare la dimensione spaziale della sfera degli affari di Giacomo Menocchi. Escludendo gli interlocutori siciliani il mercante vanta crediti con: Antonio Bonvisio di Londra; Gerardo Bertolini, Bartolomeo Lamfrandini di Firenze; Vincenzo de Angeli di Napoli; Michele Menocchi di Lucca; Tommaso Cambi di Napoli; Romagner di Barcellona. L'atto di cessione porta la data del 16 ottobre ma l'attivazione delle procedure, che coinvolge il mercante lucchese Nicolò Ruchirini, si ha con una lettera datata Lucca 10 giugno 1535 (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3705, Palermo, il 16 ottobre 1535) nella quale si attesta che «magnificus Jacobus Minochi mercator luccensis et civis huius felix urbis Panormi coram nobis pro se et suis olim magnificis consociis sponte cessit et cedit magnificis Johanne Bernardini, Vincencio Guinixi et sociis mercatoribus luccensis et pro eis et eorum ordine virtute et mandato et ad eorum litteras directas ipsi magnifico Jacobo datas Luce die x<sup>o</sup> mensis junii proximo preterito 1535 magnifico Nicolao Ruchirini quoque luccensi absentis me notario stipulante pro eo».

VII  
GONZAGA  
E IL GOVERNO DELLA FINANZA

1. *La “triste” storia del banco Mahona-Menocchi*

La “triste” storia del banco Mahona-Menocchi dura solo cinque anni dal 1545 al 1550, anno del fallimento, ma la sua ricostruzione permette di cogliere in tutte le sue sfumature i diversi aspetti del consolidamento della crisi del modello di funzionamento dei banchi-pubblici del '500. Si tratta di un banco che nasce per supportare l'attività commerciale dei soci e nel quale confluiscono diverse altre società che si occupano principalmente della commercializzazione e dell'esportazione del grano. Una realtà che è condizionata, tuttavia, nel suo operare sulla piazza finanziaria dalle scelte dei suoi referenti politici e, specificatamente, del suo socio occulto il viceré Gonzaga. Una presenza che avrebbe dovuto favorire il decollo della compagnia, ma che in realtà, ne accelera la rovina giacché trascina il banco verso operazioni finanziarie caratterizzate da una presenza sempre più massiccia di “titoli” del debito pubblico, senza che lo stesso abbia le strutture patrimoniali e, soprattutto, tecnico-contabili per gestirle.

La costituzione della compagnia è sancita con atto pubblico del 7 ottobre 1545 per volere dei due soci fondatori Lorenzo Mahona, pisano, e Giuseppe di Girolamo Menocchi, lucchese, ai quali si affianca Antonio Mejavilla per una piccola quota<sup>1</sup>. I conferimenti di capitale

<sup>1</sup> Asp, Nd Antonio Occhipinti, vol. 3711, a data. Il banco deve essere «governato e amministrato dai ditti Lorenzo et Giuseppe et per loro mano indeferentemente». Tuttavia si prevede che i libri e le scritture contabili del banco rimangano nelle mani di

alla società e ai carati in base ai quali dividere profitti e perdite sono sintetizzati nella Tabella 4.

*Tabella 4 - Quote del capitale versato per la costituzione del banco Mahona-Menocchi (1545)*

Soci	Capitale conferito in onze	% Capitale	Carati ripartizione utili o perdite	% Quote ripartizione utili o perdite
Lorenzo Mahona	3600	45	5	45,4
Giuseppe Menocchi	3600	45	5	45,4
Antonio Mejavilla	800	10	1	9,0
<i>Totale</i>	<i>8000</i>		<i>11</i>	<i>99,8</i>

Il banco avrebbe dovuto operare per quattro anni, cioè dal 1 ottobre 1545 al 1 ottobre 1549, ma il 22 marzo 1547 – 2 anni e cinque mesi dopo la costituzione della compagnia – venne deciso di modificare la partecipazione societaria<sup>2</sup>. La scelta di rivedere i patti sociali

Lorenzo Mahona, anche se il Menocchi ha diritto di estrarne copia a spese della compagnia. I capitoli sono stati sottoscritti l'11 settembre, mentre la registrazione negli atti del notaio Occhipinti è del 7 ottobre. In questa stessa data Antonio Mejavilla dichiara di partecipare alla società con una "missa" di onze ottocento con la conseguente rimodulazione delle quote di capitale conferite dai soci. L'ingresso nella società di Antonio è successiva alla stesura della prima versione dei capitoli ed è contestuale alla registrazione dell'atto, infatti, le quote di capitale conferite da parte di due soci principali erano di onze 4000 ciascuno che, successivamente, si riducono a 3600 per fare spazio a Mejavilla che conferisce onze 800. L'inserimento di Mejavilla non è una scelta di Menocchi, bensì di Mahona che con questa quota controlla la maggioranza del capitale della società.

<sup>2</sup> Il testo dei capitoli è conservato agli atti del notaio Occhipinti in due stesure: la prima nel vol. 3756, a data; la seconda, in migliori condizioni di conservazione, nel vol. 3712. Nell'intestazione del rogito si precisa che sono stati redatti nella casa di don Cesare Lanza. Palermo, 22 marzo 1546 [ma 1547] indizione 5. In particolare si attesta che «spettabilis dominus don Cesare Lancea baro Castanie et Trabie et magnificus dominus Anthonius Mejavilla baro grani de tareno baronum, magnificus dominus Laurencius Mahona, magnificus dominus Joseph Minocchi civis huius felix urbis Panhormi et magnificus Hieronimus Turchi mercans Luccensis coram nobis sponte et sollemniter contraxerunt et contrahunt infrascriptam societatem ... Et primo la ditta compagnia devia comenzare al primo de aprili proximo del presente anno quinta indicioni 1547 et durari anni tri proximi sequenti che finiranno al primo di aprili 1550 di fermo et per un altro anno sequente di rispetto ...Item la presenti compagnia si debia intitolare et cognominare sotto nome di Lorenzo Mahona et Joseph Minocchi et aprire et tenere in questa città banco publico sotto il medesimo nome quali debbi essere governato et administrato da li ditti Lorenzo Mahona Ioseppi Minocchi et Girolamo Turchi et per loro mano indifferentemente si debbi dare

non è casuale, ma risponde a un preciso obiettivo: spostare il baricentro del controllo della compagnia verso Mahona, grazie all'inserimento tra i soci di Cesare Lanza, barone di Castania e Trabia, Maestro Portulano del Regno, più volte pretore di Palermo, uomo colto e spregiudicato «espressione di una feudalità emergente»<sup>3</sup>. L'affidamento della direzione tecnica a Geronimo Turco, mercante lucchese, risponde all'esigenza del Menocchi di non perdere totalmente il controllo della gestione della compagnia<sup>4</sup>. L'analisi della ripartizione delle quote di conferimento di capitale alla società sintetizzati nella Tabella 5 mostra come ci si assesti verso nuovi equilibri.

*Tabella 5 - Quote del capitale versato per la costituzione del banco Mahona-Menocchi (1547)*

Soci	Capitale conferito in onze	% Capitale	Carati ripartizione utili o perdite	% Quote ripartizione utili o perdite
Cesare Lanza	2000	25	5	21,7
Antonio Mejavilla	800	10	2	8,7
Lorenzo Mahona	2400	30	7	30,4
Giuseppe Menocchi	2400	30	7	30,4
Geronimo Turco	400	5	2	8,7
<i>Totale</i>	<i>8000</i>	<i>100</i>	<i>23</i>	<i>99,9</i>

complemento con possanza di poterse esercitare in tutte quelle cose licite et honeste alloro ben viste in tutte quelle parte del mondo che alloro parirà et placirà per bene et utile de ditta compagnia". Una specifica clausola contrattuale è dedicata al tema della giurisdizione competente per la soluzione dei conflitti che possono nascere nel corso della vita della compagnia («si naxisse dispariri fra dicti compagni») stabilendo di non ricorrere al giudizio dei Tribunali ordinari - alla curti -, bensì che «per fugiri quilli travagli et spisi di la curti tutti dispariri, si digiano compromettiri in persuni mercantili da eligirsi per omni una di la parti et in casu di discordia dicti compromissarii poczano eligiri uno terzo et si digia stari a quillo che per loro serrà iudicato sotto pena di uncii milli di applicarsi una tercza parti al regio fisco et lo resto a la parti acquiescienti et osservanti».

<sup>3</sup> O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1989, pp. 149-150. Cesare Lanza è accusato tra l'altro di essere il mandante del tentato omicidio di un giurato di Termini

<sup>4</sup> Asp, Nd, Notaio Antonio Occhipinti, vol. 3756, a data. Palermo, 8 aprile 1547. Atto di scioglimento della società per la gestione del banco Mahona e Minochi: «Item che quillo a cui restirà lo ditto banco sia tenuto a pagari a Geronimo Turchi al primo de settembre proximo scuti seicento d'oro czoè scuti cincocento per danni et interessi di havirilo facto veniri di Lucca in Palermo per governari la compagnia facta fra ipsi Lorenzo, Joseph, Geronimo, don Cesare Lancza et Antonio Mijavilla la quali appi effettu et al presenti si resolvì et scuti cento per dispisi per havirisi venuto di Lucca in Palermo et di ritornansindi a casa sua in Lucca».

Il capitale conferito nella compagnia rimane attestato su onze 8000, mentre si opera una diversa ripartizione dei venti “carati”, del valore unitario di onze 400 e, grazie all’ingresso di Cesare Lanza, si ridisegna l’assetto societario comprimendo sempre più il ruolo del Menocchi. Dal confronto dei dati della Tabella 4 con quelli della Tabella 5 emerge che l’ammontare delle quote di partecipazione dei due soci di riferimento della compagnia – Mahona e Menocchi – subisce una riduzione da 3600 a 2400 onze.

Questi dati offrono ulteriori elementi di riflessione per evidenziare la pressione politica che è esercitata nei confronti del Menocchi. Nella prima società il Mahona, con Mejavilla, conferisce il 55% del capitale contro il 45% del Menocchi; nella seconda Mahona, con Mejavilla e Lanza, conferisce il 65% del capitale contro il 35% del Menocchi e di Turco. Un ulteriore indicatore dello squilibrio che si è creato nella compagnia dopo appena due anni di attività è dato dalle quote di ripartizione degli utili: nella prima compagnia al Mahona e Mejavilla spetterebbe il 54,4 dei guadagni contro il 45,4 del Menocchi; nella seconda al gruppo Mahona spetterebbe il 60,8% contro il 39,1% del Menocchi e Turco<sup>5</sup>. Questo nuovo assetto societario mette in discussione il ruolo del Menocchi che si trova a dovere operare in una situazione nella quale assume una posizione di subordinazione nel contesto del “partito” (operazione finanziaria) delineato dal Gonzaga in un’ottica che travalica la Sicilia e si proietta verso il ducato di Milano.

I dati esaminati mostrano il progressivo consolidamento delle posizioni del Mahona negli assetti societari a scapito del Menocchi. Una realtà che è inversamente proporzionale alle reali disponibilità

<sup>5</sup> Asp, Nd, Notaio Antonio Occhipinti, vol. 3756, a data. Palermo, 1547, marzo 22. «Item che finito il tempo de la presenti compagnia si debbi pagare ad omni uno che havesse di havere del banco et di essa compagnia in dinari contanti et cossi ancora di negocii che havessero fatto con li loro commettenti et del meglio et più netto che vi sarà in dinari et mercancii cavarni di poi le misse di omni uno per la rata supraditta et li utili che nostro signore haverà dato partirli in questo modo czoè che tutto lo utili et avanzose ne debia fare ventitrè parti di li quali il prefato don Cesare debia avere cinco parte, il prefato Antonio Mejavilla doi parte, il prefato Lorenzo setti parti, il prefato don Joseph altri sette parti et il prefato Gerolamo doi parti di patto et di accordo perché li supraditti vantaggi che si fanno a li supraditti Lorenzo, Joseph et Gerolamo sonno fatti per vantaggio de li fatighi di loro persone et si danno ci fosse, che Dio non placza, si habia il danno di partire secondo li rati sopradetti che omni uno di loro ha posto in la presenti compagnia di pacto czoè di scuti vintimilia ogni una per la rata sua di missa».

finanziarie dei soci. Menocchi ha dietro di sé la forza della finanza lucchese, Mahona apparentemente rappresenta solo se stesso: in realtà è un prestanome di un socio occulto. L'inchiesta del visitatore Diego de Cordova permette di individuare questo socio nella persona del viceré. Convinzione ampiamente diffusa fra i contemporanei, come si ricava dalla lettura degli *Avvertimenti* di Castro, il quale afferma:

contro del quale sul finire del quarto anno del suo governo si cominciarono a scoprire molte fastidiose malignità, perché gl'imputavano che avesse parte nel banco che in quel tempo avesse aperto in Palermo Francesco Maona, fratello di Giovanni, segretario confidentissimo di quel Signore, aggiungendo che col mezzo di quel banco fraudava li proventi delle tratte de' frumenti, che partecipava nei cambij della Corte, ch'entrava nei partiti, che si facevano per le necessità del Patrimonio, et che gli offitij si vendevano pubblicamente. Le quali malignità ebbero forza di fargli venire addosso la violenta sindacazione di don Diego de Cardona (sic), il cui procedere, pieno d'insolentia e di poco rispetto, sforzò quel buon cavaliere a far contra di detto sindacatore quei risentimenti che meritavano li suoi portamenti. Et sebben quella sindacazione non impedì l'andata sua al governo di Milano, per la necessità che hebbe l'Imperator della persona del Signore don Ferrante dopo la morte del Marchese del Vasto; aperse nondimeno la porta alla seconda sindacazione procuratagli dal Signor Cardinale di Granvela, et eseguita da don Francesco Pacecco e da don Bernardo de Bolea, la quale sindacazione fu la più accurata che mai si facesse, et accozzando le cose di Sicilia con quelle di Milano hebbe quel fine che si sa<sup>6</sup>.

Incrociando l'annotazione del visitatore con l'assetto societario della compagnia (Tabella 5) si ha la riprova che le accuse rivolte a Ferrante Gonzaga di essere il socio occulto del banco Menocchi sono vere: Mahona è il fratello di Giovanni segretario particolare del Gonzaga, Cesare Lanza e Antonio Mejavilla sono le persone alle quali il viceré ha affidato la realizzazione di un "partito" per speculare sul debito pubblico del regno di Sicilia utilizzando le linee di credito messe a disposizione del predetto banco.

<sup>6</sup> *Avvertimenti di don Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna quando andò viceré in Sicilia*, a cura di A. Saitta, Roma, 1950, p. 44. In una lunga nota (pp. 86-87) il Saitta tenta di ricostruire il ruolo del Mahona in questa vicenda sottolineandone che governava gli affari finanziari del Gonzaga. Anche con i pochi dati che ha a disposizione non solo ne intuisce il ruolo chiave che gioca nei "partiti" siciliani, ma anche sottolinea che a Milano è al centro del conflitto tra la segreteria personale del governatore Gonzaga e la cancelleria segreta formata da funzionari milanesi. P. Burgarella e G. Fallico (a cura di), *L'Archivio dei visitatori generali di Sicilia*, cit., p. 32.

## 2. Il “partito” del “tari sulla tratta”

L'annotazione del visitatore dalla quale risulta che il Gonzaga, utilizzando il banco Mahona-Menocchi, partecipa ai «partiti che si facevano per le necessità del Patrimonio» trova un puntuale riscontro nella quotidiana esperienza di governo del viceré. Si tratta di una vera e propria indagine patrimoniale condotta attraverso le scritture contabili sequestrate proprio al banco Mahona-Menocchi e al notaio Occhipinti. I coadiutori analizzano i cinque volumi di scritture di banco sequestrati<sup>7</sup>, elaborando diverse schede informative, nelle quali si evidenziano i rapporti che il viceré ha attivato con i mercanti, con i banchieri e con la classe dirigente siciliana.

Il dato che emerge è che il Gonzaga è un protagonista del mercato finanziario. I suoi interventi sono molto articolati e presuppon-

<sup>7</sup> Ags, Vi, Sicilia legajos 152/11, partidas sacadas de libros de diversos bancos y mercaderes relacionadas con asuntos de la visita. L'elenco del materiale sequestrato è allegato all'interno del volume nelle schede relative alle partite evidenziate e dimostra che i visitatori e i loro collaboratori, conoscitori delle tecniche contabili, hanno fatto un intervento mirato acquisendo il libro mastro, il manuale e il libro giornale. Particolare attenzione è posta nella descrizione dei volumi acquisiti identificati sia con l'indicazione dell'aspetto esteriore, sia con la trascrizione della prima e dell'ultima partita registrata in ciascuno. In concreto si utilizzano le tecniche di descrizione di un manoscritto con l'indicazione dell'*incipit* e dell'*explicit* come si può ricavare dalla lettura del testo: «In primis uno libro del banco di Maona et Minochi grandi coperto di coyro russo numerato di carti seychentochinquantachinco (655) et la ultima partita di li ditti conti et in lo midesmo folio di unzi 23 et grani sey incomenza 1547 v indicioni Regia Corte per conto di Vincenzo di Accomando et la prima partita del ditto libro 1546 v indicioni incomenza videlicet bilanzo di lo libro di n. 1 di onze 176.10.2, et la ultima in dicta facie folio predicto partita di tari 8 grani 8 et incomenza a ditto pro Vincencio Daschano a folio 655 in quaterno primo pel qual libro è signato di n. 2; item uno libro nominato manoale de n. ij cuperto di coiro russo incomenza a essiri scripto cum cunti a carti 13 in dreto in branco cui una partita onze 86 di Simoni Curradino et finixi la ultima partita a carti 992 incomenza la partita Paulo Valdaura devi haveri a di 28 di majo per resto di onze 304 tari 23 e grani 3; item un altro libro coperto di pergameno nominato intrata - uxita di n. 2 incomenza la prima partita tari 7 a don Blasco Barresi tari 7 a prima carta et finixi a carti 413 la ultima partita da Antonino Bonfiglio tari 15 per sua da Ioanni Relexi per me Zama tari 15; Item un altro libro coperto di parchi mino incomenza la prima carta una partita mercordi a di primo de settembre a fra Georgi Vignoni onze 336.20 et finixi la ultima partita a carti 506 onze 67 de n. 2; item un altro libro lo più grandi cuberto di coiro russo d n. 2 incomenza la prima partita scripta a carti 12 indriero in branco la ditta partita incomenza Joanni Bonoajuto de onze 7.27 grani 2 et finixi a carti scripti 1447 la ultima partita una unza tari 20 a Joanni La Franchina».

gono una comprensione molto avanzata dei nuovi equilibri che si stanno creando nel mondo della finanza. Infatti, specula sul debito pubblico; rastrella capitali sul mercato delle soggiogazioni; controlla il prezzo del frumento, sia decidendo l'imposizione fiscale tramite il prezzo delle tratte di esportazione, sia affidando a uomini di sua fiducia i magazzini pubblici dei cereali presso i più importanti caricatori del Regno<sup>8</sup>.

Uno dei casi più eclatanti che l'indagine dei visitatori fa emergere è l'operazione di speculazione finanziaria messa in atto dal Gonzaga per acquisire quote di debito pubblico che ricolloca sul mercato speculando sul differenziale di interesse. L'attenzione del viceré si focalizza sulle quote dei "titoli di debito pubblico" legati all'imposizione di un tari aggiuntivo sul prezzo della tratta (permesso di esportazione di una salma di grano) corrisposto dai mercanti che acquistavano cereali da portare all'estero, deliberato dal parlamento siciliano nel 1540<sup>9</sup>. L'aumento del prelievo fiscale sull'estrazione dei cereali è giustificato dalla necessità di avere le risorse finanziarie necessarie per riscattare il patrimonio reale alienato per far fronte al lievitare delle spese militari per la guerra contro gli Ottomani. La manovra finanziaria si concreta nella suddivisione del tari in venti quote (20 grani) e, in seguito, nella capitalizzazione di tale gettito fiscale e la sua collocazione sul mercato del credito.

L'espansione del volume delle esportazioni dei cereali che caratterizza il decennio che va dagli anni '40 ai '50 del '500 garantisce non solo un consistente gettito fiscale, ma anche una puntuale remunera-

<sup>8</sup> Ivi. Dal libro del banchiere Mansoni «nominato manuale n. 10» si ricava che «appare in ditto libro folio 597 haviri pagato ditto Mahona o. 200 a la Regia corte per la ampliamenti di lo officio di masagneri di la Licata come appari a li atti di notaro Antonio Occhipinti die x marciij 1543 prime indicionis», mentre nel giornale a foglio 147 e nel libro detto "note" a foglio 350 del medesimo banchiere si ricava che Carlo Galletti ha accreditato al Mahona onze 100 «in cunto di la pahatura di lo masageno et introyto di dinari novi di la Licata».

<sup>9</sup> *Parlamenti generali del Regno di Sicilia dall'anno 1446 sino al 1748*, ristampa anastatica dell'edizione Palermo 1749, Messina 2002, p. 233. Parlamento del maggio del 1540 nel quale si stabilisce che, per potere disporre delle somme necessarie a riscattare il patrimonio reale alienato, «si pozza imponere pro ista vice tantum et non ultra uno tari per tratta zoè da pagarisi tanto per ogni salma di formento, quanto per ogni di salmi d'orgio et di ligumi che si extrahiranno per fora Regno per qualsivoglia caricaturi et locu tantu di lo regio demanio comu di baruni tanto alienato comu non alienato, tantu privilegiatu comu non privilegiatu nemine exempto et che lu dittu tari si pozza la regia curia vindiri ad sui libitum voluntatis etiam in perpetuum».

razione delle rendite delle “quote” (grani) del tari aggiuntivo sulle tratte collocate sul mercato. Il Gonzaga nella primavera del 1546 decide di speculare sulla differenza dei valori di mercato delle predette “quote” tra emissione e valore corrente. La manovra speculativa si articola su due fasi distinte.

La prima Corte prevede:

- il subentro del Gonzaga alla Regia Corte nei diritti sui 5 grani o “quote” del “tari” deliberato dal Parlamento del 1540<sup>10</sup>;
- la “ricompra” contestuale delle corrispondenti quote di “grani” già collocate sul mercato ma soggette al patto di “retrovendita” utilizzando una linea di credito di scudi 40000 aperta presso il banco Mahona-Menocchi<sup>11</sup>;

<sup>10</sup> Asp, Nd, Notaio Antonio Occhipinti, vol. 3711. Palermo, 30 marzo 1546, ind. 4. La Regia Corte, con il parere favorevole del Sacro Regio Consiglio, determina che «illustrissimus, magnificus et excellentissimus dominus emptor principalis [Gonzaga] pro dicto iure granorum quinque succedat in locum dicte regie Curie» in modo che il viceré «habeat et habere debeat dictum ius granorum quinque pro qualibet salma». Il viceré è rappresentato nell'atto dal suo procuratore, e suo segretario particolare, Giovanni Mahona. Nell'atto sono inserite alcune clausole rivolte a garantire che le estrazioni in esenzione di tratta siano contenute enumerando i casi possibili e prevedendo che la Regia Corte, in caso che sia costretta a superare le aliquote esenti prefissate, assuma a suo carico ogni eventuale diritto fiscale. In particolare si specifica che nel caso in cui la regia Corte debba estrarre del grano «pro municionibus et armata» lo potrà fare soltanto sino all'ammontare di salme 3000 all'anno, esentate dal pagamento del relativo diritto, mentre tutte le altre saranno soggette allo specifico prelievo fiscale, comprese le assegnazioni a favore dell'isola di Lipari e della Religione Gerosolomitana. Si aggiunge, inoltre, che nell'eventualità il sovrano assegni il diritto di estrazione a qualsivoglia altro soggetto in esenzione «de dicto iure tarenis», la regia Corte sia tenuta a liquidare, a suo danno, l'importo del diritto de 5 grani. L'atto ha ricevuto l'avallo del Sacro Regio Consiglio costituito da: Francesco Lo Bosco, barone di Baida, Vicari e Misilmeri, regio Luogotenente del Regno; Pietro Paolo de Grimaldis, Francesco Provinciali e Francesco di Napoli giudici della Magna Regia Corte; Jacobo Abbate, Giovanni Sollima, Pietro de Agostino e don Giuseppe Sanchiesta Maestri Razionali.

<sup>11</sup> Ivi. Per rendere esecutivo il “partito” sono necessari scudi 40000 (onze 16000) che il viceré, con il voto favorevole del Sacro Regio Consiglio, ottiene dal banco Mahona-Menocchi per destinarle al riscatto delle quote dei “5 grani”. La lettura della predetta clausola è illuminante per chiarire i meccanismi utilizzati dal Gonzaga per gestire il “partito” dei “5 grani”. In particolare si afferma che: «prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus vicerex cum voto et consensu dicti sacri regii Consilii dixit et fatetur habuisse et recepisit ab ipso domino emptore principale per bancum magnificorum Laurencii Mahona et Joseph Minocchi et de voluntate ipsius illustrissimi et excellentissimi domini viceregis nomine regie Curie ac pro parte dicte regie Curie solutum infrascriptis personis pro ratis infrascriptis pro reempcione granorum quinque per dictam Regiam Curiam venditorum olim dictis infrascriptis personis videlicet

Ho sintetizzato i dati, ricavati dalle annotazioni dei visitatori, nella seguente tabella che consente di quantificare: l'arco temporale nel quale il Gonzaga opera, l'ammontare delle quote acquistate e i nomi dei venditori<sup>12</sup>. Complessivamente, utilizzando i finanziamenti a breve concessi dal banco Mahona-Menocchi, il viceré impegna un capitale di onze 27200 utilizzando come notaio di fiducia Occhipinti.

*Tabella 6 - Rendita pubblica acquistata dal Gonzaga*

<b>Notaio Occhipinti</b>	<b>Venditore</b>	<b>Capitale in onze</b>
10 ottobre 1545 4 ind.	Grani 3 da Giovanni Sollima	8400
22 gennaio 1546 4 ind.	Grano 1 da notaio Giovan Paolo Lo Monte	2800
30 marzo 1546 4 ind.	Grano 1 da Giovanni Battista de Grimaldo	3200
30 marzo 1546 4 ind.	Grano 1 dall'erede di Perotto Torongi	3200
30 marzo 1546 4 ind.	Grano 1 da Guglielmo Zarba	3200
30 marzo 1546 4 ind.	Denari 3 da Giovanni Iacobo de Urbano	1600
30 marzo 1546 4 ind.	Denari 3 da Pietro de Giardino	1600
30 marzo 1546 4 ind.	Denari 3 dagli eredi di Pietro Galletti	3200
	<b>Totale</b>	<b>27200</b>

scutos octomille heredibus quondam magnifici Perotti Torongi pro reempcione grani unius de summa granorum duorum olim venditorum per Regiam Curiam magnifico domino Joanni Battiste de Grimaldis et per eum venditi dictis heredibus de Torongi, item scutos octomille magnifico Guglielmo Zarba pro reemptione grani unius; item scutos octomille dicto magnifico domino Jianni Battiste de Grimaldis pro reempcione grani unius; item scutos quatuor mille magnifico Petro de Jardino donatario magnifici Joannis Bernardi de Jardino sui patris pro reempcione dimidii grani de summa grani unis venditi olim per Regiam Curiam magnifico Bartolomeo Masbell et eius deputatis et per dictos de Masbell et eius deputatos venditi dicto magnifico Joanni Bernardo, item et scutos quatuor mille magnifico Joanni Jacopo de Urbano pro reempcione dimidii grani».

<sup>12</sup> Ivi. Le partite di banco incrociate con i contratti notarili consentono di ricostruire tutti i passaggi di questi acquisti. Il coadiutore, dopo avere riscontrato le partite contabili, annota nella sua scheda il dato contabile attraverso il quale si dimostra che effettivamente il Gonzaga, per il tramite del banco Mahona che ha anticipato le somme, onze 8400 al Sollima per l'acquisto di rendite sul debito pubblico. Infatti si specifica «appare havere pagato onze 8400 lo ditto illustre don Ferranti a Janni Mahona per altri tanti ditto Mahona pagao a Joanni Sollima per la compra di soy tri grani como appari a li atti di notaro Antonio Occhipinti a li 10 ottobri 4 indicioni 1545; appari in ditto libro foglio 4».

La seconda fase della speculazione è mirata al ricollocamento delle quote riscattate sulla piazza finanziaria di Palermo, grazie alla stipula di soggiogazioni. Anche in questo caso la partecipazione attiva del Gonzaga alla speculazione si ricava dall'esame delle partite contabili del banco Manson<sup>13</sup>.

La peculiarità di questa vicenda sta' nel fatto che il Gonzaga gestisce in prima persona, per il tramite del suo segretario particolare l'intero affare, acquisendo i titoli di debito pubblico e collocandoli sul mercato finanziario siciliano con atti di soggiogazione, obbligandosi, contestualmente, a pagare le rendite quadrimestrali agli acquirenti, garantendole con i propri beni. Il Gonzaga in tal modo diventa l'interfaccia tra i singoli soggiogatari e la Regia Corte. Ne consegue che il viceré deve creare una struttura operativa – una vera e propria “società finanziaria” – alla quale affidare la gestione nel tempo del “partito”. I “nuovi baroni” Cesare Lanza, barone di Castania e di Trabia, e Antonio Mejavilla, «*baronem grani de tareno baronum*», diventano i suoi referenti per questo “partito”. Il Gonzaga, oltre a farli diventare soci del banco Mahona-Menocchi, sul quale grava il compito di garantire il finanziamento dell'intera operazione, ripartisce le responsabilità operative tra i due, specificandone compiti e ruoli in due specifiche procure. Il Lanza deve collocare sulla piazza le quote dei “5 grani” «*in una vel pluribus partitis illis personis et ad illam rationem et pro illis preciiis pro ut melius dicto spectabile domino procuraturi visum fuerit*», con l'obbligo di girare sul banco Mahona-Menocchi tutti gli introiti a scomputo dell'importo dei 40000 scudi del quale si è dichiarato debitore lo stesso Gonzaga<sup>14</sup>. Antonio Mejavilla e suo fi-

<sup>13</sup> Ivi. L'operazione è ricostruita utilizzando sempre le partite contabili di quello che i visitatori definiscono «*cunto di lo illustrissimo et excellentissimo signor don Ferrando Gonzaga principi di Morfetta*» Riporto come esempio la seguente annotazione: «*in libro del banco di Monsuni nominato manuali di n. 13 a fogli 66 appare ditto Mahona haviri havuto di Joseph Joanni Bernardini senza causa onze 300; item onze 900 in novi partiti per diversi per lo imprestito di don Ferranti Consaga*». Un'altra annotazione, ricavata dalla partita annotata a foglio 582 del libro del banchiere Mahona, costituisce l'ulteriore riprova del ruolo determinante che gioca il banco e il socio lucchese Menocchi nella gestione degli affari del viceré. Infatti, si afferma che «*appare ditto Mahona haviri girato o. 9306.3.16 – a la excellencia de illustrissimo signor don Ferranti Consaga et sonno onze 4956.3.16 – como procuraturi rechiputi del ditto illustrissimo da Joseph Minochi, onze 1200 per scuti 3000 li pagaro li Deputati del regno per donativo ad ipso illustrissimo per ultimo parlamento et onze 3150 havuti da diversi persuni come procuraturi del ditto illustrissimo per imprestito*».

<sup>14</sup> Ivi, Palermo, 10 aprile 1546, ind. 4. Nella procura si specifica che il Lanza è autorizzato ad «*vendendum et subiugandum illam summam redditu et quantitatem reddi-*

glio Pietro, hanno, invece, il compito di interagire con gli uffici del Maestro Portulano per garantire la puntuale riscossione delle somme che saranno disponibili ogni 4 mesi «iuxta informaciones officii magistris Portulani»<sup>15</sup>.

tuum in una vel pluribus partitis illis personis et ad illam rationem et pro illis precisiis pro ut melius dicto spettabili domino procuraturi visum fuerit preciaque dictorum reddituum vendendo rum et subigandorum», in quanto «ipsaque precia solvendum magnificis Laurencio Mahona et Joseph Minocchi civibus et pupplici campsoribus huius felicitis urbis Panormi in compotum summe scutorum quatragesima mille in quibus prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus constituens est debitor in dicto banco pro precio granorum quinque de tarenno ultimo loco oblato per Regnum venditorum per Regiam Curiam ipsi illustrissimo et excellentissimo domino costituente». Presenti alla stipula di questo atto in qualità di testimoni sono Giovanni Galegus, Giovanni Mahona, Giuseppe Menocchi e Antonio Carasius. Il Lanza inizia immediatamente a stipulare le soggiogazioni necessarie per rientrare sullo scoperto presso il banco Menocchi. Il 16 aprile 1546 (ivi, a data) il Lanza soggioga a Caterina, moglie di Giovanni Bologna, onze 40 annuali «censuale et rendales, francas, libera set immunes ab omni dono, subsidio collecta, nova impositione, taxa, regio servicio militari et alia qua vis exacione» da pagare «super fruttibus, introytibus et proventibus» del gettito dei grani che si pagano sulle estrazioni di cereali dai caricatori del Regno verso l'estero. Lo stesso giorno (ivi, a data) si stipula un altro contratto con Sigismonda de Bologna vedova di Pietro di Bologna per una soggiogazione di onze 50.18 con le stesse caratteristiche. Sempre nella stessa data (ivi, a data) si stipula un'altra soggiogazione di onze 77.12 a favore degli eredi di Perotto Torongi. Vedove, curatori testamentari, badesse si affrettano a sottoscrivere le soggiogazioni proposte dal procuratore del Gonzaga in quanto le ritengono «sicure» essendo garantite da un gettito fiscale, quale quello legato all'esportazione dei cereali, in quegli anni in forte espansione.

<sup>15</sup> Ivi. Palermo, 10 aprile 1546, ind. 4. La procura è fatta a favore di Antonio Mejavilla, «baronem grani e tarenno baronum» e di suo figlio Pietro ad «petendum, exigendum, recuperandum, recipiendum et habendum ac habuisse et recepisse confitendum granos quinque de summa tarenni oblato per Regnum pro qualibet salma victualium extrahendum per extra regnum». I Mejavilla devono interagire con il maestro Portulano utilizzando le scritture contabili di quest'ufficio per accertare le somme introitate in conto dei "grani" sulle tratte e di versare al Gonzaga quanto riscosso ogni 4 mesi. Notizie sulla famiglia Mejavilla si ricavano dal testamento di Pietro, figlio primogenito e braccio destro del padre Antonio, che muore nel settembre del 1558 (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3721, Palermo, 13 settembre 1558, cc. 16r-19r). Ha sposato nel 1555 Laura, figlia di Mariano Migliaccio barone di Monte Maggiore, che gli porta in dote 11000 fiorini (onze 3200) da restituire in quanto dal matrimonio non sono nati figli. Ha tre fratelli, Baldassare, Vincenzo e Giovan Battista, e una sorella Milia sposata con Agostino Bonacolto. Il figlio naturale Francesco è affidato alla madre Sicilia. Alcuni codicilli del testamento sono dedicati agli affari sui quali si sono costruite le fortune della famiglia e, in particolare, si fa riferimento ai libri contabili nei quali sono registrate tutte le partite degli affari gestite da Pietro precisando che «a tempore mortis dicti quondam [il padre Antonio] usque ad presens sub nomine ipsius domini Petri est detemptus liber cum giornale per dictum magnificum Vincencium [suo

Il collocamento sul mercato palermitano delle quote dei grani dei tari aggiuntivo riscattate si attiva senza indugio. Nella Tabella 7 ho sintetizzato l'ammontare delle soggiogazioni che transitano per il tramite del banco Mahona-Menocchi il cui ammontare alla data del 13 maggio 1550 è di onze 3577<sup>16</sup>.

Tabella 7 - Soggiogazioni transitate per il banco Mahona-Menocchi

Soggiogazioni transitate per il banco Mahona-Menocchi				
Negoziatore	Acquirente	Rata interessi in onze	Capitale in onze	Atto stipula
Cesare Lanza	Giovanni Andrea Maximiano	63.0.0	900.0.0	Occhipinti 28/1/1547 (ind. 5)
Cesare Lanza	Blasco Bonoscontro	28.0.0	400.0.0	Occhipinti 28/1/1547 (ind. 5)
Giuseppe Menocchi	Giovanni Bartolo La Farina	50.0.0	714.8.1 e 1/2	24/4/1548 (ind. 6)
Giuseppe Menocchi	Geronimo Bellacera	70.0.0	1000.0.0	20/6/1548 (ind. 6)
Giuseppe Menocchi	Giovanni Bologna	31.0.0	413.10.0	26/2/1549 (ind. 7)
Giuseppe Menocchi	Gabriele Torongi	10.15.0	150.0.0	7/3/1549 (ind. 7)
<b>Totali</b>		<b>252.15.0</b>	<b>3577.18.1 e ½</b>	

Questi sono soltanto alcuni dei contratti firmati per il tramite dei suoi procuratori. Il Gonzaga ha affidato alla finanza lucchese un ruolo chiave in questo “partito”, che non viene scalfito dall'arresto del Menocchi e del suo prossimo fallimento. Infatti, il Gonzaga, a fronte

fratello] coloris rubei ideo dictus dominus testator declaravit et declarat quod omnia et singula negotia, debiti et crediti descripta in dicto libro rubeo et eius giornale de-tempo per dictum magnificum Vincencium satisfiat super bonis hereditariis dicti condam domini sui patris». Si accenna, anche, ai rapporti di affari con Pelegro Giustiniano, un genovese, suo socio occulto in molti affari, fra cui l'arrendamento di Fitalia, alcuni dei quali si regolano con alcuni atti stipulati contestualmente alla redazione del testamento. In particolare si ricava che Pietro aveva investito parte della dote della moglie Laura in “negotia” con Pelegro dai quali non può rientrare e, pertanto, convince la moglie ad accordare una dilazione per la restituzione (ivi, passim, cc. 1r-5v). Il 15 settembre 1558 si redige l'inventario testamentario dei beni personali di Pietro (ivi, cc. 21r-30r).

<sup>16</sup> Idem, vol. 3715, cc. 651r-653r. Palermo, 13 maggio 1550, ind. 8.

delle difficoltà del banco Menocchi, fa la scelta di spostare i suoi conti su un altro banco lucchese quello dei Cenami<sup>17</sup>.

Questo episodio costituisce un'adequata chiave di lettura per comprendere come il Gonzaga si approcci al governo della finanza pubblica: mette a punto un metodo operativo e relazionale molto articolato, dove interagiscono gli abituali strumenti creditizi legati ai banchi (aperture di credito o cambi), i meccanismi di formazione del debito pubblico (capitalizzazione dei cespiti finanziari della Regia Corte, come i diritti sull'esportazione dei cereali) e le sue ricadute sul tradizionale sistema di raccolta del credito, incardinato sulle soggezioni. Il viceré, con il suo gruppo di agenti, percepisce chiaramente come si evolve il funzionamento delle reti del credito e come interagiscono tra di loro e ne può così sfruttare a pieno le potenzialità. Il Gonzaga riesce a mettere a frutto, certamente in modo spregiudicato ma diretto, l'esperienza dei finanzieri pisani e lucchesi, capaci di rendere ottimale l'utilizzazione dei diversi livelli delle reti di credito operanti sul mercato siciliano.

L'esperienza di governo della finanza pubblica, maturata dal Gonzaga come viceré in Sicilia dal 1535 al 1546, starà alla base del suo agire come governatore di Milano dal 1546 al 1554. Una continuità non solo di metodi operativi, ma anche di uomini, di affari: si gestisce da Milano non solo il "partito" del "tari aggiuntivo", ma anche il trasferimento sul mercato della Lombardia di allume estratto dalle miniere del Messinese. Il braccio operativo sarà sempre il segretario particolare Giovanni Mahona, pisano, che opererà in sinergia con Tommaso Marino e Ottoboni, rampanti finanzieri non milanesi, che controllano pur essi attività bancarie. Come in Sicilia, il loro operato incapperà nella sindacatura dei visitatori, che li accuseranno «di arricchirsi sfruttando le entrate dello stato» approfittando di un processo di ristrutturazione che investe tutto il sistema fiscale e finanziario del ducato<sup>18</sup>. Cesare Mozzarelli legge queste accuse in un'ottica politica di contrasto all'operato del Gonzaga. Infatti afferma:

<sup>17</sup> Ivi, c. 94v, Palermo, 18 febbraio 1551, ind. 9. Ad esempio il pagamento della rendita di onze 70 annuali a favore di Pietro Saladino, effettuato il 18 febbraio 1551 da Antonio e Pietro Mejavilla per conto del Gonzaga, è operato per "apodixa" per il tramite del banco di Martino Cenami.

<sup>18</sup> C. Mozzarelli, *Patrizi e governatori nello stato di Milano a mezzo il Cinquecento. Il Caso di Ferrante Gonzaga*, in C. Mozzarelli, *Antico regime e modernità*, Bulzoni, Roma, 2008, pp. 310-311.

non possiamo ovviamente giurare sulla loro onestà: è probabile che i tre – e lo stesso Ferrante – si siano adeguati al funzionamento normale delle istituzioni pubbliche milanesi (a detta dell'ambasciatore veneziano, tutte piuttosto corrotte). Possiamo, però, essere ragionevolmente certi di una cosa: che le accuse rivolte contro di loro e il Governatore, hanno come fondamento ultimo un'ostilità politica nei confronti del Gonzaga e del suo modo di governare contro i milanesi piuttosto che con loro. D'altra parte, tutti i dati in nostro possesso ci indicano che questa politica è condotta da Ferrante servendosi di uomini a lui direttamente legati ed estranei, nella loro stragrande maggioranza, all'ambiente milanese<sup>19</sup>.

Anche Vittorio Sciuti Russi esprime perplessità ad accettare in modo acritico il quadro fosco di generale corruzione delineato dalle visite, che segnalano come l'apparato giurisdizionale e amministrativo del Regno avesse «stretti rapporti di cointeressenza con l'alta finanza nel settore degli investimenti patrimoniali e della rendita di stato». Infatti, alle critiche rivolte alla struttura contrappone molti altri dati positivi quali «la profonda esperienza amministrativa della burocrazia siciliana, le sue capacità organizzative e la sua efficienza specialmente, nel settore tributario e finanziario»<sup>20</sup>.

Icastica è la descrizione che Chabod fa del Gonzaga nel momento in cui diventa governatore di Milano che ben si attaglia anche al suo governo vicereale:

potente personalità, tempra vera di uomo politico oltre che di militare; voglioso di fare e di muoversi, ambizioso e teso verso l'azione; ricco anche, sin d'allora, di nemici grossi e acri, a cominciare dai Farnese e da Papa Paolo III, e già oggetto nel passato di voci calunniose, alla cui origine stava, unica realtà la risolutezza e la spregiudicatezza del suo procedere, lo stile autoritario e brusco<sup>21</sup>.

La forte personalità del Gonzaga rompe tutti gli equilibri che si erano formati a Milano prima del suo arrivo, provocando la vivace reazione dei gruppi di potere esclusi dai "partiti" da lui attivati, che reagiscono riversando sulla Corte di Carlo V un profluvio di accuse di malgoverno e di ruberie che costringono l'Imperatore a intervenire con una sindacatura. Il Gonzaga riesce a disculparsi dalle accuse,

<sup>19</sup> Ivi, p. 310.

<sup>20</sup> V. Sciuti Russi, *Visita e sindacato nella Sicilia spagnola*, in «4° seminario C.N.R. sull'educazione giuridica», Perugia 15-18 dicembre 1978, pp. 8-9.

<sup>21</sup> F. Chabod, *Storia di Milano nell'epoca di Carlo V*, Einaudi, Torino, 1971, p. 122.

conservando la benevolenza del sovrano e mantenendo a corte una rete di clientele con le quali riuscirà a colpire i suoi nemici<sup>22</sup>.

A Milano come a Palermo la linea di governo scelta dal Gonzaga nei confronti dei particolarismi locali, della feudalità e delle fazioni passa attraverso una nuova strategia, incentrata sulla gestione della finanza pubblica, con il coinvolgimento di uomini “nuovi” in grado di interpretarla e, soprattutto, di gestirla.

### 3. *L'asse Milano-Lucca-Palermo*

Il Gonzaga, insediatosi a Milano, non demolisce la rete di interessi economici e finanziari costruita in Sicilia, anzi la potenzia, la coordina con la realtà lombarda e ne affida la direzione alla sua segreteria milanese che opera nel «camarino sive audience secrete» del governatore. Una segreteria molto bene organizzata e strutturata, nella quale si fondono le esperienze della finanza con quelle della politica. Infatti, accanto al Mahona, che ha la responsabilità politica della gestione, opera Nicolò Bernardini, un esponente della finanza lucchese che è definito come «magister domus et thesaurarius illustrissimi et excellentissimi principis domini don Ferdinandi de Gonzaga»<sup>23</sup>. Nicolò riveste un ruolo chiave all'interno della corte del Gonzaga non solo per la gestione del suo patrimonio personale, ma anche perché diventa il punto di riferimento dei banchieri lucchesi che operavano nelle più importanti piazze finanziarie europee. Uno snodo utilizzato dal Gonzaga non solo per collegarsi con la rete finanziaria lucchese, ma anche per intrattenere rapporti privilegiati con la repubblica di Lucca anche nel momento in cui il legame con Carlo V diventa difficile. Per valutare il ruolo svolto da Nicolò alla corte del Gonzaga, basta leggere quanto scrive Marino Berengo sull'impegno profuso dal Bernardini per tentare di salvare la vita al Gonfaloniere Burlamacchi, reo di essersi messo a capo di una congiura contro il governo di Cosimo Medici:

non di tutte le pressioni esercitate dai lucchesi ci è giunta diretta testimonianza, ma il loro segreto lavoro trapela da tutti i documenti: «molti lucchesi, Buonvisi et altri mercanti, hanno scripto in raccomandazione», comu-

<sup>22</sup> C. Mozzarelli, *Patrizi e governatori* cit., p. 317.

<sup>23</sup> Asm, Notarile, filza 7911, notaio Niccolò Vignarca q. Angelo, Milano, 2 agosto 1548, ind. 6. Si ringrazia la collega Giovanna Tonelli per aver reperito nell'Archivio di Stato di Milano gli atti notarili prodotti dai procuratori del Gonzaga.

nicava il Vinta, già verso la metà di settembre; e poi alle influenti richieste di quei banchieri, che con una fitta rete coprivano tutta Europa, pronti a sovvenire l'uno o l'altro Stato, l'uno o l'altro partito, e a quelle del Doria e d'altri, si aggiunse alla stessa corte di don Ferrante la sua decisiva influenza del suo maggiordomo, Nicolao Bernardini, cognato del Burlamacchi e infaticabile sostenitore dei suoi compatrioti in ogni occasione<sup>24</sup>.

Il Gonzaga affida al Bernardini il ruolo di "amministratore delegato" della "finanziaria" creata per il governo della rete dei suoi affari che copre molteplici piazze italiane. Questo dato emerge chiaramente dalla "promissio", formulata da Nicolò nell'agosto del 1548 per recarsi in convalescenza a Lucca, nella quale si impegna, prestando fideiussione garantita da tutti i suoi beni, a presentare i conti della sua amministrazione in qualsiasi momento, poiché

plura negocia et diversa gesserit et administraverit pro predicto excellentissimo don Ferdinando et teni in regno Sicilie ultra farum quam in regno Neapolis citra farum et in civitate Mantue nec non in civitate et dominio Milani et alibi<sup>25</sup>.

Poche righe che mostrano la complessità del progetto finanziario del Gonzaga che opera in un contesto integrato che comprende la Sicilia, il Napoletano, Milano e Mantova.

Una complessità che è gestita non solo da un responsabile finanziario, ma anche da una struttura operativa di segretari alla quale sono affidati degli specifici compiti con riferimento alle diverse aree geografiche dove sono presenti gli interessi del Gonzaga. I segretari che si occupano della Sicilia sono due: Giovanni Mahona e il «reverendus et magnificus dominus frater Jacobus Arigonis de Bardelonis,

<sup>24</sup> M. Berengo, *Nobili e mercanti* cit., pp. 212-213. Il Gonzaga in un primo momento sostiene la tesi lucchese della pazzia e, quindi, si pronuncia a favore dell'opportunità di commutare la condanna a morte del Burlamacchi in una pena detentiva. Le congiure di Giulio Cibo e dei Fieschi e la convinzione, maturata all'interno della classe dirigente lucchese, dell'indifendibilità della posizione del Gonfaloniere nei confronti di Carlo V, rende ineluttabile successivamente la decisione del governatore di dar corso il 14 febbraio 1548 in una piazza di Milano alla condanna (ivi, pp. 217-218).

<sup>25</sup> Asm, Notarile, filza 7911, notaio Nicolò Vignarca quondam Angelo, Milano, 2 agosto 1548, ind. 6. Bernardini s'impegna, portando «in obligacione generale etiam bona omnia existentia tam in regno Sicilie quam in civitate et dominio Luce et alibi ubicunque reperiantur», «ad omnem requisitionem, predicti illustrissimi principis heredumque et successo rum quorumque faciet et reddet rationem omnium et quorumcumque negotiorum gestorum per ipsum Nicolaum seu alias personas eius nomine».

eques divi Joannis Jerosolomitani». Due personaggi che conoscono bene la Sicilia e che hanno significativi collegamenti personali con l'isola, in quanto Giovanni è il fratello del Mahona che ha aperto a Palermo banco con il Menocchi, mentre Iacobo Bardellione è il percettore della Commenda palermitana di San Giovanni la Guilla<sup>26</sup>.

Uno scenario di ricerca molto promettente, che in questa sede mi limiterò a esplorare limitatamente al funzionamento dell'asse Sicilia-Milano nel biennio 1547-1548, per delineare il meccanismo della struttura operativa costruita dal Gonzaga e il suo *modus operandi*.

Il Gonzaga si muove con grande accortezza a Milano entrando in sintonia con i bisogni di alcuni settori protoindustriali lombardi ai quali garantisce la fornitura di due prodotti, l'allume e il vetriolo (acido solforico), provenienti dalla miniera di cui ha avuto la concessione da parte della Regia Corte in Sicilia<sup>27</sup>. La creazione del canale di distribuzione di questi prodotti è affidata al suo segretario Giovanni Mahona, che deve stipulare i contratti per «mercato conducendo quasque quantitates aluminis et vetrioli ex Sicilia Genuam et ex Janua Milanum»<sup>28</sup>. Genova e il suo porto costituiscono lo snodo per la gestione del sistema dei trasporti che collega la Sicilia con la Lombardia: il mercante Giuliano Salvago è l'agente del Gonzaga nel porto genovese, che cura sia la ricezione della merce imbarcata, sia l'istradamento delle stesse con mulattieri verso Milano. Ai genovesi si affida anche la gestione della miniera, come si ricava dalla lettura della procura stipulata a favore del mercante genovese Francesco Giustiniano che vive nella città di Messina<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> A. Giuffrida, *La Sicilia e l'Ordine di Malta* cit., pp. 103-109. Iacobo è riuscito ad acquisire la commenda di San Giovanni la Guilla, resasi vacante per la morte di Pietro Baylin, grazie all'intervento del viceré Gonzaga che non esita di entrare in conflitto con il Gran Maestro dell'Ordine di Malta e con il suo rappresentante in Sicilia fra' Giorgio Vagnon. Le spese giudiziarie relative all'azione promossa dal Bardellione sono coperte grazie a un prestito ricevuto dal banco Mahona-Menocchi.

<sup>27</sup> Dati interessanti che dimostrano l'attenzione del Gonzaga e del suo gruppo di collaboratori, alle necessità della proto-industria lombarda che ha bisogno di allume per fissare le tinture sui panni e di acido solforico sia per realizzare il colore nero sia per la metallurgia.

<sup>28</sup> Asm, Notarile, filza 7911, notaio Niccolò Vignarca quondam Angelo, Milano, 16 maggio 1548. Il contratto, che il Salvago sottopone al Mahona per la ratifica, prevede che il servizio sia affidato ai trasportatori fratelli Oliveri del Burgo i quali, a loro volta, si impegnano a portare l'allume e il vetriolo da Genova verso Milano e Pavia.

<sup>29</sup> Asm, Notarile, Giovanni Giorgio Casteni quondam Giovanni Pietro, filza 7873, Milano, 24 febbraio 1548, ind. 6. Giustiniano è designato «ad regendum et gubernandum et

La gestione degli aspetti finanziari dell'attività del Gonzaga in Sicilia, anche dopo il suo spostamento su Milano, rimane saldamente nelle mani lucchesi e specificatamente del Menocchi, al quale si affida con procura del 24 febbraio 1549 la gestione della miniera di allume sita in territorio messinese e l'amministrazione del "partito" dei "grani dieci"<sup>30</sup>. Il Menocchi, mentre non si attiva per la gestione della miniera, comincia a collocare sul mercato del debito pubblico le rendite del "tari aggiunto" acquistate dal Gonzaga entrando in conflitto con lo scomodo socio Mahona, con il quale ha in corso un contenzioso in merito al controllo della gestione del banco. Al di là dei complicati percorsi formali e delle clausole di salvaguardia che le parti mettono in campo per far fronte agli impegni assunti con il Gonzaga si percepisce, leggendo le formule giuridiche adoperate dal notaio, la difficoltà del Menocchi nel gestire il rapporto finanziario con il Gonzaga tramite il Mahona<sup>31</sup>.

*manutenendum regique gubernari et manuteneri faciendum lumeria seu locum aluminis quam et quem pefatus illustrissimus et excellentissimus dominus constituentes habet in regno Sicilie ultra farum cum suis officinis, instrumentis et alluminibus in ea existentibus.*

<sup>30</sup> Ivi, a data. Il Menocchi fa registrare la procura agli atti del notaio Occhipinti (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3714, Palermo, 14 marzo 1549, ind. 7) in quanto opera sul mercato finanziario stipulando delle soggiogazioni e ha necessità di specificare che ha ricevuto mandato dal Gonzaga di gestire «granos decem quos pefatus illustrissimus et excellentissimus dominus constituens habet, tenet, percipit et possidet anno quolibet super extracionibus dicti regni Sicilie pro qualibet salma victualium extrahendorum ex dicto regno Sicilie per extra regnum».

<sup>31</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, a data. Una battaglia surreale che le parti avverse combattono anche con dichiarazioni "pro veritate" da registrare presso un notaio. Un esempio lo si ricava dalla lettura di due atti redatti il 14 marzo 1549. Con il primo il Menocchi, quale procuratore del Gonzaga, soggioga ad Antonio Sansone una rendita di onze 37 annue sul gettito dei grani dieci delle tratte specificando che il capitale di onze 528.17.4 (l'interesse per la capitalizzazione è fissato al 7%) deve essere pagato al governatore di Milano per il tramite del banco Mahona-Menocchi; con il secondo Lorenzo Mahona precisa che la ditta Mahona-Menocchi esiste ancora sebbene lui dal 1 settembre non partecipi alla gestione del banco. Il pagamento del censo sarà onorato da lui «pro computo banci et nove societatis» nonostante sia stato formalmente addebitato nel conto del Gonzaga, e che si impegna «omni futuro tempore servare indemnem, indemnes, indemniam penitus et sine damno» il governatore di Milano nei confronti delle obbligazioni derivanti dalla predetta soggiogazione. L'atto del Mahona è registrato subito dopo quello stipulato dal Menocchi e si percepisce l'esigenza di garantire gli interessi del Gonzaga che potrebbero essere danneggiati dalla disputa in corso. Infatti, si precisa che «spettare et pertinere ad dictum magnificum Laurentium pro computo banci et nove societatis ipsius magnifici Laurentii dictumque dominum don Ferdinandum nullum participium, comodum nec incomodum habere non obstante supradicto contractu subiugatorio pretiumque supradictorum red-

Il Gonzaga tiene sotto controllo i suoi affari non soltanto con la struttura operativa della sua segreteria, ma anche attivando un controllo contabile-amministrativo sull'operato dei suoi agenti sparsi per l'Italia, affidandosi a un "mercante-ispettore" che ha ampi poteri di sindacatura. Una di queste visite ispettive è affidata nel 1548 al mercante savonese Nicola Ferufimi. Gli obiettivi dell'ispezione sono fissati nei capitoli allegati alla procura: revisione dei conti di Blasio Signorini che gestisce la miniera di allume nel territorio messinese e i feudi di San Gregorio della badessa di Santo Zarzo e Barda di San Basilio; verifica dello stato del "partito dei 10 grani" gestito dal Menocchi a Palermo<sup>32</sup>; esame della contabilità degli "ufficiali e ministri" che amministrano il principato di Molfetta e il ducato di Ariano nel regno di Napoli<sup>33</sup>.

Il Gonzaga ha la capacità di percepire che il governo della finanza diventa uno dei più importanti strumenti di condizionamento della politica e che le battaglie si combattono non solo sul campo di battaglia, ma anche sulle più importanti piazze finanziarie europee. Durante il suo governo in Sicilia fa la scelta di stringere un'alleanza con la finanza lucchese per cercare di contenere la pressione sempre più forte dei genovesi. Spostandosi a Milano si rende conto che i lucchesi non riescono a reggere il conflitto con la finanza genovese ed elabora una strategia articolata che lo porta da un lato a consolidare a Milano un'alleanza con i finanziari genovesi Giovanni e Tommaso Marini<sup>34</sup>, mentre dall'altro cerca una soluzione per evitare che il collasso del caposaldo lucchese a Palermo lo possa danneggiare.

ditum fuisse devolutum de computo dicti domini don Ferdinando ipsi magnifico Laurencio predicta nova societate».

<sup>32</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3714, Palermo, 17 gennaio 1549, ind. 7. Il Ferrofino al termine del suo lavoro di revisione dichiara che i conti presentati dal Menocchi contengono degli errori e, dopo un attento ricalcolo e una revisione, contesta la determinazione del debito da attribuire al principe di Molfetta in onze 5803.6.12 - e lo ricalcola. I conti analitici non sono allegati all'atto, ma si specifica che la partita dell'introito ammonta a onze 12746.8.8 - mentre quella dell'esito è di onze 13760.9.6 -, pertanto il reale debito del Gonzaga nei confronti del Menocchi sarebbe limitato a onze 1016.0.17.

<sup>33</sup> Asm, Notarile filza 7911, Notaio Nicolò Vignarca quondam Angelo, Milano, 15 ottobre 1548.

<sup>34</sup> F. Chabod, *Storia di Milano* cit., pp. 346-349. Gonzaga utilizza i Marini per la gestione delle risorse finanziarie del ducato in un articolato progetto legato non solo ai prestiti, ma anche all'appalto del sale e della riscossione delle imposte, tuttavia tenta sempre di porre un argine all'espansionismo finanziario di Genova coinvolgendo anche gli stessi Marini. Tommaso Marini «fu messo al bando da Genova "por un memorial que hallaron que havia dato en tiempo que governava don Fernando de Gonzaga en la qual se tractava de la manera que la Republica de Genova se podria govarnar despues de muerto el principe Andrea Doria"» (ivi, p. 346, nota 1).



VIII  
IL COLLASSO  
DEL NODO LUCCHESE

1. *L'imposizione di una mediazione*

La nomina di Gonzaga a Governatore di Milano nel maggio del 1546 e la sua partenza dal Regno dove stava per arrivare il nuovo viceré Vega<sup>1</sup> rimescolano tutte le carte e gli equilibri sul mercato finanziario siciliano. Menocchi vuole approfittare di questa novità per liberarsi di un socio scomodo e riacquistare la propria autonomia gestionale anche nei confronti del Gonzaga. Un'illusione che perseguirà con testarda convinzione sino a giungere al fallimento, dopo una resistenza passiva consumata tra perizie contabili, mediazioni, contratti firmati e dopo pochi giorni disattesi; non mancano le minacce di attivare procedimenti giudiziari per mettere sotto sequestro i beni posseduti a Lucca. Il conflitto si consuma tra il "partito" del Gonzaga, rappresentato dal Mahona e supportato dal Lanza e da Mejavilla con il sostegno tecnico del notaio Occhipinti, contrapposto al Menocchi, sostenuto da Vincenzo Nobile, uno

<sup>1</sup> G. E. di Blasi, *Storia cronologica de' Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia*, vol. II, Edizioni della Regione siciliana, Palermo, 1974, pp. 90-92. Il Gonzaga si allontana da Palermo l'11 maggio 1546, nominando come Presidente del Regno Ambrogio Santapau, Marchese di Licodia, recandosi a Ratisbona per incontrare Carlo V. Il suo successore Vega è nominato il 24 dicembre 1546 e giunge a Palermo negli ultimi giorni del mese di maggio 1547 (esecutoria registrata a Palermo il 31 maggio 1547).

dei più carismatici rappresentanti della nazione lucchese a Palermo<sup>2</sup>.

L'importanza che il Gonzaga attribuisce al caso Menocchi si ricava dal fatto che, per gestire al meglio la crisi, si sposta da Milano a Palermo, dove convoca le parti e alla sua presenza obbliga a firmare un atto per il rilancio del banco. Inoltre, estromette il Menocchi dalla trattativa obbligandolo a firmare una procura a favore del Nobile, che diventa garante dell'operazione. Il Gonzaga, che riceve in una villa palermitana<sup>3</sup>, non lascia nulla al caso o a un procuratore poco accorto, ma controlla personalmente tutti i passaggi dell'operazione, con un triplice obiettivo:

- l'annullamento dell'accordo, stilato il 30 luglio 1548, per la partecipazione finanziaria di Mahona e Menocchi al costituendo banco Ottobono Lomellino, in modo da impedire che si possa saldare un'alleanza con la finanza genovese;
- la stipula di una transazione tra i due soci per liquidare tutte le pendenze contabili e compensare crediti e debiti della precedente società;
- la costituzione di una nuova compagnia con l'obiettivo non solo di mantenere in vita il banco, ma soprattutto di utilizzarlo «ad mercimoniandum».

Il giorno dopo, cioè il 4 gennaio 1549<sup>4</sup>, il Nobile, come procuratore del Menocchi, firma con Lorenzo Mahona l'accordo che avrebbe dovuto chiudere l'arbitrato, richiesto in data 23 novembre 1547, mirato a dirimere le difficoltà sorte per lo scioglimento del banco. Il nucleo centrale dell'accordo è costituito dall'impegno di Menocchi di versare al Mahona onze 25000 per compensare tutte le loro partite in sospeso e chiudere l'annoso contenzioso. Il concordato prevede un calendario minuzioso dei pagamenti delle rate necessarie per onorare gli impegni presi<sup>5</sup>. Il principe di Molfetta, inoltre, vuole che il con-

<sup>2</sup> Vincenzo Nobile è uno dei più ricchi mercanti lucchesi che operano a Palermo che sta tentando di introdurre a Palermo – a spese del comune – la tessitura di panni di media qualità all'uso catalano. È molto attivo sia sul mercato delle assicurazioni navali, sia su quello del debito pubblico a breve (cambi) erogando consistenti prestiti a favore della Regia Corte (C. Trasselli, *Un episodio lucchese* cit.).

<sup>3</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3714, a data. La datazione recita: «die tercio januarii vij indicionis 1548 (ma 1549) apud viridarium illustrissimi et excellentissimi domini don Ferdinandi Gonzaga principis Morfecte etc.».

<sup>4</sup> Ivi, Palermo 4 gennaio 1549, ind. 7.

<sup>5</sup> Lo schema della rateizzazione è il seguente: onze 2000 contanti da versare «per totum hodiernum diem»; onze 10000 in contanti da versare nel prossimo mese di feb-

trollo della gestione del banco sia sottratto al lucchese e, pertanto, obbliga il Menocchi l'8 gennaio 1549 a nominare come amministratori del banco Lorenzo Mahona, Antonio Maria de La Moneta e Martino de Adamo.

## 2. *Il gioco delle parti*

Il Gonzaga è convinto di avere tagliato i nodi gordiani della controversia e di avere ripristinato la funzionalità del banco, premessa essenziale per il rilancio dei suoi progetti; i fatti che caratterizzeranno le successive fasi della vicenda dimostreranno che si era ingannato e che i lucchesi non sarebbero stati in grado o non avrebbero voluto onorare l'impegno preso. Ovviamente contrastare la volontà del Gonzaga non è un'impresa da poco, è necessario sviluppare una strategia che permetta al Menocchi di sfilarsi dall'accordo che ritiene impraticabile. La ricostruzione di quest'articolata trattativa apre uno squarcio non solo su uno dei lati oscuri dei rapporti tra politica e banchi sul mercato finanziario siciliano del '500, ma anche sulla fragilità del modello del banco medievale che non è più in grado di assicurare in modo primario l'esercizio del credito.

Il 30 gennaio 1549, il Nobile e il Mahona sono ancora di fronte al notaio Occhipinti per firmare un nuovo accordo costruito su due momenti giuridici diversi ma complementari: il primo è mirato alla chiusura del contenzioso legato alla traumatica estromissione del Mahona dalla gestione del precedente banco, effettuando il calcolo dei crediti e dei debiti da compensare e riportare nella nuova ditta; il secondo è finalizzato alla costituzione della nuova compagnia<sup>6</sup>.

braio; onze 9000 tramite banco entro tre mesi a decorrere dal 4 febbraio suddivise su tre rate equivalenti; onze 4000 da liquidare, sempre tramite banco, nel termine di un anno e mesi 6 a decorrere dal prossimo mese di marzo.

<sup>6</sup> Ivi, Palermo, 30 gennaio 1549, ind. 7. La preoccupazione del Nobile e del Mahona, alla quale fa eco anche quella del Gonzaga, che il Menocchi non rispetti i patti societari, fanno sì che l'11 febbraio il notaio lo chiami alla sua presenza per spiegarli la «significata substantia» del contratto, oltre che per fargli esprimere la volontà di ratificare l'atto e di obbligarsi ad adempiere a quanto previsto e contenuto nelle clausole «in proximo contratto contenta» nei confronti del Mahona. Il notaio, con questa nota scritta a margine dell'atto, vuole impedire che il Menocchi sfugga ancora una volta al rispetto degli accordi stipulati adducendo delle scuse legate alla non conoscenza dei termini del contratto. La data dell'11 febbraio è una cartina di tornasole del permanere delle resistenze del Menocchi, infatti, la nuova compagnia avrebbe dovuto

La prima fase dell'operazione consiste nella reiscrizione di tutti i debiti e i crediti maturati tra il 1 settembre 1547 e il gennaio del 1549 nei "libri novi del banco" che opererà a decorrere dal 4 febbraio 1549 «sub nomine dictorum Laurencii Mahona et Joseph Minocchi» con durata quadriennale<sup>7</sup>. Il Menocchi, effettuato questo adempimento, dovrà versare entro il 17 febbraio al Mahona tutti i depositi e i crediti che eccedano la somma di onze 22000. In sostanza i crediti del banco da conteggiare per raggiungere l'ammontare di onze 22000 sono costituiti dai crediti di finanziamento e crediti di esercizio operati dal banco<sup>8</sup>. Parallelamente si elencano i «debituri» del banco preesistente – praticamente le esposizioni del banco – che ammontano complessivamente a onze 8312, specificando che «deducta la summa de li ditti debituri de la somma de tutti li credituri czoè fino

iniziare la sua attività il 4 febbraio e sembra strano che dopo 11 giorni da quella data il notaio sia costretto a convocare il Menocchi per fargli esprimere in modo formale il suo assenso all'atto.

<sup>7</sup> Nei capitoli inseriti nell'accordo si precisa che il Menocchi dovrà inserire, entro la data del 4 febbraio 1549, «in li libri novi di dicto banco tutti li credituri chi a ditto iorno sarranno et si truviranno scripti credituri in li libri di lo banco che al presenti si teni sotto dicto nomo». Questo passaggio è necessario in quanto «la pura verità fu et è» che dal 1 settembre 1547 sino al gennaio del 1549 il Menocchi è riuscito a estromettere il Mahona e a gestire il banco a suo proprio «comodo et incomodo» utilizzando la clausola del concordato del 1547 con la quale gli si dava questo potere sino a quando i crediti iscritti nei registri contabili del banco «non passino la somma di unzi vintidumilia».

<sup>8</sup> Che cosa si intenda con il termine "credito da conteggiare" è chiarito dall'uso nei capitoli dell'accordo di espressioni quali «lo credito seu deposito» oppure «lo cunto seu credito». Federico Melis chiarisce molto bene il significato da attribuire alla terminologia usata nel concordato di "credito seu deposito": «il passo decisivo verso il credito in senso proprio si identifica con il "deposito", che con precisione rimanda alle sue forme creditizie odierne dianzi rammentate. Con il "deposito bancario" attuale vi è la differenza, che discende dalla non-specializzazione dell'azienda che lo impiegherà: oggi esso viene a sua volta erogato per scopi finanziari; nel passato, serviva in più a dilatare per lungo tempo la gestione mercantile (nella quale è sempre da comprendere quelle industriali e di altra indole), per quel buon numero di operazioni, che si aveva ragione di aspettarsi. Per qualificarlo venivano usati anche altri termini; ma in un primo tempo, quando si era più ossequienti alla legge canonica anti-usuraia, si preferiva parlare di deposito: nel significato originario, secondo cui esso aveva per obiettivo la salvaguardia di una cosa (e, quindi, anche di una somma di denaro), il depositario rendendo, in tal modo, un favore al depositante. Insomma, si tratta di quel deposito che la legge oggi chiama «regolare» distinguendo con il termine di «irregolare» quello bancario» (F. Melis, *La banca pisana e le origini della banca moderna*, a cura di Marco Spallanzani, con introduzione di Luigi De Rosa, Le Monnier, Firenze, 1987, pp. 312-313).

alla summa di unzi vintiduumila si scriviranno in li libri novi del detto banco». Inoltre, il Menocchi dovrà versare al Mahona onze 6000 contanti «fora di banco» entro il 3 febbraio e onze 5000, «in tre pagamenti et solutioni» ciascuno di onze 1666.20, entro il mese di aprile<sup>9</sup>.

Delimitati i termini del contenzioso determinato dalla liquidazione della gestione della cessata compagnia, si procede alla definizione dei patti societari per la costituzione del nuovo banco. L'assetto sociale è completamente ripensato rispetto alle analoghe precedenti aziende. La lettura dei dati sintetizzati nella Tabella 8 mostra che sono spariti il Lanza e il Mejavilla mentre compare Francesco Menocchi, con le funzioni di direttore tecnico, inserito nel "corpo" della compagnia con un apporto di onze 1000<sup>10</sup>.

*Tabella 8 - Quote del capitale versato per la costituzione del banco Mahona - Menocchi (1549)*

<i>Soci</i>	<i>Capitale conferito in onze</i>	<i>% Capitale</i>
Lorenzo Mahona	4000	44,4
Giuseppe Menocchi	4000	44,4
Francesco Menocchi	1000	11,1
<i>Totale</i>	<i>9000</i>	<i>99,9</i>

Mahona, inoltre, si attribuisce anche il potere di gestire la cassa, come si ricava dall'espressione «Lorenzo sia caxia», in modo da rafforzare il suo controllo della gestione sul banco, depotenziando total-

<sup>9</sup> Asp, Nd, Antonio Occhipinti, vol. 3714, a data. In particolare si specifica che «et essendo più quel più detto Joseph lo debia pagare al prefato Lorenso como di sopra li quali pagamenti da farsi in dicti tri misi si habiano de fare in fini de omni mesi de li sopra detti tre mesi in questo modo czoè onze 1666.20 di contanti fora di banco et lo resto in banco et cussi successive si habia di osservari in tutti li supraditti tre pagamenti talmente che in tutto il sopradetto complemento habia di pagare unzi cincomilia contanti fora di banco».

<sup>10</sup> I capitoli mostrano ancora una volta come alla costituzione del capitale della società concorrano i cespiti di altre società specificandone i limiti del conferimento o della gestione. Ad esempio si precisa, che i magazzini del caricatore di Licata saranno gestiti da Lorenzo come procuratore del fratello Giovanni, segretario del Gonzaga, e che i proventi dell'arrendamento della baronia di Prizzi saranno computati nel "corpo" (capitale) della compagnia. Il reticolo di interessi che lega il Mahona con il Gonzaga emerge anche da questi assetti societari. Infatti, si specifica che nel "corpo" della compagnia non farà parte la società che il Mahona ha con Tommaso Marini di Milano mercante genovese utilizzato dal Gonzaga per la gestione della finanza lombarda.

mente il ruolo di Giuseppe Menocchi nella società. Poca attenzione è posta al tema della ripartizione degli utili e delle perdite<sup>11</sup>.

La lettura dei “capitula” predisposti dal notaio Occhipinti può fare pensare che il Menocchi sia stato ricondotto nel “partito” del Gonzaga e che il Mahona sia diventato un vero e proprio “amministratore delegato” della compagnia con pieni poteri, con l’avallo del Nobile che garantisce per conto della Nazione lucchese. In realtà, il Menocchi se da un lato formalmente aderisce all’accordo, cerca in tutti i modi di non rispettarlo.

### 3. Resistere “fortiter”

Menocchi riesce a resistere alle pressioni che vengono dal Gonzaga in quanto agisce in raccordo con i suoi referenti di Lucca – dove si reca nell’aprile del 1549<sup>12</sup> – che lo supporteranno in questa difficile trattativa dandogli il necessario sostegno politico in un caso che travalica i confini dell’isola ed è ricondotto nel contesto più ampio del progetto che la Repubblica ha nei confronti del nodo siciliano. Infatti, dopo i colloqui lucchesi, Giuseppe decide di perseverare nella determinazione di non dare attuazione all’accordo firmato, adducendo numerose eccezioni e contestando diverse partite contabili. Lorenzo Mahona si rende conto che il gioco gli sfugge dalle mani e sviluppa un violento attacco contro il Menocchi, per costringerlo a rispettare gli impegni presi. Una battaglia che si combatte con una sequenza di diffide, di dedu-

<sup>11</sup> I capitula poco dicono su tale argomento in quanto si limitano a specificare che terminato «il tempo de detta compagnia si debia pagare a ogni uno che havesse de avere del banco et de ipsa compagnia di negotii che havessero fatto con li loro committenti del meglio et più necto che vi serrà in dinare et mercancie», successivamente si dovranno «cavare le misse» specificando che il Mahona ha diritto a prelevare scudi mille in più per «avantagio per la sua persona» (scudi 11000 complessivamente), mentre Francesco Menocchi scudi 2000 in qualità di direttore tecnico del banco (scudi 3000 complessivamente).

<sup>12</sup> Idem, vol. 3714, Palermo 3 aprile 1549, ind. 7. Menocchi il 3 aprile 1549 designa come suo procuratore Vincenzo del Nobile mercante lucchese in quanto «dante Domino de proximo ab hoc regno discedere et se conferre in civitate Luce». I maggiori referenti lucchesi, per tentare di sciogliere l’intricata questione, avranno fatto riferimento a Nicolò Bernardini, Tesoriere e Maggiordomo del Conzaga, che periodicamente si reca a Lucca e intrattiene con i responsabili di governo della Repubblica contatti epistolari continui.

zioni e di controdeduzioni depositate agli atti del notaio Occhipinti. La ricostruzione delle diverse fasi di questo scontro permette di comprendere non solo i meccanismi con i quali si tenta di disciplinare i conflitti che sorgono tra gli operatori finanziari, ma, soprattutto, la comprensione della dimensione reale del “partito” nel quale sono coinvolti gli attori di questa vicenda e che ha i suoi interlocutori a Milano, Lucca e Palermo. Città che si scambiano il ruolo di centro e periferia in un contesto di reciproca simbiosi; a questi sono sottesi scenari complessi relativi al ruolo ricoperto da personaggi come il Gonzaga e ai processi di trasformazione degli equilibri politico-istituzionali che caratterizzano la costruzione dello Stato moderno.

Le ostilità sono aperte dal Mahona il 13 maggio 1549 con un memoriale nel quale espone la sua verità, denuncia le inadempienze di Giuseppe e lo invita a rispettare gli obblighi assunti<sup>13</sup>. L'atto di diffida inizia con una lunga esposizione degli accordi arbitrari e con la constatazione che il Menocchi non solo non ha provveduto a versare le somme concordate, ma ha trattenuto illecitamente onze 3183.12.10<sup>14</sup>. Aggiunge, inoltre, che è stato costretto, per far fronte alle necessità del banco, a ricorrere al mercato finanziario, contraendo, sotto forma di cambi, prestiti a breve per complessive onze 11033, che stanno per scadere e che bisogna coprire nei termini previsti per non incorrere in gravi conseguenze<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Ivi, Palermo, 13 maggio 1549, ind. 7.

<sup>14</sup> Ivi. Mahona specifica che la somma è stata determinata tenendo conto di quello «in quibus erant et sunt creditores in dicto banco olim Laurentii Mahona et Joseph Minochi infrascripte persones et pro summus et ratis infrascriptis». Segue l'elenco analitico della «nota di creditori del banco che sè retinuto Giuseppe Minochi».

<sup>15</sup> In particolare si specifica che «dictus magnificus Laurentius pro indemnitate dicti banci et pro succurrendo occurrentiis dicti banci summas supradictas cessata set non solutas in partem detinuit et detinet super cambiis ad damna, interesse et expensas dicti magnifici Joseph et in partem cepit ad cambia a diversis personis ut infra videlicet in primis uncias duas mille captas pro primo julii futuri a magnifico Joanni Petro de Balsamo in nobile civitate Messane; item uncias tres mille captas pro ditto primo julii futuri ab ipso Laurentio proprio de quibus fecit litteras cambii in dicta nobile civitate Messane directas dicto magnifico Petro de Balsamo; item uncias octingentas captas a magnifico Fiderico de Franchi pro ditto primo julii futuri de quibus fecit littera cambii in dicta nobile civitate Messane directas magnificis Galvano e Francesco Pinello; item et uncias quinque mille ducentas trigintatres cambiatas pro Lugduno pro nundinibus agusti proximo cum ipso magnifico Laurentio et sociis trattas in Bernardini et Spada de Lugduno». Tutto questo gli procura un grave danno in quanto «cambia currunt iuxta formam, continenciam et tenorem supradicte protestacionis».

Menocchi continua a rifiutarsi di corrispondere le somme dovute e il Mahona, che ha lettere di cambio in scadenza, l'8 giugno 1549 presenta una nuova protesta. La preoccupazione del Mahona è legata alla convinzione che l'atteggiamento oppositivo del Menocchi fosse una conseguenza del suo recente viaggio a Napoli, Roma e Lucca – città nelle quali aveva potuto concordare una nuova strategia con i maggiori della finanza lucchese – dal quale è ritornato con «multas pecuniarum summas»<sup>16</sup>.

La contromossa si esplicita in un memoriale depositato il 12 giugno 1549 da Vincenzo Nobile, quale procuratore di Menocchi, dove si respingono le accuse di inadempienza e si specifica di disconoscere i conti presentati sostenendo che le somme dovute ammontano a onze 1900<sup>17</sup>.

Lorenzo passa concretamente all'attacco quando cerca di colpire il Menocchi nella sua città natale, lanciando precisi segnali ai maggiori lucchesi e alla struttura familiare che lo supporta. Il 12 giugno 1549, nomina come suo procuratore il fratello Giovanni Mahona – segretario particolare del Gonzaga – con l'incarico di recarsi a Lucca «ad vendendum et vendi faciendum quecumque bona stabilia et urbana et rusticana ipsius magnifici Joseph Minocchi et dicti Vincencii de Parigi sita et posita in dicta civitate Luce eiusque territorio»<sup>18</sup>.

Il 13 giugno 1549 Vincenzo Nobile, come procuratore di Giuseppe, tenta di riportare il confronto sugli aspetti tecnico-contabili per distogliere l'attenzione da Lucca e riportarla su Palermo, offrendo la possibilità «eidem magnifico Laurencio cum libris in manu ostendere veritate quod computa predicta stante o modo quo idem Vincencius asserit»<sup>19</sup>.

Il Mahona non accetta il rimpallo delle accuse di inadempienza e di scorrettezza commerciale rivoltegli e il 17 giugno 1549 precisa di avere consegnato al Nobile l'elenco delle partite contabili tratte dai libri del banco e invita la controparte a «declarare partitas que non stant pro ut stare debent et in quibus ipse Laurencius capit errorem». La risposta del Nobile è disarmante ma indicativa del clima di

<sup>16</sup> Ivi, Palermo, 8 giugno 1549, ind. 7.

<sup>17</sup> Ivi, Palermo, 12 giugno 1549, ind. 7. Nobile precisa che «realis summa in qua dictus magnificus Joseph fuit et est debitor dicti magnifici Laurencii pro causa supra dicta reperitur esset unciarum millenoningerarum in circa et non ultra»

<sup>18</sup> Ivi, Palermo, 12 giugno 1549, ind. 7.

<sup>19</sup> Ivi, Palermo, 13 giugno 1549, ind. 7.

contrapposizione che si è generato: il vero motivo del contendere tra le parti è legato al fatto che le partite contestate sono state poste a debito del Menocchi durante la sua assenza, senza una specifica disposizione sua o del suo procuratore<sup>20</sup>.

Il Menocchi non rinuncia, inoltre, a praticare un nuovo tentativo di liberarsi da questa camicia di Nesso che lo sta soffocando, prospettando la necessità di uno scioglimento della società, con la speciosa giustificazione dell'abbandono dell'incarico da parte di Francesco Menocchi direttore tecnico del banco. Francesco vuole abbandonare la Sicilia giacché fa intendere di trovarsi a disagio non concordando «cum eius creditoribus». Il Menocchi sostiene che quest'allontanamento costituirebbe causa legittima per lo scioglimento anticipato della società, giacché disattenderebbe uno dei capitoli costitutivi della compagnia. Argomentazione debole che è rintuzzata immediatamente dal Mahona, il quale, giustamente, fa presente che i capitoli societari prevedono il caso in esame dando la possibilità al direttore tecnico di allontanarsi dall'isola e di essere sostituito in caso d'impedimento, aggiungendo che, in tal caso, l'onere della nomina di un nuovo direttore tecnico sarebbe spettato proprio al Menocchi.

Mahona ritiene di costringere il Menocchi a rispettare gli accordi sottoscritti depositando il 3 luglio 1549 un estratto dei conti tratti «ex libris bancis» per dimostrare il reale stato debitorio della sua controparte e la legittimità delle sue richieste<sup>21</sup>.

La rottura dei rapporti tra i due soci ormai è stata consumata e il contratto voluto dal Gonzaga con il quale si vorrebbe rifondare il banco e riaggregare il nodo finanziario è diventato carta straccia.

<sup>20</sup> Ivi, Palermo, 17 giugno 1549, ind. 7. Il Nobile ribadisce che il Mahona ha operato senza il consenso del socio principale o dei suoi procuratori. Infatti, afferma «sed si ipse magni ficus Laurencius dabit eidem magnifico Vincencio partitas scriptas manu ipsius magnifici Laurentii in tali casu ipse magnificus Vincencius ostendet ipsi Laurentij partitas que stare non debent pro ut demonstravit eas ipsi Laurentio super libris que partite sunt omnes ille de quibus fecit debitorem dictum Joseph in eius absentia absque apodixis aut ordine dicti Joseph aut dicti Vincencii procuratori set si ita faciet videbit per saldum dictarum partitarum qualiter dictus Joseph pro computo consignationis dicti banci non remanebit debitor nisi in uncis millenonigentis vel circa».

<sup>21</sup> Ivi, Palermo, 3 luglio 1549, ind. 7. I testimoni dell'atto sono Francesco Menocchi e Francesco Pisano. Cfr. dati in appendice.

#### 4. Il disimpegno e il fallimento

L'indicatore del disimpegno si ricava dal fatto che dal settembre 1549 il Menocchi non si fregia più del titolo di banchiere pubblico per ritornare a essere null'altro che uno dei mercanti lucchesi presenti sulla piazza di Palermo<sup>22</sup>. Tuttavia, non riesce a liberarsi dei vincoli societari relativi alla precedente ditta, rimanendo sempre il socio del Mahona, con tutti i rischi che questo comporta nell'eventualità di un fallimento<sup>23</sup>. Un ultimo tentativo di mediazione è consumato il 17 settembre 1549 con un contraddittorio tra Vincenzo Nobile, procuratore del Menocchi, e il Mahona, che si svolge presso il monastero di San Giovanni di Baida<sup>24</sup>.

Dal contraddittorio si evince chiaramente che l'ipotesi di rimettere insieme i due soci e rilanciare la società è ritenuta impercorribile e che il Nobile ha come unico obiettivo quello di convincere il Mahona a permettere al Menocchi di sciogliersi da qualsiasi vincolo societario. Ho sintetizzato le diverse fasi del dibattito poiché sono importanti non solo per ricostruire le ultime fasi del contenzioso, ma soprattutto perché forniscono inedite testimonianze sulla psicologia di questi mercanti-banchieri e sul loro modo di operare sul mercato. S'intravede l'esistenza di regole non scritte alle quali i mercanti devono attenersi e che hanno come riferimento comportamentale la tutela dell'onore, il rispetto della parola data e l'affidabilità nelle operazioni finanziarie<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3715, cc. 16v - 18r. Palermo 12 settembre 1549. Menocchi cerca di monetizzare in parte i suoi crediti ricorrendo ad Antonio Xirota, banchiere pisano, al quale cede crediti per un ammontare complessivo di onze 2836 (una vera e propria anticipazione su titoli di credito). Nelle premesse dell'atto si specifica che opera il «magnificus Vincencius de Nobile mercator luccenses» quale procuratore generale del «magnifici Joseph Minocchi mercatoris quoque luccensis».

<sup>23</sup> Ivi, Palermo 19 ottobre 1549, ind. 8, c. 253r. Bonaccorso Trento, lucchese, ottenendo un'anticipazione di onze 23.18.12 da parte del banco fa un preciso riferimento al ruolo di socio del Menocchi.

<sup>24</sup> Ivi, Monastero di San Giovanni di Baida, 17 settembre 1549, ind. 8, cc. 27v-33r. Nel convento «ubi ad presens residet et moram facit magnificus Vincencius del Nobile». L'atto è verbalizzato dall'onnipresente notaio Occhipinti mentre i testi sono Nicolao Coscia, napoletano, e Giovanni Michele de Cremona della città di Lilibeo.

<sup>25</sup> I valori e la fiducia costituiscono le fondamenta sulle quali si costruisce il sistema normativo della giustizia del mercante. Walter Panciera dedica al tema dei "valori" un ampio spazio nel suo volume su fiducia e affari a Venezia evidenziando come gli storici abbiano trascurato questo tema che ha impegnato, invece, i sociologi. In particolare afferma «l'evidenza di una connotazione sociale del capitale, costituita da

Il primo punto riguarda la sorte che devono avere i depositi effettuati dai clienti nel banco, definiti come «*creditum de creditoribus banci*». Il Mahona, con il suo intervento, ribatte formalmente alle controdeduzioni fatte dal Menocchi tramite il Nobile, il 15 luglio, riaffermando la responsabilità solidale del Menocchi nei confronti del rispetto dei diritti dei depositanti che hanno avuto fiducia nella precedente ditta “Lorenzo Mahona – Giuseppe Menocchi”. Esiste uno specifico dovere morale e giuridico che

*venientibus creditoribus dicti olim banci ad ipsum magnificum Laurentium necesse erat et est eis solvere taliter quod fuit opus eos facere creditores in banco dicti magnifici Laurentii ad hoc ut volentibus eis expendere eorum pecunias libere potuissent pro evitandis differentiis.*

Il Mahona, dopo aver ribadito le difficoltà che sarebbero sorte nei confronti dei depositanti, nell'eventualità in cui lo scioglimento della società non avvenisse in modo da tutelarli nei loro diritti, inizia una puntuale disanima contabile delle partite contestate. Le note esplicative apposte permettono di conoscere meglio la pratica attuazione delle regole dell'abaco nella quotidianità della tenuta delle scritture contabili. Emergono regole non scritte, modellate sugli usi, come quella di compattare in un solo conto tanti piccoli conti per favorirne la lettura, ovvero dell'esplicita indicazione della contestuale autorizzazione dei soci per operazioni di concessione di fidi o di emissione di lettere di cambio, oppure di inserire in contabilità partite per memoria<sup>26</sup>. Il Mahona si ostina a rifiutare il suo consenso allo sciogli-

una struttura di relazioni tra individui, flessibile, informale, basata su meccanismi profondi di tipo culturale, ci impone invece di tentare di circostanziare meglio i modi del suo manifestarsi e del suo divenire. In via preliminare, possiamo definire il significato del termine fiducia, così come è stato elaborato dai sociologi, come un'aspettativa maturata all'interno di una data formazione sociale, di un comportamento corretto e positivo basato su norme largamente e comunemente condivise. ... All'interno della società civile veneziana questi valori venivano spesso a far parte integrante degli accordi formali relativi alle società, assumendo così, a tutti gli effetti, valenza giuridica ed efficacia legale. Ciò non fa che confermare come la fiducia, nell'ambito di istituzioni normative in cui essa appare esplicitata, assuma «dei precisi connotati ed una funzione normativa ben determinata» (W. Panciera, *Fiducia e affari cit.*, pp. 71-74).

<sup>26</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3715, cc. 28v-29r. Alcuni esempi possono chiarire meglio i ragionamenti contabili utilizzati dal Mahona e il puntuale riferimento ai libri di contabilità: «*Quo ad partitam onze 1135.9.19 dixit quod debet stare perchi su spisi per ditto Joseph et per polisi al manuale et sunno tirati ad uno cunto per non tenere tanti cunti; quo ad partitam onze 21.25.14 dixit quod ditto Minocchi*

mento della società che deve continuare a operare «ad comune comodum et incomodum et sub comuni risico, periculo et fortuna».

Nobile, che assiste al contraddittorio quale procuratore del Menocchi, cambia tattica di difesa, prendendo atto delle controdeduzioni sulle partite contabili, sostenendo, invece, la tesi che il Mahona di fatto abbia operato sulle diverse piazze finanziarie europee come se il banco “cantasse” (operasse) esclusivamente sotto il suo nome senza rendere operante la società di cui all’atto del 30 gennaio<sup>27</sup>.

Ormai non ci sono più margini di trattativa giacché le posizioni dell’una e dell’altra parte sono sufficientemente chiare: Menocchi vuole “fortiter” sciogliere la società, il Mahona si oppone. Probabilmente le parti sono pienamente consapevoli della difficile situazione finanziaria in cui versa il banco: il Mahona cerca di non farsi sfuggire l’appoggio della finanza lucchese, il Menocchi tenta di ritirarsi per non farsi coinvolgere nel fallimento. L’arroccamento delle parti

detti per debitori a don Petro di Bulogna in ditta summa al banco chi ipso Lorenzo Mahona si accollao lo chi non potia fari per chi ditto Mahona non era ne è obligato piglari più debiti di quilli accordati in li quali ditto debito di don Petro de Bulogna non ci è; quo ad partitam onze 37.27.10 dixit chi sunno interessi di cambii li quali ditto Minocchi non potia teniri supra cambii senza espresso ordini; quo ad partitam illustrissime domine donne Diane Gonzaga et partitam magnifici domini don Joseph Caruso dixit quod non sunt creditores in aliquo; quo ad partitam onze 2000 dixit quod sunt pro parte et porcione dicti de Minocchi societatis inter eos contratte quam porcionem facere et solvere debebat dittus de Minocchi in mense aprilis preterito et ex quo non fecit ideo ipse magnificus Laurentius fecit debitorem dictum Joseph pro accoñciando scripturam».

<sup>27</sup> Ivi, cc. 30v-31r. Il ragionamento, già abbozzato in una precedente protesta, si basa su due presupposti: il primo che non si è insediato alla direzione del banco Francesco Menocchi; il secondo che il Mahona ha operato su tutte le piazze finanziarie esclusivamente a suo nome. Infatti, il Nobile dichiara che «dittam societatem non habuisse principium culpa et causa dicti magnifici Laurentii quia de parte sua non observavit nec sequutus est ea que facere tenebatur per dictam societatem et non est opus dicere quod dittus Joseph fuisset contentus dittam societatem principiasset sub nomine dicti Laurentii solius ex quo hac non probabit in eternum cum hec non sit voluta dicti Joseph nec est credendum eo maxime quod dictus Joseph per dittam societatem debebat ponere in governo dicte societatis magnificum Franciscum Minocchi seu alius loco dicti magnifici Joseph in simul et in societate cum dicto magnifico Laurentio quem numquam posuit videndo aperte per litteras scriptas per dictum Laurentium in diversis partis mundi diversis mercatoribus qualiter totum illud quod negociabatur per dictum magnificum Laurentium fiebat totum sub nomine proprio ipsius Laurentii solus et solum ad gubernum suum quod non fuit absque preiudicio honoris dicti Joseph et contra formam dicte societatis et ideo non intendit quod dicta societas sit principiata».

nelle loro reciproche posizioni si percepisce dal fatto che le argomentazioni del contraddittorio abbandonano l'esame delle singole partite in contestazione e s'incentrano sul tema dell'etica professionale che deve contraddistinguere i mercanti soprattutto quando sottoscrivono lettere di cambio e tratte. In particolare fanno riferimento a diverse operazioni effettuate sull'asse Lione, Palermo e Messina accusandosi reciprocamente di comportamenti che ledono l'onore di un mercante. Lorenzo comincia a spazientirsi e vuole chiudere il contraddittorio «per essiri l'ura tarda et conoscendo chi vanno moltiplicando in tardi per fina a jorno», il Nobile replica che Lorenzo «in tutti soi replichi voli monstrare di sapiri li cosi che sonno infra ditti Josph et Vincencio et a ditto Vincencio pari chi sarria assai si ogni uno sapissi li cunti soi». Immediatamente Lorenzo replica «chi non voli stare arretrangare li cosi chi non complino» (non vuole discutere su questioni che non possono concludersi), puntualizza la sua posizione su una partita di onze 1600 e abbandona la riunione.

Ormai il Menocchi è ostaggio del Mahona, che gli impedisce in tutti i modi di sfilarsi fuori dalla società e lo obbliga alla pericolosa posizione di socio<sup>28</sup>. Il Mahona prende atto dell'impossibilità di recuperare il rapporto con il Menocchi e, pertanto, decide di incalzarlo sulla via giudiziaria, utilizzando gli strumenti esecutivi che gli mettono a disposizione la corte Pretoriana e la Magna Regia Curia per obbligarlo a corrispondergli le onze 6000 previste nel concordato del 30 gennaio. Per impedire l'esecuzione, l'unica soluzione è di ottenere delle fideiussioni a garanzia del pagamento della predetta somma. Il Menocchi si rivolge ai rappresentanti della fazione che l'ha sostenuto nel passato, chiedendo che lo garantissero nei confronti del Mahona. Ovviamente tutti si rendono conto della difficoltà in cui versa il Menocchi e nessuno vuole rischiare di trovarsi a dover rispondere in tempi rapidi a un provvedimento esecutivo; conseguentemente non

<sup>28</sup> Ivi, Palermo, 19 ottobre 1549, ind. 8, c. 253r. Si tratta di un prestito da restituire in tre anni «in tribus equalibus solucionis et partitis». Tale situazione emerge chiaramente da un atto notarile del 29 ottobre 1549 nel quale il mercante lucchese Bonaccorso Trenta si dichiara debitore nei confronti del Mahona «civi et puplico campatori huis felicis urbis Panormi presenti et stipulanti pro se et magnifico Joseph Minocchi eius socio in solidum» dell'importo di onze 23.18.12 «pro totidem expensis per ipsum Bonaccorsum ex banco ipsorum Laurencii Mahona et Joseph Minocchi pro ut per libros dicti banci apparet». La terminologia usata nell'atto non si presta a equivoci: Menocchi è socio in solido del banchiere Mahona e la ragione sociale rimane quella della vecchia società «Laurencii Mahona et Joseph Minocchi».

si riesce a coagulare un cartello di fideiussori che garantisca il 100% della somma prevista. Alfonso Roys, barone di Amoroso e Protonotaro del regno, Cesare Lanza, barone di Castania e di Trabia, e imprenditore dello zucchero, Giovanni Branciforte, conte di Mazzarino, Carlo d'Aragona, marchese di Terranova, garantiscono onze 2990 pari al 50% della fideiussione richiesta<sup>29</sup>. Protettori di rango ma, evidentemente, consapevoli dell'impossibilità di salvare il Menocchi giacché altrimenti avrebbero con facilità trovate le altre 3000 onze di fideiussioni necessarie a garantirlo.

Il Menocchi tra il 16 marzo e il 10 aprile 1550 è arrestato per debiti e condotto nella fortezza del Castellamare, dove rimane almeno sino al 21 maggio del 1551<sup>30</sup>. Un episodio che si può prestare a diverse letture ma che rappresenta un momento di svolta dell'intera vicenda. Il fallimento e la carcerazione avrebbero potuto in ogni caso rappresentare una soluzione per sciogliere il nodo gordiano del rapporto con il Mahona. In quest'ottica si può ipotizzare che l'aver nascosto i libri contabili potrebbe essere una scelta strategica per trattare da una posizione di forza. La soluzione al conflitto tra i soci,

<sup>29</sup> Ivi, Palermo, 3 marzo 1550, ind. 8, cc. 211r-212v. Alfonso Roys presta fideiussione per onze 600. Ivi, Palermo, 3 marzo 1550, ind. 8, cc. 212v-214r. Cesare Lanza presta fideiussione per onze 600. Ivi, Palermo, 3 marzo 1550, ind. 8, cc. 214r-215v. Giovanni Branciforti presta fideiussione per onze 1000. Ivi, Palermo, 11 marzo 1550, ind. 8, cc. 231r-232v. Carlo d'Aragona presta fideiussione per onze 600. Nella premessa dell'atto si specifica con chiarezza che le pretese del Mahona nei confronti del Menocchi nascono da atti pubblici e che la fideiussione serve nell'eventualità in cui quest'ultimo venga a essere chiamato a rispondere di fronte alla Magna Regia Curia ovvero alla corte Pretoriana o ad arbitri eletti dalle parti.

<sup>30</sup> Il Menocchi il 15 marzo del 1550 è libero in quanto assiste come teste alla redazione di un atto nel quale Mariano del fu Gerardo Alliata acquista una partita di grano da Guglielmo Ventimiglia Barone di Ciminna (ivi, Palermo, 15 marzo 1550, ind. 8, cc. 565r-566v.). Il 10 aprile 1550 il Menocchi si trova «apud Castrum ad mare huius urbis intus carceres» dove lo va a trovare il notaio Occhipinti per stilare un atto con il quale cede a Vincenzo Nobile tutti i diritti e le azioni connessi a un'assicurazione su un carico di frumento diretto a Manfredonia (ivi, Palermo, 10 aprile 1550, ind. 8, cc. 565r-566v.). Il 13 maggio 1550 si reca nel carcere Cesare Lanza, su incarico del Gonzaga, per fare il punto sia sulle vendite di aliquote del debito pubblico gestite dal Menocchi per conto del viceré, sia sull'acquisto di un immobile a Lucca (ivi, Palermo 13 maggio 1550, ind. 8, cc. 651r-653r). Il 2 giugno 1550, sempre in carcere, dichiara al notaio Occhipinti di aver noleggiato nel 1542 due navi per spedire 3000 salme di frumento in Spagna (ivi, Palermo 2 giugno 1550, ind. 8, cc. 691v-692r). Il 21 maggio 1551 il Menocchi è ancora in carcere, dove lo vanno a trovare i deputati (curatori fallimentari del Banco) per determinare in onze 20 l'anno il salario da corrispondere per la loro attività (ivi, Palermo, 21 maggio 1551, cc. 159v-160r).

quindi, non può che essere il fallimento, dichiarato il 24 aprile 1550, con il quale si pone fine alla vita della compagnia Mahona-Menocchi e al primo tentativo lucchese di entrare nel mercato finanziario siciliano iniziato nel 1545.

Il primo passaggio procedurale è costituito dalla nomina dei liquidatori fallimentari (deputati) da parte del viceré nelle persone di Giovanni Bologna, in rappresentanza della regia Corte, di Girolamo Bonet, in rappresentanza del Pretore e Giurati di Palermo, di Nicolò Galletti fu Lancillotto, in rappresentanza dei sudditi del Regno di Sicilia, di Bartolomeo Masbel per la nazione catalana, di Pilegro Giustiano per la nazione genovese<sup>31</sup>. Una riflessione sull'individuazione dei liquidatori deve essere fatta giacché è indicativa delle scelte politiche e giurisdizionali che guidano il viceré nelle sue determinazioni: gli interessi che devono essere tutelati non sono quelli dei creditori previsti dalla legge del mercante, bensì quelli più rilevanti intestati alla collettività. Non a caso il viceré accanto ad ogni nome dei deputati individua e intesta una specifica rappresentanza: della Regia Corte, dei cittadini palermitani, dei sudditi del Regno e delle due nazioni, quella catalana e genovese, che controllano, di fatto, la loggia (mercato finanziario) palermitano.

Il secondo momento procedurale è rappresentato dalla predisposizione di un provvedimento denominato "bando", con il quale si notifica a chi ne abbia interesse la dichiarazione di fallimento e, contestualmente, si avviano le procedure necessarie per effettuare la ricognizione delle sofferenze del banco. Il 6 maggio 1550, infatti, il pubblico banditore Matteo Perino diffonde la notizia per le strade di Palermo del fallimento del banco<sup>32</sup>. Il bando ha una funzione ben precisa nelle procedure previste per il fallimento, giacché serve a notificare a tutti gli interessati due importanti notizie: la prima che il banco di Lorenzo Mahona «havissi rupto et fallito», la seconda che Giuseppe Menocchi, «forte compagno e partecipe in lo ditto banco», ha occultato tutti i suoi beni, le scritture contabili e l'elenco dei suoi

<sup>31</sup> Asp, Rc, vol. 350, c. 486.

<sup>32</sup> Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3718, Palermo, 13 aprile 1556, ind. 14, cc. 550v-553r. Il bando, che porta la data del 6 maggio 1550, ind. 8, è stato estratto in copia dagli atti dell'archivio della Magna Regia Curia in data 22 ottobre 1555, ind. 14, su richiesta degli eredi di Vincenzo Nobile. L'interesse dei curatori dell'eredità del Nobile è, certamente, un importante indicatore del ruolo avuto da questo mercante lucchese nell'intera vicenda che porterà al fallimento del banco. Forse il Nobile sapeva dove erano stati occultati i libri contabili della società.

debitori (con tale termine si fa riferimento alla lista dei crediti che Giuseppe può vantare). Un passaggio procedurale necessario per ovviare alla scomparsa delle scritture contabili che obbliga i curatori fallimentari a ricostruire la situazione patrimoniale del banco ricorrendo a fonti alternative. Le dichiarazioni contenute nel bando pubblico sono necessarie per avviare le procedure grazie alle quali si può ovviare alle predette carenze.

In particolare si prevede l'obbligo per tutti coloro i quali «havissiro dicti libri de cunto proprio de dicto magnifico Joseph Minochi oy sappissiro cui li havissi et qualsivoglia altri libri, quinterni et scripturi appartenenti et spettanti a dicto olim banco de dicto magnifico de Magona», di presentarsi, entro tre giorni dalla data del predetto bando, ai deputati (curatori fallimentari) nominati dal viceré Vega e fornire loro tutta la documentazione necessaria per ricostruire lo stato patrimoniale del Menocchi e del Mahona. Consumato questo primo momento procedurale, puramente formale, giacché le scritture contabili con ogni probabilità erano state nascoste in modo accurato, in vista di un fallimento certamente pilotato, si procede alla ricostruzione dello stato patrimoniale e contabile della società fallita attraverso la raccolta delle informazioni che dovrebbero essere fornite ai Deputati da parte di chi ha intrattenuto rapporti con il banco. Si elenca la diversa tipologia degli affari che avrebbero potuto trattare le parti e, contestualmente si graduano i tempi per la presentazione delle dichiarazioni, in base al luogo di trattazione degli affari a Palermo o nel Regno.

In realtà esistevano copie dei libri contabili del banco compilate sia nel corso del contenzioso sorto tra i soci, sia in occasione della ricostituzione della società voluta dal Gonzaga. Oltre a questi documenti erano disponibili ampi stralci dei nomi dei debitori e dei creditori depositati presso il notaio Occhipinti per supportare le diverse proteste presentate dalle parti prima del fallimento, ma questa documentazione non aveva una sua intrinseca validità giuridica e, pertanto, non poteva essere legittimamente assunta agli atti dei liquidatori.

La bancarotta pone la pietra tombale sull'intera vicenda del banco Mahona-Menocchi, mettendo fine a uno dei due tentativi della finanza lucchese di aprire banco sulla piazza finanziaria di Palermo. Il Gonzaga deve prendere atto della chiusura del banco e inviare un suo procuratore al carcere del Castellamare per ricapitolare i suoi affari e fare il punto sulle soggiogazioni negoziate dal Menocchi per conto del viceré e a spostare i suoi conti sul banco Cenami per continuare a utilizzare il circuito finanziario lucchese al quale è stabilmente legato.

## IX

### I PERCETTORI E LA RETE DELLE DEPOSITERIE DELLA REGIA CORTE

#### 1. *Dai commissari agli appaltatori delle imposte*

Il discrimine che segna la transizione verso un nuovo modo di concepire la gestione della finanza pubblica siciliana e che accelererà la crisi che sta consumando il modello gestionale dei mercanti-banchieri, si può identificare nell'istituzione dell'ufficio dei Percettori del Regno, votata dal Parlamento nel 1570 e ratificata dal sovrano, con atto dato in Madrid il 29 novembre 1571 ed esecutoriato in Sicilia l'1 febbraio del 1572<sup>1</sup>. Si tratta del primo concreto tentativo di razionalizzare la riscossione dei donativi<sup>2</sup> – diventati dalla seconda metà del secolo XVI una delle voci più importanti delle en-

<sup>1</sup> Asp, Dr, vol. 201, cc. 27r-30v. Queste indicazioni sono contenute nella lettera della Deputazione datata Palermo, 30 novembre 1573, ind. 2.

<sup>2</sup> Il meccanismo di prelievo fiscale messo a punto in Sicilia e definito come donativo, vuole superare l'ormai obsoleto sistema basato sul focatico e diventare uno strumento sufficientemente "giusto", ovvero sia proporzionale al reddito prodotto dai sudditi senza eccessive sacche d'esenzioni non giustificate. Tutte le determinazioni sui donativi, quali il loro ammontare, la reiterazione, i meccanismi di riscossione e le esenzioni, spettano al Parlamento che ne delega l'applicazione alla Deputazione del regno, suo braccio operativo. I donativi si distinguono in ordinari e straordinari. Una distinzione ancorata a considerazioni di natura sia formale, connessa alla reiterazione del donativo da parte dei parlamenti successivi, sia sostanziale, legata agli obiettivi ai quali donativi sono destinati. In linea di massima sono definiti come ordinari quei donativi utilizzati per l'amministrazione e per la difesa del regno, mentre tutti gli altri, legati ad eventi eccezionali quali la nascita del primogenito sovrano alla nostra figlia, devono essere considerati come

trate delle finanze regie – ma, contestualmente, costituisce il “cavallo di Troia”, attraverso il quale i finanzieri genovesi avrebbero tentato di assumere in Sicilia il controllo dei flussi di denaro prodotti dal gettito dei donativi, incanalandoli verso le diverse reti di gestione del credito che operano sul mercato finanziario siciliano, avviando alle lacune strutturali sia dei banchi gestiti dai mercanti-banchieri, sia delle Tavole di Palermo e di Messina. Un nuovo modello operativo che si costruisce intorno agli anni '70 del '500, interconnettendo i Percettori – appaltatori delle imposte – con i depositari non solo per modernizzare i meccanismi che presiedono al prelievo fiscale, ma anche per attivare una vera e propria rete di “Tesoreria provinciale” con la quale la Regia Corte possa operare sul territorio.

L'introduzione della figura dei Percettori, voluta dal viceré Francesco Ferdinando d'Avalos marchese di Pescara, provocò numerose reazioni negative nella realtà politica siciliana, i cui equilibri furono turbati dalla riforma che fece scomparire non solo i “detentori dei libri” dei singoli donativi, ma anche decine e decine di commissari incaricati del recupero degli arretrati. Il meccanismo di riscossione dei donativi a loro affidato creava innumerevoli piccoli rivoli di disponibilità di contanti sui quali effettuare dei guadagni, tramite la ritardata consegna in Tesoreria delle somme riscosse o con richieste di pagamento, solo in parte legittime, nei confronti delle comunità locali. La decisione fu preceduta da un dibattito volto sia ad analizzare le difficoltà in cui versava il funzionamento del sistema di esazione, sia a individuare i rimedi necessari a far fronte ai gravi ritardi che intercorrevano tra la notifica dei donativi e la loro effettiva riscossione.

Il Viceré avvia nel 1568 un'indagine conoscitiva sui tempi di esazione dei donativi e sullo stato dei residui invitando tutti i detentori dei “libri”, cioè dei ruoli e della contabilità della riscossione, a fare una relazione nella quale fornire un rendiconto contabile sulla loro attività. Contestualmente richiede loro un parere sul modo di ovviare

straordinari (A. Giuffrida, *La finanza pubblica* cit. pp. 115-121). Ho rielaborato e sviluppato in questo capitolo alcuni dei temi da me affrontati nel citato lavoro sulla finanza pubblica siciliana, tenendo conto non solo del dibattito storiografico sviluppatosi in seguito su questo tema, ma anche dei risultati dello studio di Rossella Cancila su fisco e ricchezza nella Sicilia dell'età moderna (R. Cancila, *Fisco ricchezza* cit.).

agli inconvenienti che impedivano una regolare e puntuale esazione dei donativi stessi<sup>3</sup>.

Dal complesso delle relazioni analizzate, emerge chiaramente che, sino a quel momento, la Regia Corte aveva innovato poco o nulla rispetto al sistema di riscossione gestito dai collettori medievali. Ciò impediva una corretta percezione dello stato della riscossione dei donativi, giacché ognuno dei Detentori rappresentava un'entità a sé stante: un singolo soggetto che periodicamente versava quanto riscosso alla Tesoreria. Si può quantificare in termini percentuali la difficoltà che la Regia Corte incontra nell'assicurarsi la puntuale ri-

<sup>3</sup> Le relazioni superstiti ci consentono non solo di fare il punto sull'efficienza delle procedure adottate dalla Regia Curia sino a quella data per garantire una corretta riscossione dei donativi, ma, soprattutto, di avere un'idea del dibattito e delle opinioni dei tecnici sui menzionati problemi e quindi conoscere meglio il processo di elaborazione che precedette la riforma strutturale relativa alla riscossione dei donativi votata dal Parlamento nel 1570. Il punto centrale delle relazioni è costituito dalla quantificazione dello stato dei residui dei donativi affidati ai diversi "detentori" cui spetta la responsabilità della riscossione. Le relazioni che ho ritrovato danno delle informazioni parziali relative alla situazione di singoli donativi, ma i riferimenti in esse contenuti evidenziano che il dibattito politico si incentra sul tema dell'effetto negativo provocato dai ritardi nella riscossione e il conseguente accumularsi di consistenti residui passivi. Le relazioni esaminate sono quattro. La prima è di Vincenzo Gomes, detentore del libro del donativo delle fortificazioni deliberato il 15 giugno 1567. Il donativo in esame è deliberato dal Parlamento celebrato il 15 giugno 1567 ind. 10, per la realizzazione delle fortificazioni del Regno per difenderlo dalle incursioni turche. Il donativo è da pagarsi in tre anni mediante una tanda annuale pari a scudi 16.666, di modo che alla fine dei tre anni devono essere riscossi complessivamente scudi 50.000 (Asp. Dr. vol. 2, cc. 3r-v. Palermo, 19 ottobre 1568, 12 indizione). La seconda è di Bartolomeo Trovella, detentore del libro del donativo di scudi 20000 deliberato il 15 giugno 1567 e destinato a finanziare i lavori per la modifica e il restauro dei palazzi reali di Palermo e Messina. Il donativo in esame è deliberato dal Parlamento il 15 giugno 1567 ind. 10, e deve essere pagato in tre anni mediante una tanda annuale pari a scudi 6666.8 (ivi, cc. 5r-6r. Palermo, 1568, ottobre 18, ind. 12). La terza relazione è dedicata allo stato dei residui, alla data del 1568, relativi alla riscossione del donativo per l'armamento delle galere. Il donativo in esame è deliberato dal Parlamento in data 23 aprile 1561-ind 4, e ammonta a scudi 50000 l'anno da pagarsi in due tande la prima all'1 gennaio e la seconda all'1 luglio (ivi, cc. 7r-v. Palermo, 1568). La quarta è di Giuseppe de Contissa detentore del libro del donativo della macina deliberato il 2 giugno 1564. Il donativo deve «pagarsi per anni 11, offerto il 2 giugno del 1564, ind. 7 incominciando dal 1 settembre dell'8 indizione da convertirsi» scudi 50000 per soldo di mille fanti e 10 galere, in aggiunta alle 6 ordinarie, e gli altri sc. 50000 per riscattare le rendite che gravano sulle sequezie del Regno. Il donativo in esame è votato dal Parlamento del 2 giugno 1564 ind. 7, e ammonta a scudi 10000 annuali ripartiti in due tande messe in pagamento la prima al 1 marzo e la seconda al 31 agosto (ivi, cc. 9r-10r. Palermo, 19 ottobre, 1568 ind. 12).

scossione dei donativi: sin dalla prima “tanda” (rata) si hanno residui che oscillano tra il 14 ed il 20%; inoltre, sono necessari vari anni per riuscire a chiudere le singole partite contabili, a causa, soprattutto, della difficoltà di riscuotere quanto dovuto da alcune città quali Palermo, Trapani e Catania. Questi centri da un lato rappresentano i maggiori contribuenti del Regno, dall’altro sono i peggiori pagatori. Per eliminare l’ammontare dei residui sono utilizzati, per ogni donativo, dai 14 ai 30 commissari, i cui costi gravano sulle singole università di cui dovevano recuperare gli arretrati.

I commissari, ovviamente, si oppongono a ogni possibile cambiamento del sistema di riscossione, giacché sono consapevoli che il quesito posto dal Viceré sull’eliminazione degli inconvenienti riscontrati nell’esercizio delle loro funzioni, preluda a una riforma che li penalizzerà. Giuseppe de Contissa<sup>4</sup> si limita a proporre che «se facesse una matricula di numero di chento commissarii homini regnicoli et che sappiano ben leggere e scrivere et di età matura» con un salario di 5 tari al giorno e sottoposti a sindacato. Molto più articolata, invece, è l’analisi di Bartolomeo Trojella<sup>5</sup>, il quale individua la causa prima delle difficoltà che la Regia Corte incontra nella puntuale riscossione dei donativi nel pessimo stato in cui versano le finanze delle università del Regno e nel modo in cui le stesse sono gestite dai responsabili amministrativi e politici locali. Pertanto il Trojella segnala l’opportunità di mandare presso tutte le università dei

delegati chi vedessero tutto lo introito della città et cossi lo exito, et non bastando lo introito vedere di imporre per consiglio alcuna gabella, la minori dannosi alli populi, o vero taxa generali, o trovare altro espediente acciò si potesse avere la forma del denaro per pagarsi li ditti donativi et colletti regij.

Una sorta di commissari “ad acta” che avrebbero dovuto adottare anche gli opportuni provvedimenti per impedire che gli amministratori delle università possano stornare le somme raccolte per fini diversi dal pagamento del donativo<sup>6</sup>. Il Trojella sulla riforma dell’uffi-

<sup>4</sup> Ivi, cc. 9r-10r. Palermo, 19 ottobre 1568, ind. 12.

<sup>5</sup> Ivi, cc. 5r-6r. Palermo, 18 ottobre 1568, ind. 12. Sul ruolo assunto dalla Deputazione del Regno nel settore della riscossione dei donativi cfr. G. Scichilone, *Origine e ordinamento della Deputazione del Regno di Sicilia*, «Archivio storico siciliano per la Sicilia orientale», A. IV (1950), fasc. 3, p. 92.

<sup>6</sup> Ivi. Trojella specifica che devesi «imponersi pene ardue cossi alli jurati come ai thesorieri, depositari o collettori presenti et futuri chè non spendano nè lassano spen-

cio dei commissari esprime la convinzione che si debba creare una specifica matricola nella quale registrare persone che sappiano «leggere et summare», che siano siciliane e che ricevano un congruo salario consono alla funzione da loro esercitata.

La soluzione prospettata dai commissari non è ritenuta adeguata al nuovo assetto assunto dalla finanza pubblica siciliana nella seconda metà del '500 e il Parlamento, nella sessione ordinaria tenuta a Palermo il 21 marzo del 1570, delibera sulla ristrutturazione delle regole che presiedono alla ripartizione e alla riscossione dei donativi<sup>7</sup>, determinando di affidare l'amministrazione di tutti i donativi al Tribunale del Real Patrimonio con esclusione di quello relativo ai ponti che viene gestito direttamente dalla Deputazione del Regno. Si abolisce la figura dei detentori dei libri dei donativi e, inoltre, si prefigura la soppressione dell'utilizzo dei commissari giacché «inferebant damna et interesse Regno». Nella sessione straordinaria del 21 dicembre 1570 si procede a un'ulteriore razionalizzazione del sistema di riscossione dei donativi, introducendo un «nuovo ordine delli Percettori»<sup>8</sup> che ne preveda uno per ogni Valle<sup>9</sup>.

dere per altra cosa i denari raccolti». Sul tema del controllo delle gestioni contabili delle università e l'introduzione di controlli da parte dell'amministrazione centrale cfr. G. Macri, *I conti della città: le carte dei razionali della città di Palermo (secoli XVI-XIX)*, Associazione no profit Mediterranea, Palermo, 2007, consultabile on line sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

<sup>7</sup> G. Scichilone, *Origine e ordinamento* cit., p. 93.

<sup>8</sup> A. Mongitore, *Parlamenti cit.*, Parlamento del 21 dicembre 1570. «Conoscendo li tre braccij di esso fidelissimo Regno la necessità che tiene di remediare alli inconvenienti di spese, travagli et danni che per il passato si sono patiti per cagione delli Commissarij che solevano andare per l'esigenza della regia corte e quanto bene riesce questo nuovo ordine delli Perceptori tre, uno per valle, et desiderando per il beneficio pubblico che detto ordine continui et dubitando che per la necessità di questa regia corte convenghi in alcun tempo per li loro salari a mancare», i tre bracci collegialmente votano che, «restando sua Maestà o vostra eccellenza serviti eligere per dette essigenze tre Perceptori, uno per valle», si imponga un donativo di scudi 3600, di tari 12, per pagare il loro salario. «Con che non possano detti Perceptori tirare altre giornate per conto di detta esactione se non solamente il salario sopradetto. Li quali Perceptori non possano ne debbiano a conto alcuno essere esteri se non regnicoli et habbiano precipua cura di tutti et qualsivoglia exactioni che per conto della regia corte o di quelli che avessero jus et causam di detta regia corte li habbiano da fare cossi di donativi ordinarii como extraordinarii passati, presenti et per l'avenire, tanto privilegiati et tutte et qualsivoglia altre esigentie di debiti di corte che a sua Maestà o a vostra excellenza parrà d'aggregarsi».

<sup>9</sup> La Sicilia era suddivisa geograficamente in tre valli: Val Demòne, Val di Mazara e Val di Noto. Una suddivisione che affonda le sue origini nella tradizione amministra-

Una riprova che la riforma dei Percettori non è gradita a una certa parte della classe dirigente siciliana è data dal fatto che il sovrano riceve un memoriale anonimo, con il quale si accusa la Deputazione del Regno di commettere irregolarità nelle procedure di vendita degli Uffici dei Percettori. A queste accuse la Deputazione del Regno reagisce con sdegnosa irruenza, chiedendo al sovrano un'indagine esemplare per trovare l'autore del memoriale e sottolineando la necessità che, una volta accertate le responsabilità, si somministrasse una pena esemplare<sup>10</sup>. In tale occasione la Deputazione difende con vigore la scelta del Parlamento di abolire la figura dei commissari, di affidare ai Percettori il compito di riscuotere direttamente i donativi e di pagare loro un salario di mille e duecento scudi l'anno, ribadendo che i "commissari" non hanno raggiunto l'obiettivo che «fusse stimolo a debitori di pagare a tempi loro» bensì hanno provocato «distrozione et roina de popoli» senza che «i donativi dovuti alla Corte et alla Deputazione eran pagati a suoi tempi».

tiva bizantina e che rimase in vigore sino al 1816 quando i Borboni introdussero al loro posto sette nuove suddivisioni amministrative che daranno luogo alle attuali provincie.

<sup>10</sup> Asp, Dr, vol. 202 cc. 1r-2r, Palermo 22 agosto 1579. Per difendersi dalle accuse la Deputazione sintetizza il dibattito che ha portato alla decisione dell'introduzione della figura dei Percettori, della corresponsione di un salario agli stessi e dell'abolizione della figura del commissario destinato alla riscossione dei donativi. «Quanto poi alla sostanza del negotio de Percettori, noi ritroviamo che sendo già stato con gran comodità et soddisfazione de popoli entrodotta in questo Regno l'officio loro sotto forma de non mandare commessarii ma d'andare gli istessi Percettori personalmente riscuotendo i donativi, il general Parlamento satisfatto di quel buon principio et parendogli ciò esser remedio bastevole della gran vessatione che da tali comessarii si riceveva, offerì, per assicurarsi della continuazione di tanto beneficio, di pagar il salario a Percettori di mille e dugento scudi l'anno per ciascheduno con patto che non havessero di pigliar altro pagamento per l'essigenza et che fussero regnicoli. Ma di poi s'è andato abusando il negotio di modo tale che una apparente autorità che a Vostra maestà piacque di dar loro di mandare comessarii acciò che fusse stimolo a debitori di pagare a tempi loro era già ridotta a distrozione et roina de popoli nè perciò i donativi dovuti alla corte et alla deputazione eran pagati a suoi tempi, anzi i Percettori s'havevan puosti in possessione di ritardare i pagamenti e tre e quattro mesi dopo che erano maturati. Per il chè havendosi hora appuntato di dar a tre persone regnicole questi officii con espressa prohibitione di dar spesa de Comessarii a popoli ne a particolari, et con obligatione di pagare precisamente fra due mesi quelle che di tempo in tempo viene a maturarsi, non solamente pare ciò non essere contra la istituzione di questi officii ma rimedio desideratissimo et necesario per liberare il Regno da quello intollerabile travaglio de comessarii il quale, col donativo fatto di questo salario, ha presupposto haversi a sradicare».

La Deputazione del Regno, dopo questa premessa, ribadisce che avendo deciso

di dar a tre persone regnicole questi officii, con espressa prohibitione di dar spesa de Comessarii a popoli ne a particolari, et con obligatione di pagare precisamente fra due mesi quelle che di tempo in tempo viene a maturarsi, non solamente pare ciò non essere contra la istituzione di questi officii, ma rimedio desideratissimo et necesario per liberare il Regno da quello intollerabile travaglio de comessarii il quale, col donativo fatto di questo salario, ha presupposto haversi a sradicare.

Con i Percettori si razionalizzano i meccanismi di riscossione e si stabilizzano i flussi del gettito fiscale<sup>11</sup>. La Regia Curia, inoltre, im-

<sup>11</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1866, 3 dicembre 1580, ind. 9. Per quest'analisi si è utilizzata la documentazione allegata all'atto di vendita dell'ufficio di Percettore del Val di Mazzara a Filippo Ferreri effettuata il 3 dicembre 1580. Il Ferreri compra la Percettoria, con tutti gli obblighi, i privilegi e i salari connessi per la somma complessiva di settemila scudi, pari a onze 2800, dei quali cinquemila devono essere versati al momento della stipulazione del contratto e duemila entro la fine del mese di marzo del 1581. In primo luogo s'introduce per il Percettore l'onere del non riscosso come riscosso; infatti, gli si pone l'obbligo di corrispondere alla Regia Curia l'ammontare di quanto gli sarà notificato mediante specifici ruoli nei quali sono elencati sia la ripartizione delle tande dei donativi ordinari e straordinari fra le varie università del Valle, sia il relativo ammontare. I pagamenti saranno effettuati entro il «termini di mesi due da contarsi dal giorno che le tande matureranno a danno et pericolo [del Percettore] non ostante che non l'havesse in tutto essatti o che in parte s'esigesse prima». In questo caso il Percettore ha la possibilità di potere usufruire di una disponibilità degli interessi sulle somme riscosse e non versate nelle casse della Regia Corte. In tal modo si compensa il Percettore delle somme che dovrà pagare, anche se non riscosse. Fa eccezione a questo principio solo la rata che grava sulla città di Palermo, per la quale il Percettore è tenuto a versare al Tesoriere solo quello che ha effettivamente riscosso. Sull'applicabilità dell'obbligo del non riscosso al Percettore, si danno alcune garanzie, al fine di non danneggiarlo nel caso in cui si verificchino cause di forza maggiore che gli impedirebbero di attendere regolarmente al suo ufficio, come nell'eventualità in cui il Viceré conceda a qualche università una dilazione nel pagamento delle tande, oppure quando una città o una terra non abbia «la pratica per cagione di peste». Il Percettore deve scegliere, inoltre, un banco attraverso il quale effettuare tutti i versamenti alla Regia Tesoreria. Si specifica che tutte le spese necessarie alla riscossione delle imposte sono a carico esclusivo del Percettore il quale, però, è, come la Regia Corte, esente dal pagamento di qualsiasi diritto giudiziario. Per quanto riguarda i crediti relativi a prelati o beneficiari, i quali sono ritenuti di difficile esazione, il Percettore potrà procedere contro gli arrendatari, detentori o possessori delle entrate delle prelatie e dei benefici «et anco procedere a pignoratione delli beni mobili, frutti et animali degli stessi prelati et beneficiati».

pone al Percettore, nell'ambito territoriale del valle sul quale ha competenza, lo svolgimento di un servizio di tesoreria grazie al quale si ha la possibilità di disporre qualsiasi tipo di pagamento, come si ricavava dall'obbligo imposto al percettore

di quel che fussi debitore alla Regia Corte, far pagare in ogni luogo della sua valle tutte quelle somme de denari che alla Regia Corte accomoderà havere in essi luoghi per pagare soldati et per qualsivoglia altra causa senza danno o utile della corte con conditione che prima ch'esso darà le littere per pagare li denari se ne passino li partite per la Regia general tesoreria.

Quest'ultima clausola permetterà alla Regia Corte di realizzare una struttura di Tesoreria diffusa sul territorio del Regno, con la quale si pensa di creare un mercato del credito nel quale integrare i tre Percettori con le reti di credito costituite dai banche pubblici, dalle Tavole di Palermo e Messina, oltre che dai mercanti-finanzieri, servendosi della figura del depositario.

## 2. La rete dei Depositari

Col termine di depositario si definisce colui al quale la Regia Corte o qualsiasi realtà istituzionale, come un'università o una deputazione, affida in deposito somme di danaro con l'obbligo di custodirle e di riconsegnarle, direttamente o indirettamente, al depositante<sup>12</sup>. La

<sup>12</sup> Questa figura si costruisce con riferimento al contratto reale di deposito, elaborato dai giuristi romani, nel quale una parte detta "depositario" riceve dall'altra "depositante" una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in qualsiasi momento a richiesta del depositante che non dovrà corrispondere un compenso bensì rimborsare soltanto i costi per la custodia. La figura del depositario è presente nell'esperienza amministrativa del governo vicereale almeno sin dall'inizio del '500. Un esempio, fra i tanti, è costituito dalla lettera di nomina del banchiere Jacopo Antonio Fardella che, nel 1558, è designato depositario della Regia Corte nella città di Trapani. Il viceré de La Çerda, scrivendo in data 8 novembre 1558 al banchiere, afferma: «Tenendo informatione qualmente li magnifici eredi del quondam m.co Julio Damiani banco publico in questa cita, li quali tenino la cura et cargo de depositario della Regia Corti in questa città, non negociano piu in esso banco siccome per il passato; et per havere informatione della habilità et sufficientia vostra maxime chi haviti aperto banco publico in detta città, mi ha parso comettere a voi detto cargo de depositario della Regia Corti in essa prefata città et cossi per tenere della presente vi dicimo et comandamo... voglati de cetero tenere la cura et cargo de ditto officio de depositario de tutti li denari de la detta regia corti pervenuti et da pervenire in ditta città tanto per

funzione di depositario può essere attribuita a chiunque gestisca una linea di credito formale o informale: un banco, un mercante oppure un privato cittadino con ampie disponibilità finanziarie. La differenziazione tra il ruolo di banchiere o di mercante e quello di depositario consiste nel fatto che quest'ultimo deve tenere formalmente distinte le due diverse attività, con l'obbligo di non utilizzare i fondi che si accumulano sui conti di depositaria intestati alla Regia Corte (provvista di fondi vincolati) per alimentare il mercato creditizio<sup>13</sup>.

L'elemento di novità non sta nella figura del depositario, bensì, nel rafforzamento della natura pubblicistica del contratto di deposito quando una delle parti è costituita dalla Regia Corte, raggiunto tramite l'obbligo per i depositari di sottoporsi alla giurisdizione della Curia dei Maestri Razionali. Esaminando il riparto dei carichi di lavoro dei Maestri razionali del 1583, in cui è inserito l'elenco dei depositari sottoposti al controllo da parte della Curia dei Maestri razionali<sup>14</sup>, si può ricostruire la mappa della presenza dei depositari sul territorio del Regno, e dimensionare le ricadute della riforma del 1570. Ecco l'elenco delle città dove hanno sede i depositari: Augusta, Girgenti, Calascibetta, Caltagirone, Capizzi, Castro Giovanni, Castro Regale, Castronovo, Catania, Cefalù, Favignana, Aaci, Lentini, Licata, Marsala, Mazzara, Milazzo, Mineo, Mistretta, Monte San Giuliano (Erice), Naro, Nicosia, Noto, Patti, Piazza, Polizzi, Randazzo, Salemi, San Filippo, Santa Lucia, Sciacca, Siracusa, Sutera, Taormina, Termini, Traina e Vizzini.

conto de li introiti quanto per qualsivoglia altro conto de li quali tenireti debito et legale conto et quelli dispendireti ad polisi dello magnifico Secreto di essa città .... amotis prius ab exercitio dicti officii li detti magnifici heredi de ditto quondam m.co Julio Damiani absque eorum infamia» (V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., pp. 146-147).

<sup>13</sup> Facendo riferimento a questo assetto strutturale si supera la problematica sulla natura giuridica ed economica sollevata dal Trasselli quando studia la "depositaria" gestita dal genovese Nicolò Gentile in quanto è quasi fisiologico che un banco svolga contestualmente alla sua attività istituzionale il servizio di "depositaria" nei confronti della Regia Corte (C. Trasselli, *Un banco genovese a Palermo nel 1570*, «Revue internationale d'histoire de la banque», Ginevra, 1970).

<sup>14</sup> Asp. Trp, Np, vol. 1328, cc. 89r-92r. Palermo, 1583, 19 ottobre ind. 12. Si tratta del «Ripartimento universale delli conti dell'anno 11 indizione prossima passata 1582 e 1583 d'assignarsi alli infrascritti quattro rationali»: Sigismondo Lo Bello, Gerónimo Vitale, Giovanni Aloysio Candido, Ascanio Coppola. A questi Maestri razionali è affidato in modo specifico: i conti della Regia General Tesoreria, il conto del collettore della decima e tari ed i conti dei depositari. Segue l'elenco delle città, dove hanno sede i depositari.

La prammatica del dicembre del 1580 «De forma reducenda pecuniae regie ex universis partibus regni ad regiam Thesoreriam generalem»<sup>15</sup> completa il progetto di razionalizzazione della rete di deposito e di giroconto che fa capo ai percettori. Infatti, dispone che il denaro dovuto per il pagamento dei donativi alla regia Tesoreria debba essere movimentato ricorrendo esclusivamente ai depositari della Regia Corte e ai banchi pubblici, i quali, a loro volta, avrebbero accreditato le somme ai percettori. Per questo servizio non è previsto alcun compenso ma, di contro, si dà la possibilità per depositari e banchi di trattenere le giacenze di cassa per diversi mesi, poiché gli accreditamenti di queste somme ai percettori sarebbero avvenuti trimestralmente cioè a settembre, dicembre, marzo e giugno. Il vantaggio per i percettori e i depositari, dunque consiste nella possibilità di potere utilizzare per un trimestre la disponibilità di cassa derivata dalla riscossione dei donativi.

Le modalità di funzionamento del modello con il quale si interconnettono la Regia Corte, i percettori e i depositari, per rendere operativo un servizio di Tesoreria provinciale, si ricava dall'esame di due contabilità coeve: la prima del percettore del Val di Mazara Giuseppe di Alfano, la seconda redatta da Giovan Battista Cachiato, depositario della Regia Corte presso la città di Girgenti. Dal confronto delle registrazioni delle due contabilità si constata che i pagamenti disposti dalla Regia Corte o dalla Deputazione del Regno su Girgenti e su tutto il circondario, sono effettuati mediante ordine dato al percettore Alfano, il quale, a sua volta, dispone il pagamento mediante una lettera, formalmente indicata come "lettera di cambio", ma in realtà definibile come "lettera di credito"<sup>16</sup>, sulla quale grava un interesse

<sup>15</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1866. Palermo, 7 dicembre 1580. «De forma reducenda pecuniae regie ex universis partibus regni ad regiam thesoreriam generalem». Tutti i danari che si devono pagare alla Regia Corte devono essere versati presso i depositari demaniali ed i banchi pubblici. I Depositari ed i banchi al principio di ogni tre mesi, cioè a settembre, dicembre, marzo e giugno, devono versare al Percettore della propria valle le somme che, a qualsiasi titolo, nel mese precedente saranno pervenute in loro potere.

<sup>16</sup> La definizione di "cambi" che si ricava dall'intestazione dei conti dei percettori o dei depositari necessita una precisazione giacché non può essere usata la definizione di lettera di cambio per questi "documenti" con i quali si effettuano i pagamenti tra le diverse piazze su cui opera la Regia Corte dato che il "cambio" presuppone l'attivazione di un'operazione che "corra" tra due monete diverse. La lettera che emette il Percettore Alfano non è altro che una lettera di credito con la quale si rende operante su una piazza differente da quella di emissione un "credito confermato" (certo) da pagarsi su un corrispondente che opera sulla stessa piazza del creditore.

dell'uno per cento, spiccata sulla città indicata a favore di uno dei depositari che ricadono sotto la sua giurisdizione. Ho analizzato il libro mastro del percettore Alfano sia nella sua struttura complessiva, sia nel contenuto di uno specifico conto, il numero 57, che riporta l'intestazione «Conto dei cambi fatti su disposizione dei Deputati del Regno»<sup>17</sup>. Dalla lettura delle registrazioni del conto, si rileva che il percettore, dal 5 settembre 1594 al 21 agosto 1595, ha spiccato, su disposizioni della Regia Curia o dei Deputati del Regno, lettere di credito, da pagarsi nelle principali città del val di Mazara, per un ammontare complessivo di onze 22700 ricavandone un guadagno, per gli interessi corrisposti per il servizio, di onze 227.8.2.

Ho esaminato, contestualmente, la contabilità prodotta negli stessi anni finanziari dal depositario di Agrigento Giovan Battista Cachiatores<sup>18</sup> riscontrando il pagamento delle lettere di credito emesse dal percettore Alfano su ordine della Deputazione del Regno e registrate nel conto n. 57.

L'operazione che sta dietro alle scritture contenute nei due conti dei libri mastri esaminati può essere così riassunta esaminando l'iter di un pagamento: i Deputati del Regno devono pagare su Girgenti onze 116 per far fronte all'avanzamento dei lavori per la costruzione della torre di Monterossello, posta sul litorale agrigentino, da gravare sulle disponibilità del donativo delle torri riscosso dal Percettore Alfano; il 28 luglio Alfano, per effettuare il pagamento disposto dai Deputati, invia una lettera di credito al depositario Cachiatores da valere sul mercante Giuseppe Vitale che la onora il 1 agosto; Alfano, per corrispondere questa somma al Vitale, ha necessità di effettuare un giro conto con un altro mercante, accreditando il 4 agosto onze 116 sulla Tavola di Palermo a favore di un altro mercante, Francesco Polito, specificando che "valino" in Giuseppe Vitale; il 21 agosto Alfano bilancia i conti, ponendo a debito dei Deputati la somma di onze 116 e a suo credito onze 1.3.16, quale "beneficio" dell'operazione di trasferimento fondi<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Asp, Trp, Np, vol. 978. Contabilità del Percettore Giuseppe di Alfano, conto 57 in data 5 settembre 1594 ind. 8. Conto dei cambi fatti su disposizione dei deputati del Regno.

<sup>18</sup> Asp, Trp, Np, vol. 2225. Contabilità di Joan Battista Cachiatores «depositario di la Regia Corte in la città di Giorgente (Agrigento)» relativa all'anno 1594-95, ind.8.

<sup>19</sup> Partita riscontrata nel mastro di Cachiatores ad Agrigento: «1 di agosto 1595 onze 116 in contanti da Giuseppe de Vitali quale disse di pagarle a lettere di Giuseppe di Alfano, Percettore del val di Mazzara, data in Palermo il 28 di giugnetto per tanti cambiati ai deputati del Regno con un per cento di suo beneficio sul donativo delle

Tutto si bilancia e si chiude grazie all'emissione di lettere di credito e a scritturazioni contabili che coinvolgono il percettore, il depositario, diversi mercanti e la Tavola di Palermo.

### 3. *Il ruolo della finanza genovese*

L'impatto che questa riforma ha sulla realtà delle reti di credito può essere valutata annualmente in scudi 530982 pari a onze 212392. A tanto ammonta, infatti, l'imposizione dei donativi deliberata dal Parlamento negli anni '80. La marginalizzazione delle reti finanziarie come quelle lucchesi, pisane o catalane e la fragilità di "finanzieri" siciliani quali i Bologna, fanno sì che la finanza genovese monopolizzi il funzionamento dell'intero sistema.

I genovesi hanno i capitali e le referenze politiche necessarie per aggiudicarsi le percettorie nel momento in cui si procede alla loro vendita. Nel 1579 si può parlare di un vero monopolio: il percettore del Val di Mazara è Lionello Lercaro – il precedente percettore responsabile del pagamento dei residui era Pietro Bologna –; il Percettore del Val di Noto è Ambrosio Promontorio – il precedente era Cesare Bologna –; Il Percettore del Val Demone è Angelo Maria Rivarola che è subentrato al pisano Lancillotto Galletti. Rivarola non ha la maggiore età e la percettoria è gestita da Giovan Battista Duglio, che pone la sua sede operativa a Messina<sup>20</sup>.

Esemplificativa dell'importanza che i genovesi attribuiscono al possesso dell'Ufficio di Percettore è la vicenda di Filippo Ferreri, un

torri per eseguire le opere di monte Russello». Partite riscontrate nel mastro di Giuseppe Alfano: nel conto 57 (Conto de cambi havere) «e a 21 d'agosto onze 1.3.16 in beneficio di onze 116 tratti in Girgenti a Vitale valeno in Tavola a [conto] 167»; a conto 167 (Tavola di questa città deve dare) si registra «e a 21 d'agosto per li detti (Deputati del Regno) registrato per Vitali in Girgenti (conto) 169 onze 116»; Sempre nel conto 167 (Tavola deve avere) si annota «e a 4 de Agosto in Francesco di Polito valino in Giuseppe Vitali (conto 169) onze 116»; nel conto 169 (dare) in data 4 agosto 1595 si legge «Giuseppe Vitale in Giorgenti per onze 116 contanti in Francesco di Polito con sua polisa data in essa città al primo del presente mese disse per darcene conto a loro conti et io a detto Vitale li pago per altritanti chi in virtù di mia polisa ha pagato a Giovanni Battista Cacciatori depositario della Regia Corte registrato per tavola (conto 167) onze 116»; nel conto 169 (avere) in data 21 agosto 1595 si chiude il circuito con la seguente annotazione «havere in onze 116 trattogli con mia poliza in lo depositario regio di Girgenti registrato in Tavola [conto] 167 onze 116».

<sup>20</sup> Asp, Dr, vol. 201 cc. 184r-186r, cc. 186v-188v, cc. 189r-190v. Tutte le lettere viceregie datate a Palermo portano la data del 24 agosto, 1579, ind. 7.

genovese che nel 1580 acquista la Percettoria del Val di Mazara. Un affare che mette in movimento un flusso finanziario di un certo rilievo: nel momento in cui il Ferreri prende possesso della Percettoria, gli vengono notificati i ruoli di riscossione dei donativi per un ammontare di onze 128783<sup>21</sup>. Garanti e fideiussori per l'acquisto dell'Ufficio di percettore sono proprio alcuni genovesi, a riprova dello stretto collegamento che il Ferreri ha con la finanza ligure<sup>22</sup>, fra loro il banchiere Giovan Jacopo Gastodengo e il fratello Marco Antonio Ferreri, barone di Pettineo. Il Ferreri, inoltre, mantiene un collega-

<sup>21</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1866. "Littere significatoriales" indirizzate a Ferrerio quale percettore per la riscossione dei donativi dovuti dalle università del Val di Mazara, e notificate allo stesso il 31 dicembre del 1580 ind. 9. In queste lettere sono analiticamente indicati i donativi che si inseriscono nei ruoli di pagamento, specificando il numero delle tande da riscuotere e l'ammontare delle stesse. Ed in particolare si elencano i seguenti donativi: Donativo ordinario, votato il 9 aprile del 1579 ind. 7, da riscuotere in cinque tande il cui importo, tolto gli esenti, è di onze 9968.27; Donativo delle galee votato il 1 febbraio del 1577 ind. 5, da riscuotere in quindici tande, per un totale onze 29906.21; Donativo delle fortificazioni votato il 9 aprile del 1579, da riscuotere in cinque tande, per un totale di onze 3322.29.0.5; Donativo per i regi palazzi votato il 9 aprile del 1579, da riscuotere in cinque tande, per complessive onze 1488.15.14.1; Donativo della macina votata il 19 aprile del 1575, da pagarsi in 15 tande, per un totale di onze 75548.2.8.3. Per quanto riguarda il Donativo dei percettori si specifica che si deve riscuotere mediante una tanda, la quale matura rispettivamente nei mesi di settembre, gennaio e maggio, che il Pecettore potrà riscuotere in tutto l'arco di tempo della sua amministrazione, la tanda ammonta a onze 160.22.16.2, e se ne inseriscono nei ruoli 14 tande per un ammontare complessivo di onze 2250.19.8.4. Complessivamente il percettore, in base ai ruoli che gli sono stati notificati, dovrà riscuotere dalle università demaniali e feudali onze 122.485.24.12.1. Per le quote spettanti ai Prelati viene notificato al Ferreri un altro ruolo nel quale sono contenuti i seguenti dati: Donativo ordinario da pagarsi in 5 tande per complessive onze 1120.14.03.02; Donativo galee da pagarsi in 15 tande per complessive onze 3360.12.10.00; Donativo delle fabbriche da pagarsi in 5 tande per complessive onze 3373.14.14.01; Donativo dei ponti da pagarsi in tande 5 per complessive onze 179.08.05.05; Donativo dei palazzi da pagarsi in tande 5 per complessive 0.197.04.18.02; Donativo dei percettori da pagarsi in 14 tande per complessive onze 298.03.04.00; Donativo per la cavalleria del 1576 da pagarsi in 3 tande per complessive onze 709.23.13.00; Donativo delle torri da pagarsi in 2 tande per complessive onze 59.04.09.02. Il carico totale notificato ammonta a onze 6298.25.18.

<sup>22</sup> Ivi. Elenco dei fideiussori contenuto nell'atto di acquisto della Percettoria da parte del Ferreri in data 3 dicembre 1580. Giovan Jacopo Gastodengo, genovese e abitante di Palermo; Marco Antonio Ferrerio, barone Pettineo e cittadino di Palermo; Giovan Battista Boccuni, genero di Filippo Ferreri; Nicolò Tinello; Giovan Andrea Valdi-bella; Ottavio Grasso, genovese e cittadino di Agrigento; Giovan Pietro Tantillo; Jacobo Puo, genovese; Giovan Francesco Torrisi; Pietro Bologna del fu Francesco; Giorgio Corrado; Giovanni Cornago del fu Antonio; Giuseppe di Branciforte conte di Raccua.

mento anche con la finanza palermitana, grazie alla fideiussione prestata da Pietro Bologna, figlio di Francesco.

I Ferreri hanno fatto la loro fortuna nel processo di decadenza delle grandi famiglie nobiliari siciliane, diventando, attraverso un classico meccanismo di soggiogazioni, di prestiti e di ingabellazioni, baroni di Pettineo. L'attività dei Ferreri è ampiamente documentata<sup>23</sup> negli anni tra il 1565 e il 1568, quando cominciano ad acquistare rendite a carico del marchesato di Geraci, operazioni rivolte a costringere il debitore a vendere i propri beni. Nonostante l'incidente di percorso rappresentato dal fallimento di Nicolò Ferreri e della sua morte sotto la tortura<sup>24</sup>, nel 1570 Paolo Ferreri riesce a fare porre all'asta i due stati feudali di Pollina e S. Mauro che si aggiudica e che, l'anno successivo, permuta con Pettineo e Migaido.

La famiglia Ferreri si è inserita proficuamente nel contesto finanziario legato al controllo dei flussi di denaro connessi alla gestione della riscossione delle imposizioni fiscali: si anticipano alla Regia Tesoreria, con adeguati interessi, le somme necessarie per i bisogni della Corte e si chiedono, a garanzia della restituzione dei prestiti effettuati, la cessione della riscossione di una o più tande del donativo.

I genovesi percepiscono, prima e meglio degli altri operatori del settore, i cambiamenti del mercato del credito, strettamente connessi al levitare del debito pubblico, e i loro "hombres de negocio" diventano i protagonisti del nuovo corso, dettando regole di funzionamento e assumendo posizioni di rilievo nel contesto dell'Hacienda real spagnola. Lo studio della giurisprudenza "de mercatura", elaborata durante la seconda metà del sec. XVI dalla Rota civile di Genova, mostra chiaramente come, durante questo arco temporale, il ruolo istituzionale del banchiere genovese si sia profondamente trasformato rispetto ai tradizionali parametri operativi che caratterizzano la struttura bancaria tradizionalmente intesa. Vito Piergiovanni sottolinea come

si può dire che da questa documentazione emerge la figura di un banchiere ormai quasi stilizzato nella sua funzione di intermediario di credito, che agi-

<sup>23</sup> O. Cancila, *Alchimie finanziarie* cit., p. 100-101.

<sup>24</sup> C. Trasselli, *Un banco genovese* cit., p. 221. L'A., citando i diari del Paruta, riporta la notizia che il 9 ottobre 1568 «fu tormentato Nicolò Ferreri famoso mercante genovese, nato a Savona, per aver fallito; ed a 13 detto per detti tormenti si morì». Il Ferreri è arrestato perché implicato in un fallimento che travolge un altro genovese Tommaso Promontorio.

sce soprattutto nelle fiere compensando lettere di cambio e titoli di credito che in esse confluiscono. Sembra di notare nella figura del banchiere l'acquisizione di una professionalità depurata da qualsiasi incrostazione che, concettualmente, possa accostarla a quella del mercante<sup>25</sup>.

L'istituzione a Genova, all'inizio del sec. XVII, di un Magistrato dei cambi, al quale si affidava la competenza di conoscere le controversie di fiera e tra banchieri, costituisce l'ulteriore conferma che il mercante-banchiere non esiste più e che il "banchiere" si occupava solo della gestione del credito; si realizzava un mutamento epocale nella storia dell'economia della Repubblica<sup>26</sup>.

Ci sono, quindi, tutte le condizioni strutturali affinché la finanza genovese, tra il 1608 e il 1617, assumesse il controllo diretto del sistema finanziario spagnolo. Felipe Ruiz Martín definisce i banchieri genovesi "reys y señores", ai quali Filippo III affida il tentativo di «redimir un poco los atrasos de la Hacienda del país», dando la possibilità alla banca genovese di trasformarsi in una struttura quasi ufficiale<sup>27</sup>.

Il processo di consolidamento della posizione di monopolio della finanza genovese si sviluppa, contestualmente a quanto avviene in Spagna, anche in Sicilia. I genovesi poco si curano che i deliberati parlamentari prevedessero che l'ufficio di Percettore fosse affidato a un "regnicolo", al quale corrispondere un compenso per l'espletamento del servizio di riscossione dei donativi. I tentativi che alcuni importanti gruppi di potere siciliani, come i Bologna, compiono per

<sup>25</sup> V. Piergiovanni, *I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra medioevo ed età moderna*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, Atti del convegno Genova, 1-6 ottobre 1990, Genova, 1991, pp. 221-222.

<sup>26</sup> Ivi, p. 222.

<sup>27</sup> F. Ruiz Martín, *La banca genovesa en España durante el siglo XVII*, in *Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici*, cit., p. 270. «Los genoveses y su banca pasan por mejor momento a principios del siglo XVII. Si durante el siglo XVI, la época de Felipe II, en que son imprescindibles sin duda, cuentan con la hostilidad del Rey, de su corte y de los que representan la España oficial, a principios del XVII, sobre todo en la época de Felipe III, cuentan con la plena confianza del palacio. ... Durante esa época ellos son los reys y señores. Tan reyes y señores que Felipe III les confía la forma de redimir un poco los atrasos de la Hacienda del país. De 1608 a 1617 la banca genovesa, que se convierte en una institución casi oficial, hace ese intento de saneamiento de la Hacienda de la monarquía española y consigue por de pronto que durante esos años funcione la monarquía».

inserirsi concretamente nell'affare delle riscossioni, non hanno buon fine proprio per l'eccessiva forza espansiva dei genovesi. Il modello operativo realizzato dai genovesi nel regno di Sicilia non è altro che la replica di quanto

la comunità genovese era riuscita a raggiungere nelle principali città e piazze commerciali della Monarchia cattolica, dove godeva di prerogative in molte occasioni addirittura superiori a quelle dei propri sudditi del re. Grazie ad una estesa e ben coordinata rete di soci e parenti, i genovesi vincolarono fortemente alla Monarchia molti territori e d'altro canto, come ha sottolineato Galasso, inserirono nei circuiti finanziari e mercantili internazionali anche zone marginali. Con l'obiettivo di rinforzare questa posizione di privilegio e di limare la concorrenza delle altre comunità degli uomini d'affari, i genovesi ricorsero alle classiche strategie di solidarietà e reciprocità interna proprie delle diaspore mercantili<sup>28</sup>.

I genovesi, man mano che consolidano, nel corso del '600, una posizione di monopolio nella gestione del mercato finanziario del debito pubblico in Sicilia, cessano parallelamente di partecipare alla gestione dei vecchi banchi, ormai inadeguati alle nuove esigenze del mercato. La posizione di vantaggio dei genovesi nel sistema finanziario siciliano si rafforza durante tutta la prima metà del '600, perché, come evidenzia Maurice Aymard, il governo spagnolo, oltre a gestire il finanziamento del debito pubblico tramite la Regia Corte siciliana, tratta direttamente con i finanziari genovesi che risiedono a corte, evitando di coinvolgere nella negoziazione i responsabili del governo siciliano. Si è calcolato che la Sicilia avesse contribuito, tra il 1620 e il 1650, alle esigenze della Corona spagnola con almeno dieci milioni di scudi, ai quali si devono aggiungere numerosi altri rivoli finanziari, difficilmente quantificabili, come la vendita dei titoli nobiliari o i diritti di giustizia o gli uffici di concessione reale<sup>29</sup>. Per Aymard que-

<sup>28</sup> M. Herrero Sánchez, *La Finanza genovese e il sistema imperiale spagnolo*, in «Rivista di storia finanziaria», n. 19, luglio-dicembre 2007, on line in [www.delpt.unina.it/stof/](http://www.delpt.unina.it/stof/), pp. 40-41.

<sup>29</sup> M. Aymard, *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria*, «Rivista storica italiana», A. LXXXIV, fasc. IV, (1972), pp. 988-989. Aymard aggiunge ai dati quantitativi anche una lettura comparativa per la valutazione del peso delle risorse drenate dalla Sicilia per il tramite dei genovesi. Afferma, infatti, che «Si trattava, tenendo presente i mezzi dell'isola, d'una somma indubbiamente enorme. Basta confrontarla con i bilanci annuali del Patrimonio Reale regolarmente redatti dalla fine del XVI secolo. Fra il 1600 e il 1620 entrate e uscite tendono bene o male, più male che bene, a equilibrarsi attorno

sto meccanismo sta alla base di un processo che riverserà sui consumi interni e sulle gabelle, l'onere di pagare gli interessi per remunerare questi capitali<sup>30</sup>.

#### 4. *Le fortune di Giuseppe Alfano*

L'attività svolta dal mercante genovese Giuseppe Alfano prima come depositario della Regia Corte tra il 1588 e il 1593<sup>31</sup> e, successivamente, come percettore del val di Mazara dal 1594 al 1596<sup>32</sup>, permette di ricostruire i meccanismi con i quali i genovesi si inseriscono nel funzionamento di un sistema creditizio che riesce ad adattarsi alla crisi delle strutture tradizionali dei banche pubblici e a supplire alle carenze che ne derivano, offrendo un servizio idoneo a sopprimere alle richieste che provengono dal mercato del credito sia pubblico sia privato<sup>33</sup>. Giuseppe Alfano è un mercante genovese che costruisce la sua fortuna sulla piazza trapanese, commercializzando i prodotti di quella specifica area come il pescato della tonnara, il sale e il formaggio. Acquista barili di tonno lavorato, prodotto nelle tonnare trapanesi, per inviarli in tutta la Sicilia<sup>34</sup> e anche al di fuori del

ai 660/800.000 scudi. Nel 1639-40 l'«*exito*» raggiunge 1.814.443 scudi, la metà - esattamente 918.241 scudi - pagati agli «*hombre de negocios*» per i diversi cambi. L'anno successivo i cambi per Genova e Milano coprono ancora più del 40% (479.632 scudi) del bilancio totale di 1.129.079 scudi». Questi dati costituiscono la cartina di tornasole del raddoppio della spesa pubblica di quegli anni.

<sup>30</sup> Ivi, p. 1016.

<sup>31</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1041. Libro giornale. La prima data in cui è stata effettuata la prima registrazione contabile è quella del 3 maggio 1588 ind. 1; l'ultima registrazione è del 18 gennaio 1593 ind. 6. Il volume si compone di 261 carte nelle quali sono contenute almeno 2560 registrazioni. Ogni registrazione riporta a margine due numeri, il primo relativo al conto di addebito, il secondo a quello di accreditato.

<sup>32</sup> Asp, Trp, Np, vol. 978. I dati sono ricavati dal suo libro mastro depositato presso la curia del Maestri Razionali.

<sup>33</sup> Un ulteriore contributo all'attività svolta dai depositari genovesi lo si ha analizzando il libro giornale di Nicolò Gentile che copre gli anni 1569-1571 (indizioni 13, 14, 15 e 1) che si affianca al volume già studiato dal Trasselli (Asp, Trp, Np, vol. 1048).

<sup>34</sup> Asp, Trp, Np, vol. 1041. Partita 11, 7 del 1/9/1588. «Maestro Vincenzo Aucello per onze 239.21 si fanno buoni a Francesco Crapanzano et sonno per prezzo di barrili quattrocentoventitre di bosonaglie della tonnara di Bonagia et della stagione prossima passata che mi ha venduto per conto di esso Aucello sino alli 30 di luglio prossimo passato a ragione di tr. 17 lo barrile quali bosonaglie esso Crapanzano ha consegnato alli 25 de agosto prossimo passato a Cipriano Corso et esso Cipriano d'ordine del detto maestro Vincenzo l'ha caricato in somma de barrili 580 con la saggettia di

Regno, come a Napoli o a Genova<sup>35</sup>. Inoltre fa incetta di formaggio che è prodotto in tutto il circondario di Trapani: i Giglio di Castelvetroano gli vendono 200 cantara del prodotto della loro mandria di vacche da consegnare nei magazzini di Trapani<sup>36</sup>. Alfano si occupa anche della produzione e della commercializzazione del sale trapanese<sup>37</sup>; ma non disdegna di investire nella guerra di corsa da esercitarsi sulle vicine coste africane, dato che Trapani è un porto di armamento specializzato in questo settore sin dal medioevo. Infatti, il

patrone Simone Carbone et mandatoli a consignare come robba di esso Aucello a Vincenzo Parmiggiano in Termine come appare per polizza di carico fatta a li 29 del detto agosto che le altre barrili 157 sonno di quelli che il detto maestro Vincenzo tenia nella tonnara di San Giuliano. Valeno per esso Crapanzano. 48, 47 del 22/10/1558. Cristofaro de Guirard in Genova per onze 31.25 et sonno per costo spese et gabelle de cantara 10.5 di formaggio, barili doi di sorra et barili sei di tonnina che di suo ordine ho mandato in Genova alle reverende monache del monasterio di santa Marta con la saggettia di patrone Alessandro Maglett, francese, come pare per poliza di carico et conto saldo mandari Valino per Giuseppe nostro».

<sup>35</sup> Ivi, 42, 36, del 30/8/1588. «Robbi et salumi mandati a smaltire in Napoli in accomandita di Giovanni Antonio Inglese per onze 7.28 si fan buoni a Giuseppe nostro et sonno per conto et spese di venti barrili d'occhi che per mio conto ho mandato al detto Inglese sino alli 10 del luglio prossimo passato con la saggettia di patrone Geronimo Burro genovese come pare per littera di carico et sonno cioè onze 7.10 per prezzo dell'occhi et tr. 18 per gabelle e spese. Valeno per Alfano».

<sup>36</sup> Ivi, 88, 84 del 25/9/1589. «Giovanni Andrea et Giuseppe di Giglio, patri et figlio, in Castelvetroano per onze 200 pagatoli anticipati a buon conto del prezzo di cantara duecento di formaggi vacchini che mi ha venduto di fermo et più tutto quello che la loro mandria de vacchi fruteranno nella stagione presente 3 indicioni in sino a latti finuto, alla meta che si ponerà in questa città, posto dentro li miei magazzini in questa città, franco».

<sup>37</sup> Ivi, 167, 241, 18/1/1593. «Simone Vento barone di Reda per onze 77.5.12 et sonno a compoto de onze 583.25.12 chi li ha dato contanti in più partiti allui medesimo, alli soi figli, al suo scavo Vincenzo et ad altri persuni per sua parti delli 2 di genaro della v indicioni prossima passata per tutti li 21 de agosto del detto anno come per il conto fatto d'accordio con lui compreso in detta somma onze 506.20 delli quali gleni ho dato debbito per lo prezzo de salmi 63800 di sale della raccolta in prima indicioni sino alli 23 di genaro del detto anno. Valino per Giuseppe nostro. 167, 241, 18/1/1593. Detto (Simone Vento barone di Reda) per onze 64.2 date contanti in più partiti al curatolo della sua salina, al suo scavo et ad altre persone di suo ordine per anettare lo canale e per governare delli 13 di marzo v indicioni prossima passata per tutti li 25 di agosto seguente come per il conto fatto con lui d'accordio. Valino per Giuseppe nostro. 167, 241, 18/1/1593». «Detto (Simone Vento barone di Reda) per onze 75.2.8 et sonno per tanti date contanti in più partiti alla giornata a Lelio Pisano per la coglitura et amonzellatura delli salmi 6126 di sale che ha raccolto la sua salina nell'anno passato v indicioni et del primo de agosto per tutti li 5 di settembre prossimo passato come per conto fatto con lui de accordio Valino per Giuseppe nostro».

7 maggio 1590 annota nel giornale di avere costituito una società con Pietro Sieri Pepoli barone di Rabbici per l'armamento del brigantino San Giuseppe di dieci banchi, capitano Giovanni Milana, «il quale de prossimo ha de andare in corso contro infideli»<sup>38</sup>.

Nel "giornale" di Alfano passano anche le lettere di cambio, necessario complemento per il funzionamento del complesso meccanismo di compensazione che presiede al corretto andamento del commercio sia nel Regno sia al di fuori dei confini dello stesso. Fra i tanti citiamo due esempi: il primo per una rimessa a Napoli tramite Filippo Ferreri<sup>39</sup>; il secondo per una lettera di cambio proveniente da Napoli ed andata in protesto<sup>40</sup>.

L'Alfano non è soltanto un mercante: alla sua specifica attività commerciale affianca anche quella di depositario della Regia Corte nella città di Trapani<sup>41</sup>. Esaminando la sua attività, si percepisce molto bene la funzione attribuita dalla Regia Curia al depositario. In primo luogo assicura il trasferimento di somme di denaro dalla Te-

<sup>38</sup> Ivi, 115, 114, 7/5/1590. «Patrone Giovanni Milana per onze 10 datoli contanti per una parte che partecipo per metà con Pietro Sieri Pepuli barone di Rabbici nel bregantino di dieci banchi nominato santo Giuseppe il quale de prossimo ha de andare in corso contro infideli. Con che tornando dal viaggio, senza avere fatto presa, sia obligato esso patrone et vassello, quattro mesi da poi che sarrà arrivato, restituirne detti onze 10 deduttone però la spesa della panatica come appare in contratto fatto hoggi in atti de notaro Giovanni Pagano Valino per Giuseppe nostro».

<sup>39</sup> Ivi, 38, 14, 30/8/1588. «Filippo Ferrero in Palermo per onze 30.3 mi fa buoni per valuta de ducati 80.1.6 a detto prezzo che sino a detto giorno s'ha remesso di Napoli per mio conto detto Augusto Ferrero per sua littera in Antonio Bertinotto. Valeno per detto Augustino».

<sup>40</sup> Ivi, 172, 163, 23/10/1591. «Filippo Castagnola e Camillo Grasso in Palermo banco per onze 226.13 pagate per Liara Rivarola et sonno per la valuta de ducati 250 a punti 163 e 3/4 e più la bona moneta che mi ha pagato per Augustino Rivarola suo marito per letra di cambio de Giovanni Ambrosio Ravanchero di Napoli de 16 de agosto prossimo passato conti con Gregorio e Benedetto Corsi de quali se ne fece far protesto in atti de notaro Giovanni Domenico Germanà quale con questo pagamento s'intende casso e nullo compresovi in detta somma tari 12.10 per il detto protesto. Valino per Geronimo e Benedetto Corsi».

<sup>41</sup> Ivi. Il dato risulta da un'annotazione apposta nel "giornale" per regolare i suoi rapporti con Cipriano Corso suo collaboratore in occasione di una sua assenza da Trapani per sbrigare i suoi affari a Palermo. Partita 57-54, «Giuseppe nostro per onze 76.6.13 si fanno buoni a Cipriano Corso et sonno per tanti che per la mia absencia et mentre io stetti a Palermo delli 24 di gennaio per tutto febraro sequente dell'anno presente spesi et pagao nelli infrascritti cosi et alli infrascritti personi per mio conto tanto come depositario ch'io sonno della Regia Corte come per conto proprio. Valino per esso Cipriano».

soreria dell'università di Trapani a Palermo; per questo servizio riceve un compenso pari al 2% dell'ammontare della cifra affidatagli<sup>42</sup>. Riscuote le rate del pagamento dei diversi donativi che sono stati notificati alla città, assicurandone l'accreditamento, tramite un banco pubblico, al Percettore del Val di Mazara, dando, nel frattempo, apoca liberatoria<sup>43</sup>. L'Alfano rappresenta un ulteriore momento di raccordo finanziario con gli altri Depositari che sono presenti in modo capillare nelle altre città della provincia trapanese quali Salemi o Mazara<sup>44</sup>. Assicura poi il trasferimento di denaro da Palermo, sede della Regia Corte, a Trapani per eseguire pagamenti di Tesoreria, come nel caso della corresponsione di tre mesi di soldo alle truppe spagnole acuartierate nella città di Trapani, per un ammontare complessivo di onze 1686<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Ivi, 8 giugno 1588. «Per unci 362.9.19 pagati per Vincenzo Garofalo Thesorero di quista città di Trapani a mandato di li giurati di essa città fatto alli 21 di maggio prossimo passato a fine d'averli a pagare in Palermo a miei spese et pericolo con 2% d'utile, al ditto Filippo Ferrero percettore di Val di Mazara per la tanda del donativo della macina toccanti ad essa città maturata al primo di maggio prossimo passato dell'anno presente prima indicione quale spetta a la Regia corte del quale pagamento ne sono obligato consignare ad essa città l'apoca che farrà detto percettore come pare in atti de notaro Francesco de Caro valeno per essa città».

<sup>43</sup> Ivi, 32, 20, 22/10/1558. Città di Trapani per onze 592.3.12 «pagati per essa per banco di Gastodengo sino alli 17 di settembre prossimo passato a Filippo Ferrero percettore di Val di Mazzara per tanti avuti contanti da Ortofreo de Abrignano suo thesorero a mandato delli giurati d'essa città quale ce le fecero pagare per l'infrascritte tande maturate al primo di maggio della prima indicione prossima passata toccanti ad essa città cioè per il donativo ordinario onze 175.18.5 per il donativo di fabrice di fortezze onze 58.16.2 per il donativo di percettori onze 14.15.16 et per il donativo delli scudi 40mila della serenissima infante onze 140.14.12 quale le spettano alla Reggia corte et per il donativo di ponti del Regno onze 28.2.18 et per il donativo della cavalleria onze 161.12.14 et per il donativo delle torri delle marine onze 13.13.11 quale spettano alla Deputazione del Regno del quale pagamento ne pare apoca fatta negli atti della percettoria al primo del presente mese di ottobre copia della quale ho consignato a dessa città questo giorno come in notaro Francesco de Caro. Valino per esso Gastodengo banco».

<sup>44</sup> Ivi, 47, 20, 21/10/1558. «Giuseppe nostro per onze 404.5.5 pagate a Filippo Ferrero percettore di Val di Mazzara per altri tanti contanti da Luca Jambello disse ce le fa pagare per tanti che come suo procuratore et sostituto in detto officio di percettore have esatti dalli infrascritti depositari della Regia corte per conto di regie secrezie cioè onze 188.2.16.2 d'Antonio Bruno depositario in Salemi de quali ce ne fa apoca in atti di notaro Vincenzo Guardancielì alli 19 presente mese et onze 216.2.8-4 da Cosmo Fiorito depositario in Mazzaria de quale ce ne fece apoca in atti de notaro Giacomo de Catania alli 20 del presente mese Valino per Giovan Giacomo Gastodengo banco in Palermo».

<sup>45</sup> Ivi, 11 giugno 1588. «Filippo Ferrero Percettore di Val di Mazara per onze 1686.12 trattomi per sua polisa data in Palermo alli 3 del presente mese in Ono-

Alfano diventa percettore del Val di Mazzara negli anni 1594-95 ind. 8 e 1595-96 ind. 9<sup>46</sup>. Dall'analisi della sua attività emerge chiaramente come il demandare ai percettori la riscossione dei donativi costituisca il momento fondamentale nel processo di attivazione di una rete di gestori del credito diffusa in tutta l'isola, che riempie i vuoti lasciati dai fallimenti dei banchi e dal venir meno dei loro corrispondenti sul territorio.

Alfano per la sua attività può contare su di un'articolata rete di mercanti-finanziari: tutti i più importanti centri del val di Mazzara sono coperti da un corrispondente in grado di spostare somme di denaro, di negoziare una tratta, di eseguire pagamenti per conto della Regia Corte, di anticipare somme agli amministratori delle università per versare le imposte deliberate dal Parlamento.

frio D'Abbrignano depositario della Regia corte in questa città di Trapani disse per tanti cambiati alla para col General Thesorero don Vincenzo Ventimiglia a nome della Corte et quelli havuto contanti per la Generale Thesoreria al quale depositario le fa pagare al fine de pagarsi per man sua le compagnie di fantaria spagnola del Maestro di campo e del capitano don Gioan de la Nuça che resedino in questa città il soldo di tre mesi cioè marzo, aprile et maggio prossimi passati conforme all'ordine che da Sua Eccellenza si sarrà dato delli quali onze 1686.12 detto depositario me ne hatto apoca hoggi in atti de notaro Giuseppe Bertuglia valeno per Alfano nostro».

<sup>46</sup> Asp, Trp, Np, vol. 978. I dati del libro mastro permettono di ricostruire il funzionamento della rete di deposito e giro conto che fa capo al depositario e l'interconnessione con la rete dei mercanti e dei depositari della Regia Corte o dei Deputati del Regno. La struttura contabile del volume può essere paragonata a un gioco di specchi nel quale ogni scritturazione si ribalta su di un'altra consolidandosi su un'immagine finale che è costituita dai conti intestati a ciascuna città del Valle nei quali sotto la voce del dare è annotato l'ammontare delle singole tande (rate di donativo) notificate con significatoria del Tribunale del Real Patrimonio, mentre nella voce avere sono registrati i versamenti effettuati dai corrispondenti del percettore. Questi conti sono a loro volta collegati con uno specifico rinvio – un numero posto sul margine destro del conto prima della registrazione dell'ammontare – a quelli intestati alla Regia Corte e ai Deputati del Regno nei quali si annotano nella partita del dare tutti i versamenti effettuati a favore della Tesoreria generale delle somme riscosse per ogni singolo donativo, mentre nell'avere s'indicano l'ammontare complessivo del singolo donativo notificato al percettore. Lo snodo contabile che collega i predetti conti fra loro è costituito dal conto della cassa che rappresenta il cuore del mastro perché vi si annotano tutte le somme che pervengono sia nel dare sia nell'avere nella disponibilità della percettoria.

Tabella 9

<b>I corrispondenti di Alfano</b>		
Raffaele Corso, Trapani	Scipione Giustiniano, Licata	Andrea d'Adamo, Mazzara
Antonio Boccalandro, Girgenti	Tavola di Palermo	Francesco Pasquale, Carini
Francesco Stallone, Castelvetrano	Cola Cavallaro, Mazzara	Ottavio e Giovan Forte Natoli, banco
Stefano Frisella, Marsala	Giovanni Antonio Granone, Sciacca	Vito de Virgilio, Termini
Andrea Jambruno, Termini	Giulio Pieve, Licata	Cola Cavallaro, Mazzara
Angelo Anello, Licata	Giuseppe Vitale, Girgenti	

Altrettanto capillare è la rete dei depositari utilizzata da Alfano per coprire tutto il Valle, come si evidenzia nella Tabella 10 dove ho elencato tutti i depositari riscontrati nei conti del mastro. Trapani non è citato nell'elenco in quanto il depositario è lo stesso Alfano, che gestisce la piazza tramite la sua azienda, affidata a "Giuseppe nostro" e a Raffaele Costa.

Tabella 10

<b>I depositari</b>	<b>Luoghi di residenza</b>
Giovan Battista Cacciatore	Agrigento
Paolo Copella	Castronovo
Rocco Abramo	Castronovo
Giacomo Lo Manno	Corleone
Angelo D'Accolla	Licata
Giovanni Vincenzo La Mattina barone di Campobello	Licata
Jacobo Paternò	Mazzara
Tommaso Lombardo	Mazzara
Antonio Maranzano	Monte San Giuliano
Natalino de Gueli	Naro
Antonino Gambuto	Naro
Giovan Benedetto d'Albergo	Naro
Antonio Trabona	Polizzi
Vincenzo Bonamico	Polizzi
Giovanni Maria Lo Vesco	Salemi
Giuliano Boccone	Sciacca
Giovanni Antonio Granone	Sciacca
Giuseppe Lo Castello fu Antonio	Sutera
Pietro Marino	Termini
Geronimo Speciale	Termini

Un dato di grande rilevanza che emerge dall'analisi del libro mastro del percettore Alfano riguardante gli anni 1594-1595 è la presenza di un solo banco, quello di Natoli e della Tavola di Palermo, mentre sono spariti tutti i nomi dei banchieri che si trovavano nei

libri contabili del Tesoriere nel 1588, sostituiti da sconosciuti mercanti-finanziari presenti e operanti nelle cittadine che possono paragonarsi a veri e propri snodi funzionali del sistema economico dell'intero Valle di appartenenza. La sparizione dei banchi dai libri contabili del percettore Alfano costituisce la riprova della validità delle affermazioni di Vito Cusumano:

è appunto nel secolo XVII, che segna la decadenza generale della Sicilia, che sparirono i banchi privati. Nel ruolo de Cerei del 1615 non si trovano più menzionati i banchieri. Il Muta, scrivendo nel 1622, dice che non esistevano più da qualche tempo ed il Mastrillo lamentava la loro fallanza nella seconda metà di quel secolo<sup>47</sup>.

Carmelo Trasselli ha evidenziato che da quel momento la Sicilia non avrà «banchi né banche, senza un'organizzazione creditizia». Bisognerà attendere la fine del '700 per scorgere i primi tentativi di costruire un'organizzazione bancaria degna di tal nome. Nel frattempo la rete del credito si frantuma in tante sottoreti i cui compiti possono essere così sintetizzati: limitate funzioni di deposito e di tesoreria gestite dalle Tavole di Palermo e di Messina; gestione del credito al consumo affidate ai Monti di pietà; il credito per la gestione degli affari nelle mani dei mercanti; il finanziamento del debito pubblico monopolizzato dai genovesi<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., pp. 263-264.

<sup>48</sup> Queste riflessioni Trasselli le fa nell'introduzione al volume di Romualdo Giuffrida sulla storia del Banco di Sicilia (R. Giuffrida, *Il Banco di Sicilia. I - Dalle origini all'autonomia (1843-1867)*, cit.).



## X

### ALLA RICERCA DI NUOVE STRUTTURE OPERATIVE

#### 1. *Le altre esperienze*

La Sicilia, nell'adeguare le strutture del suo mercato del credito, si muove in piena sintonia con la realtà italiana ed europea, archiviando l'esperienza medievale dei mercanti-banchieri e inoltrandosi, con molte difficoltà, verso l'attivazione di strutture operative che si assestano su nuovi equilibri. Indubbiamente, i percorsi di cambiamento e di aggiustamento del modello non si sviluppano in modo lineare, ma creano ritardi o disarmonie che hanno ricadute negative sul tessuto economico e finanziario siciliano. I ritardi evolutivi e gli errori gestionali sono legati anche al fatto che l'apparato dell'autorità centrale e periferica, pur avendo consapevolezza della difficoltà di controllare il mercato finanziario, tenta di «proporsi come soggetto di intervento politico forte nel governo della sfera economica». Giovanni Muto, a tal proposito, afferma che

è di grande interesse rilevare come già a partire dal 1576 anche all'interno delle strutture del governo dell'impero si valutasse la possibilità di una presenza più diretta del governo nel controllo del mercato finanziario e creditizio. I progetti che presero distinte forme – dalla creazione di «erarios y montes de piedad» fino alla costituzione di un “banco real” – si svilupparono tra il 1576 e il 1626 e non riuscirono a tradursi in concreti piani di operatività. L'obiettivo che muoveva l'interesse della corona era di creare una rete bancaria direttamente controllata dagli organi dello

stato che sostituisse l'oligarchia genovese nella raccolta dell'offerta finanziaria<sup>1</sup>.

Il progetto sarà discusso anche nel Consiglio d'Italia ma, ben presto, dovrà essere accantonato, poiché la sospensione dei pagamenti del 1607 da parte del sovrano spagnolo evidenzierà l'impraticabilità di questa ipotesi e l'impossibilità di potere fare a meno dei finanziari genovesi<sup>2</sup>. Questi ultimi consolideranno le loro posizioni soprattutto durante il regno di Filippo II, nel momento in cui il Re prudente si determinerà ad abbandonare la via del ricorso al debito a breve, incardinato soprattutto sul tradizionale ricorso al mercato dei cambi, per affidare

a los hombres de negocios la iniciativa de la emisión de deuda consolidada (cuyos intereses habían pasado de unos 550 cuentos en 1560, a superar los 1.000 en 1573), al mismo tiempo que habían asumido el control de la explotación de diversos espacios fiscales castellanos. En definitiva, en este período, el manejo de iuros y libranzas se había convertido en el instrumento de la hegemonía de los ombres de negocios, tanto como había generado un precipicio financiero que desembocaría en la crisis financiera de 1575<sup>3</sup>.

Le scelte operate dalla Corona spagnola e il rilevante ruolo che assumeranno i genovesi nel mercato finanziario europeo contribuiranno ad accelerare la crisi dell'uso della lettera di cambio per erogare prestiti. In tempi più o meno brevi i tradizionali snodi operativi del sistema, cioè le fiere di cambio, subiranno pesanti contraccolpi. La recessione colpirà molto duramente piazze come Venezia, Firenze, Lucca, Milano, Genova e si estenderà alle altre realtà italiane, quali i regni di Napoli e di Sicilia. I banchi italiani e catalani, sono in sofferenza mentre in Europa si assiste a una trasformazione degli equilibri dei mercati finanziari: dal declino di Anversa al parallelo e tumultuoso sviluppo di Amsterdam, dalla crisi delle fiere di Lione all'affermazione di Besançon, voluta dai genovesi<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> G. Muto, *Strutture sociali e congiuntura economica nell'Italia spagnola*, in A. Musi (a cura di), G. Galasso (introduzione di), *Nel sistema imperiale L'Italia spagnola*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1944, p. 190.

<sup>2</sup> Ivi, p. 191.

<sup>3</sup> C. J. De Carlos Morales, *Felipe II: un imperio en bancarrota. La Hacienda real de Castilla y los negocios financieros del Rey prudente*, Editorial Dilema, Madrid, 2008, p. 347.

<sup>4</sup> C. Marsilio, *Dove il denaro fa denaro* cit., pp. 56-57.

I contemporanei sono consapevoli di questa crisi e delle ricadute negative sul sistema dei banchi italiani ed europei che non sono riusciti a liberarsi della commistione della gestione dei depositi con gli investimenti propri dell'attività del mercante<sup>5</sup>. A fronte di questa realtà si fa strada, fra la fine del '500 e i primi anni del '600, la convinzione che sia necessario, per fronteggiare la crisi, abbandonare i vecchi modelli operativi e puntare sulla creazione di banchi pubblici di deposito e di giro, la cui attività sia disciplinata da specifici statuti, che disegnano scenari operativi profondamente diversi da quelli propri dei banchi dei "particolari". Il controllo del rispetto dei vincoli statutari è demandato allo Stato o alle amministrazioni cittadine che, in molti casi, sono chiamate a contribuire alla capitalizzazione di questi istituti. I banchi pubblici sono poi ritenuti gli strumenti ottimali per la stabilizzazione del valore della moneta metallica, attraverso la sua conversione in "moneta di banco" da utilizzare per la quotidiana attività commerciale<sup>6</sup>. Questi istituti, inoltre, permettono di gestire al meglio il debito pubblico di una città o di uno stato. Il percorso per la creazione della nuova realtà dei banchi pubblici o Tavole, non è lineare ma subisce rallentamenti, condizionamenti e adattamenti alle specifiche condizioni economiche e politiche che qualificano l'evoluzione del sistema del credito nelle singole aree che caratterizzano la coeva realtà italiana.

L'intervento di Contarini al Senato veneto nel 1584, nel corso del dibattito sull'eventualità di «erigere un banco pubblico» a Venezia, costituisce una lucida testimonianza della conoscenza da parte della

<sup>5</sup> Domenico Demarco sottolinea la gravità della crisi che investe nel cinquecento il sistema dei banchi europei e italiani individuando il momento di criticità nel fatto che i «banchieri privati, investendo i depositi ricevuti in operazioni aleatorie, o a lunga scadenza sono nell'impossibilità di restituirli». Aggiunge che la risposta a questo stato di cose da parte degli organi di governo delle diverse realtà statuali ha fatto sì che prevalesse il «disegno di sottrarre ai privati le operazioni di deposito e giro, di creare delle banche pubbliche che offrano sicurezza ai depositanti, li agevolino nei pagamenti, mettano a disposizione dello stato una riserva cui rivolgersi per i bisogni finanziari straordinari e impellenti» (D. Demarco, *Banca e credito in Italia nell'età del Risorgimento: 1750-1870*, «Revue internationale d'histoire de la banque», n. 32-33, 1986, p. 3).

<sup>6</sup> C. P. Kindleberger, *Currency debasement in the early seventeenth century and the establishment of deposit banks in central Europe*, in *Banchi pubblici, banchi privati* cit., p. 41. L' A. nell'affrontare il tema della fondazione del banco di Amsterdam afferma che: «if the purpose of establishing the Bank of Amsterdam was to stabilize the money by converting it to a deposit on the bank's books at its actual weight and fineness, it quickly extended from domestic transactions to bills of exchange».

classe dirigente della Repubblica dei motivi che stanno alla base della crisi che sconvolge il sistema dei banchi veneziani dal 1530. In particolare afferma: «di cento et tre banchi de i quali si ha la memoria che sian stati eretti in questa città, nonanta sei son precipitati a cattivo fin et sette solamente han haudo bona riuscita». Contarini afferma che i fallimenti sono stati provocati dalla commistione tra l'attività finanziaria e quella mercantile, poiché è sufficiente un affare che non giunge a buon fine per travolgere tutta la compagnia in un rovinoso fallimento<sup>7</sup>. L'unica alternativa possibile per ricostruire il mercato del credito è quella di «eriger un banco pubblico» che «impe-disca quei mali et tronchi la radice di quei disordini i quali necessariamente accompagnan un banco di particolari»<sup>8</sup>. Una scelta che era in contrasto con la tradizione veneta di non ingerenza dello Stato nel governo del mercato del credito giacché si lasciava ai cittadini la gestione della mercatura e della finanza.

Il Senato, preso atto dell'irreversibilità della crisi che ha colpito il sistema dei banchi dei "particolari", decide nel 1587 di fondare il Banco della Piazza di Rialto, con la parallela statuizione di liquidare i banchi privati, proibendone l'apertura di nuovi<sup>9</sup>. Il consolidamento di questa nuova realtà incontra molte difficoltà e deve superare molti pregiudizi legati agli usi e alle consuetudini proprie della piazza veneziana<sup>10</sup>. La "partita" del Banco di Rialto assume valore

<sup>7</sup> E. Lattes, *La libertà delle banche a Venezia dal secolo XIII al XVII*, Milano, 1869, p. 125. Orazione del senatore Tommaso Contarini: «Tutti quei che leva banco non prendono un tanto travaglio, non si sottomettono a un tanto peso d'esser cassiere di tutti i danari de la piazza per custodirli semplicemente ma per trafficargli et trafficandogli guadagnarne impiegandone una parte in mercantia di Levante, per esempio, un'altra in negotii di ponente, un'altra in biave, un'altra in quelle cose che gli possano apportare utili come cambi et altro se altro si ritrova. Il danaro distribuendo in tanti negotii, seminado in tanti luoghi non si raccoglie con quella facilità che il si dispensa et se un traffico succede felicemente et molti altri sortiscono prospera riuscita, un solo che vada in sinistro sconda tutta la composition di questo negociio. Questa è un harmonia di troppo numero di corde et con troppa delicatezza temperada tanto che una anche debole che esca fuori del concerto è bastante a desharmoiar ogni cosa».

<sup>8</sup> Ivi, pp. 127-128.

<sup>9</sup> U. Tucci, *Il banco pubblico a Venezia*, in *Banchi pubblici, banchi privati* cit., pp. 320-321. Il nuovo banco operava in condizioni di monopolio ed era statale, tuttavia si avvia con difficoltà a utilizzare i nuovi strumenti del credito: «senza nessuna eccezione le girate venivano eseguite su ordine verbale, alla presenza del debitore e del creditore; non si dava corso ad ordini scritti né erano previsti certificati di deposito trasferibili o meno mediante girata».

<sup>10</sup> Ivi, pp. 321-322.

legale nel 1593, prevedendo, contestualmente, che i pagamenti delle lettere di cambio fossero effettuati tramite il Banco che rimane, però, sempre un banco di deposito con il divieto di esercitare qualsiasi attività creditizia. Venezia, per ovviare a questo gravissimo inconveniente, che avrebbe provocato in breve il collasso del mercato del credito, affianca al Banco di Rialto altre due realtà: il banco del Giro delle Biave, un vero e proprio monte frumentario, attivato nel 1608, e un altro banco di Giro creato nel 1619 per il conferimento di paste d'argento – lingotti – alla Zecca; «per un certo periodo Venezia poté così disporre di due banche pubbliche, che operavano con gli stessi meccanismi contabili, ma l'uno compiendo *scritte* che avevano per base depositi di privati, l'altro *girate* di un credito verso lo Stato»<sup>11</sup>.

Lo stesso scenario si ritrova a Milano, dove, intorno agli anni '80 del '500, si susseguono i fallimenti di banchieri privati, mentre le necessità finanziarie del comune, pressato dalle richieste sempre più insistenti della corona per finanziare la guerra<sup>12</sup>, si accrescono a dismisura, stimolando la formazione di un debito pubblico che rischia di drenare risorse tradizionalmente destinate agli investimenti per la produzione di beni e servizi essenziali per lo sviluppo dell'economia lombarda. La soluzione, dibattuta nel Consiglio generale della città, nasce da un progetto elaborato da Giovanni Antonio Zerbi che, intorno agli anni '90, si fa promotore dell'iniziativa della creazione di un banco pubblico sul modello del banco di San Giorgio affinato con le esperienze maturate con la diretta conoscenza del funzionamento

<sup>11</sup> Ivi, p. 323. Il funzionamento del mercato dell'argento a Venezia è ulteriormente approfondito dal Tucci nel suo lavoro sul mercante Giogalli dove, nel capitolo dedicato al mercato dell'argento, si focalizza non solo il ruolo dei mercanti nell'approvvigionamento di lingotti alla Zecca ma anche l'attenzione con la quale la Repubblica seguiva l'andamento dei prezzi dell'argento sul mercato ricorrendo al flusso delle informazioni dei consoli (U. Tucci, *Un mercante veneziano del seicento: Simon Giogalli*, Istituto veneto di Scienze lettere e arti, Venezia, 2008).

<sup>12</sup> M. Ostoni, *Il tesoro del re. Uomini e istituzioni della finanza pubblica milanese fra Cinquecento e Seicento*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2010, p. 183. «Com'è noto, a fronte di amministrazioni finanziarie farraginose o comunque in grave difficoltà a garantire il funzionamento degli apparati e a sostenere i crescenti costi della macchina militare, la finanza privata svolgeva un ruolo decisivo a supporto di quella pubblica. ... Anche chi, come si è potuto puntualmente verificare scavando nelle loro biografie e dando conto del loro operato, i tesoriere generali assumevano una delicatissima funzione di cerniera fra "Stato" e "mercato", mettendo in gioco i propri e gli altrui capitali (raccolti in forza del credito vantato sul mercato internazionale del denaro) per andare incontro alle istanze del sovrano».

di analoghi istituti operanti a Barcellona, Valenza, Napoli, Palermo, Venezia e Genova<sup>13</sup>.

Il progetto, approvato nel Consiglio generale nel 1592, prevedeva che il banco operasse su due sezioni distinte: la prima, denominata «cartulario», avrebbe dovuto garantire servizi bancari, operando come un banco di deposito senza interesse e giro su disposizione del depositante; la seconda avrebbe dovuto assicurare servizi finanziari, cioè erogazione del credito, garantendo in primo luogo il supporto finanziario per la gestione del debito pubblico del comune di Milano. Le resistenze da parte delle famiglie milanesi che controllano il mercato del credito fanno sì che il Consiglio preferisca autorizzare il funzionamento della sola prima sezione del banco, con il vincolo di esercitare solo le funzioni di deposito e di giroconto. La non attivazione dei servizi di erogazione del credito ha come logica conseguenza di far precipitare il banco in una profonda crisi. Il rilancio dell'istituto passerà attraverso l'attivazione dei servizi finanziari, anche grazie alla necessità del comune di Milano di gestire un debito pubblico in impetuosa crescita. Il Consiglio Generale milanese – supportato dalle argomentazioni dello Zerbi che si sforza di sfuggire all'accusa che l'attività del banco potesse incappare in sospetti di usura – attiva il 7 marzo 1598 la sezione finanziaria del banco di S. Ambrogio. Il compito principale affidato al banco era di «racogliere capitali a partecipazione sotto la forma dell'acquisto di titoli detti *luoghi* o *multipli*», che sarebbero stati girati alla città di Milano che, a sua volta s'impegnava a garantire la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi con tutti i suoi beni mobili e immobili, rendite e gettiti fiscali<sup>14</sup>.

Questo meccanismo provocherà lo sviluppo di una bolla finanziaria che nel 1658 esploderà causando il blocco del pagamento degli interessi legato alle emissioni del “luoghi” e dei “multipli”. Milano tenterà di fronteggiare questa emergenza utilizzando il gettito dei dazi comunali, ma tutto sarà vano e si deciderà di affidare alla “Con-

<sup>13</sup> A. Cova, *Banchi e Monti pubblici a Milano nei secoli XVI e XVII*, in *Banchi pubblici, banchi privati* cit., pp. 333-334.

<sup>14</sup> Ivi, p. 335. «le garanzie di cui si tratta vennero solennemente accordate con un atto con il quale il Tribunale di provvisione (obbliga) tutti li beni mobili e immobili, rendite, entrate e ragioni presenti e future della città di Milano in ampia, valida e solenne forma e con le clausole consuete verso ognuno che si interesserà col Banco di S. Ambrogio ad effetto che sia soddisfatto d'ogni suo denaro e avere commesso e depositato nel suddetto Banco con ogni pronta soddisfazione».

gregazione del Banco” la gestione diretta dei dazi. La conseguenza di questa decisione politica è

che la parte prevalente delle risorse di bilancio della città fu trasferita al banco, realizzando così la più completa subordinazione degli interessi generali a quelli di un gruppo, pur cospicuo, di persone<sup>15</sup>.

Sarà l'impatto con l'amministrazione francese a provocare «un processo di riforme monetarie e creditizie, grazie al quale si tenterà di realizzare una banca di emissione e sconto da modellarsi sull'esempio francese»<sup>16</sup>.

Analoghe realtà istituzionali si ritrovano a Torino con l'Istituto San Paolo, a Roma con il Banco di Santo Spirito e a Siena con il Monte dei Paschi<sup>17</sup>. Questi istituti trovano le loro matrici o nei Monti di pietà o in strutture assistenziali come gli ospedali che si trasformano, sotto la spinta dei gruppi dirigenti locali, in veri e propri gestori del credito<sup>18</sup>. Il banco di S. Spirito, ad esempio, affonda le sue radici nell'Arcispedale che porta lo stesso nome e consoliderà la sua presenza sul mercato del credito romano gestendo il debito pubblico dello Stato pontificio, anche grazie all'introduzione di “cedole” (fedi di credito), vera e propria moneta cartacea che fa aggio sulle coniazioni metalliche<sup>19</sup>. Il Monte dei Paschi di Siena segue un percorso che lo porterà ad affiancare alla struttura del Monte di Pietà un altro Monte che opera sul mercato del credito finanziando l'agricoltura, l'artigianato e il commercio, utiliz-

<sup>15</sup> Ivi, p. 337-338. Il banco di S. Ambrogio da questo momento entra nel tunnel della crisi bruciando le risorse finanziarie della città senza riuscire a rilanciare l'istituto. L'unica soluzione sarà di smantellare la struttura e di proiettarsi verso nuovi modelli che abbiano una visione della gestione del credito legata alla realtà più sana del settore produttivo dell'economia lombarda. Alberto Cova sottolinea che «sarà la concezione dello stato propria dei riformatori settecenteschi e dei loro precursori alla Pallavicini, a dare avvio ad una politica diretta in breve tempo a smantellare alcuni capisaldi del potere delle grandi famiglie milanesi o come appunto il Banco o le altre istituzioni finanziarie formalmente pubbliche ma sostanzialmente gestite in una logica di tutela e di conservazione degli interessi di gruppo».

<sup>16</sup> G. De Luca – A. Moioli, *Il potere del credito* cit., p. 233.

<sup>17</sup> D. Demarco, *Banca e credito* cit., pp. 9-13.

<sup>18</sup> M. Fornasari, *Il “Thesoro” delle città. Il Monte di Pietà e l'economia bolognese nei secoli XV e XVI*, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 259. Il Monte di Pietà è definito come “thesoro” della città giacché diventa il motore operativo con il quale il patriziato urbano assume il governo economico di Bologna.

<sup>19</sup> Ivi, p. 10-11.

zando gli affitti dei pascoli demaniali della Maremma come motore finanziario<sup>20</sup>.

Una situazione più articolata si ritrova nel Regno di Napoli. Anche qui i fallimenti dei banchieri-mercanti napoletani, in analogia a quanto avviene in Europa e in Italia, diventano una realtà patologica intorno alla metà del '500, per trasformarsi in una cancrena intorno agli anni '70. Nel 1598 falliscono i banchi dei fratelli de Mari, di Olgiati e dei Talani-de Mari e nei primi anni del '600 si può affermare che l'esperienza dei mercanti-banchieri, con i loro banchi in cui affari e credito sono strettamente connessi, è ormai definitivamente conclusa<sup>21</sup>. A Napoli, per far fronte alla crisi, non si crea ex novo un "banco pubblico", sul modello veneto o palermitano, bensì si utilizzano strutture quale il Monte di Pietà o altre opere pie adattandole alle nuove esigenze del mercato del credito. I banchi napoletani hanno la facoltà non solo di ricevere depositi, ma anche di emettere fedeli di deposito che sono accettate sia per il pagamento delle imposte, sia per tutte le altre necessità legate sia all'attività mercantile, sia alle esigenze del quotidiano. La fede di credito diventa lo strumento grazie al quale si opera un cambiamento strutturale dell'intero sistema del mercato del credito<sup>22</sup>. Il successo del Monte della Pietà nell'esercitare le funzioni di banco pubblico è legato al fatto che emette un titolo di credito (fede di credito) al quale si riconosce un valore legale, perché poteva essere utilizzato nei pagamenti. Molte altre istituzioni pie seguirono l'esempio del Monte di Pietà realizzando una rete di banchi pubblici che si differenziano struttural-

<sup>20</sup> Ivi, p. 12.

<sup>21</sup> G. Brancaccio, *Nazione genovese. Consoli e colonia nella Napoli moderna*, A. Guida, Napoli, 2001, p. 84.

<sup>22</sup> D. Demarco-E. Nappi, *Nuovi documenti sulle origini e sui titoli del Banco di Napoli*, in «Revue internationale d'histoire de la banque», 1987, p. 11. D. Demarco, *Banca e credito cit.*, p. 13. L'A., nel paragrafo dedicato ai banchi pubblici napoletani, elenca le sette istituzioni pie che diventano Banchi pubblici e individua nella fede di credito lo strumento grazie al quale si opera un cambiamento strutturale nel modo di operare. «A dimostrazione dei depositi effettuati, i banchi rilasciavano una fede di credito, trasmissibile per girata, la quale poteva essere causale o condizionata. Con la prima, sulla fede era indicata la ragione dell'affare, con la seconda, il banco pagava a patto osservato. La fede di credito fungeva da conto corrente, poiché con l'emissione di polizze si potevano effettuare pagamenti per importi minori della somma espressa sulla fede, la quale perciò prendeva il nome di madre fede, e la polizza era detta notata in fede o notata su fede. La circolazione delle fedeli di credito e polizze era facilitata dalla riscontrata cioè della facoltà di incassarle in un banco diverso dall'emittente».

mente da quelli dei mercanti-banchieri e favoriscono «le condizioni per l'affermazione di una moneta bancaria che poteva sofferire alla carenza di moneta metallica e porre la stessa clientela al riparo dal persistente disordine monetario<sup>23</sup>». In particolare si afferma che

si può dire in sintesi che le funzioni di banco pubblico che abbiamo prima delineato (operazioni di deposito e giro; funzioni monetarie; investimenti nel debito pubblico; sostegno creditizio alle pubbliche amministrazioni, ecc.) raggiunsero nei banchi pubblici napoletani pienezza, dimensioni e qualità forse senza uguali in Italia e in Europa<sup>24</sup>.

La diffusione dei banchi pubblici è, quindi, la risposta alla crisi strutturale del sistema, nella convinzione che con questo strumento, così come afferma Giuseppe Felloni quando analizza la diffusione dei banchi pubblici in Italia, si potesse<sup>25</sup>

disporre di uno strumento finanziario innovativo sotto due aspetti: a) perché in alcuni casi preserva i depositi dalle oscillazioni del mercato monetario rispetto al corso legale e in altri li difende addirittura dalla svalutazione assegnando un valore costante in termini di metallo all'unità di conto usata nelle registrazioni (lira di banco); b) perché fornisce al mercato una massa supplementare di mezzi di pagamento sotto forma di moneta bancaria (il giroconto) o di una moneta cartacea ancorché primitiva, in quanto pagabile a vista, rilasciata al titolare del deposito nei tagli da lui preferiti (e non in tagli fissi), nominativa (anziché al portatore) e trasferibile solo mediante girata (e non con semplice consegna). Considerati in una prospettiva storica, essi rappresentano perciò una nuova frontiera nell'evoluzione dell'attività finanziaria, quella che prelude alla costituzione delle banche di emissione e all'avvento dell'economia creditizia.

## 2. La fondazione della Tavola di Palermo

La necessità di superare il modello di banco proprio dell'esperienza medievale e di puntare su una nuova realtà di banco pubblico diventa una consapevolezza in tutte le principali piazze finanziarie

<sup>23</sup> L. De Matteo, *La banca e la città. Le origini e l'attività dei banchi pubblici napoletani*, «Quaderni dell'archivio storico», Istituto Banco di Napoli, Napoli, 2004, p. 21.

<sup>24</sup> Ivi, p. 27.

<sup>25</sup> G. Felloni, *Dall'Italia all'Europa: il primato della finanza italiana dal Medioevo alla prima età moderna*, in *La banca cit.*, p. 149.

italiane ed europee, tuttavia bisogna ricordare che una delle prime esperienze di Banco pubblico o “Tavola” è quella realizzata a Palermo, sotto il controllo della città, sulla falsariga delle esperienze maturate a Barcellona e a Valencia. Francesco Benigno rileva l'importanza che la tavola assume per la storia siciliana, affermando che deve essere colta «non tanto sul versante di storia della banca quanto su quello delle connessioni col sistema del potere municipale, con l'organizzazione finanziaria del Regno, con un quadro di equilibri sociali da garantire»<sup>26</sup>. La riprova della validità della chiave di lettura proposta da Benigno si ricava dalla lettura della delibera del Senato di Palermo costitutiva del banco che è dell'1 febbraio 1553 e testimonia l'esplicita e consapevole scelta politica di un gruppo dirigente conscio che il susseguirsi dei fallimenti dei banchieri-mercanti non poteva essere arrestato da una legislazione che irrigidiva il sistema delle garanzie formali della gestione, bensì dalla creazione di un banco, sostenuto e garantito dalla città e dalle sue risorse, che potesse operare sul mercato finanziario libero dai vincoli derivanti dall'esercizio della mercatura e dalle sue logiche.

Il Consiglio si riunisce l'1 febbraio 1553<sup>27</sup> sotto la presidenza del Pretore della città don Ottavio Spinola con all'ordine del giorno sia l'approvazione dello schema dei capitoli per il governo della Tavola, sia l'individuazione «dove si havranno da cavare le disperse» necessarie, tanto per il personale, quanto per la gestione quotidiana dell'istituto. Tutti i componenti del Consiglio approvano i capitoli che si allegano all'atto, mentre il voto si diversifica sulla scelta della modalità di copertura delle spese per la gestione. Le proposte sono diverse: un folto gruppo sostiene che la città debba assumere a suo carico l'intero onere<sup>28</sup>; Francesco Bologna, barone di Cefalà Diana, nel con-

<sup>26</sup> F. Benigno, *Fra Cinque e Seicento: l'evoluzione del sistema bancario siciliano e l'istituzione delle tavole di Palermo e Messina*, in *Banche e Banchieri in Sicilia*, Fondazione Lauro Chiazze, Palermo, 1992, p. 62.

<sup>27</sup> Ast, Ps, categoria 2, mazzo 3, fascicolo 3 e 6. Il documento è datato erroneamente 1 febbraio 1551 ind. 11 (stile dell'incarnazione), in realtà tenendo conto dell'anno indizionale la datazione si riferisce al 1553 che coincide con la datazione dell'atto di approvazione da parte del viceré Giovanni Vega che porta la data del 28 aprile 11 indizione, 1553. Inoltre nella registrazione dei capitoli effettuata nei registri della Conservatoria si specifica che «li infrascripti capituli accordati per lo Consiglio di essa città congregato die primo februarii xj indicionis 1553» (Asp, Me, vol. 145, cc. 77r-v). I giurati della città che approvano l'atto sono: Jacobo de Castronovo, Nicolò Antonio Spatafora, Nicolò Bologna, Federico Campo e Nicolò Galletti.

<sup>28</sup> La richiesta è supportata da Paolo Valdaura, Tesoriere della città, Pietro Russo, Francesco Rumbao, Antonio de Marchese, Francesco Grassicchia, Antonio Grattalu-

cordare sulla proposta ne specifica l'imputazione precisando che i salari del personale dovrebbero gravare sopra le gabelle sulle vettovaglie, mentre le spese dei locali sul bilancio della città; Giovanni Tommaso Bologna, sindaco, obietta che la Tavola non possa scaricare sulla città gli oneri di gestione e propone che debba far fronte agli stessi con l'acquisto di rendite grazie alla liquidità legata ai depositi dei clienti.

Ci si preoccupa, inoltre, di individuare una soluzione transitoria per gestire l'attività della Tavola nella sua fase di avvio. Antonio Aglata, barone di Villafranca, sostiene che in attesa della definizione delle "compre" (acquisizione di rendite) le spese si gravino sopra le "vittovaglie" – gabelle – e sul bilancio della città<sup>29</sup>. Dello stesso parere è Nicolò Bologna, Secreto della città, il quale aggiunge che sarebbe meglio indicare che le spese necessarie per attivare la Tavola debbano essere a carico del bilancio della città senza una specifica imputazione<sup>30</sup>. La deliberazione finale si attesta sulla proposta che l'onere della gestione gravi sulla Tavola prevedendo che, nella fase di avvio dell'istituto e nelle more che si proceda all'acquisto delle rendite necessarie a coprire gli oneri di gestione, tutti i gravami «si mettano sopra le vittovaglie et in quanto all'altre spese si rimette a i signori ufficiali».

Un dibattito che, al di là della diversa articolazione delle proposte formulate dai rappresentanti dei diversi gruppi presenti in consiglio, fa emergere la consapevolezza della necessità di creare un rapporto di intrinseca dipendenza tra la città e la istituenda Tavola. La decisione presa dal Consiglio di Palermo segna una svolta che porta la città ad assumere un ruolo determinante nella gestione del credito non solo sulla piazza palermitana ma anche nell'intera isola. Una

scio, Tommaso Gallo, Pellegrino La Mendola, Giovanni Barda, Andrea Pari, Mario Briagna, Alfonso Inguttera, Michele Ponzo, Alfonso Cavarretta, Mario Briagna, Pietro Varico, Marino de Carlo, Antonio Greco, Pasquale La Giannetta, Bartolomeo de Rinaldi, Antonio Seggio, Antonio de Gennari, Michele Brando, Andrea de Grazia, Antonio Speciale, Jacobo Miresi, Antonio Saporito.

<sup>29</sup> La richiesta è appoggiata da Giliberto Bologna, Giovanni Vincenzo Spatafora, Andreotta Lombardo, Simone Gigluni, Jacobo Capoblanco, Francesco Fassari, Geronimo Arcoleo, Antonio Compagnano, Antonio de Jaci, Pietro Natale, Ippolito de Laurencio, Angelo Scuderi, Francesco Bonamoneta, Vincenzo La Barbara, Jacobo Gugliuzzo, Varlo de Vitali, Bernardino de Termini.

<sup>30</sup> La richiesta è supportata da Aloisio Bologna, Maestro Portulano; Arrigo de Limine, Pietro Lombardo, Francesco Speciale, barone Ingastone Lo Porto, Battista Accascina, Giovanni Aloisio Rombao, Federico Calandrino, Giuseppe de Marco.

proposta elaborata da personaggi come Antonio Aglata, barone di Villafranca, Aloisio Bologna, Maestro portulano e finanziere spregiudicato, Cola Bologna, potentissimo Secreto di Palermo, o il mercante Battista Accascina che, all'esperienza politica del governo della città, affiancano la partecipazione a compagnie di gestione di banchi o di reti di credito, come quelle legate alle fideiussioni o alle soggiogazioni. Non a caso sia gli Aglata che i Bologna sono famiglie che hanno costruito le fortune anche grazie alla loro capacità di inserirsi nei processi di governo della finanza. Si tratta di una classe dirigente che è pienamente consapevole della crisi del sistema del credito imperniato sui mercanti-banchieri e che ha bisogno di un istituto bancario in grado di gestire il debito pubblico necessario, soprattutto, a garantire il governo della città.

Decisivo è il ruolo dei Bologna, i quali non solo condizionano la scelta del Consiglio per la creazione della Tavola, ma partecipano attivamente all'attività di gestione della stessa. Il 2 maggio 1553 sono nominati Governatori della Tavola Giovanni Bologna, Alvaro Vernagallo e Torpe Mansone per predisporne l'apertura<sup>31</sup>. Il Mansone, eletto quale mercante con il compito della direzione tecnica dell'istituto, è un banchiere che gravita sia politicamente sia economicamente attorno alla famiglia Bologna. Questa non solo gli garantisce le fideiussioni per ottenere la licenza di apertura del banco ma anche lo aiuta per superare una grave crisi finanziaria. Inoltre Francesco, figlio di Aloisio Bologna, diventerà socio del banco aperto nel 1557 da Giovanni e Vincenzo Mansone<sup>32</sup>.

### 3. *Il peccato originale*

I capitoli, votati dal Consiglio e approvati dal viceré, disegnano le competenze della Tavola circoscrivendole a quelle di un banco di deposito e di giroconto, con il divieto espresso di svolgere qualsiasi tipo di attività creditizia, specificando che la preclusione riguarda non

<sup>31</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., p. 278. Mansone muore ed è sostituito dal mercante Alfonso de Accascina.

<sup>32</sup> Asp, Nd, notaio Francesco Iamblerio, vol. 6653, Palermo, 17 marzo 1556 (ma 1557), ind. 15. Testo dei capitoli firmati da Francesco Bologna, figlio di Aloisio Bologna barone di Montefranco, e Giovanni e Vincenzo Mansone, padre e nipote, per la gestione di un banco a Palermo (Il documento mi è stato segnalato dal dott. Bruno de Marco Spata che ringrazio).

solo il rapporto con i privati, ma anche quello con la Regia Corte, la Deputazione del Regno e qualsiasi «altra di simile»<sup>33</sup>. Il divieto di esercitare il credito avrà la conseguenza di svuotare di qualsiasi prospettiva di sviluppo e di consolidamento il ruolo della Tavola nel mercato finanziario siciliano. I Governatori della Tavola palermitana, pur consapevoli delle ricadute negative che le predette norme hanno nei confronti della vita dell'istituto, non sono in grado per motivi politici ed economici di creare istituti che operino parallelamente alla Tavola per erogare credito. Convinti della necessità di trovare una soluzione, tentano di forzare i vincoli posti dai capitoli istitutivi svolgendo, di fatto, l'attività creditizia richiesta da un mercato finanziario che soffre per la mancanza di strumenti necessari atti alle esigenze del commercio e alla gestione delle tesorerie della Regia Corte e della città di Palermo. Due esempi possono servire a documentare queste «forzature»: nel 1569 si eroga credito a favore di Silvestro Baldassari, mercante lucchese, grazie al meccanismo della scopertura, in aperto contrasto con le sue norme istitutive<sup>34</sup>; nel 1595 la Tavola, nonostante i capitoli le proibiscano di «tener conto né accettare partite con altri banchi», è integrata funzionalmente in un sistema di reti di credito, costituito dai mercanti, dai Depositari della Regia Corte e dai Percettori<sup>35</sup>.

Queste contraddizioni tra i capitoli istitutivi e il quotidiano operare sul mercato finanziario siciliano, coniugate con il rafforzarsi del vincolo di subordinazione alla città, saranno alla base della crisi

<sup>33</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi cit.*, p. 302. Nei capitoli del 1553 si ribadisce il divieto di spendere in credito proibendo sia le operazioni di scopertura che di anticipazione (capp. XX e XI). La riforma dei capitoli del 1613 estende tale proibizione anche alla Regia Corte, alla Deputazione del Regno e alla stessa città (ivi p. 325).

<sup>34</sup> C. Trasselli, *Il credito commerciale della Tavola di Palermo*, «Nuovi quaderni del Meridione», aprile-giugno 1969, n. 26. «Durante il 1569 il Baldassari si faceva pagare mediante «polise» a suo favore in Tavola; vale a dire che i suoi debitori accreditavano il suo conto in Tavola. Egli a sua volta non ritirava contanti ma pagava accreditando i conti dei propri creditori in Tavola, mediante «polise» a loro favore. In questo gioco di «polise» che era una normale compensazione di assegni, egli rimaneva costantemente in debito verso la Tavola, la quale tuttavia non rifiutava di eseguire gli ordini del Baldassari, pur essendo egli largamente scoperto. È dunque la Tavola gli faceva credito con la formula della scopertura».

<sup>35</sup> Asp, Trp, Np, vol. 2225. Contabilità di Joan Battista Cachiatore «depositario di la Regia Corte in la città di Giorgente ( Agrigento)» relativa all'anno 1594-95 dell'8 ind. Asp, TRP, Np, vol. 978. Contabilità del Percettore Giuseppe di Alfano, conto 57 in data 5 settembre 1594 ind. 8. Conto dei cambi fatti su disposizione dei deputati del Regno.

della Tavola durante il '600. Il Senato palermitano è consapevole delle difficoltà e vara nel 1613 una corposa riforma: 46 nuovi capitoli sono approvati nel Consiglio cittadino del 13 febbraio, mentre altri 10 capitoli sono aggiunti con delibera del 30 aprile<sup>36</sup>. Un intervento normativo rilevante, ma che non comporta l'abolizione dei capitoli del 1553 e vi si sovrappone. Gli obiettivi della riforma possono così riassumersi: irrigidimento delle procedure dell'attività di cassa, aumento dei controlli, moltiplicazione delle chiavi del tesoro. Soluzioni che, tuttavia, non sciogliono i nodi che stanno alla base della crisi; infatti, si ripropongono la proibizione di operare sul mercato del credito e la stretta dipendenza delle scelte operative della Tavola dai vertici politici del governo della città. Questa linea politica gestionale sarà ulteriormente ribadita nella riforma del 1691, varata per far fronte a una grave crisi finanziaria che aveva portato l'istituto quasi alla soglia del fallimento. Le soluzioni scelte sono condizionate dalla convinzione che l'origine dei mali che travagliano l'istituzione fosse «nell'inosservanza et trasgressione delli Capitoli di essa, che con tanta accuratezza et accerto sin dal principio stabiliti per sua conservazione e sussistenza». Per ovviare a questi inconvenienti non si cambiano gli statuti proiettandosi verso la gestione del credito, ma ci si limita ad irrigidire la normativa sui controlli operativi e sulla gestione dei flussi di cassa, ribadendo, contestualmente, la proibizione che si «possa pigliare o spendere in credito il denaro di detta Tavola senza che sia effettiva la somma che si vorranno spendere».

Ancora una volta il governo della città ribadisce che la natura giuridica della Tavola è quella di un banco di deposito e giroconto senza alcuna possibilità di gestire operazioni di credito. Anche Crescimanno, che cura l'ulteriore revisione e sistematizzazione dei capitoli della Tavola, approvati dal viceré Fogliani nel 1761, sente l'esigenza di ribadire che

il Banco altro non è, come si è detto, che un luogo, ove per comodo del pubblico si depositano da qualunque i denari per poi ripigliarseli quando gli cada in acconcio con la maggiore facilità e speditezza<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., p. 293. Nella nota 52 sono elencate tutte le edizioni a stampa dei capitoli che si susseguono dal 1613 al 1761.

<sup>37</sup> A. Crescimanno, *Le costituzioni del pecuniario palermitano banco*, Palermo, 1761, p. 57.

A questo elemento si aggiunge la convinzione dell'esistenza di un indissolubile rapporto funzionale con la città. Crescimanno, non a caso, sottolinea l'importanza della «obbligazione che fa la palermitana cittade di tutt' i beni suoi per sicurezza di coloro che nel banco venissero a depositare». Il principio della garanzia patrimoniale della città nei confronti della Tavola si è già consolidato nella formulazione dei capitoli del 1613, dove si teorizza che questa garanzia possa essere assimilata alle fideiussioni «che han dato e donano gli altri bancheri publici» per ottenere la licenza di apertura di un banco da parte del viceré<sup>38</sup>. Il recepimento di questo principio serve al Crescimanno per dare una valenza giuridica ai numerosi interventi fatti dai giurati nei confronti del patrimonio della Tavola per far fronte alle necessità della città in contrasto di tutti i divieti inseriti nei capitoli<sup>39</sup>.

Un altro indicatore del rafforzamento del rapporto simbiotico e del legame strutturale che si va a costituire tra Palermo e la Tavola nel corso degli anni è rappresentato dal cerimoniale adottato in occasione dell'insediamento dei nuovi governatori. Cavalcate, festoni di fiori e di mirto, la presenza del Senato e dei responsabili dei principali uffici amministrativi della città, quali il Maestro Razionale e il Tesoriere, accompagnavano l'insediamento dei nuovi Governatori, che giuravano nelle mani del Pretore il rispetto delle costituzioni della Tavola e l'impegno a rispettare il segreto bancario<sup>40</sup>. A questo si aggiunge che la città, attraverso il Pretore e la Corte cittadina (Corte pretoriana), rafforza il controllo sulla Tavola con lo strumento delle verifiche contabili. Il capitolo XVIII, infatti, prevedeva che, nel momento in cui i nuovi Governatori s'insediavano, dovevano redigere il bilancio da depositare presso la Corte Pretoriana, scaricando da ogni responsabilità i Governatori che avevano completato il mandato<sup>41</sup>. Il

<sup>38</sup> Ivi, capitolo LXXVI.

<sup>39</sup> Ivi, appendice p. 3. Il Crescimanno nella riedizione dei capitoli da lui effettuata rubrica l'atto di fondazione della Tavola approvato nel consiglio cittadino del 1 febbraio 1553 come «obbligazione che fa la palermitana cittade di tutt' i beni suoi per sicurezza di coloro che nel banco venissero a depositare». In tal modo pone al centro della sua costruzione normativa non già il contenuto dei capitoli allegati all'atto, bensì le clausole generiche di garanzia che il notaio del Senato appone in chiusura dell'atto.

<sup>40</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., pp. 282-283.

<sup>41</sup> Ivi, p. 301. Capitoli approvati dal Senato nel 1553 – Cap. XVIII – «Item che al tempo della mutazione dei Governatori debbiano il Pretore, Priore e i tre governatori far fare incontente il bilancio del libro e contare seu numerare i danari della cassa del Cassiero e trovandosi giusti e che il bilancio batta debbiano far fare nota negli atti della Corte della città come i Governatori passati hanno amministrato bene e leal-

capitolo XXV, inoltre, stabiliva che il Pretore e il Priore della città, insieme con i tre Governatori, dovessero procedere a una revisione contabile della Tavola almeno tre volte all'anno, impegnandosi, con un solenne giuramento, a non rivelare l'ammontare delle disponibilità di cassa e a mantenere il segreto sui dati esaminati, in modo da evitare «ogni occasione di scandalo che possa succedere»<sup>42</sup>. Il trasferimento della sede della Tavola all'interno del palazzo comunale, eseguito nel 1617, è un'altra riprova sia dell'intensificarsi dei legami tra le due istituzioni, sia del fatto che la Tavola è considerata il braccio operativo della politica finanziaria della città<sup>43</sup>.

L'abbraccio mortale tra la città e la Tavola rischia di provocare dei danni irreparabili. Il viceré Fogliani, in occasione della riforma del 1761, tenta di rompere questo vincolo, grazie alla creazione di un'autorità garante dell'indipendenza della Tavola denominata "Prefetto del banco": un cavaliere "d'integrità, intelligenza ed autorità" che, senza alcun compenso, dovrà garantire non solo la puntuale osservanza delle norme che regolano la vita del banco, ma anche «s'opponga gagliardamente e resista con tutta l'efficacia ad ogni richiesta di prestami che fatta gli venisse dalla regia Corte, dal Pretore, dal Senato, dalla Deputazione di nuove gabelle o da altra qualunque persona di qualunque grado e dignità senza eccettuarne pur uno»<sup>44</sup>. Neppure questa volta l'obiettivo si raggiunge. Il peccato originale segna in modo indelebile le sorti della Tavola che non riesce a rimuovere il divieto dell'esercizio del credito.

mente e trovandose errore se debba cercare tanto finché si trovi e non si trovando n'habbia da dar conto il Cassiero».

<sup>42</sup> Ivi, pp. 303-304.

<sup>43</sup> Ivi, p. 283. Il cerimoniale elaborato pone l'accento sull'importanza che si attribuisce al trasferimento della sede della Tavola dalla Loggia prevedendo, oltre a festoni di alloro, mirto e fiori da apporre alle porte e alle finestre del palazzo comunale, l'uso di «machinis igne et sulphure retonantibus». Cfr. anche F. Benigno, *Fra Cinque e seicento* cit., p. 73. «Il trasferimento della sede della tavola dall'antico edificio nella loggia ad uno dei palazzi che formano l'ottangolo, fino ad essere ospitata (1617) nello stesso palazzo senatorio rende bene l'idea del progressivo avvicinamento e penetrazione delle due istituzioni».

<sup>44</sup> A. Crescimanno, *Le costituzioni* cit., pp. 148-149. Il Prefetto ha anche il compito di impedire che si autorizzino «sotto qualunque pretesto entrate a nome del Cassiero o espensioni in credito essendo quest'abuso la scaturigine di molti danni pel banco». Ancora una volta si ribadisce l'impossibilità per la Tavola di operare sul mercato del credito anche con l'utilizzo di alcuni artifici contabili da intestare al Cassiere per attivare delle scoperture.

#### 4. La gestione del debito pubblico

La scelta del Senato palermitano di utilizzare la Tavola come struttura finanziaria per gestire il pesante fardello del debito pubblico che grava sulla città è una scelta politica che avrà delle gravi ripercussioni sugli assetti della gestione e sulla vita stessa dell'istituto, costretto a un ruolo, non supportato dall'autorizzare a esercitare il credito, che stravolgerà, in modo definitivo, l'impostazione di banco di deposito e giro, prevista nel suo statuto di fondazione, e che ne accelererà la crisi.

Palermo, tra il 1590 e il 1637, emette 39 prestiti a favore della Regia Corte per il tramite della Tavola per un importo complessivo di 1,413,204 onze equivalenti a scudi 3,533,010. I termini dell'emissione dei prestiti, la dimensione finanziaria degli stessi, i complessi rapporti che intercorrono con la Regia Corte per la restituzione del capitale sono ampiamente sintetizzati in due relazioni redatte dai rationali del Tribunale del Real Patrimonio e dell'amministrazione finanziaria del Senato<sup>45</sup>. La Tavola di Palermo ha il compito di gestire l'intera operazione operando con «un conto a parte delli Prestiti della Regia Corte» dove confluirà il capitale, raccolto con le soggiogazioni, da girare alla Corte. Il conto è intestato alla Deputazione che gestisce le gabelle di racine, vini, carne e farine, il cui gettito è destinato a pagare gli interessi maturati sulle soggiogazioni che dovrebbero essere messe in pagamento ogni bimestre (vere e proprie cedole)<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> La prima relazione porta la rubrica «calcolo delli n° 24 prestami fatti dalla città di Palermo alla Regia Corte con suo ristretto in fine», analizza il periodo 1590-1610 (Asp, Dr, reg. 298). La relazione è compilata nel 1731 in occasione di una controversia per la determinazione di residui di pagamenti dovuti alla città sia in termini di capitale che di interesse. Cfr. anche R. Giuffrida, *La politica finanziaria spagnola in Sicilia da Filippo II a Filippo IV (1556-1665)*, «Economia e credito», n. 4, A. XV (XXV), 1975, p. 21. La seconda relazione fa il punto sui 15 prestiti erogati per il tramite di Palermo dal 1628 al 1630 con le medesime caratteristiche di quelli stipulati negli anni precedenti (Asp, Dr, reg. 300). Nella relazione si precisa che si tratta del «calcolo delli quindici prestami fatti da questa città di Palermo in più tempi alla Regia Corte per li bisogni di sua maestà in tutto ascendenti ad [onze] 316971.0.14». La città è autorizzata a stipulare soggiogazioni garantite dal patrimonio della città il cui capitale e interessi saranno rimborsati ricorrendo non solo ai donativi da pagare da parte della città, ma anche con la cessione della gabella delle armi del Regno, della gabella del pesce e con un'aliquota del nuovo imposto che ammonta annualmente a 1200 onze. Nel fascicolo sono riportati anche i conti del gettito della gabella delle armi nelle diverse città del Regno assegnato a Palermo a garanzia dei prestiti effettuati.

<sup>46</sup> Asp, Dr, reg. 298, cc. 7v-8r. Palermo, 30 maggio 1692. Vincenzo Giangreco, Razionale del Real Patrimonio e Gaspare Lo Sciglio, perito della città di Palermo, rico-

La Tavola, oltre a pagare i cosiddetti “bimestri”, facendo ricorso a scoperture o ad altri artifici contabili, è costretta a erogare alla città dei prestiti straordinari e forzosi, necessari per fronteggiare le diverse calamità che segnano in quegli anni la vita del Regno (epidemia di peste, carestie, rivolte e la guerra di Messina). Il patrimonio cittadino e il gettito delle gabelle non sono in grado di far fronte alla voragine finanziaria che si è aperta e che provoca tensioni sociali e paura in tutti i ceti: una miscela esplosiva d'incertezze economiche e pulsioni emozionali, che porta la Tavola ai quattro “fallimenti” del 1635, del 1648, del 1683 e del 1708<sup>47</sup>.

struiscono i passaggi politici ed economici che stanno alla base di questa articolata operazione finanziaria. In primo luogo si specifica che «ritrovandosi la Regia Corte in molta strettezza avendo di compire e non potendo sue urgentissime necessità l'illustrissimi et eccellentissimi signori viceregì e presidenti che pro tempore sono stati in questo Regno richiesero all'illustrissimi e spettabili Pretori, Giurati e Sindaci di questa città di volere accomodare a sua maestà isborsarci anticipatamente alcune somme di denari per le tande di donativi regii ordinari e straordinari offerti e da offerirsi da questo Regno a sua maestà dovuti e che per l'avvenire si doveranno dalla detta città offerendo essa Regia Corte l'interesse che la città patisse per le suggiugazioni che facesse per buscare detto denaro e tutte le altre spese legittime con assegnarsi perciò molti effetti di essa Regia Corte». La richiesta è discussa nei consigli della città nei quali si delibera che «per detti servigii si havesse soggiogare tanta rendita a quella ragione che meglio s'havesse potuto accordare con li suggiugatari». Le delibere sono ratificate dal vicerè con alcune correzioni e con la precisazione che «da correre esso interesse dal giorno che il capitale delle soggiogazioni fosse stato girato dalli suggiugatari nella Tavola di questa città tutto o parte pro rata a nome delli Deputati delle gabelle di racine, vini, carne e farine per conto a parte delle prestiti della Regia Corte».

<sup>47</sup> Ast, Ps, categoria 2, mazzo 3, vol. 4, fasc. 6. «Relazione del Banco publico di Palermo sotto il titolo di Tavola dall'anno 1553 nel qual tempo fu fondato sino per tutto l'anno 1713 et in che modo questo s'amministra presentata dalli tre Governatori del medemo, cioè D. Gio. D'Heredia, D. Filippo Luiggi Settimo, e D. Ottavio Savona in dicembre 1713». «Ristretto seu raccolta della presente relazione di tutte le somme delli crediti de' particolari portati alli libri di posto in occasione delli fallimenti del banco nell'anni accennati 1635, 1648, 1683 e 1708 quali sono state nelle somme che qui sotto s'annotano cioè: nel posto dell'anno 1635 e 1648 scudi un milione seicentotantamila setticento ottantadui come nella presente relatione a folio 2 si mostra; nel posto dell'anno 1683 scudi setticentodieciottomila trecentosettantasei tari 5 grani 9 come nella presente relatione a foglio 6 si nota; nel posto dell'anno 1708, come nella presente relatione a fogli 13 e 14 si legge, scudi centoottantadumila duicentosessanta tari 9 grani 19 inclusi in essi scudi ottantanovemila centosetti tari 6 e grani 19 dovuti per conto libero quali furono posti al libro apparte chiamato di posto inclusi in essi scudi ottantanovemilacentosetti tari 6 grani 19 – cioè scudi 64107.6.19 dovuti per conto libero, quali furono posti al libro apparte chiamato di posto e scudi 25000 capitale di scudi 1000 asignati sopra la gabella della neve, quale capitale si doverà rimpiazzare coll'avanzi della colonna frumentaria come fu determinato dalla giunta; Si

Il termine “fallimento” usato nella documentazione tecnicamente non è corretto, giacché si tratta piuttosto di un’operazione di conversione del debito fluttuante in debito consolidato. Un rimedio tampone con il quale si disarticola il mercato finanziario senza riuscire a risolvere la crisi. Galasso, quando affronta il tema delle riforme finanziarie del conte di Lemos nel regno di Napoli, sottolinea che provvedimenti di “medio general” (conversione in debito consolidato) possono dare un momentaneo respiro alle finanze, ma provocano «crisi del credito, rallentamento o arresto dell’iniziativa economica, distruzione di capitali e di risparmi, deflazione violenta e connesse difficoltà dell’attività produttiva e commerciale»<sup>48</sup>. Grazie a questa chiave di lettura si possono comprendere le ricadute che provocarono sull’intero sistema economico e sociale della città i “fallimenti” della Tavola.

### 5. La rivolta del 1647 e il ruolo della Tavola

Il punto di rottura che farà implodere il sistema, sul quale si regge l’equilibrio finanziario della Tavola, e getterà nel panico il mercato finanziario, sarà costituito dalla rivolta palermitana del 1647 che avrà come obiettivo politico principale l’abolizione delle gabelle cittadine. La rapida propagazione della rivolta nell’intera Sicilia provocherà effetti devastanti sull’assetto dell’intero mercato finanziario del debito pubblico siciliano. L’adozione del «modello palermitano [nelle altre città del Regno] dunque significò principalmente la soppressione di questi gravami e applicare a tal fine il copione utilizzato dai rivoltosi della capitale: assaltare i luoghi in cui risiedevano o esercitavano le loro funzioni coloro che imponevano, gestivano o riscuotevano le gabelle e costringere gli ufficiali cittadini a emanare un atto di abolizione»<sup>49</sup>. L’utopia che l’abolizione delle gabelle avrebbe potuto essere metabolizzata senza alcun danno per l’assetto della gestione della finanza delle città e, soprattutto, per il debito pubblico

che in tutto sono state le somme dovute a creditori e poste a libri di posto scudi due-milionicinquecentottantumila quattrocentodiecinove tari 3 grani 8».

<sup>48</sup> G. Galasso, *Le riforme del conte di Lemos e le finanze napoletane nella prima metà del Seicento*, in id., *Mezzogiorno medievale e moderno*, Einaudi, Torino 1965, p. 224.

<sup>49</sup> D. Palermo, *Sicilia 1647 Voci, esempi, modelli di rivolta*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2009, p. 173. Consultabile in linea sul sito [www.mediterranearicerchestoriche.it](http://www.mediterranearicerchestoriche.it).

cittadino si scontra contro la dura realtà rappresentata sia dell'impossibilità di pagare con regolarità ogni bimestre gli interessi dovuti ai sottoscrittori dei prestiti, sia della decisione di un'ulteriore riduzione del tasso d'interesse al 4% effettuata con prammatica del 1 settembre 1648.

I Governatori della Tavola nella loro relazione sottolineano le ricadute della rivolta sul mercato finanziario del debito pubblico e il disastro provocato dalla soppressione delle gabelle:

la debolezza della fame fece risentirgli per troppo grave il peso delle gabelle e passò la querela a scompostezza tale che per acquetarla parve opportuno al Marchese de Los Velez all'ora viceré abolire dall'intutto le gabelle di farina, vino, oglio, carne e formagio sopra le quali la città era tenuta a pagare li sopra riferiti creditori e soggiogatari. E benché a prima fronte sembrasse ciò un acquisto di vantaggiosa libertà ed un guadagno che avesse ottenuto il popolo su i comestibili comprati senza la gravezza de le gabelle nulla dimeno si conobbe nell'istesso anno questa disposizione perniciosissima e svantaggiosa a tutto il Regno. Però che cessando con la detta abolizione al Senato gl'introiti de le gabelle co' quali sodisfaceva alle soggiogazioni seguì che l'impoverirono molte delle principali famiglie e si ridussero ad estrema necessità li monasteri, conventi, opere pie, buona parte dei cittadini e regnicoli che teneano fondate le loro entrate su le dette soggiogazioni ed in conseguenza seccò il negotio, li magistrati e lavori ne' quali la maestranza e il popolo s'impiegava e quindi nacque il danno, detrimento, necessità e miseria universale<sup>50</sup>.

L'abolizione delle gabelle, deliberata sull'onda emotiva della rivolta, sarebbe stata al più presto revocata, in quanto «era necessario, perché il sistema funzionasse durevolmente, che il gettito delle gabelle fosse mantenuto»<sup>51</sup>.

Dalle relazioni emerge anche il quadro della distribuzione del debito pubblico tra i diversi ceti che compongono la società palermitana. Il dato rilevante è che i religiosi – ecclesiastici, opere pie, conventi e monasteri – rappresentano il 78% degli investitori. Il mondo degli ecclesiastici, in conseguenza, risente pesantemente del blocco del pagamento delle rendite bimestrali ed è costretto ad accettare la rinegoziazione al ribasso dei tassi d'interesse voluta dal viceré e dal Senato, in concomitanza con altri provvedimenti, per cercare di risol-

<sup>50</sup> Ast, Ps, categoria 2, mazzo 3, vol. 4, fasc. 6. «Relazione del Banco publico cit.».

<sup>51</sup> M. Aymard, *Bilancio d'una lunga crisi finanziaria*, cit., p. 1014.

vere la difficile congiuntura finanziaria. I Governatori della Tavola certificano che, dopo la manovra deliberata dal Senato nell'agosto del 1648, con la quale si riducono gli interessi attestandoli tra il 3 e il 4%, la rendita da erogare annualmente dalla Tavola ai soggiogatori ammonta a 194.000 scudi così ripartita: 42.000 scudi vanno ai secolari e alle famiglie, mentre 152.000 scudi devono pagarsi agli ecclesiastici, opere pie, conventi e monasteri<sup>52</sup>.

Si comprende perché gli ecclesiastici e i religiosi furono coinvolti nei processi politici mirati alla soluzione della crisi. Gli enti ecclesiastici con il blocco del pagamento delle rate vedono messa in discussione la loro stessa sopravvivenza, in quanto, considerando un tasso di remunerazione medio del 3,5%, hanno investito nel finanziamento del debito pubblico gestito dalla città almeno 4.400.000 di scudi, drenando buona parte della loro liquidità; pertanto non riescono più ad assicurare i pagamenti correnti. La Commissione che elaborerà il progetto da sottoporre alla votazione del Consiglio del Senato sarà costituita da tre laici e da quattro religiosi: dal Pretore, da due senatori cittadini, dal padre preposito dei chierici regolari, dal padre priore dei Carmelitani scalzi, dal padre priore degli Agostiniani scalzi e dal padre guardiano dei Cappuccini<sup>53</sup>.

Il progetto in estrema sintesi si articola nei seguenti punti: pagamento puntuale dei "bimestri"; riduzione del tasso di remunerazione; mantenimento dell'ammontare dell'imposizione frutto delle nuove gabelle al livello precedente; eliminazione delle esenzioni per i ceti

<sup>52</sup> Ast, Ps, categoria 2, mazzo 3, vol. 4, fasc. 6. «Relazione del Banco pubblico cit.». «Si ridusse la rendita di suggiugatarii per pagarsi puntualmente alli quattro, tre e mezzo e tre per cento con la consideratione de' cittadini che soggiacciono a le gabelle e degli esteri che non soggiacciono essendo lontani, si formò tutto il corpo della rendita consistente in scudi centonovantaquattromila col pagamento puntuale d'ogni bimestre nel Banco pubblico ed importa per ogni due mesi scudi trentaduemila della qual somma annuale gl'ecclesiastici, opere pie, conventi, monasteri ne partecipano la maggior parte cioè scudi cinquantaduemila in circa restando per li secolari e famiglie la minore ch'è in circa scudi quarantaduemila».

<sup>53</sup> Ivi «che pertanto la providenza del Cardinale [Trivulzio] allora vicerè dispose che il Senato praticasse il maneggio per il ripiglio e moderatione delle nuove gabelle e questo per bilanciarsi con l'esame di tutta la giustitia e moderatezza le gabelle che doveano ristabilirsi deputò a tal effetto il Pretore, due senatori cittadini, il padre preposito de' chierici regolari, il padre priore dei Carmelitani scalzi, il padre priore degli Agostiniani scalzi ed il padre guardiano dei Cappuccini, uomini tutti prescelti nell'integrità e nel zelo affinché considerando la necessità di questo pupblico e la qualità del peso che potesse imporsi stabilissero le moderate gabelle alle quali nemine exempto di qualsivoglia stato, grado, ordine e dignità avessero da soggiacere e contribuire».

privilegiati; piano di rientro per il riscatto delle soggiogazioni da realizzare utilizzando il differenziale tra il gettito delle gabelle e la riduzione del tasso d'interesse dei "bimestri".

Per gestire al meglio questa emergenza, il Senato palermitano opera su diversi piani politici, economici e finanziari, con una manovra articolata che è varata nel "consiglio della cittadinanza" – Consiglio civico – il 29 agosto 1648 e che consiste in una dichiarazione di voler riconsiderare la pressione fiscale affinché si pagasse "il giusto"; nell'eliminazione di qualsiasi franchigia sul pagamento delle gabelle «senza eccezioni di persona quantunque privilegiata» compresi gli ecclesiastici<sup>54</sup>; nella riduzione del tasso di interesse sulle soggiogazioni articolata su tre fasce al 4, 3 – e 3% differenziando la posizione «de' cittadini che soggiacciono a le gabelle e degl'esteri che non soggiacciono essendo lontani»; nell'affidare alla Tavola la gestione finanziaria dell'intera manovra, che avrebbe dovuto incamerare tanto il gettito delle nuove gabelle, quanto garantire il pagamento degli interessi in rate bimestrali.

Per assicurare una corretta applicazione dell'accordo politico, con il quale si cerca di ovviare ai guasti provocati dalle rivolte e per amministrare il gettito delle gabelle, si costituisce una "Deputazione delle nuove gabelle" nella quale sono presenti il Pretore, il giurato Priore, e cinque deputati (un nobile e un cittadino "interessati e soggiogatori" eletti dal Consiglio del Senato, un canonico della Cattedrale designato dal Capitolo, un parroco designato dalla Giunta dei parroci, e un regolare eletto dal viceré). Una struttura dotata di autonomia amministrativa e giurisdizionale che le permette di rimanere «independente nella sua amministrazione ed esattione dal Senato e da ogn'altro Tribunale»<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> Ivi. Gli ecclesiastici rinunciano alle loro franchigie pretendendo «per vestigio della lor immunità» un'esenzione simbolica di tari 15 aumentati a tari 35. Il Pontefice approva la rinuncia alle franchigie per gli ecclesiastici per 10 anni, termine prorogato almeno sino al 1713 per il perdurare della crisi.

<sup>55</sup> Ivi. Le nuove gabelle imposte sono: «sopra ogni botte di vino prodotto nel territorio della città su l'entrare alla porta onza 1; sopra ogni botte di vino prodotto fuori del territorio su l'entrare alla porta onza 1 e tari 24; sopra ogni salma d'orgio che entrasse in questa città o si ripostasse in luogo del territorio esclusa quella quantità che valesse per semenza precedendo la verifica e licenza tari 12; sopra ogni cantaro d'oglio ch'entrerà in questa città da qualsivoglia parte o si caverà nelli trappeti esistenti in questa città tari 18; sopra ogni salma di farina così forte come di Maiorca ch'entrerà in questa città o che si consumerà nel territorio d'essa tari 12; sopra ogni rotolo di carne di qualsivoglia sorte d'animali grassi etiamdio vacche che entreranno o si ma-

## 6. Una lunga agonia

La Tavola, come si è già sottolineato, non può reggere all'impatto di questa manovra finanziaria ed entra in crisi perché non è attrezzata giuridicamente ad operare in tal senso. Sconta il "peccato originale" di essere stata concepita come un banco di deposito e di giro con l'esplicita proibizione di esercitare l'arte del credito anche nei confronti del Senato. La scelta politica di affidarle il difficile compito di finanziare, di fatto, la gestione del debito pubblico cittadino costringe i suoi amministratori ad acrobazie contabili in dispregio dei capitoli statutari, soprattutto per garantire il pagamento dei "bimestri" per conto della Deputazione delle nuove gabelle. L'incombenza di violare gli statuti per far fronte alle richieste del Senato grava sui "cassieri", che operano scoperture a favore della Deputazione per pagare i "bimestri", in attesa di recuperare le somme nel momento in cui saranno riscossi i proventi delle gabelle. Con quest'artificio si utilizzavano i fondi depositati dai privati nella Tavola per erogare credito, senza alcuna garanzia nei confronti dei titolari dei conti e, soprattutto, senza alcun utile per il banco<sup>56</sup>.

celleranno ne' pubblici macelli di questa città grani 3». Un'operazione che ha delle pesanti conseguenze deflazionistiche che provocarono ulteriori tensioni sociale e una riduzione del consumo interno. «In questo clima generale il contrabbando e la frode delle gabelle così quotidianamente e inutilmente denunciate nel periodo 1680-1720 tanto che sembrano esser ormai parte del costume, acquistano tutto il loro significato: quello di una difesa della produzione e dei consumi contro prelievi, imposte e rendite, regolarmente rivalutate dal calo dei prezzi che nessuna svalutazione monetaria correge in qualche modo» (M. Aymard, *Bilancio cit.*, p. 1014).

<sup>56</sup> Nella lunga premessa ai Capitoli del 1709 questo artificio è minutamente descritto: «i Cassieri della Tavola che devono ricevere l'effettivo danaro d'ogni deposito a nome proprio facessero l'entrate senza danaro e riferito sopra il libro mastro tal credito lo prestassero alla Deputazione girandoglielo per farle cosa grata per sodisfare li bimestri e qualche altro peso indispensabile e per loro cautela ricuperavano poliza della medesima Deputazione d'altrettanta somma con la diceria per restituzione di quella prestatale per pagare detti bimestri. Sodisfatte poi dette polize con li primi introiti della Deputazione si facevano degl'altri prestiti successivamente come sopra in occasione di pagare li bimestri. E venendo al fine del suo anno il Cassiero che si ritrovava in potere le polize di detta Deputazione degl'ultimi prestiti che non si avevano potuto sodisfare le consignava alli nuovi Cassieri che se l'accollavano come danari effettivi ... di modo che un Cassiero ricevea le polize fatte in tempo dal suo antecessore ed imbarzatasi detta somma faceva degl'altri prestiti o della medema somma o di altra maggiore secondo il bisogno avuto in quell'anno dell'illustre Senato o Deputazione per pagamento di detti bimestri e le polize della Deputazione le consegnava al Cassiero successore sicché si spendeva denaro di particolari sotto colore di prestito del Cas-

I Governatori nella relazione del 1713 segnalano al sovrano di essere agli estremi: i 40 impiegati della Tavola da 4 mesi non percepiscono il loro salario; i titolari dei conti liberi e condizionati non possono operare per mancanza di liquidità. Il Senato palermitano, per trovare i fondi necessari al funzionamento del suo Banco, è costretto a ricorrere a espedienti, che di finanziario non hanno nulla e che danno il segno della difficoltà in cui si dibatte: la vendita “per una vita tantum” degli uffici sia di Governatore negoziante della Tavola sia di Protomedico del Senato, un intervento sul Monte di Pietà per utilizzare i 1000 scudi assegnati dalla città sulla gabella della neve, la stipula di altre soggiogazioni e, soprattutto, l'utilizzazione degli “avanzi della colonna frumentaria”, scaricando ancora una volta su una tassa sul consumo i problemi finanziari della città.

Inizia una lunga agonia di una struttura che si logora giacché somma due debolezze che si potenziano a vicenda: il suo “peccato originale” di non potere erogare credito e l'essere diventato “banco comunale”, con il compito di gestire il debito pubblico della città.

L'incapacità di fare uscire la Tavola dalla crisi trova le sue ragioni in un sovrapporsi di tematiche che possono così sintetizzarsi:

- il rifiuto “culturale” di prendere atto della necessità di modernizzare la Tavola autorizzandola a operare sul mercato del credito della necessità di modernizzare la Tavola autorizzandola a operare sul mercato del credito senza alcun pregiudizio morale sull'erogazione degli interessi autorizzandola a operare sul mercato del credito senza alcun pregiudizio morale sull'erogazione degli interessi<sup>57</sup> e sui fini istituzionali per i quali era nata;
- la mancanza di capitali disponibili sul mercato finanziario necessari per la sua ricapitalizzazione;

siero il che con questa forma di prestamo particolare era effettivamente spendere in credito il denaro della Tavola espressamente proibito dalle costituzioni antiche» (*Capitoli ed ordinazioni fatti per il fermissimo ed inalterato ristabilimento della Tavola numularia di questa felice e fedelissima città di Palermo nel providissimo governo dell'eccellentissimo signore don Carlo Filippo Antonio Spinola Colonna ...*, Palermo, 1709. Copia di questi capitoli a stampa sono allegati alla sopraccitata relazione del 1713).

<sup>57</sup> Sul tema delle liceità della corresponsione degli interessi e di come «si pensava e si vedeva, a vari livelli, il commercio del denaro nella Milano cinque-secentesca» cfr. G. De Luca, «Come i fiumi che entrano nel mare e poi escono e ad esso ritornano». *Il pensiero sul commercio del denaro nella Milano Borromaica*, in C. Cremonini, E. Riva (a cura di), *Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri strutture*, Atti del convegno svoltosi a Somma Lombardo Castello dei Visconti di San Vito 6-7-8 settembre 2007, Bulzoni, Roma, 2011.

- l'estrema difficoltà di mettere in collegamento le reti di credito siciliane con le altre realtà fuori regno e in particolare con Napoli;
- le connivenze che si erano create fra i governatori della Tavola e il governo delle città;
- cattiva amministrazione che si manifesta sia nei favoritismi perpetrati dai cassieri pronti a fabbricare false registrazioni a debito o a credito, sia nelle numerose e gravi irregolarità nella tenuta dei registri contabili con le quali si tenta di nascondere le magagne<sup>58</sup>.

Nella seconda metà del '700 si consuma la crisi istituzionale e gestionale non solo delle Tavole di Palermo e Messina, ma anche di tutto il sistema delle reti di credito sul quale si reggeva il mercato finanziario siciliano. Non solo questi istituti, ma anche la realtà dei Monti di Pietà, diffusi in modo capillare sul territorio dell'isola, che avrebbero dovuto assicurare l'erogazione di prestito su pegno di limitato importo, non sono in grado di avviare un processo di autoriforma per ammodernarne le strutture così da rispondere alle pressanti richieste di cambiamento che provengono dai negozianti (mercanti e operatori finanziari) e dalla stessa amministrazione finanziaria del Regno. La crisi sarà lunga e darà luogo a numerosi tentativi di riforma che non raggiungeranno gli obiettivi prefissati. Bisognerà aspettare gli anni Venti dell'ottocento per porre le basi di quel processo giuridico e amministrativo che porterà alla chiusura delle Tavole di Palermo e Messina che confluiranno nel Banco di Sicilia<sup>59</sup>,

<sup>58</sup> R. Giuffrida, *Problemi del processo di formazione delle strutture bancarie in Sicilia* cit., p. 47. La relazione della Commissione governativa d'inchiesta del 1852 apre uno squarcio interessante sul clima che si era creato nella gestione del banco comunale (Tavola) durante gli ultimi anni della sua vita: «sarebbe lungo lo enumerare le irregolarità che sono sparse [sui registri], le rasature, le somme accomodate, le operazioni di scrittura illegali, le considerevoli partite lasciate in debito, le inversioni infine del conto dei creditori diversi a conti propri che ha destato l'ammirazione dei componenti della Commissione».

<sup>59</sup> La ricostruzione del processo di formazione del sistema bancario siciliano nell'800 si deve a Romualdo Giuffrida, che lo ha tratteggiato nei seguenti lavori: R. Giuffrida, *Il Banco di Sicilia I - Dalle origini all'autonomia (1843-1867)* cit.; id., *Il Banco di Sicilia II* cit.; id., *Il Banco Regio dei reali domini al di là del Faro* cit.; id., *Dalle casse di sconto di Palermo e Messina alla Cassa di Risparmio* cit.; id., *Il problema delle strade in Sicilia e la Cassa di soccorso per le opere pubbliche dal 1843 al 1883*, «Economia e Storia», I (1968); id., *Il problema dell'istituzione di Casse di Risparmio in Sicilia* cit.; id., *Il Banco di Sicilia e l'espansione della Banca Nazionale (1860-1862)*, cit.; id., *Problemi del processo di formazione delle strutture bancarie in Sicilia nel decennio preunitario*, «Revue International d'histoire de la banque», 2, 1969; id., *Il problema del risparmio in Sicilia nel periodo preunitario*, cit.

mentre i Monti di Pietà saranno assorbiti dalla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele<sup>60</sup>. Questa è un'altra storia in parte scritta che dovrebbe essere riletta alla luce di quello che avviene contestualmente nel Mezzogiorno continentale, ma anche dei processi economici e politici che portarono all'Unità d'Italia.

<sup>60</sup> Il processo evolutivo che dalla fondazione del Monte di pietà porta alla sua incorporazione nella Cassa di Risparmio V. Emanuele può essere ricostruito con la consultazione dei seguenti lavori: S. Di Matteo, F. Pillitteri, *Storia dei Monti di Pietà in Sicilia*, Cassa di Risparmio V. E. per le province siciliane, Palermo, 1973; C. Trasselli, *Problemi del credito a Palermo nella seconda metà del secolo XVII* [recte: XVIII], «Economia e Credito», n. 1, 1968; id., *Per la storia del Monte di Pietà di Palermo*, «Economia e Storia», 1959, n. 2, R. Giuffrida, *Il problema dell'istituzione di Casse di Risparmio* cit.; id., *Dalle casse di sconto di Palermo e Messina alla Cassa di Risparmio* cit.; id., *Il problema del risparmio* cit.; *La Cassa centrale di Risparmio V.E. per le Province siciliane (1861-1871)*, a cura dell'Ufficio studi della Sicilcassa, Palermo, 1973. Il governo borbonico, nel primo ventennio dell'800, prende atto che la crisi del Monte della fine del '700 è ormai irreversibile e dà vita a commissioni di studio per la riforma dell'Istituto, mentre, parallelamente, s'inizia un percorso economico, culturale e politico che predisporrà il campo per la creazione delle Casse di Risparmio. Il 21 ottobre 1861 la luogotenenza generale in Sicilia istituisce la Cassa di Risparmio V. Emanuele utilizzando i lavori preparatori della commissione di studio borbonica e l'apporto del prof. Bruno che auspicavano la fusione in un unico istituto della Cassa con il Monte. Quest'ultimo tenta di resistere allo scioglimento ma l'incremento degli oneri di gestione e di funzionamento rende velleitaria ogni ipotesi di mantenimento dell'autonomia e il 3 gennaio 1920 un regio decreto sancisce che l'istituto confluisca nella Cassa di Risparmio V. Emanuele.

## APPENDICE



## IL PERCHÉ DI UN'APPENDICE

I dati pubblicati forniscono il supporto documentario necessario a chiarire alcune argomentazioni contenute nel mio lavoro che, per ovvi motivi di sintesi, sono stato costretto a dare per scontato o a omettere. Il materiale è stato raggruppato in quattro paragrafi. Il primo è dedicato al censimento dei banchi palermitani, che ho redatto utilizzando una specifica serie archivistica della Corte Pretoriana, nel quale sono riportati non solo i nomi dei banchieri che hanno ottenuto la licenza di aprire un banco pubblico, ma anche l'elenco dei loro fideiussori o garanti. La lettura dei nomi permette non solo di disegnare una mappa delle relazioni che collegano i diversi gruppi di potere che governano la città di Palermo e il Regno con i mercanti-banchieri, ma anche di cogliere l'evoluzione dei rapporti tra le "nazioni" e il prevalere delle une sulle altre. Pisani, catalani, maiorchini, lucchesi consolidano la loro presenza lungo un periodo che abbraccia quasi due secoli per essere, infine, scalzati dai genovesi. I dati dei fideiussori siciliani costituiscono la riprova che essi non sono degli spettatori inerti, ma anche dei protagonisti molto attenti a percepire sia i segnali di forza di un gruppo rispetto all'altro, sia i segni di debolezza, pronti a schierarsi sempre con i vincenti.

Si presenta, inoltre, la ricostruzione dei conti del banco Mahona-Menocchi effettuata in occasione del conflitto che contrappose i due soci per lo scioglimento della loro società. I dati che si ricavano offrono uno spaccato non solo delle tecniche contabili utilizzate per la tenuta dei conti, ma anche del modo come le stesse possano essere usate per formalizzare le proteste e darne la necessaria pubblicità utilizzando lo strumento della pubblicazione nei registri di un notaio.

Si propongono, anche, le prammatiche del Presidente del Regno Simone Ventimiglia del 1541 e del viceré Juan de la Çerda del 1561 giacché rappresentano due momenti rilevanti per la costruzione della giurisdizione vicereale nei confronti dei banchi pubblici. La prima è inedita e la seconda rappresenta una sorta di testo unico nel quale confluisce la

normativa che disciplina la vita dei banchi e che, parallelamente, consacra l'estensione della competenza del viceré su questa materia a tutta la Sicilia.

L'ultimo paragrafo è dedicato al governo vicereale della politica monetaria siciliana. Un tema che ha rilevanti ricadute sulla vita stessa dei banchi ma che è stato studiato pochissimo anche per la difficoltà di accedere alle fonti perché l'archivio del Maestro di zecca è andato quasi del tutto disperso tranne alcuni frammenti conservati nel Tribunale del Real Patrimonio. I viceré sono molto attenti a tenere sotto controllo l'intero sistema. I loro interventi non sono casuali ma rispondono sempre al tentativo di riportare in equilibrio il sistema monetario. Le difficoltà di rendere incisive le loro manovre sono legate al fatto che possono intervenire solo su una delle componenti della circolazione monetaria cioè solo su quella metallica, invece poco o quasi nulla possono influire sulla così detta moneta di conto, cioè sulle scritturazioni contabili contenute nei libri dei banchi, che amplia a dismisura il volume della circolazione monetaria. Le determinazioni vicereali sono dirette principalmente: a modificare il corso della moneta, a riconiarla, a impedirne l'esportazione fuori Regno, a costringere i banchi a ritirare i falsi, a controllare la qualità del prodotto della zecca e a standardizzarne i costi di produzione. I dati quantitativi e le indicazioni che si offrono in appendice costituiscono un primo contributo per comprendere come gli interventi sulla monetazione metallica interagiscono con il funzionamento del mercato del credito gestito per il tramite dei banchi.

### 1. *Il censimento dei banchi palermitani*

La ricognizione di tutte le fideiussioni registrate ed esecutoriate nei volumi superstiti della serie archivistica della Corte Pretoriana "fideiussionum medianorum", mi hanno permesso di arricchire il censimento dei banchi palermitani iniziato da Cusumano, completandolo con i nomi di chi fornisce le fideiussioni e con l'indicazione della normativa di riferimento per la concessione della licenza. Il Cusumano non utilizza questa fonte archivistica ma fa riferimento ai registri dei Tesorieri, alle cautele di cassa o ai frammenti di libri contabili superstiti conservati nell'archivio del Real Patrimonio. Dal 1542 le informazioni che si ricavano dalle fideiussioni sono molto più ridondanti e, soprattutto, danno il quadro dell'ammontare delle garanzie fideiussorie prestate e della loro ripartizione tra i singoli fideiussori. Ho aggiunto in nota il riferimento temporale all'eventuale fallimento dei diversi banchi.

La non omogeneità delle fonti comporta l'articolazione del rilevamento su due diversi moduli: il primo, dal 1522 al 1541, contiene l'elencazione dei banchieri con i nomi dei fideiussori registrati "penes acta"

della Corte Pretoriana senza l'indicazione dell'ammontare delle fideiussioni prestate; il secondo è molto più ricco di informazioni non solo in merito all'ammontare delle singole fideiussioni, ma anche dà contezza dei diversi momenti dell'iter istruttorio della richiesta di licenza.

<i>Primo modulo rilevazione dal 1522 al 1541</i>				
<i>Fonte</i>	<i>Data</i>	<i>Banchieri</i>	<i>Fideiussori</i>	<i>Norma di riferimento</i>
CP 5318	9/09/1522	Cosimo e Geronimo Xirota, Sebastiano l'Apostolo	Vito Corbera barone Miserendino, Antonio Xirota, Francesco Bologna Pretore e barone di Capaci	Consuetudini di Palermo
CP 5318	16/09/1522	Giovanni Sanches, Benedetto Ram	Andrea de Agostino Maestro Razionale, Pietro de Monteperto, Alfonso Roys, Federico de Imperatore U.I.D. procuratore di Aloisio Sanchez Tesoriere del regno	Consuetudini di Palermo
CP 5319	14/05/1524	Sigismondo de Vinaya, Cristiano Spinola	Salvatore de Mastroantonio barone Aci, Troiano Abbate Maestro Razionale, Geronimo de Mastroantonio	Consuetudini di Palermo
CP 5320	14/09/1524	Giovanni Sanches, Benedetto Ram <sup>1</sup>	Pietro de Monteperto, Alfonso Roys, Aloisio Sanches Protonotaro	Consuetudini di Palermo
CP 5320	20/09/1524	Sigismondo Vinaya e Cipriano Spinola	Salvatore de Mastroantonio barone di Aci, Troiano Abbate Maestro Razionale	Consuetudini di Palermo
CP 5320	08/10/1524	Cosimo Xirota, Sebastiano l'Apostolo	Giovanni Vincenzo Corbera barone di Miserendino, Antonio Xirota	Consuetudini di Palermo
CP 5320	11/09/1526	Cosimo Xirota, Sebastiano l'Apostolo	Giovanni Vincenzo Corbera barone Miserendino, Antonio Xirota	Consuetudini di Palermo
CP 5321	10/09/1528	Cosimo e Geronimo Xirota, Sebastiano l'Apostolo	Jannello Xirota, Michele de Milana, Sebastiano l'Apostolo	Consuetudini di Palermo
CP 5321	30/04/1528	Obico Pizinga (Opezinga)	Atilio Pizinga, Alessandro Carignano, Federico de Bosco, regio Luogotenente e procuratore di Giovanni de Andrea giudice della Corte dei Maestri Razionali	Consuetudini di Palermo
CP 5321	16/06/1529	Perotto Torongi	Francesco Bologna, Tesoriere del regno, Blasco de Barresio, Mira de Laura, Raynaldo Mursia, notaio Antonio Mira	Consuetudini di Palermo
CP 5324	11/09/1540	Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel	Antonino Madrigal, Geronimo Bonanno, quale tutore figli Perotto	Consuetudini di Palermo e Prammatica 1527

<sup>1</sup> V. Cusumano, *Storia dei banchi* cit., p. 249. Il banco fallisce il 20 agosto 1526. Nel 1531 si accerta che il passivo del banco è di 310000 fiorini per il quale si presenta un progetto di rientro dilazionato nel tempo.

CP 5324	14/09/1540	Giovan Pietro Zavatteri <sup>2</sup>	Torongi, Baldassare Bologna Gaspare Ventimiglia, Carlo Ventimiglia, Simone de Valguarnera barone Godrano, Giovanni Costa procuratore di Giovanni Ventimiglia Straticoto di Messina	Consuetudini di Palermo e Prammatica 1527
CP 5324	15/09/1540	Cosimo e Geronimo Xirotta	Geronimo Xirotta e Ioannotto Xirotta	Consuetudini di Palermo e Prammatica 1527
CP 5324	28/09/1540	Torpe Mansone	Bindo del Tignoso, Antonino del fu Simone de Bologna	Consuetudini di Palermo e Prammatica 1527
CP 5324	30/06/1541	Bartolomeo Masbel che subentra al banco Mariano Torongi e Bartolomeo Masbel	Ludovico Sanches Protonotaro, Antonio Madrigal, Filippo Crispo barone della torre di Prizzi	Consuetudini di Palermo e Prammatica 1527
CP 5324	31/08/1541	Cosimo Xirotta	Geronimo Xirotta e Giovanni Xirotta	Consuetudini di Palermo e Prammatica 1527

### Secondo modulo rilevazione dal 1542 al 1576

Elenco delle licenze di apertura di banco concesse con riferimento alla disciplina dettata dal combinato disposto delle consuetudini palermitane, della prammatica data in Granada nel 1527 e della Prammatica data in Palermo il 29 ottobre 1541, esecutoriata il 9 novembre dello stesso anno

#### Banco **Carlo, Tommaso e Alfonso de Accascina** (CP 5325)

- Palermo il 18 novembre 1542. Lettera del viceré Ferdinando Gonzaga di approvazione della lista dei “plegi” e di assenso a presentare le fideiussioni alla Corte Pretoriana;
- lista dei fideiussori registrata ed esecutoriata «penes acta regie curie Preture» il 20 novembre 1542;
- fideiussione prestata il 24 novembre 1542;
- fideiussori per 15000 scudi (onze 6000) Nicolò Galletti “mayor” onze 1000, Andrea de Minafria barone Bifare onze 1000, Salvo de Marchisio onze 1000, Obicius Pizinga onze 1000, Giovanni del Musco onze 1000, Giuliano de Froxina onze 1000;
- fideiussione aggiuntiva per coprire gli eventuali ammanchi oltre le onze 6000, prestata da Carlo Galletti<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Ivi, p. 250. Il banco fallisce l'1 luglio 1541. Il 20 febbraio 1542 i curatori del fallimento accertano che i debitori del banco sono esposti per onze 4943, ma i debiti reali superavano tale somma.

<sup>3</sup> Ivi, pp. 92-93. Il banco è posto in liquidazione nel 1543 come si ricava dal bando nel quale si invitano i correntisti del banco a ritirare i loro depositi «perché li ditti magnifici Carlo di Accaxina et frati volino levare ditto loru bancu».

Banco **Benedetto Torpe e Federico Mansone**  
(CP 5325)

- Palermo il 18 novembre 1542. Lettera del viceré Ferdinando Gonzaga di approvazione della lista dei “plegi” e di assenso a presentare le fideiussioni alla Corte Pretoriana;
- lista dei fideiussori registrata ed esecutoriata “penes acta regie curie Preture” il 20 novembre 1542;
- lista dei fideiussori pubblicata il 24 novembre 1542;
- fideiussori per 15000 scudi (onze 6000): Bindo del Tignoso onze 2000, Antonino de Bologna onze 1000, Aloisio Bologna onze 1000, Paolo Mastiani onze 800, Iacobo del Tignoso onze 600, Benedetto Bonvicino onze 600;
- fideiussione aggiuntiva per coprire gli eventuali ammanchi oltre le onze 6000, prestata da Francesco Bologna barone di Capaci.

Banco **Bartolomeo Masbel e Antonio Madrigal**  
(CP 5325)

- Palermo 18 novembre 1542. Lettera del viceré Ferdinando Gonzaga di approvazione della lista dei “plegi” e di assenso a presentare le fideiussioni alla Corte Pretoriana;
- lista dei fideiussori pubblicata il 20 novembre 1542;
- lista dei fideiussori registrata ed esecutoriata “penes acta regie curie Preture” il 20 novembre 1542.
- Fideiussori per 15000 scudi (onze 6000:) Giovanni Pietro Pujades onze 1000, Geronimo de Diana e Settimo onze 1000, Antonio Mejavilla onze 1000, Pietro Regina onze 1000, Matteo Maringo onze 1000;
- fideiussione aggiuntiva per coprire gli eventuali ammanchi oltre le onze 6000, prestata da Alfonso Roys.
- In realtà la registrazione della lista dei fideiussori è stata effettuata dopo l'8 dicembre 1542, in quanto il maestro notaio della corte Pretoriana Giovan Luca Barberi si era rifiutato di procedere a dare esecuzione alla lettera segreta del viceré del 18 novembre per la morte di Antonino Madrigal la quale avrebbe dovuto comportare lo scioglimento della compagnia costituita per l'attivazione del banco. Il viceré Ferrante Gonzaga, con lettera segreta del 28 novembre 1542, impone, invece, la registrazione della lista dei “plegi” rendendo noto alla corte Pretoriana che la morte di Antonio Madrigal non ha comportato lo scioglimento della compagnia così come gli ha comunicato Bartolomeo Masbel in data 18 novembre 1542. Conseguentemente il Gonzaga ordina ai notai della Corte Pretoriana che «habiano a stipulare ditta pliziria conforme a nostre littere senza altra interposizioni di tempo perché a cossi conviene al servizio de sua maestà et pupplico beneficio».

**Banco Cosimo Xirota**

(CP 5325)

- Palermo 5 dicembre 1542. Lettera del viceré Ferdinando Gonzaga di approvazione della lista dei “plegi” e di assenso a presentare le fideiussioni alla Corte Pretoriana;
- lista dei fideiussori pubblicata l’11 dicembre 1542;
- lista dei fideiussori registrata ed esecutoriata “penes acta regie curie Preture” il 11 dicembre 1542;
- fideiussori per 15000 scudi (onze 6000): Geronimo Xirota quale procuratore di don Alfonso Cardona conte di Regio e di Chiusa onze 2000, Geronimo Xirota quale procuratore di Johannelli Xirota onze 2000, Giovanni Bologna per onze 500, Giovanni Aloisio de Riczio per onze 500, Gerardo Aglata per onze 500, Paolo Valdaura per onze 250, Yppolito La Nanna per onze 250;
- Fideiussione aggiuntiva, sottoscritta per coprire gli eventuali ammanchi oltre le onze 6000, prestata da Geronimo Xirota.

**Banco Martino Cenami**

(CP 5327)

Palermo, 24 dicembre 1547. Il pubblico banditore Matteo de Perino certifica di avere dato opportuna pubblicità nelle strade della città al seguente bando:

Imperochè lu magnifico Martino Cenami intende de proximo, dante Domino, mettere pupplico banco in questa felice città di Palermo et have offerto dimostrare realiter habere in suo dominio non solum scuti quindicimila iuxta la forma di la prammatica ma ancora piu di quella summa di dinari la quali si ricerca per la ditta viceregia prammatica sopra ciò edita in tempo que era presidenti lo quondam illustri signor marchisi de Yirachi in questo regno data Pannormi 29 ottobri xv indicioni 1541 liberi da ogni debito et a zò chi sia clara cosa chi ditta summa di scuti quindicimila siano veri et liberi di ipso magnifico Martino Cenami per lo presenti bando per ordini e comandamento di lo spettabili signuri Preturi et magnifici signuri iudichi di questa felice città di Palermo si providi et comanda chi si alcuna persuna pretendi haberi arrichipiri alcuna summa da ditto magnifico Martino tanto in virtù di contratti pupplici, polisi, partiti di banco oy in virtù di qualsivoglia altra raxuni quomodcumque et qualitercumque senza excludiri nixuna havirà di debito hagia et digia conpariri infra termino di iorni xv perentorio innanzi lu spettabili signuri Preturi et iudichi di ditta regia curia Pretoriana per potirsi rendiri conformi a ditta regia et viceregia prammatica et non comparendo infra lo detto termino li sia preclusa la via di potiri domandari supra li ditti scuti quindicimila li ditti debiti contratti et fatti quomodocumque et qualitercumque como è ditto di sopra innanti l’aperturta di lo banco et non pozano mai ullo tempore pretindiri raxuni alcuna supra li ditti scuti quindicimila et supra la forma di la ditta prammatica

Il bando è stato emanato a seguito della presentazione dell'elenco dei fideiussori da parte di Cenami presso la Corte Pretoriana la quale trasmette a Fernando Vega, con lettera del 27 dicembre 1547, tutta la documentazione per la necessaria autorizzazione. La nota si apre con l'elenco dei fideiussori presentati dal Cenami per garantire sia «la colonna» di quindicimila scudi, sia eventuali perdite che eccedano l'ammontare predetto. L'ammontare della fideiussione è specificato accanto ai nomi dei fideiussori analiticamente indicati: don Ferrante de Aragona et Tagliavia per onze 1000; Giovanni Corbera per onze 1000; Benedetto Ram per onze 1000; Petro Pujades per onze 1000; Geronimo Corbera per o. 500; Giovanni Andrea Massimiano per onze 1000; Francesco Tornainbuoni per onze 1000; Francesco Zoppetta per o. 1000; Domenico del Colle per onze 1000; magnifico Bernardino La Infranchi per onze 1000; Geronimo Vulterrano per onze 1000; Lorenzo Mahona per onze 1000; Jacobo d'Urbano per onze 1000; il notaio Giovan Paolo Lo Munti per onze 500; Antonio Conago procuratore de li magnifici Battayni per onze 1000; Bartolomeo Luparini per onze 1000. Alla lista si aggiunge Francesco Seidita come ulteriore fideiussore «per essere come notorio ricchissimo».

La corte Pretoriana, nella seconda parte della lettera, fa presente al viceré di avere scelto («ne ha parso eligere») soltanto alcuni fideiussori proposti da Cenami e cioè: Bernardo Ram per onze 1000; Geronimo Corbera per onze 500; Petro Pujades per onze 500; Francesco Zoppetta per onze 500; Giovanni Andrea Massimiano per onze 500; Francesco Tornainbuoni per onze 500; Domenico del Colle per onze 500; Bernardino La Infranchi per onze 500; Giovanni Jacobo de Urbano per onze 500; Geronimo Vulterrano per onze 500; Giovan Paolo Lo Monte per onze 500 procuratore «persone de bone facultà». Si conferma il ruolo di garante di Francesco Seidita con il compito di assicurare la copertura di eventuali ammanchi oltre le onze 6000 già coperti da garanzia fideiussoria.

Il viceré Vega approva con lettera del 3 gennaio 1548 l'elenco dei fideiussori trasmessogli.

La lista dei fideiussori è registrata ed esecutoriata «penes acta regie curie Preture» (Corte Pretoriana) il 16 gennaio 1548.

### **Banco Cosimo Xirota**

(Asp, Sr, Lettere, filza 2789, f. 32)

Palermo, 12 giugno 1547. Registrazione delle fideiussioni per complessive 6000 onze. Mariano Aliata, barone di Roccella, per onze 1000; Pietro Agata per onze 1000; Gerardo Alliata e sua moglie per onze 500; Giliberto Bologna per onze 1000; Gian Pietro de Grigoli per onze 1000; Gian Luigi de Rigio per onze 500; Giovanni Xirota per onze 1000. Per il soprappiù garantisce lo stesso Cosimo.

**Banco Geronimo Valena**

(CP 5327)

- Palermo, 13 maggio 1548 Matteo de Perino, pubblico banditore, informa che il magnifico Geronimo Valena intende aprire un banco pubblico nella città di Palermo e che tutti i suoi eventuali debitori hanno quindici giorni di tempo per dichiarare presso la Corte Pretoriana l'esistenza di eventuali crediti nei confronti del Valena. Tali dichiarazioni hanno lo scopo di accertare che la «colonna» (capitale) di quindicimila scudi, necessaria per aprire il banco, sia effettivamente nelle disponibilità del Valena e che non sia gravata da alcun onere.
- L'autorizzazione ad emanare il bando è data dal viceré con lettera datata Messina 1 febbraio 1548.
- Nel registro di fideiussioni della Corte Pretoriana non ritrovo altre annotazioni relative alla registrazione della lista dei fideiussori che garantiscono per il Valena<sup>4</sup>.

**Banco Lorenzo Mahona e Giuseppe Minochi**

(CP 5327)

- Messina 30 aprile 1548. Lettera del viceré Giovanni Vega con la quale si dispone che si debba procedere alla registrazione e all'esecutoria della «reformacioni» della lista dei fideiussori necessari per il funzionamento del banco pubblico predetto, conformemente alla disposizione viceregia data a Messina il 16 aprile 1548. Si ribadisce che la competenza sulla registrazione delle fideiussioni spetta ai giudici della Corte Pretoriana.
- 25 maggio 1548 registrazione ed esecutoria della lista dei nuovi fideiussori: Torpe Mansone onze 1000; Nicolò Galletti fu Jacobo per onze 1000; Raffaele de Beatrice per onze 500; Mariano Alliata barone della Rochella per onze 1000; Joseph Caruso per onze 500; Antoninus de Amari per onze 500; Giovanni Iacobo de Urbano onze 500; notaro Johanno Paulus de Monte onze 500; Vincenzo Manchino onze 500.
- Fideiussione aggiuntiva per coprire gli eventuali ammanchi oltre le onze 6000, prestata dal Protonotaro Alfonso Roys con il consenso di Elisabetta Roys sua madre, insieme ad Antonio Mejavilla<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> La raccolta delle fideiussioni passa attraverso Giuseppe Menocchi. Il 7 marzo 1548 Raffaele de Beatrice, mercante pisano, presta fideiussione per onze 400 con garanzia di Giuseppe Menocchi che Raffaele «pro dicta fideiussione non debere pati nec habere aliquod incomodum» (Asp, Nd, notaio Antonio Occhipinti, vol. 3713, Palermo, 8 marzo 1547 (ma 1548), ind. 6); il 12 marzo Giovanni Pancaccino sottoscrive una fideiussione per altre onze 400 con la garanzia di Jacobo de Urbano procurata dal Menocchi (Ivi, Palermo, 12 marzo 1547, ind. 6 (ma 1548))

<sup>5</sup> Ivi, p. 250. Il banco fallisce il 29 aprile 1550.

**Banco Eredi Martino Cenami**

(CP 5332)

- Palermo, 9 ottobre 1556. Il viceré Giovanni Vega autorizza la presentazione di una nuova pleggeria per complessive onze 8400 equivalenti a scudi 21000 per autorizzare il proseguimento dell'attività del banco dopo la morte di Martino Cenami.
- Palermo, 7 novembre 1556. Registrazione ed esecutoria delle fideiussioni autorizzate dal viceré a favore di Baldassare de Baldassare e Vincenzo Minarbeti, fidecommissari del defunto Martino Cenami, per autorizzare la prosecuzione dell'attività del banco.
- L'elenco dei fideiussori è il seguente: Andreotta Lombardo Diana et Anello per onze «novicento cioè onze cinquecento per esso et le onze quattrocento di cavare di danno lo spettabile don Antonino Statella Maestro portulano del regno e Pretore di Palermo al quale cavazione di danno dispensano per esser ufficiale»; Pietro Cagio per onze cinquecento; Geronimo Vulterano per onze 1600; Francesco Seydita onze 1200; Forese et Francesco del Forese per onze 400; Michele Angelo Luparini per onze 600; Ottavio Lo Bosco per onze 400; Ingestone Lo Porto, barone di Sommatino, per onze 400; Francesco Spinola per onze 200; Sebastiano La Farina per onze 200; Antonio Russo per onze 300; Nicodemo Minarbeti per onze 400; Francesco e il figlio don Aloysio de Bologna per onze 300; Simone Valguarnera per onze 200; Bartolomeo Masbel per onze 200; Giovanni Bettini, fiorentino, per onze 200; Giovanni Francesco La Rocca per onze 400 «et per esso dicto de la Rocca secreto di Mazara, dispensamo per questa volta».
- Ulteriore fideiussione per il sovrapiù è prestata da Iacobo Runcaglia, cittadino lucchese e procuratore di Antonino de Francesco Miringo cittadino di Corleone.

**Banco Bartolomeo Masbel**

(CP 5332)

- Trapani, 3 novembre 1556. Il viceré Giovanni Vega autorizza Bartolomeo Masbel ad aprire banco a Palermo specificando che «havendosi supraseduto fino icqua per esaminarsi li plegi di ordine nostro nel officio de li spettabili Magistri Rationali sonno stati signati et apontati li plegi de li seymila unci in la lista» consegnata dal predetto Masbel. Il Vega specifica che i fideiussori, oltre alle solite clausole previste nelle prammatiche, devono «renunciare ancora lo foro di lo officio de la Inquisitione».
- Palermo, 26 novembre 1556. Registrazione ed esecutoria dell'autorizzazione del viceré Vega della licenza di aprire banco a Bartolomeo Masbel. Prestano fideiussione: Aloisio Bologna per onze 1000; Nicolò Galletti per onze 1000; Federico Amari per onze

600; Domenico del Colle per onze 600; Bartolomeo Costa per onze 600; Perotto Pasquale per onze 600; Giovanni Vincenzo Spatafora per onze 400; Antonino de Terminis per onze 600; Pietro Agnello per onze 600.

- Fideiussione aggiuntiva per coprire gli eventuali ammanchi oltre le onze 6000 prestata dal marchese di Terranova in solido con Bernardino de Termine barone di Birribayda.

#### Banco **Francesco Seidita**

(CP 5332)

- Palermo, 7 luglio 1557. Demetrio de Perino, banditore pubblico, informa che il viceré ha dato licenza, con lettera datata Palermo, 5 luglio 1557, a Seidita di aprire banco. S'invitano tutti coloro che possono vantare crediti di qualsiasi natura nei confronti del Seidita a farli valere presso La Corte Pretoriana nel termine tassativo di 15 giorni.
- Palermo 23 luglio 1557. Registrazione ed esecutoria della licenza vicereale. Prestano fideiussione per complessive onze seimila: Ottavio Lo Bosco per onze 500; Giulio Sitaiolo per onze 500; Geronimo Vulterrano per onze 1000; Antonio Colnago per onze 600; Lorenzo Chavelli per onze 500; Battista de Accascina per onze 600; Pietro Mejavilla per onze 500; Antonio de Rigio per onze 300; Fabio de Bologna per onze 500; Francesco Maria Perdicaro per onze 500; Giuffrè Cenami per onze 500.
- Garantiscono per il sovrappiù Pietro Chagio, Bartolomeo Luparini, Scipione Toscano.

#### Banco **Giovanni e Vincenzo Mansone**

(CP 5336)

- Messina, 28 ottobre 1559. Il viceré Giovanni de La Çerda concede il rinnovo della licenza per aprire banco a Giovanni e Vincenzo Mansone previa "reforma" della fideiussione di onze 6000 prevista dalle prammatiche che disciplinano la materia. Con il medesimo atto il viceré concede la sanatoria per tutte le operazioni effettuate in mancanza di licenza con l'obbligo di procedere alla reiscrizione nei libri contabili di tutte le relative partite contabili come si ricava dalla seguente annotazione: «Post data validando per la presente le partite fatte et notate purché se notano de novo nelli libri di esso banco».
- L'11 novembre 1559 la licenza vicereale è registrata penes acta della Corte Pretoriana ed è esecutoriata.
- Prestano fideiussione: Nicolò Antonino Spatafora per onze 500; Mariano Bologna per onze 500; Francesco Ram per onze 500; Giovan Battista del Tignoso per onze 500; Lancilotto de Carlo Galletti per

onze 500; Battista de Accascina per onze 500; Francesco Maria de Perdicaro per onze 500; Giuseppe Lo Monte per onze 500; Francesco de Amore per onze 500; Angelo Bronetta per onze 500; Giulio Sitaiolo per onze 500; Fabio Bologna per onze 500.

- Altra fideiussione per la copertura di eventuali debiti che superino le onze 6000 è sottoscritta da Aloisio Bologna e da Francesco Ram quale procuratore di Gilberto Bologna barone di Cefala Diana.

### Banco **Giovanni e Vincenzo Mansone**

(Notaio Antonio Occhipinti vol. 3767)

- Palermo, 23 aprile 1561. Giovanni de La Çerda duca di Medinaceli, cum voto et deliberazione regii Patrimoni, stabilisce di aumentare di altre onze 6000 la fideiussione che deve essere prestata per l'apertura del banco portandola a onze 12000.
- Prestano fideiussione: Gerardo del fu Antonio Alliata per onze 800; Almerich Çentelles per onze 400; Giovanni Pietro Tantillo per onze 500; Simone Valguarnera barone Godrano per onze 200; Pietro Antonio Lo Campo per onze 200; Antonio Platamone barone Risichille per onze 300; Mariano Lo Campo per onze 300; Basilio de Cardona per onze 300; Giovanni Battista Abbati per onze 100; Francesco de Manni e Jardini per onze 300; Ingastone Lo Porto barone di Sommatino per onze 200; Vincenzo Cottonario per onze 200; Giovanni de Capanoli pisano per onze 200; Cesare de Manno procuratore di Vincenzo Bonaiuto barone di Motta d'affermo per onze 400; Pietro Mansone per onze 200; Francesco Mansone per onze 200; Cesare de Manno per onze 300; Ottavio del Bosco per onze 200; Honofrio de Paruta per onze 300; Mariano Bologna per conto di Antonio Statella per onze 400.
- Questa fideiussione integra quella depositata nel novembre 1559 agli atti della Corte Pretoriana.

### Banco **Andrea e Tommaso Lomellino**

(CP 5356)

- Palermo, 9 febbraio 1573. Il Presidente del Regno Carlo D'Aragona concede licenza ad Andrea e Tommaso Lomellino di aprire banco pubblico a Palermo previa deliberazione del Tribunale del Real Patrimonio del 22 gennaio 1573.
- Il 9 febbraio 1573 la licenza vicereale è registrata penes acta della Corte Pretoriana ed è esecutoriata.
- L'ammontare della garanzia fideiussoria è di onze 20.000. Prestano fideiussione: Blasco de Settimo per onze 500<sup>6</sup>; Alfonso Roys per onze

<sup>6</sup> L'annotazione del plegio è espunta. La cancellazione è conseguente ad una comunicazione alla Corte Pretoriana di Andrea e Tommaso Lomellino del 12 maggio

400; Antonio Vivaldi per onze 400; Francesco Ram per onze 400; Silvestro Baldassari per onze 800; Angelo Sitaiolo per onze 400; Francesco Tornainbeni per onze 500; Barnaba Bascone per onze 400; Cesare de Amato per onze 300; Paolo Pugiades per onze 900; Ingastone Spinola per onze 500; Iacobo Yoppolo per onze 400; Giorgio Aylardo e Barnaba Bonainfanti suo genero in solido per onze 600; Francesco Zarzana per onze 200; Jacobo di Arcudi onze 200; Jacopo Fardella barone di San Lorenzo per onze 300; Giuseppe Fugazza per onze 200; Carlo Rocco per onze 200; Nicolò Viterbo per onze 200; Gabriele Pigna per onze 400; Nicolò Fiesco e Andrea di Negro per onze 500; Giorgio Spinola tanto per se quanto Agostino Spinola suo socio per onze 400; Francesco Spinola per onze 600; Giovanni Diana per onze 300; Jacopo Nuccio per onze 400; Martino del Nobile per onze 200; Stefano de Martino tanto per se quanto per Lorenzo di Martino per onze 200; Vincenzo Adorno tanto per se quanto per Battista Adorno suo socio per onze 300; Pietro Doria per onze 200; Pietro Francesco di Marino per onze 600; Giovanni Agostino Lomellino per onze 600; Antonio de Negrone per onze 500; Jacobo de Negrone per onze 400; Jeronimo Gineri per onze 500; Nicolò Pico per onze 200; Pietro Gregorio Lomellino per onze 800; Ottavio Lanza per onze 1000; Giuseppe Branciforte conte di Raccauia per onze 1000; Agostino Rivarola per onze 800; Alfonso de Leofante barone della Verdura per onze 300; Andrea Valdina barone della Rocca per onze 600; Michele de Toledo per onze 200; Giovan Battista Galletti per onze 500; Vincenzo Pizinga per onze 200; Ottavio Pizinga per onze 200; Giovanni Matteo Bascone per onze 200.

- Prestano fideiussione per la parte eccedente la plegeria delle onze 20000: Leonello Lercario, Ilario Spinola, Giovanni Francesco Pallavicino, Sebastiano di Maestro Andrea

#### Banco **Ambrogio Promontorio**

(Fondazione Banco di Sicilia, Archivio del Monte di Pietà, *Eredità Riggio*, vol. III, cc. 448 e segg.)

- Palermo, 24 marzo, 1575. Le fideiussioni ammontano a onze 20000.
- Gerolamo Centurione per onze 1.200 ma con la promessa del Promontorio e di Lionello Lercario di assumersi eventuali danni (quem servaverunt indempnem); Nicolò Fiesco per onze 1.000; Andrea Lomellino per onze 1600; Bartolomeo Doria per onze 800; Pietro Francesco de Marino per onze 800; Tommaso Spinola per onze 400 con la garanzia del Lercario; Vincenzo Pinello Adorno per onze 300 con

1574 con la quale si informa che la fideiussione di Blasco de Settimo è stata girata ad Agostino Rivarola.

la stessa garanzia; Giovanni Doria per onze 350; Nicolò Promontorio per onze 400; Camillo e Filippo Doria per onze 600 con la garanzia del Lercaro e del Promontorio; Ottavio Pallavicino per sè e per Francesco Pallavicino di cui è procuratore, per onze 400; Vincenzo Bologna, marchese di Marineo, per onze 500 con la garanzia del Lercaro; Lancelotto Galletti, barone di Fiumesalato, per onze 800 con la garanzia di Andrea de Negro; Pietro Bologna per onze 200; Simone Valguarnera, barone di Godrano, per onze 500 con la garanzia del Lercaro e di Andrea Lomellino; Francesco Bologna fu Aloisio per onze 200 con la garanzia del Lercaro; Giovanni Antonio Rizzo, quale procuratore di Paolo Puiades, per onze 800 con la garanzia del Lercaro e del Lomellino; Francesco Ram per onze 400 con garanzia del Lercaro; Angelo Sitaiolo per onze 500; Antonino de Francisco per onze 300 con garanzia del Lercaro e di Francesco de Marino; Aloisio Balsegles per onze 150; Vincenzo Viterbo per onze 300 con garanzia di Lercaro e Lomellino; Antonio Negrone per onze 500; Barnaba Bonfanti per onze 500; Domenico Gulli per onze 400; Agostino Rivarola per onze 2000; Nicolò Fiesco quale procuratore di Pietro Rivarola che sta a Caltanissetta, per onze 500; G. B. Giustiniano in proprio e quale procuratore del fratello Francesco che sta a Sambuca, per onze 600; Andrea de Negro per onze 600; Leonardo Cibo per onze 250; notar Giuseppe Fugazza per onze 150; Giorgio Cerrado per onze 400; notar Barnaba Bascone quale procuratore di Ottavio Pizinga da S. Marco per onze 400; Federico Sabia per onze 200 con garanzia del Lercaro; Antonio Corbera, barone di Misirindino, per onze 400 con garanzia del Lercaro e del Lomellino; Giacomo Mucio per onze 400; Onofrio Boscades per onze 200 con garanzia di Lercaro e Lomellino.

- Fideiussori in solido per tutti si dichiarano Vincenzo Pizinga e Ilario Spinola, garantiti a loro volta dell'indennità da Leonello Lercaro, Andrea Lomellino e Ambrogio Promontorio.

**Banco Giovanni Jacobo Gastodengo**  
(CP 5359)

Agli atti della Corte Pretoriana non ho ritrovato l'esecutoria della licenza vicereale e la registrazione delle fideiussioni, bensì soltanto un elenco di procure per la presentazione dei plegi. Palermo, 16 febbraio 1576. Tommaso Burgarino nomina come procuratore Filippo Castagnola per sottoscrivere una fideiussione a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo per la quota che superi i sessantamila scudi di plegio.

Palermo, 20 febbraio 1576. Giovanni Battista Buccone nomina come suo procuratore Nicolò Tivella, genovese, per sottoscrivere una fideiussione a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo per la quota che superi i sessantamila scudi di plegio.

Catania, 22 febbraio 1576. Bernardo Roccatagliata di Catania nomina come procuratore Agostino Rivarola per sottoscrivere una fideiussione di onze 400 quale plegio a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo.

Messina, 27 febbraio 1576. Giovanni Minutoli del fu Geronimo nomina come suo procuratore Giuseppe Bianco per sottoscrivere una fideiussione di onze 200 quale plegio a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo.

Piazza, 25 febbraio 1576. Andrea Aglata nomina come suo procuratore Pietro Rivarola, genovese, per sottoscrivere una fideiussione di onze 400 quale plegio a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo.

Messina, 27 febbraio 1576. Francesco Romano Mossu, barone del feudo Cattasi, nomina come suo procuratore Agostino Rivarola, genovese, per sottoscrivere una fideiussione di onze 400 a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo.

Messina, 2 marzo 1576. Filippo Campolo nomina come suo procuratore Agostino Rivarola, genovese, per sottoscrivere una fideiussione di onze 600 a favore del costituendo banco di Giovanni Jacobo Gastodengo.

## 2. *Il conflitto Mahona-Menocchi: la ricostruzione dei conti*

Ho sintetizzato i dati di questi conti cercando di ricostruire il ragionamento contabile che porta il Mahona a disegnare nei termini sotto elencati la posizione debitoria del Menocchi. Le cifre che risultano dall'ipotesi contabile fatta dal Mahona sono molto importanti per due ordini di motivi il primo in quanto, grazie a questi dati, si può avere un indicatore con il quale dimensionare il volume del credito che può attivare una struttura commerciale qual è quella di un banco di media dimensione, il secondo in quanto servono a ricostruire il contesto nel quale nasce e si sviluppa il conflitto tra i due mercanti. Mahona ritiene di costringere il Menocchi a rispettare gli accordi sottoscritti depositando il 3 luglio 1549 un estratto dei conti tratti «ex libris bancis» per dimostrare il reale stato debitorio della sua controparte e la legittimità delle sue richieste<sup>7</sup>.

Le ragioni dell'uno e dell'altro si evidenziano grazie al contenzioso sulla legittimità della costruzione contabile e, soprattutto, si comprende la "ratio" che sta alla base della costruzione dei capitoli della transazione firmata davanti al Gonzaga. Le quote da versare al Mahona da parte Menocchi nascono dall'analisi delle partite contenute nei registri contabili,

<sup>7</sup> Asp, Nd, Antonio Occhipinti, vol. 3714, Palermo, 3 luglio 1549, ind. 7. I testimoni dell'atto sono Francesco Menocchi e Francesco Pisano.

cioè dagli strumenti di controllo sulla salute finanziaria delle aziende la cui supervisione diventa di fondamentale importanza. Infatti, nei capitoli di costituzione della società è specificato il nome del socio cui spetta la tenuta totale o parziale dei libri contabili, aggiungendo delle clausole di garanzia sia per la consultazione da parte degli altri soggetti societari, sia per la scelta dei “giovani” ai quali affidare la tenuta delle scritture.

Si tratta di sei conti che il notaio trascrive nell’atto di protesta cercando di riprodurre, anche graficamente, le singole partite così come sono riportate nei libri contabili. Questa scelta comporta, però, la scansione di uno stesso conto in più sezioni con la necessità di inserire numerosi riporti – segnati in grassetto – così come avviene nel conto 1, “consignatio” del banco, sul quale si costruisce il meccanismo della transazione.

<b>Conto 1 – 1549 ind. 7 – Conto per la “consignatio” del banco</b>			
Dare	onze	Avere	onze
1549 Lorenzo Mahona et Giuseppe Minocchi per conto de la consignatio del banco deono dare a dimanda per resto di lor conto di accordo	6355.1.2	Lorenzo Mahona e Giuseppe Minochi per contra deono havere a di iij di aprile per ipso Giuseppe e a ipso per Baldassar Pellicza	1000.0.0
		E a di detto per Antonio Scirotta	600.0.0
Segue elenco partite	1790.6.22	Et per resto del presente conto	<b>6545.8.4</b>
	8145.8.4		8145.8.4
E deono dare per le partite arieto in somma	<b>6545.8.4</b>	Et per resto del presente conto	
Segue elenco partite	184.2.12		
	6729.10.16		<b>6729.10.16</b>
E deono dare per le partite arieto in somma	<b>6729.10.16</b>		
Segue elenco partite	270.21.9		
	7000.1.5	Per resto del presente conto	<b>7000.1.5</b>
E deono dare per le partite arieto in somma		Deveno havere v di giugno per loro mideximi per conto di debiti riscossi	1177.19.2
Segue elenco partite	864.2.18	E a di xviii ditto per li ditti	800.0.0
		E a di viii ditto per Vincenzo di Nobili	400.0.0
		Le 3 partite sommano	2377.19.2
	7864.4.3	Resta debitore	<b>5486.15.1</b>

<b>Conto 2 – 1549 ind. 7 – Conto proprio di Giuseppe Menocchi</b>			
Dare	onze	Avere	onze
Giuseppe Minocchi per conto proprio deve dare	10603.23.18	Giuseppe Minocchi di contro de' havere a di xij di febraro per Vincenzo de Nobile etc.	40.0.0
		Segue elenco partite	9052.2.0
	<b>10603.23.18</b>		<b>9092.2.0</b>
E de dare per le partite arieto	<b>10603.23.18</b>	E de havere per le partite arieto	<b>9092.2.0</b>
Segue elenco partite	10109.12.2	Segue elenco partite	11621.4.0
	20713.6.0		20713.6.0

<b>Conto 3 – 1549 ind. 7 – conto proprio del manuale di Giuseppe Menocchi</b>			
Dare	onze	Avere	onze
Giuseppe Minocchi per conto proprio del manuale de dari a di viiij di febraro per lui a Mahona e Menocchi	59.0.0	Giuseppe Minocchi di contro de havere a di xxvj de marzo per Fiderico Campisano	196.0.0
Segue elenco partite	1290.0.0	Segue elenco partite	1153.0.0
	1349.0.0		1349.0.0

<b>Conto 4 – 1549 ind. 7 – Conto a parte al manuale</b>			
Dare	onze	Avere	onze
Lo ditto (Giuseppe Minocchi) de dare a di 10 di marzo per sua a Luca de Nigrone	500.0.0	Giuseppe Minocchi per conto a parte al manuale deve havere a di xviiij di marzo per Ottobono Lomellino	360.0.0
Segue elenco partite	1678.0.0	Segue elenco partite	1818.0.0
	2178.0.0		2178.0.0

<b>Conto 5 – 1549 ind. 7 – Conto di "interusurii"</b>			
Dare	onze	Avere	onze
Giuseppe Minocchi de contro deve dare a di 11 de febraro per p(olis)a de Antonio Mezavilla a Geronimo Bellacera	23.0.0	Giuseppe Minocchi per conto di interusurii deve havere a di xvij di magio per ipso medesimo	138.0.0
Segue elenco partite	161.20.0	Segue elenco partite	46.20.0
	184.20.0		184.20.0

<b>Conto 6 – 1549, ind. 7, Conto di errore</b>			
Dare	onze	Avere	onze
Giuseppe Minocchi per conto di errore di dare a di xviiij de febraro si fan buoni a Turpe Monsoni	1.0.0	Giuseppe Minocchi per conto di errori deve havere a di xj di febraro per Franceso da Ponte	8.0.0
Segue elenco partite	163.7.7	Segue elenco partite	156.7.7
	164.7.7		164.7.7

L'obiettivo che ci si pone con la presentazione dei predetti conti è di supportare le determinazioni prese con il concordato del 30 gennaio, trasfuso nei capitoli per la costituzione del nuovo banco che avrebbe dovuto iniziare la sua attività il 4 febbraio. Il conto n. 1, con il quale si contabilizza la "consignatio" del banco, serve a dimostrare che il Menocchi resta debitore nei confronti della nuova società di onze 5486.15.1; gli altri conti, invece, dovrebbero provare che il Menocchi avrebbe superato, durante il periodo della sua gestione, la quota delle onze 22000 previste nel contratto e, pertanto, sarebbe stato costretto a versare al Mahona la differenza<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Ivi, Palermo, 30 gennaio 1549, ind. 7. «et essendoci in dicto banco di Lorenzo Mahona et Ioseppi Minocchi più credituri di unzi vintiduimila quillo più ipso Joseph et pro ipso dicto Vincentio dicto nomine prometti et sia tenuto pagari a ditto Lorenzo

La reazione al colpo sferrato da Lorenzo, utilizzando le potenzialità offerte dalle scritture contabili impiegate nell'azienda, non si fa attendere. Il Nobile, procuratore del Menocchi, deposita il 15 luglio 1549, sempre agli atti del notaio Occhipinti, un memoriale contenente una puntuale contestazione dei conti presentati<sup>9</sup>.

In particolare per il primo conto dedicato alla "consignatio" del banco il Menocchi effettua la seguente controdeduzione:

Riconosce «stare debent et sunt vere infrascritte partite ex parte del deve dare» per complessive	onze 6467.10.4	Tutte le altre partite «ex parte de dare» non sono riconosciute in quanto sono state inserite «contra voluntatem dicti Joseph»
Deduce	onze 3977.19.1	Somma da dedurre «in quibus dictum compotum est creditor per partitas positas ex parte del deve havere»
Restano «de netto» a credito del Menocchi	onze 2489.21.3	
Deduce	onze 1200.12.0	Somma consegnata in contanti il 22 marzo 1549 per inserirsi nel predetto conto «ex parte crediti»
Restano «de netto» a credito del Menocchi	onze 1289.9.3	
Deduce	onze 1745.1.1	Somma di cui è creditore Menocchi nel conto «consignacio» del banco
Restano «de netto» a credito del Menocchi	onze 455.21.18 <sup>10</sup>	
Menocchi vanta un ulteriore credito	onze 124.25.11	Somma della quale Menocchi è stato fatto creditore nei libri del banco per diverse partite
Menocchi con queste due ultime partite vanta un credito complessivo di	onze 580.17.9	

La contestazione sui contenuti del secondo conto è molto più sbrigativa giacché il Menocchi si limita a elencare un certo numero di partite della partita del dare per complessive onze 18523.12.13 dichiarando che non potevano essere computate e inserite nel conto poiché «fatte absque ordine et mandato dicti magnifici Joseph». Stessa contestazione è fatta nei confronti del conto 3 "conto proprio al manuale" disconoscendo "ex parte del dare" due partite per complessive onze 492.18.13 con la medesima motivazione. L'obiettivo è di dimostrare che i crediti

a li xvij di ditto misi di febraro itachi ditto magnifico Joseph non si poza a reteniri in poter suo alcuno deposito ne credito excepto lo credito seu deposito di lo signor don Hieronimo Barresi marchese di Petrapercia et lo cunto seu credito di diversi credituri dummodo non exceda la summa di uncci quattrocento lo ditto cunto di diversi credituri».

<sup>9</sup> Ivi, Palermo, 15 luglio 1549, ind. 7.

<sup>10</sup> Il notaio commette un errore trascrivendo un importo di onze 450.21.16.

vantati dal Menocchi, durante il periodo della sua attività, non superano la quota di onze 22000. Da questa premessa ne consegue l'affermazione di non essere obbligato a versare alla nuova società le quote eccedenti.

La puntuale controdeduzione del buon Menocchi è la riprova dell'importanza che assume l'arte della contabilità e la disponibilità di tecnici – i razionali – in grado di districarsi nell'incrocio tra dare e avere delle diverse partite e di individuare le diverse magagne che si nascondono dietro l'apparente perfezione del bilanciamento delle entrate con le uscite e l'utilizzo di diversi tipi di libri contabili.

L'ultima considerazione riportata nella protesta è importante poiché si sovrappone alla difesa basata sui dati contabili per entrare nel merito della vicenda e, soprattutto, per comprendere la strenua opposizione alle richieste pressanti del Mahona. Le accuse del Menocchi possono essere così riassunte: la società, costituita con atto notarile del 30 gennaio, non «habuit nec potuit habere principium», in quanto il Mahona, durante l'assenza del Menocchi e contro la sua volontà, non ha atteso che si definisse la ragione sociale della ditta ma ha notificato su tutte le piazze finanziarie che la società denominata "Lorenzo Mahona e Giuseppe Menocchi" era stata liquidata e che l'attività proseguiva «sub nomine Laurentii Mahona solius» nonostante le numerose «litteras missivas» nelle quali si era ribadita la necessità di individuare in primo luogo la composizione sociale della società<sup>11</sup>. La scelta del nome è uno degli elementi costitutivi della società giacché è lo specchio dell'assetto societario che riflette anche la titolarità delle quote di capitale versato e nei capitoli societari è specificato che il Menocchi debba esprimere in modo vincolante il suo parere. Questo comportamento ha provocato un «gravissimo prejudicio honoris dicti Josph» e pesanti ripercussioni sulla credibilità dello stesso Menocchi che si trova in difficoltà ad operare sul mercato. L'ultima accusa, molto pesante, è quella che si riferisce all'eccessiva

<sup>11</sup> Ivi. Alla richiesta pressante da parte del Mahona di rendere operativa la società costituita il 30 gennaio, Menocchi e il suo procuratore Nobile rispondono che la stessa «numquam habuit nec potuit habere principium» in quanto «ut videri poterit per capitula ipsius societatis nomen eiusdem societatis intitulari debeat sub nomine Laurentii Mahona et Joseph Minocchi et sociorum aut sub nomine Laurentii Mahona solius aut sub nomine Laurentii Mahona et sociorum aut sub nomine Laurentii Mahona et alterius nominandi per dictum Joseph eo modo pro ut dictus Joseph ordinasset et voluisset et cum dictus magnificus Laurentius in absentia et extra ordinem et voluntatem dicti magnifici Joseph scripsisset in omnibus aut in maiori parte platearum totius mundi in quibus negociatur qualiter societas jam cantans sub nomine Laurentii Mahona et Joseph Minochi erat finita et quod huiusmodi negocia sequebantur sub nomine Laurentii Mahona solius et per manus dicti Laurentii solius dari debeat complimentum non sine gravissimo prejudicio honoris dicti Josph actento quod est reptum esse sequutum contrarium illius quod dicitur Josph dixerat et scripserat».

esposizione del Mahona con la conseguente difficoltà a versare il capitale stabilito nei capitoli per l'attivazione della società. Infatti, si pone l'accento nella protesta che: «quia habendo prefatus Joseph multas pecuniarum summas et quantitates in debitis et realiter et per modum procedendi dicti Laurentii reperiens elevata bona pars crediti non potest supplere ad faciendum suam missam absque gravissimis sumptibus».

### 3. Le prammatiche

*Palermo, 29 ottobre 1541. Prammatica del Presidente del Regno marchese di Geraci con la quale si promulgano nuove disposizioni per la concessione della licenza di apertura dei banchi*<sup>12</sup>.

Die viiiij<sup>o</sup> novembris xv<sup>e</sup> indicionis 1541. Hieronimus Bonerva puplicus preco retulit promulgasse infrascriptam pragmaticam per loca solita et consueta huius urbis de mandato spectabilium dominorum officialium Pretoris et juratorum felicis urbis Panormi de ordinacione et mandato illustrissimi domini presidentis.

Bando et comandamento da parti di lo illustrissimo signor don Simeoni conti di Vintimiglia marchisi di Girachi et presidenti di quisto regno di Sicilia si notifica ad omni et qualsivoglia persona di qual singulo stato et condicioni si sia, la infrascripta pragmatica sancioni la quali fu et è del tenuri sequenti.

Carolus etc. Iohanna etc. Presidens in dicto Sicilie regno spectabilibus magnificis et nobiles eiusdem regni Magistro Iusticiario eiusque in officio Regio Locumtenentis, iudicibus Magne Regie Curie, Magistris Racionalibus, Thesaurerio et Conservatori regii patrimonii, Advocato quoque procuratoribus fiscalibus ceterisque demum universis et singulis dicti Regni officialibus et personis quocumque titulo, auctoritate vel dignitate fungentibus mayoribus et minoribus, presentibus et futuris et signanter spettabili Pretori et iuratis et aliis officialibus felicis urbis Panormi cui vel quibus presentes fuerint presentati et spectabunt consiliariis et fidelibus regis dilectis salutem. Li principi che tenino la cura di li regimenti non solamenti sonno astricti di actendiri a puniri et castigari quilli li quali conmettino delicti ma di trovarli forma et modo di obviari li occasioni de non delinquersi et havendosi claramente visto che per haver fallito da pochissimi tempi in qua alcuni banchi in dicta felici città di Palermo la Regia Curti et multi mercadanti et personi di altra qualità

<sup>12</sup> Acp, Atti, bandi e provviste, 1541-1542, cc. 33r-35v. Il testo è stato collazionato con la prammatica conservata agli atti del Protonotaro senza riscontrare differenze rilevanti. Nella prammatica si fa esplicito riferimento alla notifica effettuata dal pubblico banditore della città "cum regis tubicibus", con funzione di pubblica notifica (Asp, Pr, vol. 272, cc. 90r-91v).

hanno patuto et patino grandissimo dapno et interessi per multo che la cesarea maestà de lo imperatore re nostro signore havissi per pragmatichas santioni imposto contra li bancheri che fallissiro gravissimi peni per tolliri la occasione de non havere ipsi bancheri a fallire volendo nui provvedere come si conveni per lo interesse di la Regia Corti et universale beneficio di questo fidelissimo Regno havemo cum deliberacioni del Sacro Regio Consilio provisto et ordinato como per la presenti pragmatica sansioni omni futuro tempore valitura providimo, sancimo, statuimo et ordinamo che qualsivoglia persuna di qualsivoglia statu, grado et condicioni si sia volesse mettere publico banco, tanto in questa felici cità come in altro loco, non digia ne presuma quillo mectere chi primo non demostri realmente habere in suo dominio contanti scuti quindichi milia liberi di primo debito la quali summa sia la colonna del banco et non sia obligata ad nixuna altra obligationi quantumque privilegiata ymmo si habbia di promulgari banno puplico chi si alcuno pretendi alcuno credito contra lo novo bancheri compara infra jorni quindichi per vidirisi quillu chi divi et si dicti scuti quindichi milia sunnu liberi soi. Et non comparando infra lo dicto termino li sia preclusa la via di potiri dimandari sopra li dicti scuti quindichi milia dicti debiti contracti innanti la apertura del banco predicto et presti plegeria ad minus di scuti quindichi milia et chi ultra la dicta summa debia prestari un altra plegiaria che quandu forte suchedissi chi dicto banco fallissi li dicti plegii si obligano di pagari lu suprapluri di la ditta summa di scuti quindichi milia in la quali lo banco si trovassi fallito et pari modo li banchi vechi chi sunno al presenti habbiano di dari la simili plegeria et che tanto per li banchi novi come per li vechi chi si hannu di reformari si habia di servari lo ordini infrascripto cio è chi lo bancheri sia maiore et exempto a patria potestate et chi li plegii non sianu di quelli chi forte partichipassiru in la compagnia de dicti banchi dirette vel indirette li quali plegii habiano di essiri de facultà sufficienti et facili ad convenirsi et ogni uno di loro non pocza plegiari piu di unci dui milia per ratha et li magistri notari de lo locu dove si havera da mettiri dicto banco et in questa felici cita li maiistri notari del pretore che hanno di recipere ditta plegeria tanto di li banchi si haviranno a mettiri di novo como di quilli su al presenti non pozano quilla rechipiri senza che primo non consultino con lo spettabili Pretori et iudici del Pretori juxta la forma di la consuetudine de ditta felice cità ali quali daranno la lista di dicti plegii et de la quantita che volino plegiare et li dicti Pretore et iudici qui pro tempore erunt et altri officiali di altri citati oy terri non pozano quilla comandare sencza che primo non consultino con noy oy con li vicere chi pro tempore serranno et cum consensu nostro expresso in scriptis oy di ditti vicere qui pro tempore sarranno si debia prindiri dicta plegeria et non altramenti ne di altro modo et quando forte ditti banchi fallissiro ultra li peni contenti in la nova prammatica fatta per sua maestà contra ditti bancheri ipso jure

et ipso fatto li bancheri di quilli s'intendano banniti et quilli li quali re-  
ceptassiru a ditti bancheri falliti oy dassiru aiuto et faguri a li persuni  
loro siano in la pena contenta in la prammatica predicta ultimamenti  
fatta per la cesarea maestà de receptacione bannitorum et cui salvassi  
oy ocultassi beni et robbi loro sia in pena di unci dui milia et cui fachissi  
contratti fictizii in prejudicio di li credituri sia in la midesmi pena et cum  
ditti clausuli, patti et cauteli si debiano mectiri ditti banchi et prestari  
ditti plegerii et non altramenti et non di altro modo. Et cui tentassi fari  
oy fachissi lu contrario contra la forma de la presenti nostra pramma-  
tica sanchioni sia in pena di dechi milia florini et di tucto lo dapno che  
resultassi a quilli chi fussiro credituri di ditti banchi ultra di altri peni  
corporali reservati ad arbitrio nostro oy di li vicere qui pro tempore ser-  
ranno et quillo lo quali mectissi ditto banco contra la forma di la pre-  
senti prammatica sia eciam in la midesima pena. Data Panhormi die  
xxviiiij octobris xv indictionis 1541. Lo marchese de Girachi.

*Messina, 31 agosto 1561, ind. 4. Prammatica del vicerè Giovanni de la Çerda con la quale si disciplina, secondo nuovi parametri quantitativi e qualitativi, l'ammontare delle fideiussioni da prestarsi per l'apertura di una banco e si ribadisce la competenza vicereale nel caso di fallimento in qualsiasi parte del Regno avvenga*<sup>13</sup>.

Philippus etc. Vicerex etc. illustribus spectabilibus, magnificis et no-  
bilibus eiusdem regni officialibus etc. Havendosi per isperientia visto che  
molti delli publici bancheri di questo regno sogliono rompere e fallire e  
nelle loro rotture e fallimenti li regnicoli e negotianti che fanno residencia  
in questo regno vengono a perdere grossa somma di denari li quali stanno  
sotto la securtà di detti banchieri e loro pleggi tenendo li denari loro in  
detti banchi e così si trovano ingannati e defraudati et haver perso tutto  
quello che retenevano e negoziavano non senza grandidissimo loro danno  
et interesse del che ne seguita la rovina e disturbo di tutti li negotii che  
in esso regno si fanno e per essere il fallimento di detti bancheri di tanta  
importanza e seguirne così grave danno et interesse fu fatta contra detti  
bancheri prammatica per la felici memoria della cesarea maestà dell'im-  
perador Carlo quinto e per quella se gl'impossero gravissime pene le quali  
non ostanti ne siegue la frattura e mancamento di molti di detti bancheri.  
E tenendo noi carico del governo e del regime di questo regno siamo obli-  
gati con ogni diligenza e cura provvedere et ordinare tutte quelle cose che  
tenendo a beneficio e comodo universale e particolare delli regnicoli e ne-  
gotianti in esso regno e per compiere come siam'obligati con il servizio di  
nostro signore Dio e della prefata maestà sua sopraciò congregato il sacro  
regio Consiglio col voto e parere di quello habiamo provisto e così per te-

<sup>13</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae cit.*, p. 414-416.

nore della nostra presente prammatica sanzione et ordinatione cunctis futuris temporibus perpetuo valitura et duratura statuimo, sancimo et ordinamo che da qui innanti quelle persone che vorranno mettere banco publico in qualsivoglia città, terra e luogo del regno debbiano prestare idonea e sufficiente plegeria d'onze ottomila e li plegi che intercederanno non si possano pigliare al più alto d'onze ottocento per ognuno e più habbiano da prestare al manco tre plegi del sopra più quando fallissero detti banchi oltre alle dette onze ottomila e li plegi di sopra più s'habiano ad obligare e s'intendano obligati in solidum con li plegi determinati dell'onze ottomila e che tanto detti plegi pro rata quanto quelli del sopra più sian'obligati pagare statim et incontinenti che succederà la frattura e mancamento del banco senza farsi discussione contra il banchiero e suoi plegi li quali pleggi non debbiano essere persone illustri ne ufficiali del Consiglio, ne dottori, ne persone che habbiano loro beni vincolati e feudali che succedano gli heredi ex pacto et providencia principis ma siano persone idonee alla solutione et facili a convenirsi e persone plane e succedendo il caso della frattura e mancamento d'alcuno di detti banchi posti e da ponere s'habiano da creare deputati salariati per noi li quali habbiano da esercitare detto officio per termine d'un anno et il salario di detti deputati s'habia da tassare ad arbitrio nostro nel qual termine siano obligati detti deputati restringere, riscuotere e saldare tutte le partite di debiti e crediti di detto banco.

Item statuimo, sancimo et ordinamo che li banchieri che al presente tengono banchi nelle città, luoghi e terre di quisto regno debbiano prestare la predetta pleggieria con le clausole e cautele contente et espresate nel sopra detto capitolo al più alto per il primo del mese di gennaro prossimo futuro.

Item perché in alcune città, terre e luoghi del regno s'ha costumato con licenza nostra aprire banco in detti luoghi e li negotii non sono di tanta importanza quanto quelli di Palermo e Messina e perciò avemo costumato limitare detta plegeria secondo n'ha parso conveniente. Per questo occorendo di nuovo aprirsi alcun banco in detti luoghi eccettuato Palermo e Messina riservamo che sia in arbitrio nostro diminuire e limitare la somma delle dette plegerie conforme a quello che ne parerà giusto e conveniente.

Item statuimo, sancimo e ordinamo che succedendo la frattura e mancamento di alcuno dei banchi predetti s'habian contra li banchieri e compagni di banco ad eseguire et inviolabilmente osservare le dette prammatiche altra volta sopraciò fatte iuxta loro serie continenza e tenore e quando detti banchieri e compagni non si potessero haver per li mani et in potere della giustizia s'habia di procedere contra di loro ad istanza del nobile procuratore del regio fisco a sentenza di forgiudicazione la quale s'habia pronunciare infra termino di giorni quindici e la citatione s'habia da fare e promulgare per bando publico di quella città,

terra e luogo che succederà la detta frattura e mancamento e nel luogo dove la Regia Corte si troverà, farà residenza senza farsi altra citatione di parenti et amici. Vi dicimo per questo e comandiamo expresse che debiate la presente nostra prammatica et ordinacione perpetuo valitura et duratura, eseguire et osservare e contra li trasgressori di quella il fisco possa principaliter agere non facendo il contrario per quanto la gratia di sua maestà tenete cara et sub pena florenorum mille quibus imponi potest fisco regio applicanda. Data Messane die ultimo augusti quarte indicionis 1561. Don Juan de la Çerda.

#### 4. Il governo della moneta

Il governo della moneta sul mercato siciliano in età moderna era condizionato dalla coesistenza di un trimetallismo di circolante metallico – oro, argento e rame – al quale si affiancava la moneta di conto denominata onza<sup>14</sup>. Questa quarta realtà «serve a stabilire quante di tali monete occorran per pagare una data somma, misurata in unità di conto» e, pertanto, può essere definita come «comune metro dei valori usato su ogni piazza – e differente da una piazza all'altra – per misurare, convertire e cambiare tra loro i tre generi di monete effettivamente circolanti e parimenti per esprimere prezzi, rendite e salari»<sup>15</sup>. Il raccordo tra queste diverse realtà era affidato al cambiavalute al quale i mercanti si rivolgevano «per comprare e vendere monete (cambio manuale) guardando soprattutto al contenuto di metallo fino<sup>16</sup>». Il denaro metallico diventò, quindi, una merce il cui valore subiva i condizionamenti del gioco della domanda e dell'offerta con tutte le conseguenze che ne derivavano. Una delle più perniciose era quella della rarefazione del circolante tesaurizzato ed esportato fuori Regno. Già il Della Rovere nelle sue *Osservazioni* sulla crisi monetaria siciliana scriveva che

fugge dal regno la moneta malvalutata, quella cioè che ha un valore intrinseco superiore al valore nominale in rapporto ad un'altra moneta, nazionale od estera; pertanto tutte le difficoltà monetarie del Regno di Sicilia dal XVI al XVIII secolo sono da imputarsi a squilibrio o sproporzione nella valutazione reciproca delle monete all'interno del Regno, combinata col mancato rispetto della *proporzione media* dei valori dei tre metalli esistenti in Italia e in Europa<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Sulla tematica cfr. A. Giuffrida, *Il sistema monetario siciliano e la Zecca di Messina*. In *Quaderni della scuola di archivistica e diplomatica – Studi e strumenti*, Archivio di Stato, Palermo, 1996.

<sup>15</sup> M. Cattini, *Monete misura, monete effettive e metalli preziosi tra Medioevo ed età moderna*, in *Storia d'Italia, La banca cit.*, p. 187.

<sup>16</sup> Ivi, p. 185.

<sup>17</sup> A. Della Rovere, *La crisi monetaria siciliana (1531-1802)*, a cura di C. Trasselli, Palermo, 1964, pp. XIII-XIV.

Il governo della moneta in Sicilia era nelle mani del viceré che lo esercitava sia con l'emanazione di prammatiche per determinare il corso delle monete, sia con le coniazioni in zecca oltre che con l'obbligo per i banchi di eseguire il controllo sulla bontà dei denari depositati dai clienti. Il viceré, quindi, per far fronte a eventuali turbative dell'andamento del mercato monetario, doveva modificare uno o più degli elementi che concorrevano alla determinazione del "piede" della moneta. Inoltre, affiancava queste manovre con il divieto di esportare fuori Regno non solo le monete d'oro e d'argento ma anche qualsiasi tipo di metallo prezioso sia in lingotti sia sotto forma d'oggetti<sup>18</sup>.

Il "piede" della moneta può essere definito come «il valore fittizio del metallo fino a peso, sulla base del corso legale dei pezzi monetati», ed è calcolato moltiplicando il "taglio" per il "corso" e dividendolo per il "titolo"<sup>19</sup>. È opportuno precisare che il "corso" legale «corrisponde al numero di volte che l'unità di conto territoriale è rappresentata nella moneta. Senza questa valutazione legale ad opera del principe un pezzo monetario non è moneta, ma semplicemente metallo. La "monetazione" in senso stretto è la dichiarazione ufficiale del numero di unità di conto rappresentato dalle varie monete nazionali<sup>20</sup>».

Il viceré ha, quindi, a disposizione diverse opzioni per cercare di disinnescare le tensioni monetarie e impedire le speculazioni finanziarie da parte dei mercanti. Il dato obiettivo che emerge dalla documentazione esaminata è che la politica ha consapevolezza dell'importanza di un corretto governo della moneta e conosce le teorie più accreditate che stanno alla base delle politiche monetarie. Le scelte che si fanno e che si concretizzano nella promulgazione di specifiche prammatiche, rispondono alla necessità di ampliare la sfera dell'influenza e del controllo del sovrano nei confronti del governo del Regno in tutte le sue realtà e di incidere sui meccanismi di trasferimento delle risorse.

<sup>18</sup> Asp, Tco, vol. 198, cc. 482r-484v. Palermo, 14 settembre, 1527, ind. 1. Il Viceré Ettore Pignatelli nel settembre del 1527 emanò un bando con il quale si ribadì la proibizione della «extrazioni di monita di oro et di argento eciam di oro et argento in massa et in vasi lavorati» da qualsiasi città e porto dell'isola, divieto che estese anche nei confronti della «monita di picholi bona di lu regnu di lu cugnu di la regia sicla». Divieto difficile da fare rispettare anche per la necessità di prevedere numerose eccezioni fra le quali la possibilità di autorizzare la riesportazione per coloro i quali «vinisiro in quista città per negociari, mercimoniari et avanzari et portassiro monita di oro e di argento seu in massa lavorata et vasi per quilli spendiri et negociari a loro voti et comoditati, et da poy in spacio di tempo volendo estrarre moneta, essendoli stata trovata in dohana comu monita portata ab extra regno, li porriano extrairi».

<sup>19</sup> *Banchieri e principi. Moneta e credito nell'Europa del cinquecento*, Einaudi, Torino, 1991, pp. 82-83.

<sup>20</sup> Ivi, p. 83.

Il '500 si aprì con una grave crisi monetaria, acuitasi intorno al 1510, che provocò un indebolimento dell'onza (moneta di conto). Il viceré Moncada intervenne nel 1511<sup>21</sup> con una prima manovra nella quale si prospettavano due interventi: obbligo di pesare le monete<sup>22</sup>, per accertarne la loro corrispondenza al peso previsto nei parametri di coniazione, e determinazione del corso del trionfo d'oro in carlini 25 e grani 3 nel caso in cui si paghi in "moneta di pichuli" (moneta di rame); nell'eventualità che si utilizzi la moneta d'argento il corso è fissato in aquile 11 e  $\frac{1}{2}$  per pezzo<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Asp, Me, vol. 98, cc. 13r-v. Palermo 12 maggio 1511. «Perochi li tempi passati per li condam spettabili don Ferrando Daçuna et spettabile Joan de la Nuca olim vicere di quisto regno fu provisto et ordinato cum deliberacioni di lu sacru regio consilu chi tutti moniti di oru et di argento si duvissiru pisari cum loro iusti et debiti pisi et quilli facissiru pagamenti di monita di oro et di argento non si trovando essiri di iusto piso sianu tenuti rifari lu debito pagamento lo quali si facissi di oro videlicet di triumfi et ducati et aquili et menzi aquili di argento di una libra a baxo si digiano pesari di peczo in peczo et di una libra in suso fussi ad voluntati di cui richipirà zoè volirili pisari ad libra oy di pezo in pezo et tali moniti videlicet lu triumfo di la liga et piso di lu ducato veneciano non si pozano vindiri, acattari ne spendiri per maiuri precio di carlini vintichinco et grana tri di monita di pichuli et di monita di argento per aquili undichi et meza per pezu et li aquili di argento per grana vintidui di pichuli et lu docatu veneciano di piso si spenda ad lo valuri et precio di lu triumfo et li altri docati di la liga et piso di lu triumfo et di lu docatu veneciano si spendissiro et valissiro quindici pichuli mino et havendo al presenti lu illustri et potenti signuri lo spettabili don Ugo de Moncada Vicere di quisto regno ha avuto informacioni et noticia multi temerari persuni contra la forma di la ditta ordinacioni et pragmatica prindiri, dari et cambiari et vindiri triumfi, ducati veneciani et altri ducati di oro et acquili et menzi aquili di argento a plui precio et valuri di lu precio predicto chi è statu ordinato comu disupra» pertanto il viceré, ritenuto che tutto ciò comporta un danno per la Regia Corte, ordina che nessuno possa «dari, prindiri, vindiri, cambiari, ne accattari ne imprestari triumfi et docati veneciani a plui precio di carlini vintichinco et grana tri di monita di picholi per docato oy di aquili undichi et menza di argento per chiasquiduno ducato veneciano et triumfo et li altri ducati li digiani dari, prindiri et cambiari et inprestari a carlini vintichinco et dinari tri per ducato et li aquili et menzi acquili per grana vintidui di pichuli per aquila et a vintisepti aquili per uncia iuxta la forma di li ditti ordinacioni como di supra è ditto». La pena per i contraventori e di onze 100 oltre alle pene corporali applicate ad arbitrio del Viceré. Nel caso in cui a commettere l'illecito sia un mezzano si applicano anche quattro tratti di corda. Analogo bando è pubblicato a Messina il 26 maggio 1512, ind. XV. (Asp, Me, vol. 100, cc. 17r.-18 v.).

<sup>22</sup> *Banchieri e principi* cit., p. 79. La pesatura delle monete è introdotta in tutta Europa a partire dal '500 e «non ha altro scopo che quello di accertare che le monete siano conformi alle norme ufficiali, e non serve affatto a farle circolare al loro peso di marco e alla tariffa del metallo da monetare».

<sup>23</sup> Le monete non siciliane che avessero la stessa lega e peso del trionfo «si spendissiro et valissiro quindici pichuli (denari) mino». Con questa riduzione si differenzia il corso di questa moneta computando il costo di "signoria", cioè di coniazione, che si sostiene nella zecca per la produzione dei coni siciliani.

Nel 1513 si costata che il corso della moneta siciliana si è ulteriormente modificato rispetto agli anni precedenti anche a causa di un'invasione di piccoli falsi che provenivano principalmente dalla Calabria<sup>24</sup>. Il fenomeno dei falsi è ben noto per la Lombardia, dove nei ducati di Mantova, di Ferrara e di Parma e Piacenza fra metà '500 e metà '600 operarono ben 14 zecche<sup>25</sup>, mentre poco si sa dell'analoga realtà che gravita sulla Sicilia. Questo stato di cose provocava sia una rarefazione della moneta d'oro e d'argento tesaurizzata o esportata, anche illegalmente, fuori dall'isola, sia l'alterazione del rapporto di cambio con le altre piazze finanziarie degli altri «lochi et chitati di lo mundo cum li quali dictu regnu negoczia et teni frequencia»<sup>26</sup>. La soluzione adottata è quella di procedere al «rialzo»<sup>27</sup> della moneta d'oro aumentando il numero delle monete che si ricavano da un trionfo infatti il corso è fissato a carlini 26

<sup>24</sup> Asp, Me, vol. 101, cc. 7r-9v. Palermo, 18 marzo 1513. «Poiché si è avuta notizia che in li citati, terri et lochi di quisto regno et maxime maritimi trovarsi quantitati di pichuli falsi li quali si dichi essere stati fatti et fabricati in la provincia di Calabria et altri parti fora di regno et quilla si conduci in quisto predicto regno di Sicilia la quali spendino per tutto lo regno di che risulta grandi detrimento a la regia curti et grandi dampno et interesse di la rey pubblica di lo dicto regno pertanto per obviari tanta abusione et fraudi in lo portari di tali monita falsa in lo dicto regno resulta si ordina nulla persuna di qualunca gradu statu e condiconi si sia tanto foristera quantu regnicola presuma, digia ne poza portari ne fari portari ne rechipiri la predicta monita di pichuli falsi tanto tucta falsa quantu miscata cum bona».

<sup>25</sup> M. Cattini, *Monete misura, monete effettive* cit., pp. 198-199.

<sup>26</sup> Ivi, cc. 25 r-v. Palermo 1 giugno 1513. «Per lu corsu di la falsa et mala monita di oro et argentu si vendia ad eccessivi precii la monita di oro et argentu et quilla pocu chi era si extrahia fora di regno occultamenti non obstanti la prohibicioni pertanto volendosi ovviari li abusi predicti et dari ordini in lu spendiri di la dicta monita di oro et di argento per lu iustu preczu cursu et valori corrispondenti a li altri lochi et chitati di lo mundo cum li quali dictu regnu negoczia et teni frequencia si providi ordina et comanda che de cetero lo triumpho di oro monita di lo regno tanto quilli che sina al presenti su cugnati et battuti quantu quilli chi si battiranno et cugniranno in futurum non si digiano ne poczano spendiri in lu dictu regno plui di prezzo di carlini vintisei grammi 2 per pezu et similiter si dija spendiri lu ducatu veneciano et li altri docati di camera non si dijano ne poczano spendiri plui di carlini vinti sei per pezu et li aquili di argentu non si dijano spendiri plui di prezo di grana vinti tri per pezu et in grossu si dijano spendiri a vinti sei aquili per una unza et perchi in la ditta monita ndi oro et di argento chi currino ducati et aquili mancu di pisu si providi ordina et comanda chi tutti dicti docati et aquili et altri moniti di oru et argentu chi curriranno in lo regno li quali de cetero si spendiranno non sia nixuno constricto piglarli senza pisari et essendo differencia infra cui da oy richipi si dija stari a la terminacioni di mastro Hieronimo de Ariano pisaturi ad quisto electo deputato».

<sup>27</sup> L'operazione di aumentare le unità di conto (in questo caso i carlini) del corso del trionfo è definita nel '500 con il termine di "rialzo" o "aumento" delle monete metalliche (*Banchieri e principi*. cit., p. 84).

e grani due. Il corso, quindi, aumenta di 9 grani rispetto a quello determinato nel 1511 pari a carlini 25 e grani 3.

Un provvedimento insufficiente a riassetare il mercato giacché i motivi della crisi erano strutturali legati anche all'aumento del prezzo dell'argento che alterava tutti gli equilibri dei rapporti di un sistema tri-metallico. Il viceré Moncada fu, quindi, costretto a promulgare «capitula et ordinacioni ... circa lo uso et expansioni di la monita». Un intervento molto articolato – una vera e propria riforma – con il quale s'incideva profondamente sugli elementi che costituivano il “piede” della moneta. Moncada riformulò i corsi e i titoli del metallo, conio dei sottomultipli del tari, cioè i carlini e i mezzi carlini, e ricalcolò i costi di coniazione per rideterminare il signoraggio<sup>28</sup>.

Il viceré ripercorre nei suoi capitoli il processo decisionale che l'ha portato a formulare la normativa che segnò il passaggio verso i nuovi assetti monetari dell'età moderna, che si può così sintetizzare:

- attivazione di un'ampia consultazione che coinvolse i rappresentanti dei ceti rappresentati in parlamento (ecclesiastici, baroni e città demaniali), i mercanti siciliani e stranieri e i responsabili della zecca per approfondire le cause della crisi e per proporre le necessarie soluzioni;
- constatazione che il Regno era invaso da una grande quantità di moneta falsa di piccoli la qual cosa provocava il blocco dell'attività commerciale perché i mercanti si rifiutavano di accettarla in pagamento delle loro merci;
- presa d'atto dell'alterazione del corso della moneta d'oro e d'argento che «si vendia ad eccessivi prezzi più di lo debito prezzo statuto» che provocava la sua rarefazione e la sua esportazione fuori Regno;
- maturazione della convinzione che l'alterazione del rapporto tra i due metalli trovava la sua motivazione nel fatto che «lo prezzo dell'argento è augumentato di modo che raggionando la libra a fiorini xvii lo sterlino veni a gr 8 1/2 e quanto s'ordina per li detti capitoli vecchi lo detto sterlino veni ad essere 47 denari 2/3 di moneta di piccoli, ora lo detto sterlino s'ha a raggione di denari 51 e cossi a la Regia Corte s'ha da rendere conto di denari 3 3/5 per sterlino”.

Un'analisi alla quale segue una riforma dell'intera monetazione siciliana che si adegua ai nuovi corsi internazionali. Nella Tabella 1 sono stati sintetizzati i principali dati tecnici che caratterizzano l'intervento del Moncada sul governo della moneta siciliana. È da rilevare che il rapporto monetario tra oro e argento, cioè la quantità di metallo monetato

<sup>28</sup> A. Della Rovere, *La crisi monetaria* cit., pp. 132-134.. Cfr. anche Asp, Rc, vol. 291, cc. 591 e sgg.. Ulteriore copia dei capitoli si trova in Asp, Trp, Spe, vol. 51.

in argento fino di cui è necessario disporre per acquistare un'unità di metallo monetato in oro fino, fu portato a 10:1<sup>29</sup> riallineandolo alla media europea.

Tabella 1

<b>Il sistema monetario siciliano determinato dai capitoli del 1513</b>				
<b>Denominazione moneta</b>	<b>Titolo</b>	<b>Taglio per libra</b>	<b>Corso legale</b>	<b>Note</b>
Trionfo d'oro. Si devono battere trionfi, mezzi trionfi, quarti di trionfi e dubluni di trionfi.	24 carati	90 e ½ trionfi per libra	carlini 26 e gr.2 (tari 13 gr. 2)	L'aumento del taglio di ½ trionfo in più per libra è introdotto per riequilibrare il cambio con il ducato veneto. Altrimenti il mercante che conia perde carlini 12 d. 3 3/5 per libra.
Aquila d'argento	11 once	88 per libra	gr. 23	Un onza vale 26 aquile meno gr. 2. Nel caso di pagamenti sopra di un'onza il cambio è 26 aquile.
Tari <sup>30</sup>		102 per libra		Si farà moneta di due tari, mezzo tari (carlino), quarto di tari (mezzo carlino o quartiglio). Del quarto di tari non se ne possono coniare più di 12 per 100. Dei due tari non se ne possono coniare che 20 per 100.
Piccoli di rame				120 piccoli di rame formano un tari. Non se ne possono coniare più di diecimila fiorini sino al prossimo parlamento.

<sup>29</sup> A. Della Rovere, *La crisi monetaria* cit., pp. 31-32. Il calcolo è stato fatto dal Trasselli nella nota 18, in quanto l'autore aveva commesso un errore di trascrizione che inficiava l'intero computo.

<sup>30</sup> Il Moncada si determina a ridisegnare i conii dei tari con tutti i suoi sottomultipli anche per ripulire il mercato dai falsi e dare una visibilità alla nuova moneta. In particolare si dispone che «la impronta di li ditti moniti czoè di lo tari et di li dui tari sarrà la immagini et vulto de lo re nostro signore cum la corona cum suo collaro et in lo circulo starrà primo la cruci et poi Ferdinandus Dei gracia di una parti et di l'altra parti l'aquila et a lo circulo la cruci et poi rex catholicus Hispanie et utriusque Sicilie abreviatu como si possa fari per lo tundo; lo carlino, lo quali sarrà menzo tari, di l'una parti sarrà lo scuto cum li bastuni di Aragona et di l'altra parti l'aquila cum lo similiter mutto di lo tari abreviato secundo porranno veniri; in lo quarto di lo tari, czoè lo menzalino, di l'una parti havirà lo scuto quadrato cum li bastuni di Aragona como era in lo quintino antiquo et de l'altra parte l'aquila et lo mutto preditto abreviato per quanto porrà capiri».

L'evoluzione dell'economia negli anni 30 del '500 produsse nuove alterazioni del mercato della moneta siciliana che provocarono ulteriori modificazioni del corso delle monete di argento e dei piccoli. Il viceré Ettore Pignatelli, per restituire serenità al mercato finanziario e rilanciare l'economia, è costretto a intervenire per modificare nuovamente alcuni componenti del piede della monetazione siciliana. I capitoli sono promulgati a Palermo il 13 settembre 1531<sup>31</sup>. I dati del riaggiustamento dei corsi e delle coniazioni sono sintetizzati nella Tabella 2 seguendo gli stessi criteri con i quali sono stati elaborati i dati della manovra del 1513. In primo luogo è da sottolineare che l'intervento più significativo è rivolto a una rimodulazione delle coniazioni di argento in quanto scompare l'aquila e si consolida il tari che si articola in carlini e mezzi carlini per favorirne la circolazione sul mercato. Si cura anche l'aspetto della moneta in modo che richiami il trionfo d'oro stabilendo che il peso sia quasi equivalente – trappesi 3.19 il trionfo, trappesi 3.7 il tari –, così come la larghezza del tonello. La scelta del conio è in linea questa politica, infatti, in ambedue le monete si dovrà stampare il profilo di Carlo V con la scritta: imperatore e re di Sicilia. Un'altra annotazione deve essere fatta sulla scelta di adeguare il corso legale del tari alla moneta di conto stabilendo che lo stesso debba spendersi a grani 20.

La riforma, in realtà, non andò subito a regime giacché la zecca di Messina non riusciva a smaltire le richieste che provenivano da tutto il Regno. L'inchiesta promossa dal viceré evidenziò che i lavoratori avevano messo in atto una sorta di astensione del lavoro poiché ritenevano i loro compensi inadeguati per il lavoro richiesto. Il viceré, nel dicembre del 1532, fu costretto a ridisegnare la distribuzione dei diritti di coniazione ottenendo, in cambio, l'impegno a garantire la lavorazione giornaliera di almeno 60 libbre di argento e la coniazione settimanale di almeno 50 libbre di piccoli in rame<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Asp, Trp, Spe, vol. 51, a data. Palermo, 13 settembre 1531, ind. V. Il viceré premette ai capitoli la considerazione che interviene nel governo della moneta per dare esecuzione al deliberato del Parlamento nel quale si prevede che si debba «fari cugnari monita di argento di tari e carlini et menzi carlini lo quali tari sia iusto di liga et manco di piso grano uno di lo solito et che si habia di cugnare monita di piccholi di ramo senza liga et vagla quanto vali lo ramo compresa la dispisa di la cugnatura».

<sup>32</sup> Ivi, a data. Messina, 31 dicembre, 1532.

Tabella 2

<b>Il sistema monetario siciliano determinato dai capitoli del 1531</b>				
<b>Denominazione moneta</b>	<b>Titolo</b>	<b>Taglio per libra</b>	<b>Corso legale</b>	<b>Note</b>
Trionfo d'oro. Si devono battere trionfi, mezzi trionfi, quarti di trionfi e dubluni di trionfi <sup>33</sup>	24 carati <sup>34</sup>	90 e ½ trionfi per libra <sup>35</sup>	tari 13 gr. 2	Trionfi 90 devono consegnarsi al proprietario dell'oro senza gravarlo di alcuna spesa di manifattura, mentre ½ di trionfo deve rimanere alla zecca per "despese et emolumenti"
Tari, carlini e mezzi carlini <sup>36</sup>	11 once	Tari 107 grani 9 per libra, carlini 124 grani 9 per libra, mezzi carlini 429 grani 4 per libra <sup>37</sup>	un tari grani 20 <sup>38</sup>	Il conio della moneta di argento si deve ripartire: metà in tari, un quarto in carlini e il rimanente quarto in mezzi carlini. Tari 105 devono consegnarsi al proprietario dell'argento senza gravarlo di alcuna spesa, mentre tari 2 e grani 9

<sup>33</sup> La moneta d'oro deve essere coniatata con «la stampa et immagine del imperatore et re nostro signore con la corona imperiale e lo collaro del Tosone et in lo circolo sarrà primo la croce et poi le lettere che dicano Carolus Dei gracia che dica imperatore et rex Sicilie de l'una parte et de l'altra parte sia l'aquila con le lettere del cerchio che dicano lo medesimo ma facendo ditte lettere abbreviate». Le lettere devono essere collocante nel "circolo" in modo tale che possa risaltare ben evidente qualsiasi tentativo di ritagliare la moneta.

<sup>34</sup> La tolleranza prevista è di "menza ottava" che comporta che il titolo non possa scendere al di sotto di carati 23 7/8.

<sup>35</sup> «Lo ditto triumpho ha di pisare quattro tarpese alcuntanto scarse taliter che non sia lo mancamento più di mezo cochio attento chi di li tricento sissanta tarpesi che sono una libra di oro in li ditti 90 triumphi havino de mancare solum dui tarpesi che servino per lo menzo triumpho che resta a la sicla che a la ditta raxone vene lo mancamento di mezo cochio et vene ad essere lo triumpho tarpese 3 cochi 19 101/181 e cossi per ratha parte de essere lo peso de li menzi triumphi et quarte et ancora dubluni». La larghezza deve essere secondo quello «che si costuma di anni quidechi indarrerri».

<sup>36</sup> La moneta d'argento deve essere coniatata con la stampa da un lato «lu vultu di lo imperatori con la corona imperiale et so collaro et in lo circolo li litteri como di supra è ditto in li trunphi. Lo quali tari sia grandi et di circuito como lo triumpho e cossi lo carlino et menzo carlino a li quarto più piccolo».

<sup>37</sup> «Lo ditto tari habia di pisari grano uno manco di lo solito piso, czo è come solia pisare trapisi tri, cochi deci e 1/2, si habbi affari di piso di trapisi tri cochi 7 et lo carlino hagia di pisari trapiso uno cochi 13 e 1/3 et lo menzo carlino habbia di pisari cochi 16 3/4 di modo che tutti li ditti tari 107 grani 9 habiano de pisare una libra et cossi li ditti carlini et mezi carlini. Nota chi lo tari vechio pisava trapisi 3 cochi 7 e 17/2149».

<sup>38</sup> «Lo ditto tari si habia di expendiri grana xx<sup>ti</sup> per modo chi su pichuli 120 e tari 13 per ogni ducato largo et tari 6 per florino et tari 30 per unza et cussi per rata li carlini et menzi carlini».

Piccoli di rame <sup>39</sup>		163 per libra di rame <sup>40</sup>	120 per tari	deve rimanere alla zecca per "despese et emolumenti" Pezzi 72, del valore di grani 12, sono consegnati al proprietario del rame senza gravarlo di alcuna spesa, mentre 92, del valore di grani 15 e denari 1, rimangono alla zecca per "despese et emolumenti". Non si devono coniare più di tari 10.000 in piccoli.
-------------------------------	--	-------------------------------------	--------------	---

Gli interventi vicereali mirati a modificare il "piede" della monetazione si susseguirono negli anni successivi sino alla fine del secolo XVI. Il Della Rovere tratteggia il susseguirsi dei provvedimenti e lo spirito che li pervadeva scrivendo:

il Viceré D. Giovanni Vega, ch'era succeduto al Duca di Monteleone, fu indotto ad alzare nel 1547 il valore della moneta d'argento. E esso la minorò nel titolo riducendola da 11 once a 10 once e tre sterlini, e nel peso, dividendo una libbra non in 107 ma in 120 teri. Si ridusse così la proporzione fra la moneta d'oro e d'argento come 1 a 12 e  $6/7$  circa. Il Duca di Medinaceli succeduto nel governo a D. Giovanni Vega, invece di fare un nuovo alzamento per livellare perfettamente la moneta d'argento alla proporzione generale, se ne allontanò nuovamente, facendola fabbricare nel 1565 sul piede dei reali di Spagna collo stesso peso del 1547 ma col titolo di 11 once. Questo passo aumentò la sproporzione riducendo una libbra d'oro uguale a 13 e  $11/13$  di argento. Tutti i disordini che io ho dimostrato di esistere oggi per la cattiva valutazione della moneta d'oro, esistevano in quei tempi per la mala valutazione di quella d'argento. Ne sono una prova incontrastabile le leggi e le pene severe che spesso si pubblicavano per impedire l'estrazione o la liquefazione delle monete e dei metalli; e sono celebri in questa materia per lo rigore e l'importanza con cui furono pubblicate, le Prammatiche del Duca di Terranova, di Marcantonio Colonna e del Duca di Feria. Ma le monete mal valutate uscivano allora come escono oggi, malgrado il rigore delle leggi e la sottigliezza delle spie, di cui erano pieni i porti e le dogane. Il Duca d'Albadelista, che governava il Regno nel 1586, conobbe le infelici conseguenze della sproporzione, e cercò di ripararle coll'alzare un'altra volta il valore della moneta d'argento. Lasciandola dello stesso peso la diminuì nel titolo e la fece fabbricare d'once 10, sterlino 1 e  $1/2$ . Così la proporzione fra l'oro e l'argento fu ridotta come 1 a 12 e  $2/3$  circa. Ma queste stesse monete d'argento furono in pochi anni

<sup>39</sup> La moneta di rame deve essere coniatà con la stampa «di l'una parti dui coltonni ligate cum lo mucto intorno di lo circolo che dica plus ultra et di l'altra parti l'aquila chi dica Carolus Dei gracia imperator et rex Sicilie».

<sup>40</sup> «Ogni piccolo habia di pisare tarpesi dui cochi 4 grassetti.

così notabilmente tosate e ritagliate, e se ne trasportò così grande porzione fuori Regno, che il Viceré Marchese Vigliena nel 1609 dispose ed eseguì una generale fabbrica di moneta d'argento, richiamando alla Zecca tutte le monete allora correnti e la maggior parte degli utensili e dei vasi di argento. Ma con questa riforma non fu tolta la radice del male. La moneta fu battuta sul sistema di D. Giovanni Vega e fu fissata la proporzione come 1 a 12 e  $6/7$  circa.

Realtà analoghe emergono dagli studi effettuati dal Cipolla nei confronti delle coniazioni fiorentine<sup>41</sup> che subiscono le conseguenze sia di un peggioramento del rapporto fra oro e argento, sia dell'incidenza sempre più rilevante dell'inflazione.

L'ultimo dato che ho elaborato per questo paragrafo dedicato al governo della moneta è la ricostruzione nella Tabella 3 dei volumi delle coniazioni di oro, argento e rame effettuate dalla zecca messinese dal 1503 al 1697. La ricostruzione ci permette in primo luogo di affermare che la zecca siciliana è in grado di assicurare livelli di produttività che possono positivamente confrontarsi con quelle di altre strutture come quelle fiorentine<sup>42</sup>. Infatti, se confrontiamo le medie annuali del volume delle co-

<sup>41</sup> C. M. Cipolla, *Il governo della moneta a Firenze e a Milano nei secoli XIV - XVI*, Bologna 1990, pp. 211. «Dalla seconda metà del Duecento il rapporto di scambio oro argento era andato progressivamente aumentando a favore dell'oro e nei primi del Trecento arrivò sia pure temporaneamente a quota 1:13 e persino 1:14 (quando cioè occorreavano da 13 a 14 unità di argento per acquistare una unità di oro). Dalla metà del Trecento però il rapporto di scambio tra oro e argento tese a mantenersi intorno al valore di 1:10. L'aumento progressivo e plurisecolare del corso della moneta aurea dalla metà del Trecento fu quindi quasi esclusivamente determinato dal deterioramento della moneta argentea e di biglione. Venne pertanto a prevalere la convinzione che ogni rialzo del corso della moneta aurea fosse l'effetto di un perverso ed improprio governo della moneta. Nel corso dei primi tre decenni del Cinquecento il corso della moneta aurea (fiorino) sul mercato di Firenze rimase stabile sulla quota di lire sette. Con gli anni 1530-1531 però, come si è visto nel capitolo precedente, si aprì un periodo di successive svalutazioni della moneta argentea e di biglione. Tali svalutazioni spinsero il corso della moneta aurea al rialzo. Nel giugno del 1530, si ricorderà, era comparso lo scudo d'oro fiorentino. Alla sua comparsa lo scudo ebbe la valuta ufficiale di lire sette (che era stata la valuta del fiorino nel precedente trentennio). Tale corso fu confermato nell'agosto 1531 quando il fiorino (chiamato allora ducato) fu quotato ufficialmente a lire 7 e soldi 10. Nel 1535 lo scudo passò a lire 7 soldi 5 mentre il fiorino-ducato passò parallelamente a lire 7 soldi 154. Qualche anno più tardi, forse al tempo della svalutazione del 1538, il corso ufficiale dello scudo d'oro fu ulteriormente elevato a lire 7 e soldi 10. Nel 1542 quando si batterono gli ultimi ducati d'oro a un peso leggermente inferiore a quello del fiorino (ducato) tradizionale, si diede loro la valuta ufficiale di lire 8 soldi 7 l'uno».

<sup>42</sup> Già il Trasselli (C. Trasselli, *Note per la storia dei banchi cit.*, p. 116), citando alcune richieste formulate da parte di sovrani esteri rivolte ad ottenere l'autorizzazione a servirsi di Messina per le loro coniazioni, sosteneva - riferendosi agli anni intorno al

niazioni d'argento in chilogrammi prodotte dalle zecche di Firenze e Messina nel decennio 1560-1569 e 1570-1579, si può riscontrare che la città dello stretto è in grado di reggere positivamente il confronto. Firenze, nel decennio 1560-69, tocca una media annuale di produzione di moneta d'argento pari a Kg. 3.028 e nel 1570-79 di Kg. 5.376 annui mentre Messina ha, negli stessi anni, una media di Kg. 2.260 per il periodo 1560-69 e Kg. 3.183 per il decennio successivo<sup>43</sup>. In secondo luogo ci dà la possibilità di avere uno strumento quantitativo da utilizzare per valutare l'impatto che la moneta metallica ha nel condizionare l'intero sistema delle strutture di credito delle piazze finanziarie siciliane. Un solo esempio: quale ripercussione può avere l'aggiustamento del corso della moneta sul sistema delle soggiogazioni o sul pagamento delle rate del debito pubblico?

Tabella 3<sup>44</sup>

Volumi coniazioni Regno di Sicilia - (1503-1697) Valori in libbre						
Anni	Oro	Argento	Rame	Anni	Oro	Argento
<b>1503</b>		2386		<b>1615</b>		23700
<b>1505</b>		6600		<b>1616</b>		22955
<b>1533</b>	33	2621		<b>1617</b>		62071
<b>1538</b>	45	8281	1178	<b>1618</b>		42740
<b>1539</b>			729	<b>1619</b>		44331
<b>1540</b>			1380	<b>1620</b>		18787
<b>1541</b>			4140	<b>1621</b>		3540
<b>1542</b>			1018	<b>1622</b>		15600
<b>1554</b>	29	19100		<b>1623</b>		34433
<b>1555</b>	21	19700		<b>1624</b>		19870
<b>1556</b>	11	19300		<b>1625</b>		26845
<b>1557</b>	150	18589		<b>1626</b>		8380
<b>1558</b>		22650	14300	<b>1627</b>		6700
<b>1559</b>		13740		<b>1628</b>		10677
<b>1560</b>		2700		<b>1631</b>		11660
<b>1561</b>		9500		<b>1632</b>		5100

1490 - "che la zecca era organizzata come un opificio su un piano non artigianale, con un potenziale produttivo di rilievo".

<sup>43</sup> C. M. Cipolla, *Il governo della moneta* cit., p. 290.

<sup>44</sup> I dati riguardanti gli anni 1503, 1505, 1533, 1538, 1554, 1563 sono stati tratti dall'esame della contabilità contenuta in ASP, TRP, vol. 1623. Per quanta riguarda gli altri anni del '500 si sono utilizzate, rielaborandole, le cifre indicate da R. Vincenzo, *La Zecca* cit., pp. 87-88. I dati relativi al '600 sono stati ricavati da A. Rovere, *La crisi monetaria* cit., pp. 44-45.

Volumi coniazioni Regno di Sicilia - (1503-1697) Valori in libbre						
Anni	Oro	Argento	Rame	Anni	Oro	Argento
1562		7600		1635		4870
1563		1250		1637		4472
1564		16300	20400	1642		905
1565		14676	16538	1643		3446
1566		10700	12073	1644		9500
1567		5707	10688	1645		24680
1568		4800		1645		36460
1569		948	12443	1646		40366
1570		1842	15897	1647		15965
1571		3418	6860	1648		35707
1572		44600	9600	1649		28209
1573		24076	1800	1650		11590
1574		3300	1400	1651		14592
1575		1591	943	1652		11876
1576		120	9400	1652		2190
1577		2900	6650	1653		4219
1578		340	6180	1653		4559
1579		0	12540	1654		15308
1580		310	11900	1655		15390
1581		52	15300	1658		2832
1582		55	15750	1659		3041
1583		0	18500	1661		8105
1584		0	11770	1662		7580
1585			6700	1663		26904
1586			12895	1664		38040
1587			7550	1665		24179
1588		10182	5565	1666		2960
1589			49800	1668		166
1607		1004		1669		489
1608		4510		1671		199
1609		96303		1672		525
1610		77111		1679		17139
1611		41449		1685		4255
1612		40390		1686		5000
1612		51925		1692		1139
1613		37858		1697		3128
1613		1810				
1614		6880				

Si rende disponibile, infine, una tabella (Tabella 4) nella quale si riassume il sistema ponderale usato nella Zecca di Messina<sup>45</sup> con le indicazioni delle corrispondenze in grammi che costituisce una sorta di mappa di riferimento per districarsi nei riferimenti contenuti nella documentazione prodotta dai viceré nell'esercizio del governo della moneta.

Tabella 4 - Pesi in uso nella zecca di Messina

				Valori in gr.	
				<b>Coccio</b>	<b>0,0440789</b>
				<b>Trappeso</b>	<b>20</b>
				<b>Sterlino</b>	<b>1,5</b>
				<b>Oncia</b>	<b>20</b>
<b>Libra</b>	12	240	360	7200	<b>317,36808</b>

La tabella è lo strumento indispensabile per la corretta comprensione dei capitoli promulgati nel 1531 dal viceré Ettore Pignatelli per disciplinare la nuova coniazione delle monete siciliane in oro, argento e rame, di cui appresso si propone la lettura. Un intervento questo reso necessario per riallineare il sistema monetario alla nuova realtà del mercato internazionale dei cambi.

I capitoli contengono tra l'altro un'analisi minuziosa dei costi che la Zecca messinese deve sostenere nel corso del processo produttivo con il quale si trasforma il metallo in monete. La tecnica seguita è quella di inserire, dopo la descrizione delle caratteristiche grafiche della monetazione in oro, argento e rame e la definizione del piede, le voci relative non solo ai salari e ai diritti degli operatori della Zecca, ma anche tutti gli altri costi quali quelli del carbone usato per la fusione del metallo e degli stessi crogiuoli adoperati. Dati che possono proficuamente essere utilizzati per una lettura comparata delle tecniche di produzione e dei costi con gli altri stabilimenti di coniazione operanti non solo in Italia e, soprattutto, in Europa.

5. *Capitoli promulgati dal viceré Ettore Pignatelli per la riconiazione delle monete siciliane secondo quanto deliberato dal parlamento*<sup>46</sup>

Capituli de novo refati per lo servizio di la cesarea magestati di lo imperatori re nostro signori et beneficio universali di quisto Regno da exequirisi et observari in la regia Sicla di la nostra citati di Missina provisti et ordinati per lo illustrissimo signuri don Hectoro Pignatello duca di Montilioni viceré et Capitan generali di quisto Regno cum matura deliberacione del Sacro Regio Consiglio stanti l'altri ordinacioni et capituli facti cum dita Sicla in suo robore et firmitate excepto in li cosi contenti in li presenti capituli.

Im primo havendo diminuto et mancato li moniti di argento et pichuli tal cunti chi cum multa difficultati si potia negociari fu in lo general par-

<sup>45</sup> A. Giuffrida, *La riforma ponderale del Piazzì e le misure utilizzate dagli argentieri siciliani*, in Enrico Mauceri (1869-1966). *Storico dell'arte tra connoisseurship e conservazione* Convegno internazionale di studi, a cura di Simonetta La Barbera, Palermo, 27-29 settembre 2007, S. F. Flaccovio, Palermo, 2009, p. 161-170.

<sup>46</sup> Asp, Trp, Spe, vol. 51, a data, Palermo 13 settembre 1531, ind. V.

lamento per noi in lo anno presenti convocato per li tri brachii rappresentari tutto quisto Regno nemine discrepante accordato et ad noi supplicato chi divissimo provideri di fari cugnari monita di argento tari, carlini et mezi carlini li quali tutti siano iusti di liga et manco di piso grano uno di lo solito et chi si habbia di cugnari monita di picchuli di ramo senza liga et vagla quanto vali lo ramo compresa la dispisa di la cognatura li quali cosi essendo stati per nui discussi et examinati cum lo Sacro Regio Consiglio li avimo accordato fari li presenti capituli et ordinationi ut infra.

L'ordinacione de la monita de oro

In la ditta Sicla si hanno da battere triumphhi, menzi triumphhi et quarti et ancora dubluni de triumphhi;

Item lo oro de farse ditte monete de essere fino di 24 carate como è costumato farsi però attento si dice chi ut plurimum non po reuxire de 24 carati complitamenti et chi manca menza octava o circa. Circa questo si farà lo possibile di fare lo più fino che si porrà purchè non possa mancare di carate 23.7/8;

Item de una libra de oro se ne hanno de fare triumphhi nonanta et mezo, le 90 se hanno de dare al padrone de l'oro senza pagamento alcuno de despisa de manifattura et lo mezo ha di restare per le despese et emolumenti de la Sicla como appresso si dirà;

Item lo ditto triumphho ha di pisare quattro tarpese alcuntanto scarso taliter che non sia lo mancamento più di mezo cochio attento di di li trichento sissanta tarpesi chi sono una libra de oro in li ditti 90 triumphhi havino de mancare solum dui tarpesi chi servino per lo menzo triumphho che resta a la Sicla chi a la ditta raxone vene di mancamento di mezo cochio et vene ad essere lo triumphho tarpese 3, cochi 19. 101/181 et cossi per ratha parte have de essere lo peso de li menzi triumphhi et quarthe et ancor dubluni et lu ditto triumphho si habia di expendire como a lo presenti si expende videlicet per tari 13 grani 21 et li ditti triumphhi si fanno di la larghiza chi si custuma di anni quindechi in darrerri;

Item la ditta monita tanto di triumphhi como di mezi triumphhi et quarte et dubluni si havirà di cugnari con la stampa et immagine de l'imperatore et re nostro signore con la corona imperiale et lo collare del Tosone et in lo circolo sarrà primo la croce et poi le lettere che dicano "Carolus Dei gracia", che dica "imperatore et rex Sicilie" de l'una parte et de l'altra parte sia l'aquila con le lettere del cerchio che dicano lo medesimo facendo ditte lettere abbreviate per parte con li punti come convene et se faccino con diligenza chi li ditti docate et moneta vengano ben tonde et iuste et lo circolo de le littere ben conforme afinchè taglando se si poza più facilmente cognoscere et si facci diligenza che la stampa sia ben relevata et bona come convene.

Le dispese di farse in lo battere di ditta monita hanno de essere conforme a li ordini chi foro dati in li capituli di ditta regia Sicla lo condan-

don Ferrando de Acugna viceré di questo Regno die x<sup>o</sup> marcii viiij indictionis 1490 che sonno ut infra:

Et primo per carboni per fundiri libri 20 di oro grani x – grani 10;

Item per fundiri libri 20 di oro tari ij grani 10 – tari 2 grani 10;

Item per quillo aiuta ad fundiri li ditti libri 2 di oro grani xvj denari iiij tari – grani 16 denari 4;

Item per grixoli (crogiuoli) per fundiri libre 20 di oro tari j grani vj et denari dui – tari 1 grani 6 denari 2;

Item per oglo per li canali per li ditti libri 20 grani uno – grani 1;

Item per lo mancamento di ditte libre 20 di oro quando si fundino lo prezo di lo quale piglia tari 28 grani 15 – tari 28 grani xv;

Item per carboni chi si donano a li operarii per libre 20 di oro grani xvj denari iiij.

Le ditte spese piglano la summa di onza j tari iiij grani xv denari iiij – onza 1 tari 4 grani 15 denari 4.

Li supraditti libri 20 de oro redutti in la supraditta monita restano in libri 15 lo resto va in ritagli li quali di poi si fundino e fatto lo ripartimento di ditte spisi per libri 15 piglano la summa per ogni livira (libra) tari 2 grani 6 denari 2 . -- tari 2, grani 6 denari 2 . - .

Item per li operarii per ogni livira (libra) grani 6 – grani 6;

Item per li affilaturi per ogni livira (libra) grani 3 – grani 3;

Item per li cugnaturi per ogni libra grani 3 denari 2 – grani 3 denari 2;

Item per lo maestro di li cugna per ogni libra grani 4 – grani 4;

Item per lo maestro di la prova per lo assayo di la bilanza per ogni libra grani 2 denaro 4 – grani 2 denari 4;

Item per lo maestro di la prova per la prova per ogni libra grani 8 – grani 8;

Item per lo maestro cridencieri per ogni livira grani 4 – grani 4;

Item per lo carbonaro per ogni libra grani 2 denari 3 – grani 2 denari 3;

Item a lo maestro di la prova per lo blanchimento de l'oro per alumi, achito et ligna per dari coluri ogni libra grani 2 – grani 2;

Item per lo maestro di la Sicla per li spisi extraordinari li quali nominari precise non si ponno per ogni libra grani 4 denari 4 . 1/3 – grani 4 denari 4. 1/3;

Item a lo pisaturi chi ha cura di pisare l'oro chi trasi in Sicla per ogni libra grani 2 denari 5 – grani 2 denari 5.

Summano li ditti spisi tari iiij grani xiiij denari dui . 7/12 – tari 4 grani 14 denari 2 . 7/12.

Et cossi resta del valore del ditto menzo docato per ogni libra de oro resta a la ditta Sicla tari uno grana xv denari iiij. 5/12 di li quali lo ditto maestro di Sicla divi tenir debito cunto et di quelli fansi introito et pagarindi li dispisi extraordinari et loheri di la casa et quillo che avanzirà lo digia repartiri per lo so salario et di li altri officiali salariati di la ditta regia Sicla soldo per libra ad ogni uno ad rispetto di loro salario.

L'ordinacioni de la monita de argento

In primis statuimo et ordinamo de icqua innanti in ditta regia Sicila si habia di cugnari monita de argento di tari, carlini et menzi carlini et non poza cugnari aliqua monita di argento senza altro novo ordine di sua cesarea magestate oi viceregio.

Item lo argento chi si havirà di cugnari in ditta regia Sicila de esseri di bontate di unzi seu pisi xj como al presenti si costuma et altramenti non si poza battiri ne cugnari in ditta Sicila;

Item per ogni livira (libra) de argento de ditta liga di unzi seu pisi xj si habiano di cugnari tari 107 grani 9 et cugnandosi carlini si habiano di cugnari carlini 124 grani 9 et cugnandosi menzi carlini si habiano di cugnari et fari menzi carlini 429 grani 4 per ogni libra;

Item lo detto tari habia di pisari grano uno manco di lo solito piso e como solito pisari trapisi tri cochi deci – si habbia a affari di piso di trapisi tri cochi 7 et lo carlino hagia di pisari trapiso uno cochi 13 1/3 et lo menzo carlino habbia di pisari cochi 16 – di modo che coniuncti li ditti tari 107 grani 9 habiano di pisare una libra et cossi li ditti carlini et mezi carlini. Nota chi lo tari vecho pisava trapisi 3 cochi 7. 17/2149;

Item lo ditto tari si habia di espendiri grana xx<sup>ti</sup> per modo chi su pichuli 120 et tari 13 per ogni ducato largo et tari 6 per florino et tari 30 per unza et cussi per ratha li carlini et menzi carlini;

Item li ditti tari, carlini et menzi carlini de argento si habiano di cugnari cum la stampa di modo infrascritto videlicet di luna banda lu vultu di lo imperatore cum la corona imperiale et so collaro et in lo circulo li litteri como di supra è ditto in li triumphhi lo quali tari sia grandi et di circuito como lu triumpho et cossi lo carlino et mezo carlino alquanto più piccolo;

Item chi la ditta monita de argento si habia di cugnare repartita czoè la mitate di tari, la quarta parte de carlini et l'altra quarta parti di menzi carlini;

Item chi ad ogni uno chi darrà et consignirà in ditta sicla argento de la ditta tenuta et sorta di piso seu unzi xj in ditta regia sicla si li habia di donari per lo maestro di la Sicla tari 105 per ogni libra senza de pagare piso alcuno per la fattura di ditta monita;

Item li altri tari dui grana novi remanenti per ogni libra habiano de restari in la ditta Sicla per pagarisi li spisi et salari et manifattura di ditta monita chi per havirisi ad cugnari li ditti moniti la mitati in tari, lo quarto in carlini et lo altro quarto in mezi carlini per esseri moniti pichuli è più travaglio et manco guadagno in quillo si guadagnono in lo cugnari monita di dui tari et di tari et 12 per 100 di carlini et menzi carlini havendo li capituli antiqui di ditta Sicla di li quali tari dui grani viiii si hanno di pagari li infrascritti spisi:

In primis per grixoli grandi et pichuli per fundiri 100 libri di argento grani xv denari 3 – grani xv denari 3;

Item per fari fundiri libre 100 tari dui – tari 2;

Item per lo aiotante ad fundiri ditte libre 100 grani 10 – grani x;  
 Item per carboni per fundiri ditte libre 100 grani 13 denari 3 – grani 13 denari 3;

Item per carboni per li operarii tari 2 denari 14 – tari 2 grani 14;

Item per lo calo seu mancamento di argento chi quando si fundi manca stirlino uno per libra di lo argento chi vali dinari 52 a lo prezzo di onze 3 tari 15 la libra di lo argento di tinuta di unci 11 di li quali dedutti dinari dechi chi miglura ogni libra chi si fundi como ab antiquo si havi observato iuxta la relazione di lo Maestro di la prova restano denari 42 li quali fanno boni a lo Maestro di la Sicla per libri 100 fanno summa di onza j tari v – onza 1 tari 5;

Item per lo ramo lo quali intra in la liga di lo argento meglio di la tenuta di onze xj si computa dinari dui per libra poco più di manco secundo la finiza di lo argento chi si cunta per libri 100 tari j grani xij denari 2 – tari 13 grani 6 denari 2;

Summano li ditti spisi per li ditti libri 100 unza una tari 13 grani vj denari v – unza 1 tari 13 grani 6 denari 5.

Et per li supraditti libri 100 fusi tornano libri 75 di tari fatti et boni perchi lo resto remani in ritagli li quali poi si fundino et in parte di li ditti spisi per libri 75 preditti veni per libra grani xv denari 3.  $\frac{1}{3}$  – grani 15 denari 3.  $\frac{1}{3}$ ;

Item per li operarii grani 7 denari 1 per libra – grani 7 denari 1;

Item per li affilaturi grana tri denari chinco per libra – grani 3 denari 5;

Item lo Maestro di la cugna grani 3 denari v per libra – grani 3 denari 5;

Item per li cugnaturi grani iij denari 1 per libra – grani 4 denari 1;

Item per lo imblachimento denari 2.  $\frac{2}{3}$  per libra – denari 2.  $\frac{2}{3}$ ;

Item per lo Maestro di la prova per lo assayo di la bilanza denari 4 per libra – denari 4;

Item a lo Maestro di la prova per fari la prova denari 4 per libra – denari 4;

Item per li ufficiali Mestro di prova, cridizeri, dui carbonando et guardiano per libra grani 2 denari 4 – grani 2 denari 4;

Item a lo pisaturi di lo argento chi trasi grani 2 per libra – grani 2;

Li ditti spisi pigliano la summa di tari j grani xvij – tari 1 grani 17;

Et cussi li ditti tari dui et grani novi restano per la Regia Curti grani xij per ogni libra li quali lo ditto Maestro di la Sicla deve tenere debito cunto et farisi introito et pagari ad li spisi extraordinari a lo loheri di casa et pagari li ufficiali di loro salario.

Ordinacione de lo cugnari di li pichuli di ramo li quali si hanno di cugnare al presenti libri 10000.

Et primo in ditta regia Sicila si habia di cugnare la ditta monita di pichuli di rami senza liga chi vagla tanto quanto vali lo ramo compresi li spisi di la manifattura.

Item di ogni libra di ramo si haviranno di cugnari pezi seu pichuli 163 di modo che ogni piculo habia di pisare tarpesi dui cochi 4 grassetti di li quali

sindi habiano di donari a la Regia Corte oi a aliquo chi donassi lo ramo per lo prezzo de ditto ramo pezi 72 chi sunno grani xij et grani xv denari 1;

Restano per la Sicla per li spisi che farranno in ditta Sicila ut infra:

Item li ditti pichuli si habiano ad spendiri 120 a tari;

Item li ditti pichuli si habiano di cugnari cum la stampa imprunta infrascripta videlicet di l'una parte dui colonne ligati cum lo mucto intorno di lo circolo chi dica "plus ultra" et di l'altra parti l'acquila che dica "Carolus Dei gracia imperator et rex Sicilie";

Item di la dicta monita di ramo volimo non si poza cugnari più di libri 10.000.

Li spisi intrano per laborari ditta monita di rami

In primis a lo fundituri per fundiri libri 100 di rami tari 2 – tari 2;

Item per dui homini per minari li mantichi grani iiij per uno – grani 4;

Item per dui homini chi armano li petri undi si getta lo rami grani iiij per uno – grani 4;

Item per uno homo chi cherni li carboni grani iij – grani 3;

Item per lo tagliaturi di lo rami in platta tari 1 grani 10 – tari 1 grani 10;

Item per lo imblanchituri grani xv – grani 15;

summano li di ditti spisi tari v grani iiij – tari 5 grani 4;

Et li ditti libri chento fusi tornano libre 85 però partendo ditta summa di spisi per libri 85 veni per ogni libra grani j denari 29/85 – grani 1 denari 29/85;

Item per lo mancamento di lo rami a li operi et a lo fundiri denari 2 – denari 2;

Item per li ufficiali czoè Maestro di prova, Maestro Credenzeri, guardiano e carbonero che si partino grano j denari 2 – grano 1 denaro 2;

Item per lo Maestro di la prova per lo sayo di la bilanza denari 3 per libra – denari 3;

Item per raxoni di li operarii grani 3 denari 4 per libra – grani 3 denari 4;

Item per raxoni di li affilaturi grani j per libra – grani 1;

Item per la raxoni di li cugnaturi grani j denari v per libra – grani 1 denari v;

Item per raxuni di lo Maestro di li cugna grani j denari 2 per libra – grano j denari 2;

Summano li ditti spisi grani xij denari 3 1/5 grani 13 denari 3 1/5.

Item per carbuni per fundiri lo rami et li crisagli un'altra volta et per carboni a li aureri et murga di oglo per untari li petri undi si getta lo rami et per li platti et stuppa per piglari la ditta untumi et per lo sali, ligna et sponzi per una libra grani 2 denari 4 – summano grani 2 denari 3;

Restano per la Regia Curti grani 1 denari 3 4/5 di li quali si hanno di pagari li salarii di li ufficiali et loheri di casa et altri spisi extraordinarii di li quali lo Maestro di la Sicla indi havi a dari cunto.

Expediti Panormi die xij<sup>o</sup> septembris v indicionis 1531. El duca de Montelione.

## INDICI



## INDICE DEI NOMI

- Abbate, Troiano, 235.  
Abbate, Giovanni Battista, 68, 243.  
Abramo, Rocco, 202.  
Abric, Ettore, 89.  
Accascina, Alfonso, 91, 216, 236.  
Accascina, Battista, 120, 215, 216, 242, 243.  
Accascina, Carlo, 91, 236.  
Accascina, famiglia, 53, 93.  
Accascina, Tommaso, 64, 91.  
Adamo, Andrea de, 202.  
Adamo, Martino de, 68, 97, 139, 140, 141, 167.  
Adorno, Battista, 244.  
Adorno, Vincenzo, 244.  
Adorno, Vincenzo Pinello, 53, 244.  
Afflitto, Francesco, 122.  
Afflitto, Gerardo, 122.  
Afflitto, Pietro, 8, 122.  
Agata, Pietro, 239.  
Aglata, Andrea, 246.  
Aglata, Andreotta, 119.  
Aglata, Antonino, 119.  
Aglata, Antonio, barone di Villafranca, 117, 119, 215, 216.  
Aglata, Benedetto, 91.  
Aglata, famiglia, 216.  
Aglata, Francesco, 91.  
Aglata, Gerardo, 52, 238.  
Agnello, Pietro, 47, 242.  
*Ago, Renata*, 15.  
Agostino, Andrea de, 235.  
Agostino, Antonio, vescovo di Alife, 87, 109, 110.  
Agostino, Pietro, 70, 71, 73, 74, 110, 116, 119, 124, 152.  
Aguglana, Joannotto, 78, 86, 87.  
Albadelista, Duca d', Diego Enriquez de Gusman, 263.  
Albergo, Giovan Benedetto d, 202.  
Alfano, Giuseppe, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 217.  
Alfonso il Magnanimo, 30.  
Allegretto, Rado, 123.  
Alliata, Antonella, moglie di Giacomo, 91.  
Alliata, Antonino, barone di Villafranca, 117, 122.  
Alliata, Gerardo, 117, 239.  
Alliata, Gerardo del fu Antonio, 178, 243.  
Alliata, Giacomo, barone di Castellamare, 91.  
Alliata, Mariano del fu Gerardo, barone della Rochella, 178, 240.  
Alliata, Mariano, barone di Roccella, 239, 240.  
Amari, Antonio de, 240.  
Amari, Federico, 242.  
Amato, Cesare de, 244.  
Amore, Francesco de, 243.  
Andrea, Giovanni de, 198, 235.  
Andrea, Sebastiano di maestro, 244.  
Anello, Angelo, 202.  
Apostolo, Giovan Battista I', 37.  
Apostolo, Sebastiano I', 91, 121, 235.  
Aragona e Tagliavia, Ferrante, 239.  
Aragona, Carlo, marchese di Terranova, 178.  
Arcudi, Jacobo, 244.  
Arnolfini, famiglia, 128, 135, 138, 140.  
Arnolfini, Girolamo, 130.  
Avalos, Francesco Ferdinando, de, marchese di Pescara, viceré, 182.

- Avichano, Francesco, 60.  
 Avichano, Nicolò, 60.  
 Avurno, Franchino de Jacopo de, 137.  
 Aylardo, Giorgio, 244.  
*Aymard, Maurice*, 137, 196, 224, 227.
- Baldassare, Baldassare de, 96, 241.  
 Baldassari, Silvestro, 217.  
 Balsamo, banco, 49.  
 Balsamo, Giovanni Pietro, 91, 171.  
 Balsamo, Paolo, 8.  
 Balsegles, Aloisio, 53, 245.  
 Barberi, Giovan Luca, 45 – 47, 237.  
 Bardellone, Iacobo Arigone de, 160, 161.  
 Barresi, Nicola, 117.  
 Barresio, Blasco de, 150.  
 Barresio, Geronimo, marchese di Pietraperzia, 249.  
 Bascone, Barnaba, 53, 244, 245.  
 Bascone, Giovanni Matteo, 244.  
 Battayni, 239.  
 Beatrice, Peri de, 37.  
 Beatrice, Raffaele de, 37, 240.  
 Bellacera, Geronimo, 156, 248.  
 Benigno, Francesco, 6, 118, 119, 214, 220.  
 Benincasa, Andrea de, 42.  
 Benvenuto, Alessandro, 97.  
 Berengo, Marino, 128, 130, 131, 135, 137, 140, 144, 159, 160.  
 Bernardini, compagnia, 134, 137, 171.  
 Bernardini, Giovambattista, 130.  
 Bernardini, Giuseppe Giovanni, 144, 154.  
 Bernardini, Lodovico, 133, 134.  
 Bernardini, Martino, 140.  
 Bernardini, Nicolò, 159, 160, 170.  
 Bettini, Giovanni, 117, 241.  
 Bianco, Giuseppe, 246.  
 Biocchi, Italo, 14.  
 Blanchinis, Guglielmo, 123.  
 Bocalandro, Antonio, 202.  
 Boccone, Giuliano, 202.  
 Bolea, Bernardo de, 149.  
 Bologna, Aloisio, barone di Montefranco, 48, 53, 100, 102, 104, 118, 121, 123, 215, 216, 237, 241, 243, 245.  
 Bologna, Antonino, 237.  
 Bologna, Antonino del fu Simone, 236.  
 Bologna, Baldassare, 51, 120, 121, 236.  
 Bologna, Baldassare di Bernardino, 100.  
 Bologna, Cesare, 192.  
 Bologna, Cola Mariano figlio di Nicolò, 123.  
 Bologna, Cola vedi Bologna, Nicolò.  
 Bologna, Fabio, 121, 242, 243.  
 Bologna, famiglia, 42, 51, 52, 53, 86, 88, 89, 100, 102, 106, 117, 118, 120, 121, 123, 192, 195, 216.  
 Bologna, Francesco, barone di Capaci, 42, 53, 119, 121, 122, 123, 214, 216, 235, 237, 245.  
 Bologna, Gilberto, barone di Cefalà Diana, 48, 102, 104, 121, 123, 125, 215, 239, 243.  
 Bologna, Giovanni, 52, 123, 155, 156, 179, 216, 238.  
 Bologna, Giovanni Tommaso, 215.  
 Bologna, Guglielmo, barone Capaci, Marineo e Cefalà Diana, 102.  
 Bologna, Mariano, 102, 121, 123, 242, 243.  
 Bologna, Nicolò, 42, 79, 80, 86, 87, 118, 121, 122, 123, 214, 215, 216.  
 Bologna, Nicolò figlio di Mariano, 123.  
 Bologna, Pietro, 53, 125, 155, 192, 245.  
 Bologna, Pietro figlio di Francesco, 193, 194.  
 Bologna, Sigismonda vedova di Pietro Bologna, 155.  
 Bologna, Simone, 119.  
 Bologna, Vincenzo, marchese di Marineo, 53, 121, 245.  
 Bonainfanti, Barnaba, 244.  
 Bonaiuto, Vincenzo, barone di Motta d'Affermo, 243.  
 Bonamico, Vincenzo, 202.  
 Bonanno, Gerardo, 119.  
 Bonanno, Geronimo, 51, 235.  
 Bonconte, Francesco, 84.  
 Bonconte, Pietro, 122.  
 Bonerva, Geronimo, 251.  
 Bonet, Girolamo, 122.  
 Bonfanti, Barnaba, 53, 245  
 Bonoscontro, Blasco, 156.  
 Bonvicino, Benedetto, 237.  
 Borsone, Paolo Girolamo, 92.  
 Boscades, Onofrio, 53, 245.

- Botti, Giovanbattista, 129.  
Branciforte, Giovanni, conte di  
Mazzarino, 178.  
Branciforte, Giuseppe, conte di Raccaia,  
193, 244.  
*Braudel, Fernand*, 6, 111.  
Brigandi, eredi, 91.  
Bronetta, Angelo, 243.  
Buccone, Giovanni Battista, 245.  
Buonvisi, famiglia, 128, 159.  
Burgarino, Tommaso, 245.  
Burlamacchi, famiglia, 135, 138, 140.  
Burlamacchi, Francesco, 159, 160.  
Burlamacchi, Nicolao, 136.  
Burlamacchi, Paolo, 136.  
Buzolo, Antonio, 89.
- Cacciatore, Giovan Battista, 190, 191,  
202, 217.  
Cagio, Pietro, 241.  
Calandrino, Francesco, 123.  
Campisano, Federico, 248.  
Campolo, Filippo, 246.  
*Cancila, Orazio*, 6, 101, 147, 194.  
*Cancila, Rossella*, 6, 100, 112, 125, 182.  
Canpamolo, Pietro, 89.  
Capanoli, Giovanni de, 243.  
Carasi, Antonio, 155.  
Carbone, Antonio, 123.  
Cardona, Alfonso, conte di Reggio e di  
Chiusa, 52, 238.  
Cardona, Basilio de, 243.  
Cardona, Diego de, 149.  
Carignano, Alessandro, 235.  
Carlo V, 25, 26, 29, 32, 33, 101, 108,  
111, 129, 158, 160, 165, 261.  
Caruso, Giuseppe, 176, 240.  
Castagnola, Filippo, 92, 199, 245.  
Cavallaro, Cola, 202.  
Cenami, banco, 69, 70, 74, 75, 84, 85, 96,  
127, 131, 134, 136, 138, 157, 180.  
Cenami, Bartolomeo, 141.  
Cenami, eredi, 71, 72, 74.  
Cenami, famiglia, 53, 93, 128, 131.  
Cenami, Francesco, 130, 142.  
Cenami, Geronimo, 141.  
Cenami, Giuffré, 69, 70, 73, 74, 242.  
Cenami, Martino, 70, 73, 92, 94, 96,  
238, 239.
- Cenami, Martino, banco, 47, 157, 238.  
Cenami, Martino, eredi, 92, 241.  
Centelles, Almerich, 243.  
Centurione, famiglia, 132, 133.  
Centurione, Gerolamo, 52, 244.  
Centurione, Geronimo, 132, 133.  
Centurione, Pancrazio, 132, 133.  
Çerda, Juan de la, viceré, 35, 48, 70,  
188, 233, 242, 243, 253, 255.  
Cerrado, Giorgio, 53, 245.  
Chabod, Federico, 158, 163.  
Chagio, Pietro, 242.  
Chavelli, Lorenzo, 242.  
Cibo, Giulio, 160.  
Cibo, Leonardo, 53, 245.  
Cinigo, Pantaleone, 91.  
Cinquini, Alessandro, 91.  
Cipolla, Carlo Maria, 264, 265.  
Colle, Domenico del, 239, 242.  
Colnago, Antonio, 242.  
Colonna, Marcantonio, 263.  
Conago, Antonio, 239.  
Contarini, Tommaso, 207, 208.  
Contissa, Giuseppe de, 183.  
Contissa, Nicola Matteo, 122.  
Conversano, Giovanni, 123.  
Copella, Paolo, 202.  
Corbera Pietruccio, barone di  
Misirendino, 125.  
Corbera, Antonio, barone Miserendino,  
53, 245.  
Corbera, famiglia, 54.  
Corbera, Geronimo, 239.  
Corbera, Giovanni, 239.  
Corbera, Giovanni Vincenzo, 235.  
Corbera, Giuliano, 117, 122.  
Corbera, Pietro, 120.  
Corbera, Pietruccio, barone di  
Misirendino, 125.  
Corbera, Vito, barone di Miserendino,  
235.  
Cordova, Diego de, 108, 110, 149.  
Corso, Cipriano, 199.  
Corso, Raffaele, 202.  
Costa, Bartolomeo, 242.  
Costa, Giovanni, 236.  
Costa, Raffaele, 202.  
Cottonario, Vincenzo, 243.  
Crescimanno, Antonino, 21, 218 – 220.

- Crispo, Filippo, barone della torre di Prizzi, 236.
- Cristallo, Biagio, 95.
- Cristofaro, Perucho de, da Decimo, 137.
- Cusumano, Vito, 7, 21, 30, 32, 33, 74, 90, 99, 100, 189, 203, 216, 219, 234, 235.
- D'Accolla, Angelo, 202.
- D'Avenia, Fabrizio*, 6.
- Damiano, Giulio, 84.
- De Benedictis, Angela*, 14, 28, 71.
- De Luca, Giuseppe*, 6, 10, 11, 13, 14, 38, 43, 44, 81, 106, 211, 228.
- De Marco, Domenico*, 8.
- De Marco, Giuseppe*, 215.
- De Marco, Spata, Bruno*, 216.
- Degherres, 50.
- Della Rovere, Antonino*, 255, 259, 260, 263, 265.
- Deodati, Geronimo, 134.
- Deodati, Michele, 134.
- Diana e Anello, Andreotta Lombardo, 241.
- Diana e Settimo, Geronimo de, 237.
- Diana, Giovanni, 244.
- Dimitri, Giovanni, 123.
- Doria, Andrea, 163.
- Doria, Bartolomeo, 53, 245.
- Doria, Camillo, 245.
- Doria, famiglia, 160.
- Doria, Filippo, 53, 245.
- Doria, Giovanni, 53.
- Doria, Marcantonio, 50.
- Doria, Pietro, 244.
- Doucet, Roger, 129.
- Duglio, Giovan Battista, 192.
- Enrico II, 129.
- Facio, Francesco de, 123.
- Fardella, Jacopo, barone di San Lorenzo, 188, 244.
- Favarò, Valentina, 6.
- Felloni, Giuseppe*, 10, 213.
- Ferdinando il Cattolico, 91, 108.
- Feria, duca di, Su263.
- Ferreri, famiglia, 194.
- Ferreri, Filippo, 187, 192, 193.
- Ferreri, Marco Antonio, barone di Pettineo, 193.
- Ferreri, Nicolò, 194.
- Ferreri, Paolo, 194.
- Ferufimi, Nicola, 163.
- Fialdo, Gaspare, 89.
- Fiesco, Nicolò, 52, 53, 244, 245.
- Filippo II, 109, 125, 126, 206.
- Filippo III, 195.
- Fogliani, Giovanni, Aragona, marchese di Pellegrino, vicerè, 21, 218, 220.
- Forese, Francesco del, 241.
- Fornari, Battista, 122.
- Fornari, Guglielmo, 42, 89.
- Fornaya, Guglielmo, 123.
- Forte, Natoli, Giovanni, 202.
- Forte, Natoli, Ottavio, 202.
- Francesco I, re di Francia, 129.
- Francisco, Antonino de, 53, 245.
- Franco, Pietro, 123.
- Frisella, Stefano, 202.
- Froxina, Giuliano de, 236.
- Fugazza, Giuseppe, 53, 105, 244, 245.
- Galego, Giovanni, 155.
- Gallais, Hamonno, Georges, 129.
- Galletti, Carlo, 151.
- Galletti, famiglia, 53.
- Galletti, Giovan Battista, 244.
- Galletti, Lancillotto, barone di Fiumesalato, 53, 245.
- Galletti, Lancillotto de Carlo, 242.
- Galletti, Lancillotto, barone di Fiumesalato, 53, 192, 245.
- Galletti, Nicolò, 214, 236, 242.
- Galletti, Nicolò fu Jacobo, 240.
- Galletti, Nicolò fu Lancillotto, 179.
- Galletti, Pietro, eredi di, 153.
- Gambacorta, Rocco, 126.
- Gambuto, Antonino, 202.
- Gastodengo, banco, 93, 200.
- Gastodengo, Giovanni Jacobo, 92, 193, 245, 246.
- Gennaro, Giovan Gironimo de, 50.
- Gentile, Ambrogio, 133.
- Gentile, banco, 93, 133.
- Gentile, Nicolò, 8, 133, 189, 197.
- Giambruno, Andrea, 100, 202.
- Giardino, Francesco, 122.

- Giardino, Pietro de, 153.  
Giglio, Aloysa, 123.  
Giglio, casata, 198.  
Giglio, Giovanni Andrea, 198.  
Giglio, Giuseppe, 198.  
Gineri, Jeronimo, 244.  
*Giuffrida, Antonino*, 33, 42, 65, 99, 106, 161, 182, 255, 267.  
*Giuffrida, Romualdo*, 7, 8, 9, 21, 30, 100, 203, 221, 229.  
Giustiniano, Francesco, 161.  
Giustiniano, Giovan Battista, 53, 245.  
Giustiniano, Pilegro, 156, 179, 122.  
Giustiniano, Scipione, 202.  
Gonzaga, Diana, 176.  
Gonzaga, Ferrante, principe di Molfetta, vicerè, 16, 46, 47, 66, 67, 68, 84, 93, 101, 108, 109, 111, 132, 138, 145, 148, 163, 165, 167, 169, 173, 178, 180, 236, 238, 246.  
Granata, Bernardo, 123.  
Granata, Michele, 123.  
Granone, Giovanni Antonio, 202.  
Granvelle, Antonio Perrenot, Cardinale, 149.  
Grasso Ottavio, 193.  
Grasso, Camillo, 92, 199.  
Grattaluchi, Antonio, 123.  
Grigoli, Gian Pietro de, 239.  
Grimaldo, Giovanni Battista de, 153.  
Gueli, Natalino de, 202.  
Guinigi, famiglia, 138.  
Guinigi, Vincenzo, 130, 144.  
Gulli, Domenico, 245.  
  
Imperatore, Federico, 235.  
Imperiale, Andrea, 50.  
Ingastone, Giovanni, barone Sommatino, 123.  
  
Körner, Martin, 12.  
  
La Farina, Giovanni Bartolo, 123, 156.  
La Farina, Sebastiano, 241.  
La Farina, Vincenzo, 123.  
La Infranchi, Bernardino, 239.  
La Mattina, Vincenzo Giovanni, barone di Campobello, 202.  
La Moneta, Antonio Maria de, 68.  
  
La Rocca, Giovanni Francesco, 241.  
La Sita, Vincenzo, 42.  
Lamberti, Pietro, 136.  
Lanfranchi, Albisi, 133.  
Lanza, Cesare, barone di Castania e Trabia, 78, 81, 119, 146, 149, 154, 155, 156, 165, 169, 178.  
Lanza, Ottavio, 244.  
Latorci, eredi, 91.  
Lattes, Alessandro, 7.  
Lattes, Elia, 7, 208.  
Laura, Mira de, 235.  
Leofante, Alfonso, barone della Verdura, 244.  
Leopardo, Giovanni Antonio, 123.  
Lercaro, Leonello, 53, 192, 244, 245.  
Lo Bosco, Federico, 235.  
Lo Bosco, Francesco, barone di Baida, Vicari e Misilmeri, 152.  
Lo Bosco, Ottavio, 241, 242, 243.  
Lo Campo, Giovanni, barone di Mussomeli, 79, 88.  
Lo Campo, Mariano, 243.  
Lo Campo, Pietro Antonio, 243.  
Lo Castello, Giuseppe fu Antonio, 202.  
Lo Manno, Giacomo, 202.  
Lo Monaco, Pietro, 123.  
Lo Monte, Giovan Paolo, 153, 239.  
Lo Monte, Giuseppe, 243.  
Lo Porto, Ingastone, barone di Sommatino, 215, 241, 243.  
Lo Vesco, Giovanni Maria, 202.  
Lombardo Diana et Anello, Andreotta, 241.  
Lombardo, Andreotta, 124, 125, 215.  
Lombardo, Pietro, 215.  
Lombardo, Tommaso, 202.  
Lomellino, Agostino, 133.  
Lomellino, Andrea, 52, 53, 92, 244, 245.  
Lomellino, Giovan Battista, 133.  
Lomellino, Giovanni Agostino, 244.  
Lomellino, Ottobono, 92, 248.  
Lomellino, Ottobono, banco, 67, 83, 93, 166.  
Lomellino, Pietro Gregorio, 244.  
Lomellino, Tommaso, 92, 243.  
Los Velez, Pietro Faxardo Zumarchese de, vicerè, 224.  
Lu Poyo, Stefano, 98.

- Luparini, Bartolomeo, 239, 242.  
 Luparini, Michele Angelo, 132, 133, 144, 241.
- Madrigal, Antonio, 46, 47, 51, 92, 235, 237.
- Madrigal, Alonso, 51.
- Maestro Andrea, Sebastiano di, 244.
- Mager, Pietro, 89.
- Mahona, Menocchi, banco, 62, 63, 78, 81, 83, 85, 96, 98, 106, 117, 134, 146, 148, 150, 152 – 154, 156, 161, 162, 166, 169, 179, 180, 233.
- Mahona, Giovanni, 93, 149, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 172.
- Mahona, Lorenzo, 64, 68, 79, 92, 97, 123, 141, 145, 146, 149, 151, 154, 155, 160, 162, 166, 178, 180, 239, 240, 246, 248, 250, 251.
- Mahona, Luciano, 141.
- Manchino, Vincenzo, 240.
- Manfredi, Manfredo, 139.
- Manni e Jardini, Francesco de, 243.
- Manno, Cesare de, 243.
- Mansone, Benedetto Torpe, 91, 92, 237.
- Mansone, famiglia, 53, 92, 102, 103, 105, 121.
- Mansone, Federico, 92, 121, 237.
- Mansone, Francesco, 102, 243.
- Mansone, Giovanni, 102, 104, 121, 216, 242, 243.
- Mansone, Giovanni e Vincenzo, banco, 48, 92, 102, 117.
- Mansone, Giovanni Torpe, 42, 65, 97, 117, 123, 133, 216, 236, 240, 248.
- Mansone, Pietro, 243.
- Mansone, Vincenzo, 104, 216, 242, 243.
- Maranzano, Antonio, 41, 202.
- Marchisio, Antonio, 41.
- Marchisio, Giovanni, 86.
- Marchisio, Salvo de, 236.
- Margkezio, Giovanni, 41.
- Mari, banco, 212.
- Maringo, Matteo, 237.
- Marini, famiglia, 163.
- Marini, Giovanni, 163.
- Marini, Tommaso, 163, 169.
- Marino, Francesco de, 244, 245.
- Marino, Pietro, 202.
- Marino, Pietro Francesco de, 53, 244.
- Marino, Tommaso, 157.
- Marsilio, Claudio, 6, 131, 206.
- Martin, Felipe Ruiz, 195.
- Martino, Lorenzo di, 244.
- Martino, Stefano de, 244.
- Masbel, banco, 74, 92.
- Masbel, Bartolomeo, 45, 47, 51, 91, 92, 121, 153, 179, 235, 237, 241.
- Massimiano, Giovanni Andrea, 239.
- Mastiani, Paolo, 237.
- Mastrillo, Garsia, 30, 31, 49, 50, 203.
- Mastroantonio, Geronimo de, 235.
- Mastroantonio, Salvatore de, barone di Aci, 235.
- Mattoni, Antonello, 14.
- Mausino, Juan Rodreguez, 109.
- Maximiano, Giovanni Andrea, 156.
- Medici, Caterina di, 130.
- Medici, Cosimo, 159.
- Medinaceli, Giovanni de La duca di, 102, 111, 113, 124, 243, 263.
- Mejavilla, Antonio, 79, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 157, 165, 169, 237, 240, 248.
- Mejavilla, famiglia, 155.
- Mejavilla, Pietro, 64, 81, 157, 242.
- Melis, Federico, 6, 9, 77, 80, 168.
- Menocchi, famiglia, 138, 139, 142, 143.
- Menocchi, Francesco, 97, 132, 133, 137, 140, 142, 169, 170, 173, 246.
- Menocchi, Giacomo, 144.
- Menocchi, Girolamo, 138, 139.
- Menocchi, Girolamo di Biagio, 139.
- Menocchi, Giuseppe, di Girolamo, 62, 69, 78, 81, 83, 85, 92, 96, 97, 123, 127, 132, 133, 139, 140, 141, 143, 149, 154, 156, 162, 163, 165, 170, 173, 180, 240, 246-248, 250.
- Menocchi, Jacopo, 138.
- Menocchi, Michele, 144.
- Menocchi, Ortensia, 140.
- Menocchi, Pellegrina, 139.
- Menocchi, Raffaele, 97.
- Menocchi, Trenta, Francesca, 140
- Migliaccio, Francesca, baronessa di Monteperto, 111.
- Milana, Giovanni, 199.
- Milana, Michele de, 235.

- Minafria, Andrea de, barone Bifare, 236.  
 Minarbet, Nicodemo, 241.  
 Minarbeti, famiglia, 53, 69, 93.  
 Minarbeti, Nicodemo, 92, 241.  
 Minarbeti, Sigismondo, 42, 122.  
 Minarbeti, Vincenzo, 241.  
 Minutoli, famiglia, 136.  
 Minutoli, Giovanni, 134.  
 Minutoli, Giovanni del fu Geronimo, 246.  
 Minutoli, Paolino, 130.  
 Mira, Antonio, 235.  
*Moioli, Angelo*, 13, 14, 38, 43, 81, 106, 211.  
 Moncada, Ugo, viceré, 65, 257, 259, 260.  
 Monforte, Luca, 123.  
 Monsone, Giovanni, 71.  
 Monte, Giovanni Paolo de, 68, 88, 98, 240.  
 Monteaperto, Pietro de, 235.  
 Monzone, Vincenzo, 118.  
 Mossu, Francesco Romano, barone di Cattasi, 246.  
*Mozzarelli, Cesare*, 157, 159.  
 Mucio, Giacomo, 53, 245.  
 Mursia, Raynaldo, 235.  
 Musco, Giovanni del, 236.  
*Musi, Aurelio*, 11, 50, 54, 119, 206.  
*Muta, Mario*, 203.  
*Muto, Giovanni*, 205, 206.
- Nanna, Yppolito La, 52, 238.  
 Natoli, banco, 202.  
 Natoli, Giovan Forte, 202.  
 Natoli, Ottavio, 202.  
 Negro, Andrea de, 53, 244, 245.  
 Negrone, Antonio, 53, 244, 245.  
 Negrone, Jacobo, 244  
 Nobile, Benedetto, 136.  
 Nobile, Cesare, 129.  
 Nobile, Giovanni, 136.  
 Nobile, Leonello, 140, 141.  
 Nobile, Margherita, 140.  
 Nobile, Martino, 244.  
 Nobile, Vincenzo, 66, 69, 84, 135, 140, 141, 165, 167, 170, 172, 179, 247, 249, 250.  
 Nuccio, Jacopo, 244.  
 Occhipinti, Antonio, 37, 41, 42, 59, 63, 65, 67, 78, 82, 84, 89, 96, 98, 102, 104, 106, 111, 133, 134, 137, 148, 150, 153, 155, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 174, 175, 178, 180, 240, 243, 246, 249.
- Olgiati, banco, 212.  
 Opezinghi, Francesco, 132.  
 Orsini, famiglia, 50.  
 Ottoboni, 157.
- Pacecco, Francesco, 149.  
*Palermo, Daniele*, 6, 223.  
 Pallavicino, Francesco, 35, 245.  
 Pallavicino, Giovanni Francesco, 244.  
 Pallavicino, Nicolò, 31.  
 Pallavicino, Ottavio, 53, 245.  
 Palmula, Giovanni Giacomo, 91.  
*Pancierera, Walter*; 6, 61, 62, 75, 174, 175.  
 Parensi, famiglia, 128, 131, 136  
 Parensi, Urbano, 134.  
 Parigi, Giuseppe, 140.  
 Parigi, Vincencii de, 172.  
 Paruta, Filippo, 194.  
 Paruta, Onofrio de, 243.  
*Pasciuta, Beatrice*, 14, 28, 31, 39.  
 Pasquale, Francesco, 202.  
 Pasquale, Perotto, 242.  
 Paternò, Jacobo, 202.  
 Pellegrino, Masi Matteo, 78, 79.  
 Pellicza, Baldassar, 247.  
 Perdicaro, Francesco Maria, 242, 243.  
 Perillos e Monroy, Guglielmo Raimondo, 91.  
 Perino, Demetrio de, 40, 242.  
 Perino, Matteo de, 32, 47, 179, 238, 240.  
 Perrone, Paolo, 79.  
 Perrone, Pietro, 79.  
*Pezzolo, Luciano*, 11, 12, 13.  
 Pieve, Giulio, 202.  
 Pigna, Gabriele, 244.  
 Pignatelli, Ettore, Duca di Monteleone, viceré, 256, 263.  
 Pignone, Marcello, 125.  
 Pinelli, Giovan Battista, 117, 118.  
 Pizinga, Attilio, 235.  
 Pizinga, famiglia, 53, 92.  
 Pizinga, Obico, 91, 235, 236.  
 Pizinga, Ottavio, 53, 244, 245.  
 Pizinga, Vincenzo, 244, 245.

- Platamone, Antonio, barone di Risichille, 243.
- Podio, Battista de, 143.
- Podio, Filippo de Bartolomeo, 138.
- Podio, Raffaele de, 138.
- Podio, Vincenzo, 143.
- Poggio, Benedetto di, 136.
- Poggio, famiglia, 135, 140.
- Poggio, Pietro di, 136.
- Polito, Francesco, 191, 192.
- Ponte, Francesco da, 248.
- Prodi, Paolo*, 15, 28.
- Promontorio, Ambrogio, 92, 93, 192, 121, 244, 245.
- Promontorio, banco, 52, 93.
- Promontorio, Nicolò, 53, 245.
- Promontorio, Tommaso, 194.
- Puccini, famiglia, 134.
- Pujades, Giovanni Pietro, 237.
- Pujades, Paolo, 53, 244.
- Pujades, Petro, 239.
- Ram, Benedetto, 86, 91, 93, 235, 239.
- Ram, Bernardo, 239.
- Ram, Francesco, 53, 54, 86, 102, 242, 245.
- Ram, Raffaele, 120.
- Regina, Pietro, 237.
- Renaldo, Geronimo, 123.
- Riczio, Giovanni Aloisio de, 238.
- Riera, banco, 59.
- Riera, Francesco, 89.
- Riera, Melchiorre, 89.
- Riera, Pasquale, 89.
- Riera, Toscano, 78, 80, 88-90, 91, 98.
- Rigio, Antonio de, 242.
- Rigio, Gian Luigi de, 239.
- Rivarola, Agostino, 53, 93, 199, 244, 245, 246.
- Rivarola, Angelo Maria, 192.
- Rivarola, Liara, 199.
- Rivarola, Pietro, 53, 246.
- Rizzo, Giovanni Aloisio de, 52.
- Rizzo, Antonio, 97.
- Rizzo, Giovanni Antonio, 53, 245.
- Roccatagliata, Bernardo, 246.
- Rocco, Carlo, 244.
- Rocco, Filippo, 123.
- Rocco, Vincenzo, 71, 73, 122.
- Romano, Andrea, 14, 15, 25.
- Rois Elisabetta, 240.
- Rois, Alfonso, barone di Amoroso, 83, 113, 126, 134, 178, 235, 237, 240, 243.
- Rois, Aloisio, 119, 125.
- Ruggeri, Giovanni, 89.
- Runcaglia, Iacobo, 241.
- Russo, Antonio, 241.
- Russo, Giovanni, 122.
- Russo, Pietro, 214.
- Sabatini, Gaetano, 11, 12.
- Sabia, Federico, 53, 245.
- Sadorni, Pietro Antonio, 42.
- Salvago, Giuliano, 161.
- Samminiati, famiglia, 136.
- Sanches, Aloisio, barone di Motta S. Anastasia, 86, 91, 235.
- Sanches, Alonso, 50.
- Sanches, Antonio, 91.
- Sanches, Giovanni, 92, 235.
- Sanches, Guidone, 91.
- Sanches, Ludovico, 134, 236.
- Sanches, M. Herrero, 196.
- Savoia, duca di, 131, 132.
- Scirotta, Antonio, 247.
- Sciuti Russi, Vittorio*, 61, 62, 107, 125, 126, 158.
- Scrofani, Saverio, 8.
- Scurto, Giuseppe, 115.
- Seidita, Francesco, 92, 239, 242.
- Sergiusti, Ansano, 137.
- Sergiusti, Giovanni, 137, 139.
- Sergiusti, Giuditta, 137.
- Sergiusti, Paolino de Francesco, 136.
- Settimo, Blasco de, 243, 244.
- Settimo, Filippo, Luigi, 222.
- Settimo, Pietro, 122.
- Seydita, Francesco, 241.
- Sghegles, Giovanni, 79.
- Sieri Pepoli, Pietro, barone di Rabbici, 199.
- Signorini, Blasio, 163.
- Sitaiolo, Angelo, 53, 242, 244.
- Sitaiolo, Bernardino, 91.
- Sitaiolo, Filippo, 102.
- Sitaiolo, Giulio, 102, 243.
- Sitaiolo, Sigismondo, 102.
- Sollima, Giovanni, 65, 152, 153.

- Soresi, Giacomo, 92.  
Spada, banco, 134, 171.  
Spada, Stefano, 130.  
Spadafora, Antonio, 102.  
Spatafora, Giovanni Vincenzo, 215, 242.  
Spatafora, Nicolò Antonino, 214, 242.  
Speciale, Antonio, 215.  
Speciale, Francesco, 215.  
Speciale, Geronimo, 202.  
Speciale, Pietro, 120.  
Spinola, Agostino, 244.  
Spinola, Andrea, 133.  
Spinola, Cipriano, 91, 235.  
Spinola, Cristiano, 91, 235.  
Spinola, Francesco, 133, 241, 244.  
Spinola, Giorgio, 244.  
Spinola, Ilario, 244, 245.  
Spinola, Ingastone, 244.  
Spinola, Ottavio, 119, 214.  
Spinola, Tommaso, 53, 244.  
Stallone, Francesco, 202.  
Statella, Antonio, 119, 241, 243.
- Talani, de Mari, banco, 212.  
Tarsino, Cataldo, 112, 124, 125.  
Tayula, Geronimo, 45.  
Termini, Antonino de, 242.  
Termini, Bernardino, 122, 123.  
Termini, Bernardino, barone di  
Birribayda, 122, 123, 215, 242.  
Terranova, Carlo Tagliavia d'Aragona,  
duca di, 263.  
Terranova, Giovanni Aragona Tagliavia,  
marchese di, 108, 178, 242.  
Tignoso, Bindo del, 236, 237.  
Tignoso, Giovan Battista del, 102, 242.  
Tignoso, Iacobo del, 117, 237.  
Tivella, Nicolò, 245.  
Toledo, Michele de, 244  
Toledo, Pedro, vicerè, 50.  
Tornainbuoni, Francesco, 239.  
Torongi, banco, 42, 87.  
Torongi, famiglia, 92, 121.  
Torongi, Gabriele, 156.  
Torongi, Mariano, 45, 51, 91, 121, 235.  
Torongi, Perotto, 42, 51, 78, 80, 86, 87,  
89, 91, 93, 117, 118, 153, 155, 235.  
Toscano, Scipione, 242.  
Trabona, Antonio, 202.
- Trasselli, Carmelo, 6-9, 21-25, 37, 45,  
52, 70, 73, 74, 78, 85, 91, 95, 99,  
100, 120, 135, 166, 189, 194, 197,  
203, 217, 230, 255, 260, 264.  
Trenta, Bonaccorso, 177.  
Trenta, famiglia, 135.  
Trenta, Francesca, 140.  
Trenta, Galvano, 97.  
Trojella, Bartolomeo, 184.  
Turco, Geronimo, 79, 81, 147, 148.
- Urbano, Cesare, 37.  
Urbano, Giovanni Iacobo de, 64, 153,  
239, 240.
- Vagnon, Giorgio, 89.  
Valdaura, Paolo, 52, 150, 214, 238.  
Valdina, Andrea, barone della Rocca,  
244.  
Valena, banco, 83.  
Valena, Geronimo, 82, 83, 84, 92, 117, 240.  
Valguarnera, famiglia, 54.  
Valguarnera, Simone, barone di  
Godrano, 53, 236, 241, 243, 245.  
Vannini Marx, A., 9.  
Vasto, Marchese del, 149.  
Vega, Ferdinando, 239.  
Vega, Giovanni de, vicerè, 47, 58, 109,  
165, 180, 214, 239, 241, 263, 264.  
Ventimiglia, Carlo, 120, 236.  
Ventimiglia, Federico, barone di  
Regiovanni, 101.  
Ventimiglia, Gaspare, 236.  
Ventimiglia, Giovanni III, 101.  
Ventimiglia, Giovanni, Straticoto di  
Messina, 236.  
Ventimiglia, Guglielmo, barone di  
Ciminna, 178.  
Ventimiglia, Simone, marchese di Geraci,  
33, 49, 101, 233, 251.  
Ventimiglia, Vincenzo, 201.  
Vernagallo, Alvaro, 139, 216.  
Vernagallo, Ardoino, 122.  
Vigiano, Valentina, 35, 41, 43, 119, 125.  
Vigliena, Juan Fernandez Pacheco,  
marchese di, 264.  
Vinaya, Sigismondo, 91, 235.  
Vinta, 160.  
Virgilio, Vito, 202.

- Vitale Vincenzo, 99.  
Vitale, Geronimo, 189.  
Vitale, Giuseppe, 191, 192, 202.  
Vitali, Jacobo, 98.  
Vitali, Varlo, 202.  
Viterbo, Nicolò, 244.  
Viterbo, Vincenzo, 53, 245.  
Vivaldi, Antonio, 244.  
Vulterano, Geronimo, 117, 239, 242.  
Vulterrano, Gerardo del, 64, 117.
- Xirotta, Antonio, 174, 235, 247.  
Xirotta, banco, 44.  
Xirotta, Cosimo, 52, 91, 92, 117, 121, 123, 235, 236, 238, 239.
- Xirotta, famiglia, 52, 53, 117.  
Xirotta, Geronimo, 52, 91, 92, 121, 235, 236, 238.  
Xirotta, Giovanni, 37, 105, 236, 239.  
Xirotta, Ioannotto, 236.  
Xirotta, Johannelli, 52, 238.
- Yoppolo, Iacobo, 244.
- Zarba, Guglielmo, 153.  
Zarzana, Francesco, 244.  
Zavatteri, Giovan Pietro, 91, 236.  
Zerbi, Giovanni Antonio, 209, 210.  
Zoppetta, Francesco, 239.

## INDICE DEL VOLUME

<i>Introduzione</i>	7
I. <i>Dalla consuetudine alla prammatica</i>	19
1. Il filo rosso della giurisdizione, p. 19 – 2. Da cambia valute a banchieri, p. 21 – 3. Il cambio di rotta, p. 24 – 4. Le prammatiche regie, p. 29	
II. <i>La fideiussione: l'illusione di una soluzione</i>	39
1. Il ruolo della Corte Pretoriana, p. 39 – 2. Il formulario: uno specchio dei cambiamenti, p. 44 – 3. La fideiussione: garanzia politica ed economica, p. 51	
III. <i>La giustizia e il banchiere</i>	57
1. La variante siciliana, p. 57 – 2. Il lodo Mahona-Menocchi e il ruolo della “politica”, p. 62 – 3. Decidere summarie et non de equitate iusticie, p. 69	
IV. <i>Aprire banco “pregando Idio sia a sua laude et salute di ciascheduno”</i>	77
1. “Item semo di accordo”: i “capitula” per la compagnia, p. 77 – 2. Una carenza strutturale di liquidità, p. 82 – 3. Alla ricerca di soci, p. 85 – 4. Una mappa delle licenze, p. 90 – 5. Libri contabili e strutture operative, p. 94 – 6. Segnali di cambiamento, p. 100	
V. <i>Politica e gestione dei banchi pubblici: un devastante connubio</i>	107
1. Le inchieste dei visitatori: un momento di rottura, p. 107 – 2. Il “ministro” Pietro Agostino, p. 110 – 3. Banchieri, mercanti e ufficiali finanziari: un network degli affari, p. 116 – 4. Le scelte di appartenenza, p. 118 – 5. Il conflitto fra “ginthilomini” e popolari, p. 124	
VI. <i>Lucca e la Sicilia: una battaglia perduta</i>	127
1. Alle radici di una crisi, p. 127 – 2. La costruzione del nodo lucchese e il “progetto siciliano”, p. 135	
VII. <i>Gonzaga e il governo della finanza</i>	145
1. La “triste” storia del banco Mehona-Menocchi, p. 145 – 2. Il “partito” del “tari sulla tratta”, p. 150 – 3. L'asse Milano-Lucca-Palermo, p. 159	

VIII. <i>Il collasso del nodo lucchese</i>	165
1. L'imposizione di una mediazione, p. 165 – 2. Il gioco delle parti, p. 167 – 3. Resistere "fortiter", p. 170 – 4. Il disimpegno e il fallimento, p. 174	
IX. <i>I percettori e la rete delle depositerie della Regia Corte</i>	181
1. Dai commissari agli appaltatori delle imposte, p. 181 – 2. La rete dei Depositari, p. 188 – 3. Il ruolo della finanza genovese, p. 192 – 4. Le fortune di Giuseppe Alfano, p. 197	
X. <i>Alla ricerca di nuove strutture operative</i>	205
1. Le altre esperienze, p. 205 – 2. La fondazione della Tavola di Palermo, p. 213 – 3. Il peccato originale, p. 216 – 4. La gestione del debito pubblico, p. 221 – 5. La rivolta del 1647 e il ruolo della Tavola, p. 223 – 6. Una lunga agonia, p. 227	
<i>Appendice</i>	231
Il perché di un'appendice, p. 231 – 1. Il censimento dei banchi palermitani, p. 234 – 2. Il conflitto Mahona-Menocchi: la ricostruzione dei conti, p. 246 – 3. Le prammatiche, p. 251 – 4. Il governo della moneta, p. 255 – 5. Capitoli promulgati dal viceré Ettore Pignatelli per la riconiazione delle monete siciliane secondo quanto deliberato dal parlamento, p. 267	
<i>Indice dei nomi</i>	275



# M Archivio Mediterranea ricerche storiche

Testi a stampa e manoscritti in edizione on line  
sul sito [www.mediterranearicercchestoriche.it](http://www.mediterranearicercchestoriche.it)

- Bruno Anatra, *L'India piena d'oro. Mediterraneo e Atlantico agli occhi degli ambasciatori veneti*
- *Centocinquantenario dell'Unità d'Italia*
- *Difesa del Risorgimento* (testi di Ivan Lo Bello, Salvatore Lupo, Guido Pescosolido, Francesco Renda)
- Giuseppe Giarrizzo, *Il carteggio di Michele Amari. Indice dell'edito.*
- Alberico Lo Faso di Serradifalco (dai documenti dell'Archivio di Stato di Torino), 1. *La numerazione delle anime di Palermo nel 1713*; 2. *Sicilia 1718*; 3. *Il terremoto di Messina del 1783*; 4. *Diario siciliano (1807-1849)*; 5. *Nelle Due Sicilie dal maggio 1859 al marzo 1861*
- Antonino Marrone, *Repertori del Regno di Sicilia dal 1282 al 1377*
- Francesco Muscolino, *Taormina, 1713-1720: la «Relazione storica» di Vincenzo Cartella e altre testimonianze inedite*
- *Storici e intellettuali contro le dichiarazioni del presidente della Regione Siciliana Lombardo su Garibaldi e l'Unità d'Italia*

*Fotocomposizione:*

COMPOSTAMPA DI MICHELE SAVASTA - PALERMO

Tel. 091.6517945

*Stampa:*

PUNTO GRAFICA MEDITERRANEA S.R.L. - PALERMO  
per conto dell'Associazione no profit "Mediterranea"

Giugno 2011